

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 7 giugno 2004

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 0685081

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI

<u>Regolamento n. 600/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico</u>	Pag.	7
<u>Regolamento n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti n. 3943/90, n. 66/1998 e n. 1721/1999</u>	»	22
<u>Regolamento n. 602/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, recante modifica del regolamento n. 850/98 per quanto riguarda la protezione delle scogliere coralline di acque profonde dagli effetti della pesca a strascico in una zona a nord-ovest della Scozia</u>	»	36
<u>Regolamento n. 603/2004 della Commissione, del 31 marzo 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli</u>	»	38
<u>Regolamento n. 604/2004 della Commissione, del 29 marzo 2004, relativo alle comunicazioni di dati nel settore del tabacco a partire dal raccolto 2000</u>	»	40
<u>Regolamento n. 605/2004 della Commissione, del 31 marzo 2004, recante deroga per il 2004 al regolamento n. 1518/2003 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli di esportazione nel settore delle carni suine</u>	»	45
<u>Regolamento n. 606/2004 della Commissione, del 31 marzo 2004, che deroga al regolamento n. 174/1999 riguardo al periodo di validità dei titoli di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari</u>	»	46
<u>Regolamento n. 607/2004 della Commissione, del 31 marzo 2004, che prevede una nuova assegnazione dei diritti d'importazione ai sensi del regolamento n. 1146/2003 e che deroga al medesimo</u>	»	48

Regolamento n. 608/2004 della Commissione, del 31 marzo 2004, relativo all'etichettatura di prodotti e ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo	Pag.	50
Regolamento n. 609/2004 della Commissione, del 31 marzo 2004, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica	»	52
Regolamento n. 610/2004 della Commissione, del 31 marzo 2004, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso	»	53
Regolamento n. 611/2004 della Commissione, del 31 marzo 2004, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali	»	56

Pubblicati nel n. L 97 del 1º aprile 2004

Regolamento n. 612/2004 della Commissione, del 1º aprile 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	»	59
Regolamento n. 613/2004 della Commissione, del 1º aprile 2004, recante deroga temporanea al regolamento n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine	»	61
Regolamento n. 614/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata	»	62
Regolamento n. 615/2004 della Commissione, del 1º aprile 2004, che abroga i regolamenti n. 8/2004, n. 9/2004 e n. 10/2004 che sospendono il dazio doganale preferenziale e ripristinano il dazio della tariffa doganale comune all'importazione rispettivamente di rose a fiore grande, di rose a fiore piccolo e di garofani a fiore singolo (standard) originari di Israele	»	66
Regolamento n. 616/2004 della Commissione, del 1º aprile 2004, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	»	68
Regolamento n. 617/2004 della Commissione, del 1º aprile 2004, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	»	72
Regolamento n. 618/2004 della Commissione, del 1º aprile 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	»	74
Regolamento n. 619/2004 della Commissione, del 1º aprile 2004, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la ventiquattresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento n. 1290/2003	»	76
Regolamento n. 620/2004 della Commissione, del 1º aprile 2004, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	»	77
Regolamento n. 621/2004 della Commissione, del 1º aprile 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento n. 1164/94 del Consiglio per quanto riguarda le misure informative e pubblicitarie relative alle attività del Fondo di coesione	»	79
Regolamento n. 622/2004 della Commissione, del 1º aprile 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione ...	»	83
Regolamento n. 623/2004 della Commissione, del 1º aprile 2004, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento n. 1814/2003	»	86
Regolamento n. 624/2004 della Commissione, del 1º aprile 2004, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo nell'ambito della gara di cui al regolamento n. 238/2004	»	87

Pubblicati nel n. L 98 del 2 aprile 2004

<u>Regolamento n. 625/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che proroga e modifica il regolamento n. 1659/98 relativo alla cooperazione decentralizzata</u>	Pag.	88
<u>Decisione n. 626/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la decisione n. 508/2000/CE che istituisce il programma «Cultura 2000»</u>	»	90
<u>Regolamento n. 627/2004 della Commissione, del 2 aprile 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli</u>	»	91
<u>Regolamento n. 628/2004 della Commissione, del 2 aprile 2004, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento n. 1877/2003</u>	»	93
<u>Regolamento n. 629/2004 della Commissione, del 2 aprile 2004, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento n. 1875/2003</u>	»	94
<u>Regolamento n. 630/2004 della Commissione, del 2 aprile 2004, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento n. 1876/2003</u>	»	95
<i>Pubblicati nel n. L 99 del 3 aprile 2004</i>		
<u>Regolamento n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica il regolamento n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, per quanto riguarda l'allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure (<i>Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera</i>)</u>	»	96
<u>Regolamento n. 632/2004 della Commissione, del 5 aprile 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli</u>	»	101
<u>Regolamento n. 633/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni di pollame</u>	»	103
<u>Regolamento n. 634/2004 della Commissione, del 5 aprile 2004, recante misure transitorie di applicazione del regolamento n. 2202/96 del Consiglio e del regolamento n. 2111/2003 a motivo dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea</u>	»	114
<u>Regolamento n. 635/2004 della Commissione, del 5 aprile 2004, relativo alla fissazione del tasso di cambio applicabile per il 2004 a taluni aiuti diretti e a determinate misure strutturali o ambientali</u>	»	117
<u>Regolamento n. 636/2004 della Commissione, del 5 aprile 2004, che adegua il regolamento n. 1291/2000 a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea</u>	»	120
<u>Regolamento n. 637/2004 della Commissione, del 5 aprile 2004, che completa l'allegato del regolamento n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (<i>Agneau de Pauillac e Agneau du Poitou-Charentes</i>)</u>	»	126

Pubblicati nel n. L 100 del 6 aprile 2004

<u>Regolamento n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento n. 3330/91 del Consiglio</u>	Pag.	128
<u>Regolamento n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità</u>	»	136
<u>Regolamento n. 640/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli</u>	»	139
<u>Regolamento n. 641/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, recante norme attuative del regolamento n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti preesistenti e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole</u>	»	141
<u>Regolamento n. 642/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, relativo ai requisiti di precisione applicabili ai dati raccolti in virtù del regolamento n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada</u>	»	153
<u>Regolamento n. 643/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato</u>	»	159
<u>Regolamento n. 644/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato</u>	»	162
<u>Regolamento n. 645/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato</u>	»	165
<u>Regolamento n. 646/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato</u>	»	169
<u>Regolamento n. 647/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali</u>	»	172

Pubblicati nel n. L 102 del 7 aprile 2004

DIRETTIVE

<u>Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali</u>	Pag.	175
--	------	-----

Pubblicata nel n. L 134 del 30 aprile 2004

RETTIFICHE

<u>Rettifica del regolamento n. 2261/98 della Commissione, del 26 ottobre 1998, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 292 del 30.10.1998)</u>	<i>Pag.</i>	288
<u>Rettifica del regolamento n. 2388/2000 della Commissione, del 13 ottobre 2000, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 264 del 18.10.2000)</u>	»	289
<u>Rettifica del regolamento n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001)</u>	»	300

Pubblicate nel n. L 118 del 23 aprile 2004

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 600/2004 DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 2004

che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

norma dell'articolo XXIV della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico ⁽²⁾, nonché con il regolamento (CE) n. 66/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico ⁽³⁾.

(1) La convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico («convenzione»), è stata approvata dalla Comunità con la decisione 81/691/CEE ⁽⁴⁾ ed è entrata in vigore per la Comunità il 21 maggio 1982.

(2) La convenzione prevede un quadro per la cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse biologiche dell'Antartico attraverso la creazione di una commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico («CCAMLR») e l'adozione da parte di quest'ultima di misure di conservazione che diventano obbligatorie per le parti contraenti.

(3) La CCAMLR ha adottato alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse aliutiche che stabiliscono, tra l'altro, le norme tecniche cui è soggetto lo svolgimento di alcune attività di pesca nella zona di regolamentazione della convenzione. Queste misure comprendono norme per l'impiego di alcuni attrezzi da pesca, il divieto di alcuni materiali considerati nocivi per l'ambiente, la riduzione dell'impatto negativo della pesca su alcune specie come uccelli e mammiferi marini e norme per lo svolgimento delle attività degli osservatori scientifici a bordo dei pescherecci per la raccolta di dati. Queste misure sono obbligatorie per la Comunità e occorre pertanto attuarle.

(4) Alcune misure tecniche adottate dalla CCAMLR sono state recepite con il regolamento (CEE) n. 3943/90 del Consiglio, del 19 dicembre 1990, concernente l'applicazione del sistema di vigilanza e d'ispezione istituito a

(5) L'adozione di nuove misure di conservazione da parte della CCAMLR, nonché l'aggiornamento di quelle già in vigore intervenuto dopo l'adozione dei regolamenti succitati richiede che questi regolamenti vengano modificati.

(6) Per garantire una maggiore trasparenza della normativa comunitaria occorre recepire separatamente le misure in materia di controllo delle attività di pesca e quelle a carattere tecnico. I regolamenti (CEE) n. 3943/90 e (CE) n. 66/98 sono stati pertanto abrogati dal regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico ⁽⁵⁾ e il dispositivo comunitario dovrebbe essere completato dal presente regolamento. Ciò non pregiudica l'eventuale inserimento di alcune misure tecniche specifiche per determinate attività di pesca sperimentale nei regolamenti adottati annualmente dalla Comunità che stabiliscono le possibilità di pesca assegnate ai pescherecci comunitari e le condizioni ad esse associate (regolamenti annui «TAC e contingenti»).

(7) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento e per adeguare gli allegati alle modifiche che le misure tecniche adottate dalla CCAMLR a norma della convenzione subiscono periodicamente sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁶⁾,

⁽²⁾ GU L 379 del 31.12.1990, pag. 45.

⁽³⁾ GU L 6 del 10.1.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2742/1999 (GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1).

⁽⁴⁾ Cfr. pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽¹⁾ Parere espresso il 16 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 252 del 5.9.1981, pag. 26.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce misure tecniche relative alle attività dei pescherecci comunitari che catturano e conservano a bordo organismi marini provenienti dalle risorse marine che vivono nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico («la convenzione»).

2. Il presente regolamento si applica senza pregiudizio delle disposizioni della convenzione e si applica in linea con gli obiettivi e i principi di questa e con le disposizioni dell'atto finale della conferenza che l'ha adottata.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «zona della convenzione»: la zona d'applicazione della convenzione quale definita all'articolo 1 della stessa;
- b) «convergenza antartica»: la linea che unisce i seguenti punti lungo paralleli di latitudine e meridiani di longitudine: 50° S, 0°-50° S, 30° E-45° S, 30° E-45° S, 80° E-55° S, 80° E-55° S, 150° E-60° S, 150° E-60° S, 50° O-50° S, 50° O-50° S, 0°;
- c) «peschereccio comunitario»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nella Comunità che cattura e conserva a bordo organismi marini provenienti da risorse biologiche della zona della convenzione;
- d) «rettangolo del reticolo a scala fine»: un'area di 0,5° di latitudine su 1° di longitudine che parte dall'angolo nord-occidentale della sottozona o divisione statistica. Un rettangolo è delimitato dalla latitudine più settentrionale e dalla longitudine più vicina a 0°;
- e) «nuova attività di pesca»: la pesca di una determinata specie effettuata con un metodo particolare in una sottozona statistica FAO dell'Antartico per la quale la commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, («CCAMLR»), non ha mai ricevuto:
 - i) informazioni sulla distribuzione, l'abbondanza, le caratteristiche demografiche, la resa potenziale e l'identità dello stock, ricavate da ricerche o studi approfonditi o da campagne di pesca sperimentale;
 - ii) né alcun dato sulle catture e sullo sforzo;
 - iii) né alcun dato sulle catture e sullo sforzo relativo alle due più recenti campagne di pesca effettuate.
- f) «pesca sperimentale»: la pesca che non è più considerata come una «nuova attività di pesca» ai sensi della lettera e) e che continua ad essere considerata come sperimentale sino a che siano disponibili informazioni sufficienti per:
 - i) valutare la distribuzione, l'abbondanza e le caratteristiche demografiche delle specie bersaglio, in modo da poter effettuare una stima della resa potenziale dell'attività di pesca;

ii) misurare il potenziale impatto di tale attività sulle specie dipendenti e affini; e

iii) consentire al comitato scientifico della CCAMLR di calcolare e raccomandare i livelli auspicabili di cattura e di sforzo di pesca nonché, ove del caso, gli attrezzi da pesca.

CAPO II

ATTREZZI DA PESCA

Articolo 3

Attrezzi autorizzati per attività di pesca specifiche

1. La pesca di *Dissostichus eleginoides* nella sottozona statistica FAO 48.3 è praticata esclusivamente da pescherecci che utilizzano palangari e nasse.
2. La pesca di *Dissostichus eleginoides* nella divisione statistica FAO 58.5.2 è praticata esclusivamente da pescherecci che utilizzano reti da traino o palangari.
3. La pesca di *Champscephalus gunnari* nella sottozona statistica FAO 48.3 è praticata esclusivamente da pescherecci che utilizzano reti da traino. In tale sottozona è vietato l'uso di reti a strascico per la pesca diretta di *Champscephalus gunnari*.
4. La pesca di *Champscephalus gunnari* nella sottozona statistica FAO 58.5.2 è praticata esclusivamente da pescherecci che utilizzano reti da traino.
5. Ai fini della pesca di cui al paragrafo 4, la zona di pesca autorizzata è la parte della divisione statistica FAO 58.5.2 corrispondente all'area delimitata da una linea che:
 - a) parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72°15'E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53°25'S;
 - b) procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74°E;
 - c) procede quindi verso nord est lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52°40'S e del meridiano di longitudine 76°E;
 - d) procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52°S;
 - e) procede quindi verso nord ovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51°S con il meridiano di longitudine 74°30'E; e
 - f) procede quindi verso sud ovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.
6. La pesca del granchio nella sottozona statistica FAO 48.3 è praticata esclusivamente con nasse.

Articolo 4

Dimensione delle maglie

1. L'utilizzo di reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe composte, anche in parte, di maglie di dimensioni inferiori alle misure minime stabilite all'allegato I è vietato per la pesca diretta delle specie o gruppi di specie seguenti:

- a) *Champscephalus gunnari*
- b) *Dissostichus eleginoides*
- c) *Gobionotothen gibberifrons*
- d) *Lepidonotothen squamifrons*
- e) *Notothenia rossii*
- f) *Notothenia kempfi*

2. È vietato l'utilizzo di qualsiasi mezzo o dispositivo di ostruzione ovvero di riduzione delle dimensioni delle maglie.

Articolo 5

Controllo della dimensione delle maglie

Per le reti di cui all'articolo 4 la dimensione minima delle maglie prescritta all'allegato I è determinata conformemente alle norme stabilite all'allegato II.

Articolo 6

Pesca del granchio nella sottozona statistica FAO 48.3

1. Le catture sono limitate agli individui maschi sessualmente maturi; tutte le femmine e i maschi sotto taglia sono rilasciati indenni. Per le specie *Paralomis spinosissima* e *Paralomis Formosa* possono essere tenuti a bordo gli individui maschi aventi un carapace con una larghezza minima di 94 mm e 90 mm rispettivamente.

2. I granchi trasformati in mare sono congelati in trince che consentano di determinare la taglia minima del granchio.

Articolo 7

Impiego e smaltimento delle cinghie d'imballaggio di materia plastica sui pescherecci comunitari

1. Sui pescherecci è vietato l'impiego di cinghie d'imballaggio di materia plastica per chiudere le casse di esche.

È vietato l'impiego di altre cinghie di imballaggio per altri usi sui pescherecci che non dispongono di inceneritori a bordo (circuiti chiusi).

2. Una volta rimosse dall'imballaggio, le cinghie sono tagliate in modo da non poter formare un anello continuo e alla prima occasione sono bruciate nell'inceneritore di bordo.

3. Qualsiasi residuo di plastica è a bordo della nave fino all'arrivo in porto; non è in alcun caso gettato in mare.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 8

Mortalità accidentale degli uccelli marini nel corso delle operazioni di pesca con palangari

1. Le operazioni di pesca con palangari sono condotte in modo tale che gli ami innescati affondino il prima possibile, una volta immessi nell'acqua. I pescherecci che praticano il metodo spagnolo di pesca col palangaro rilasciano i pesi prima che il palangaro si tenda; nei limiti del possibile sono utilizzati pesi di almeno 8,5 kg intervallati a una distanza massima di 40 m, o pesi di almeno 6 kg, intervallati a una distanza massima di 20 m. Sono utilizzate solo esche scongelate.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 7, i palangari sono calati solamente durante le ore notturne (ovvero durante le ore di oscurità tra i crepuscoli nautici).

Ove possibile la cala è completata almeno tre ore prima dell'alba.

Durante la pesca notturna con palangari è utilizzata solamente l'illuminazione della nave necessaria per motivi di sicurezza.

3. Fatto salvo il paragrafo 8, è vietato scaricare in mare scarti mentre vengono calati i palangari. Nella misura del possibile, tale scarico è evitato anche mentre vengono recuperati i palangari. Qualora il riversamento di scarti durante il recupero sia inevitabile, esso deve avvenire sul fianco opposto della nave rispetto a quello dal quale i palangari vengono calati o recuperati. Prima di procedere al riversamento occorre estrarre gli ami da pesca dagli scarti e dalle teste.

Le navi sono configurate in modo tale da disporre di impianti di trasformazione degli scarti o di un'adeguata capacità di stoccaggio degli scarti a bordo o ancora della possibilità di effettuare il riversamento degli scarti sul fianco opposto della nave rispetto a quello dal quale vengono recuperati i palangari.

4. Occorre fare il possibile affinché gli uccelli marini catturati durante la pesca con i palangari vengano rimessi in libertà vivi e affinché, nella misura del possibile, gli ami vengano rimossi senza mettere in pericolo la vita dell'uccello.

5. La nave rimorchia un cavo provvisto di bandierine destinato a scoraggiare gli uccelli marini dal posarsi sulle esche durante il calo dei palangari. Le caratteristiche di questo cavo e il metodo di svolgimento sono indicati nell'allegato III. Le modalità relative al numero e alla posizione dei tornichetti possono variare a condizione che la superficie d'acqua coperta dal cavo con le bandierine non sia inferiore a quella coperta dal modello specificato all'allegato III. Anche le modalità relative al dispositivo trainato nell'acqua per tenere il cavo in tensione possono variare.

6. Altri tipi di cavi provvisti di bandierine possono essere sperimentati sulle navi aventi a bordo due osservatori, di cui almeno uno designato nell'ambito del programma della CCAMLR di osservatori scientifici internazionali, purché siano rispettate le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 e al paragrafo 7.

7. Il divieto di calare i palangari durante il giorno previsto dal paragrafo 2 non si applica alle attività di pesca effettuate nelle sottozone statistiche FAO 48.6 a sud di 60°S, 88.1 e 88.2 e nella divisione 58.4.2, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) al momento del rilascio del permesso per questa attività di pesca il peschereccio in questione possa dimostrare alle autorità competenti:
 - i) di essere in grado di conformarsi pienamente a uno dei due protocolli sperimentali per lo zavorramento dei palangari figuranti nell'allegato IV. Gli Stati membri riferiscono alla CCAMLR i risultati dei controlli tecnici svolti a tal fine su ciascun peschereccio autorizzato;
 - ii) di aver preso provvedimenti per garantire la presenza a bordo degli osservatori scientifici di cui all'articolo 14, paragrafo 2;
 - b) il peschereccio in questione dimostri una costante velocità minima di immersione del trave di 0,3 m/s durante le operazioni di pesca;
 - c) il peschereccio in questione non catturi più di due uccelli marini. Un peschereccio che catturi un totale di tre uccelli marini è immediatamente riassoggettato al divieto di pesca diurna.
8. In deroga al paragrafo 3, non è consentito lo scarico in mare di scarti nelle attività di pesca di cui al paragrafo 7.
9. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 9

Mortalità accidentale di uccelli e di mammiferi marini nel corso delle operazioni di pesca con reti da traino

1. Nella pesca con reti da traino è vietato l'impiego di cavi per il controllo delle reti.
2. I pescherecci comunitari adottano, per tutta la durata delle operazioni, un'illuminazione avente una posizione e un'intensità tale da emettere un raggio di luce ridotto all'esterno della nave, pur garantendo la sicurezza minima dell'imbarcazione.
3. Lo scarico in mare di scarti è vietato mentre vengono calate e recuperate le reti da traino.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

CAPO III

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

Articolo 10

Spostamenti dei pescherecci in funzione del livello delle catture accessorie

1. Per quanto concerne le attività di pesca diverse dalle nuove attività di pesca o dalla pesca sperimentale, i pescherecci comunitari si spostano in funzione del livello delle catture accessorie effettuate, conformemente alle disposizioni dell'allegato V, punto A.
2. Per quanto concerne le nuove attività di pesca e la pesca sperimentale, i pescherecci comunitari si spostano in funzione del livello delle catture accessorie effettuate, conformemente alle disposizioni dell'allegato V, punto B.

Articolo 11

Misure specifiche applicabili alla pesca sperimentale di *Dissostichus* spp.

1. I pescherecci comunitari che praticano la pesca sperimentale del *Dissostichus* spp con reti da traino o con palangari nella zona della convenzione, ad eccezione quelli impegnati in attività di pesca per le quali la CCAMLR ha concesso esenzioni specifiche, operano conformemente alle disposizioni stabilite nei paragrafi da 3 a 6.
2. Ai fini del presente articolo, si intende per «cala» una singola operazione di messa in mare della rete da traino e, nel caso della pesca con palangari, la messa in mare di uno o più palangari nella stessa zona di pesca.
3. La pesca ha in un intervallo geografico e batimetrico il più ampio possibile. A tal fine, la pesca in un qualsiasi rettangolo del reticolo a scala fine cessa non appena le catture dichiarate conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 601/2004 raggiungono le 100 tonnellate; il rettangolo resta allora chiuso alla pesca per il resto della campagna. In un determinato rettangolo del reticolo a scala fine è autorizzata a pescare un'unica nave alla volta.
4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3:
 - a) la posizione geografica precisa di una cala nella pesca con reti da traino è determinata dal punto di equidistanza tra l'inizio e la fine della cala sul tragitto della nave;
 - b) la posizione geografica precisa della cala nella pesca con il palangaro è determinata dal punto centrale del palangaro o dei palangari messi in mare;
 - c) il rettangolo del reticolo a scala fine nel quale si considera che operi un peschereccio è quello in cui si situa la posizione geografica precisa di una cala;

d) si considera che il peschereccio operi in un rettangolo del reticolo a scala fine dall'inizio della cala dei palangari fino al loro completo recupero in tale rettangolo del reticolo a scala fine.

5. Tranne in circostanze eccezionali che sfuggono al controllo del peschereccio (quali gelate e condizioni atmosferiche avverse), il tempo di immersione di una cala non supera le 48 ore, misurate dal completamento della cala dei palangari fino all'inizio del recupero dei medesimi.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 12

Misure specifiche applicabili alla pesca di *Champscephalus gunnari* nella sottozona statistica FAO 48.3

1. La pesca del *Champscephalus gunnari* è vietata entro un raggio di 12 miglia nautiche dalla costa della Georgia del Sud dal 1° marzo al 31 maggio [...] (periodo di riproduzione).

2. Se in una retata le catture di *Champscephalus gunnari* superano i 100 kg e oltre il 10 % degli esemplari ha una lunghezza totale inferiore a 240 mm, il peschereccio si sposta verso un'altra zona di pesca ad almeno cinque miglia nautiche di distanza. Per almeno cinque giorni esso non ritorna in un raggio di cinque miglia nautiche dalla zona in cui le catture di *Champscephalus gunnari* di piccola taglia hanno superato il 10 %. Per zona in cui le catture accessorie di *Champscephalus gunnari* di piccola taglia hanno superato il 10 % s'intende il tragitto seguito dal peschereccio dal punto in cui l'attrezzo da pesca è stato messo in mare fino al punto in cui è stato recuperato.

3. Se gli uccelli marini catturati raggiungono un totale di 20, il peschereccio cessa le proprie attività di pesca, che non possono più riprendere in questa zona durante la campagna in corso.

4. Ogni peschereccio che partecipa a questa attività di pesca durante il periodo dal 1° marzo al 31 maggio effettua almeno venti retate sperimentali secondo le modalità descritte all'allegato VI.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

CAPO IV

OSSERVAZIONE SCIENTIFICA A BORDO DEI PESCHERECCI CHE OPERANO NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE

Articolo 13

Finalità e campo di applicazione

Il sistema di osservatori scientifici adottato dalla CCAMLR a norma dell'articolo XXIV della convenzione è applicabile, conformemente alle disposizioni del presente capitolo, ai pescherecci comunitari e che svolgono sia operazioni di pesca che di pesca sperimentale nella zona della convenzione.

Articolo 14

Attività soggette a osservazione scientifica

1. Nel corso di ogni campagna di pesca i pescherecci comunitari accolgono a bordo per lo meno un osservatore scientifico o, se possibile, un altro osservatore scientifico qualora siano impegnate nella pesca:

a) di *Champscephalus gunnari* nella sottozona statistica FAO 48.3 e nella divisione statistica FAO 58.5.2;

b) del granchio nella sottozona statistica FAO 48.3;

c) di *Dissostichus eleginoides* nelle sottozone statistiche FAO 48.3 e 48.4 e nella divisione statistica FAO 58.5.2; oppure

d) di *Martialia hyadesi* nella sottozona statistica FAO 48.3.

2. I pescherecci comunitari, inoltre, accolgono a bordo almeno due osservatori scientifici, uno dei quali è un osservatore scientifico della CCAMLR designato conformemente all'articolo 15, qualora siano impegnati nella pesca sperimentale di cui all'articolo 11 del presente regolamento o in un'altra pesca sperimentale autorizzata conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 601/2004.

3. In deroga al paragrafo 2, i pescherecci impegnati nella pesca di *Dissostichus spp.* nelle divisioni statistiche FAO 48.3.a) e 48.3.b) accolgono a bordo almeno un osservatore scientifico della CCAMLR e, se possibile, un altro osservatore scientifico.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 15

Osservatori scientifici

1. Gli Stati membri designano, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, gli osservatori scientifici incaricati di svolgere i compiti relativi all'attuazione del sistema di osservazione adottato dalla CCAMLR.

2. Le funzioni e i compiti degli osservatori scientifici a bordo dei pescherecci sono indicati all'allegato VII.

3. Gli osservatori scientifici sono cittadini dello Stato membro che li designa. Essi adottano un comportamento conforme alle abitudini e alle regole in vigore sul peschereccio sul quale sono imbarcati.

4. Gli osservatori scientifici conoscono a fondo le attività di pesca e di ricerca scientifica da osservare, nonché le disposizioni della convenzione e le misure adottate a norma della convenzione e hanno ricevuto una formazione adeguata per poter svolgere con competenza le loro funzioni. Sono inoltre in grado di comunicare nella lingua dello Stato di bandiera dei pescherecci sui quali esercitano le loro attività.

5. Gli osservatori scientifici sono in possesso di un documento, rilasciato dallo Stato membro che li ha designati in una forma approvata dalla CCAMLR, che comprovi la loro identità di osservatori scientifici della CCAMLR.

6. Entro un mese dalla fine della campagna di osservazione o dopo il loro rientro nel paese d'origine, gli osservatori scientifici presentano alla CCAMLR, per il tramite dello Stato membro che li ha designati, un rapporto su ogni missione di osservazione eseguita, utilizzando gli appositi formulari approvati dal comitato scientifico della CCAMLR. Copia di tale rapporto è trasmessa allo Stato di bandiera del peschereccio interessato e alla Commissione.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 16

Accordi per l'invio di osservatori a bordo di pescherecci

1. L'invio di osservatori scientifici a bordo dei pescherecci comunitari che svolgono operazioni di pesca o di ricerca scientifica avviene conformemente agli accordi bilaterali conclusi a tal fine con un altro paese membro della CCAMLR.

2. Gli accordi bilaterali di cui al paragrafo 1 si basano sui seguenti principi:

- a) Gli osservatori scientifici beneficiano dello statuto di ufficiale di bordo. La sistemazione e i pasti degli osservatori a bordo corrispondono a tale statuto.
- b) Lo Stato membro di bandiera garantisce che gli armatori forniscano agli osservatori scientifici presenti a bordo delle navi battenti la sua bandiera tutta la cooperazione necessaria per lo svolgimento dei compiti loro affidati. Per poter svolgere la loro funzione secondo quanto stabilito dalla CCAMLR gli osservatori scientifici hanno, tra l'altro, libero accesso ai dati e alle operazioni della nave.
- c) Lo Stato membro di bandiera adotta le misure necessarie per garantire, a bordo delle navi battenti la sua bandiera, la sicurezza e il benessere degli osservatori scientifici nello svolgimento delle loro funzioni, fornire loro le cure mediche necessarie e garantire la libertà e la dignità.
- d) Sono adottati i provvedimenti necessari per consentire agli osservatori scientifici di inviare o di ricevere messaggi servendosi dei sistemi di comunicazione della nave con l'aiuto dell'operatore. Tutti i costi ragionevoli risultanti da queste comunicazioni sono di norma a carico del paese membro della CCAMLR che ha designato gli osservatori scientifici (in appresso denominato «il paese designatario»).
- e) Gli accordi riguardanti il trasporto e l'imbarco degli osservatori scientifici sono organizzati in modo da perturbare il meno possibile le operazioni di pesca e di ricerca.
- f) Gli osservatori scientifici consegnano copia dei loro rapporti ai comandanti interessati, se lo desiderano.

g) I paesi designatari provvedono affinché i rispettivi osservatori scientifici siano coperti da un'assicurazione ritenuta soddisfacente dai paesi membri della CCAMLR interessati.

h) I paesi designatari sono responsabili del trasporto, all'andata e al ritorno, degli osservatori scientifici dai punti d'imbarco.

i) Salvo disposizioni contrarie, l'attrezzatura, gli indumenti nonché il salario e qualsiasi altra indennità degli osservatori scientifici sono normalmente a carico del paese designatario, mentre la sistemazione e i pasti a bordo sono a carico della nave del paese ospite.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 17

Trasmissione delle informazioni

1. Gli Stati membri che hanno designato gli osservatori scientifici forniscono alla CCAMLR i programmi dettagliati di osservazione il prima possibile e al più tardi al momento della conclusione di ogni accordo bilaterale di cui all'articolo 11. Per ogni osservatore vengono fornite le seguenti informazioni:

- a) data della conclusione dell'accordo;
- b) nome e bandiera della nave che riceve l'osservatore;
- c) Stato membro che designa l'osservatore;
- d) settore di pesca (zona, sottozona, divisione statistica della CCAMLR);
- e) tipologia dei dati raccolti dall'osservatore e trasmessi al segretariato della CCAMLR (catture accessorie, specie bersaglio, dati biologici, ecc.);
- f) date previste per l'inizio e la fine del programma di osservazione;
- g) data prevista per il rientro dell'osservatore nel suo paese di origine.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Modifica degli allegati

Gli allegati da I a VII sono modificati in applicazione delle misure di conservazione divenute obbligatorie per la Comunità conformemente alla procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

Articolo 19**Attuazione**

Le misure d'attuazione del presente regolamento per quanto concerne gli articoli 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 e 17 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 20**Comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 21**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. WALSH

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

ALLEGATO I

DIMENSIONE MINIMA DELLE MAGLIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

Specie	Tipo di rete	Dimensione minima
<i>Notothenia rossii</i>	Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	120 mm
<i>Dissostichus eginoides</i>	Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	120 mm
<i>Gobionotothen gibberifrons</i>	Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	80 mm
<i>Notothenia kempfi</i>	Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	80 mm
<i>Lepidonotothen squamifrons</i>	Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	80 mm
<i>Champscephalus gunnari</i>	Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	90 mm

ALLEGATO II

NORME PER LA DETERMINAZIONE DELLE DIMENSIONI MINIME DELLE MAGLIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5**A. Descrizione dei misuratori**

1. I misuratori che servono a determinare le dimensioni delle maglie sono strumenti piatti di 2 mm di spessore, fabbricati in materiale resistente e indeformabili. Essi presentano lati paralleli che si restringono con una serie di bisellature secondo un rapporto di convergenza di 1:8 su ciascun lato, oppure solamente bordi convergenti secondo il medesimo rapporto. All'estremità più stretta è praticato un foro.
2. I misuratori recano sulla faccia l'indicazione della larghezza in millimetri della sezione a lati paralleli, eventualmente, e della sezione a bordi convergenti. Su quest'ultima è impressa una graduazione millimetrica e la larghezza è indicata ad intervalli regolari.

B. Impiego del misuratore

1. La rete è stirata nel senso della lunghezza diagonale delle maglie.
2. Un misuratore conforme alla descrizione di cui al punto A è inserito con l'estremità più stretta nell'apertura della maglia, perpendicolarmente al piano della rete.
3. Il misuratore è introdotto nell'apertura della maglia manualmente oppure per mezzo di un peso o di un dinamometro, finché è bloccato dalla resistenza della maglia sui bordi convergenti.

C. Scelta delle maglie da misurare

1. Le maglie da misurare formano una serie di 20 maglie consecutive scelte nel senso dell'asse longitudinale della rete.
2. Non si misurano maglie situate a meno di 50 cm dalla cucitura, dai cavi o dalla sagola di chiusura. Questa distanza è misurata perpendicolarmente alla cucitura, ai cavi o alla sagola di chiusura, con la rete stirata nella direzione in cui si effettua la misura. Non si misurano inoltre maglie rammendate o strappate, né quelle utilizzate per fissare accessori alla rete.
3. In deroga al punto 1), non è necessario che le maglie misurate siano consecutive in caso d'applicazione del punto 2).
4. Le reti sono misurate unicamente bagnate e non gelate.

D. Misura delle singole maglie

La dimensione di ciascuna maglia corrisponde alla larghezza del misuratore nel punto in cui esso, impiegato a norma del punto B, è bloccato.

E. Determinazione della dimensione delle maglie della rete

La dimensione delle maglie della rete corrisponde alla media aritmetica, in millimetri, delle misure del numero totale di maglie scelte e misurate secondo i metodi di cui ai punti C e D; la media è arrotondata al millimetro superiore più vicino.

Il numero totale delle maglie da misurare è indicato al punto F.

F. Svolgimento della procedura d'ispezione

1. L'ispettore misura una serie di 20 maglie scelte a norma del punto C inserendo manualmente il misuratore, senza usare un peso o un dinamometro.

La dimensione delle maglie della rete è quindi determinata a norma del punto E.

Qualora, in seguito al calcolo della dimensione, quest'ultima si riveli non conforme alle norme in vigore, vengono misurate altre due serie di 20 maglie scelte a norma del punto C.

Si procede quindi ad un nuovo calcolo della dimensione delle maglie a norma del punto E, tenendo conto delle 60 maglie già misurate. Fatto salvo quanto disposto al punto 2), il valore così ottenuto rappresenta la dimensione delle maglie della rete.

2. Se il comandante della nave contesta la dimensione delle maglie determinata in conformità del punto 1), non si tiene conto di tale misurazione e la rete viene rimisurata utilizzando un peso o un dinamometro fissato al misuratore, la cui scelta è lasciata alla discrezione dell'ispettore. Il peso è fissato (con un gancio) al foro praticato all'estremità più stretta del misuratore. Il dinamometro può essere fissato o al foro praticato all'estremità più stretta del misuratore o all'estremità più larga dello stesso. Il grado di precisione del peso o del dinamometro è certificato dall'autorità nazionale competente.


Se la dimensione delle maglie, determinata in conformità del punto 1), non supera i 35 mm, alla rete è applicata una forza di 19,61 newton (che equivale ad una massa di 2 kg); la forza applicata alle altre reti è di 49,03 newton (equivalente ad una massa di 5 kg).

Qualora si utilizzi un peso o un dinamometro per determinare la dimensione delle maglie ai sensi del punto E, è sufficiente misurare una serie di 20 maglie soltanto.

ALLEGATO III

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL CAVO CON LE BANDIERINE DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, E METODO DI SVOLGIMENTO

1. Il cavo con le bandierine deve essere sospeso a poppa e fissato ad un'altezza di circa 4,5 m al di sopra del livello dell'acqua, in modo da sovrastare direttamente il punto di immersione delle esche.
2. Il cavo con le bandierine deve misurare circa 3 mm di diametro, avere una lunghezza minima di 150 metri ed essere provvisto all'estremità di un dispositivo tale da mantenerlo in tensione in modo che possa seguire la nave anche in caso di vento contrario.
3. Cinque braccioli muniti di bandierine e comprendenti ciascuno due legnoli di corda di circa 3 mm di diametro debbono essere fissati sul cavo, ad intervalli di 5 m, partendo dal punto in cui il cavo è legato alla nave. La lunghezza delle bandierine deve variare da circa 3,5 m per quelle più vicine alla nave a circa 1,25 m per la quinta bandierina. Quando il cavo è svolto, i braccioli muniti di bandierine debbono poter toccare la superficie dell'acqua ed immergersi di tanto in tanto quando la nave si solleva. Sul cavo debbono essere fissati tornichetti: sul punto di traino, prima e dopo il punto di attacco di ogni bracciolo con bandierina e immediatamente prima del peso fissato alla fine del cavo. Un tornichetto va collocato anche su ogni bracciolo provvisto di bandierina, nel punto in cui esso è fissato al cavo.



ALLEGATO IV

PROTOCOLLI SPERIMENTALI DI ZAVORRAMENTO DEI PALANGARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 7

PROTOCOLLO A

A1. In presenza di un osservatore scientifico nell'esercizio delle sue funzioni, il peschereccio:

- a) cala un minimo di cinque palangari con un minimo di quattro rilevatori di profondità (TDR — Time Depth Recorders) per palangaro;
- b) posiziona i TDR a caso sul palangaro, in cale scelte in maniera casuale;
- c) calcola la velocità d'immersione per ogni TDR recuperato dal peschereccio:
 - i) misurando la velocità d'immersione data dalla media del tempo impiegato a scendere dalla superficie (0 m) a 15 m e
 - ii) fissando la velocità minima d'immersione a 0,3 m/s;
- d) se la velocità minima d'immersione (0,3 m/s) non è raggiunta in tutti i 20 punti di campionamento, ripete l'esperimento fino all'ottenimento di un totale di 20 test con una velocità minima di 0,3 m/s;
- e) fa sì che tutta la strumentazione e gli attrezzi da pesca utilizzati negli esperimenti siano identici a quelli che saranno utilizzati nella zona della convenzione.

A2. Nel corso della pesca, affinché un peschereccio continui ad essere esentato dall'obbligo di calare il palangaro durante la notte, l'osservatore scientifico della CCAMLR controlla costantemente l'immersione dell'attrezzo. Il peschereccio collabora con l'osservatore della CCAMLR, che

- a) cerca di posizionare un TDR su ogni palangaro calato durante il suo turno di lavoro;
- b) ogni sette giorni posiziona tutti i TDR disponibili sullo stesso trave per determinare se la velocità d'immersione varia lungo il trave;
- c) posiziona i TDR a caso sul palangaro, in cale scelte in maniera casuale;
- d) calcola la velocità d'immersione per ogni TDR recuperato dal peschereccio;
- e) misura la velocità d'immersione data dalla media del tempo impiegato a scendere dalla superficie (0 m) a 15 m.

A3. Il peschereccio:

- a) si accerta che la velocità minima d'immersione sia di 0,3 m/s;
- b) stila un rendiconto giornaliero per il responsabile dell'attività di pesca;
- c) verifica che i dati raccolti durante gli esperimenti di immersione del palangaro siano registrati nel formato stabilito e trasmessi al responsabile dell'attività di pesca alla fine della campagna.

PROTOCOLLO B

B1. In presenza di un osservatore scientifico nell'esercizio delle sue funzioni, il peschereccio:

- a) cala almeno cinque palangari della lunghezza massima autorizzata nella zona della convenzione con un minimo di quattro bottiglie test (si vedano i punti da B5 a B9) sul terzo centrale del palangaro;
- b) attacca le bottiglie test a caso sul palangaro, e in cale scelte in maniera casuale, avendo cura di fissarle a distanza intermedia tra i pesi;
- c) calcola la velocità d'immersione per ogni test della bottiglia misurando la velocità alla quale il palangaro scende dalla superficie (0 m) a 10 m;
- d) fa sì che la velocità minima d'immersione sia di 0,3 m/s;
- e) se la velocità minima d'immersione (0,3 m/s) non è raggiunta in tutti i 20 punti di campionamento (quattro test su cinque travi), ripete l'esperimento fino all'ottenimento di un totale di 20 test con una velocità minima d'immersione di 0,3 m/s;
- f) fa sì che tutta la strumentazione e gli attrezzi da pesca utilizzati per i test presentino le stesse specifiche di quelli che saranno utilizzati nella zona della convenzione.

B2. Nel corso della pesca, affinché un peschereccio continui ad essere esentato dall'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 8, l'osservatore scientifico della CCAMLR controlla regolarmente l'immersione del palangaro. Il peschereccio collabora con l'osservatore della CCAMLR, che:

- a) ha come obiettivo quello di effettuare un test della bottiglia su ogni palangaro calato durante il suo turno di lavoro, tenendo conto del fatto che il test deve essere effettuato sul terzo centrale del trave;
- b) ogni sette giorni posiziona almeno quattro bottiglie test su uno stesso palangaro per determinare se la velocità d'immersione varia lungo il trave;

- c) posiziona le bottiglie a caso sul palangaro, e in cale scelte in maniera casuale, avendo cura di fissarle a distanza intermedia tra i pesi;
 - d) calcola la velocità d'immersione per ogni test della bottiglia;
 - e) calcola la velocità d'immersione del trave misurando la velocità alla quale il palangaro scende dalla superficie (0 m) a 10 m.
- B3. Durante le operazioni di pesca effettuate nell'ambito dell'esenzione di cui trattasi il peschereccio:
- a) si accerta che ciascun palangaro sia zavorrato per ottenere ogni volta una velocità minima d'immersione di 0,3 m/s;
 - b) riferisce ogni giorno all'organo nazionale competente sui progressi conseguiti;
 - c) verifica che i dati raccolti sul controllo della velocità d'immersione del trave siano registrati nel formato stabilito e trasmessi all'organo nazionale competente alla fine della campagna.
- B4. Il test della bottiglia deve essere effettuato come descritto di seguito.

Posizionamento della bottiglia

- B5. Fissare saldamente 10 m di bracciolo in multifilo di nylon del diametro di 2 mm, o equivalente, al collo di una bottiglia di plastica⁽¹⁾ da 750 ml (galleggiabilità approssimativa di 0,7 kg), attaccando un moschettone all'altra estremità. La lunghezza, misurata partendo dal punto di attacco (estremità del moschettone) fino al collo della bottiglia, deve essere verificata dall'osservatore ogni due o tre giorni.
- B6. Applicare della pellicola rifrangente adesiva intorno alla bottiglia per consentirne l'osservazione durante la notte. Inserire all'interno della bottiglia un foglio di carta resistente all'acqua recante un numero d'identificazione in caratteri sufficientemente grandi da poter essere letti a qualche metro di distanza.

Test

- B7. Dopo essere stata vuotata e privata del tappo, la bottiglia è preparata per il test avvolgendovi intorno il filo. Viene quindi fissata al palangaro⁽²⁾ a distanza intermedia tra i pesi (punto di attacco).
- B8. L'osservatore registra il numero di secondi⁽³⁾ tra il momento in cui il punto di attacco tocca l'acqua, t1, e quello in cui la bottiglia è completamente immersa, t2. Il risultato del test si calcola come segue:
- $$\text{Velocità d'immersione} = 10/(t2 - t1)$$
- B9. Il risultato deve essere uguale o superiore a 0,3 m/s. I dati vanno registrati nell'apposito spazio del giornale di bordo elettronico dell'osservatore.

⁽¹⁾ Va utilizzata una bottiglia per l'acqua di plastica con tappo a vite in plastica rigida. Rimuovere il tappo della bottiglia affinché questa possa riempirsi d'acqua dopo essere stata immersa; in questo modo la bottiglia potrà essere riutilizzata invece di essere distrutta dalla pressione dell'acqua.

⁽²⁾ Sui palangari automatici attaccare la bottiglia al trave principale; sul sistema spagnolo di palangari attaccarla al bracciolo.

⁽³⁾ Servirsi di un binocolo per controllare meglio il test, soprattutto in condizioni di cattivo tempo.

ALLEGATO V

NORME CONCERNENTI LE CATTURE ACCESSORIE EFFETTUATE DURANTE LE ATTIVITÀ DI PESCA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE**A. ATTIVITÀ DI PESCA REGOLAMENTATE**

1. Se, nel corso della pesca diretta di *Dissostichus eleginoides* nella sottozona statistica FAO 48.3, le catture accessorie di qualsiasi specie in una retata sono uguali o superiori a 1 tonnellata, il peschereccio si sposta verso un'altra zona di pesca distante almeno 5 miglia nautiche. Per almeno cinque giorni esso non ritorna in un raggio di 5 miglia nautiche dalla zona in cui le catture accessorie hanno superato 1 tonnellata.
2. Se, nel corso della pesca diretta di *Champsocephalus gunnari* nella sottozona statistica FAO 48.3, le catture accessorie, effettuate in una retata, di una delle specie seguenti: *Chaenocephalus aceratus*, *Gobionotothen gibberifrons*, *Lepidonotothen squamifrons*, *Notothenia rossii* o *Pseudochaenichthys georgianus*,
 - a) sono superiori a 100 kg e al 5 % in peso delle catture totali di tutte le specie ittiche, oppure
 - b) sono pari o superiori a 2 tonnellate,il peschereccio si sposta verso un'altra zona di pesca distante almeno 5 miglia nautiche. Per almeno cinque giorni esso non ritorna in un raggio di cinque miglia nautiche dalla zona in cui le catture accessorie hanno superato il 5 %.
3. Se, nel corso della pesca diretta di *Dissostichus eleginoides* o di *Champsocephalus gunnari* nella divisione statistica FAO 58.5.2, le catture accessorie in una retata di *Channichthys rhinoceratus*, *Lepidonotothen squamifrons*, *Macrourus* spp., o razze sono uguali o superiori a 2 tonnellate, per almeno 5 giorni il peschereccio non utilizza lo stesso metodo di pesca in un raggio di 5 miglia nautiche dalla zona in cui le catture accessorie hanno superato 2 tonnellate.

Se, nel corso delle suddette attività di pesca, in una retata le catture accessorie di altre specie per le quali la normativa comunitaria impone limiti sono uguali o superiori a 1 tonnellata, per almeno 5 giorni il peschereccio non utilizza lo stesso metodo di pesca in un raggio di 5 miglia nautiche dalla zona in cui le catture accessorie hanno superato 1 tonnellata.
4. Se, nel corso della pesca diretta di *Electrona carlsbergi* nella sottozona statistica FAO 48.3, le catture accessorie per retata di una specie diversa dalla specie bersaglio
 - a) sono superiori a 100 kg e al 5 % in peso delle catture totali di tutte le specie ittiche, oppure
 - b) sono pari o superiori a 2 tonnellate,il peschereccio si sposta verso un'altra zona di pesca distante almeno 5 miglia nautiche. Per almeno cinque giorni esso non ritorna in un raggio di cinque miglia nautiche dalla zona in cui le catture accessorie hanno superato il 5 %.
5. Per zona in cui le catture accessorie hanno superato i quantitativi indicati ai punti da 1 a 4 si intende il tragitto seguito dalla nave dal punto in cui l'attrezzo da pesca è stato messo in mare al punto in cui è stato recuperato.

B. NUOVE ATTIVITÀ DI PESCA E PESCA SPERIMENTALE

1. Se le catture accessorie di una specie in una retata sono uguali o superiori a 1 tonnellata, il peschereccio si sposta verso un'altra zona di pesca distante almeno 5 miglia nautiche. Per almeno cinque giorni esso non ritorna in un raggio di 5 miglia nautiche dalla zona in cui le catture accessorie hanno superato 1 tonnellata. Per zona in cui le catture accessorie hanno superato 1 tonnellata si intende il tragitto seguito dalla nave dal punto in cui l'attrezzo da pesca è stato messo in mare al punto in cui è stato recuperato.
2. Ai fini del paragrafo 1:
 - a) le catture accessorie sono costituite da catture di qualsiasi specie diversa dalle specie bersaglio;
 - b) il *Macrourus* spp e le razze dovrebbero essere considerati ciascuna come una specie unica.

ALLEGATO VI

RETATE SPERIMENTALI NELLA SOTTOZONA STATISTICA FAO 48.3 NELL'AMBITO DELLA PESCA DEL CHAMPSOCEPHALUS GUNNARI DURANTE LA STAGIONE RIPRODUTTIVA

1. Dodici retate sperimentali debbono riguardare la zona di Shag Rocks — Black Rocks ed essere ripartite nel seguente modo tra i quattro settori illustrati nella figura 1: quattro retate rispettivamente per i settori NO e SE e due retate rispettivamente per i settori NE e SO. Altre otto retate sperimentali sono effettuate sulla piattaforma continentale nordoccidentale della Georgia del Sud in acque con profondità inferiore a 300 metri, secondo quanto indicato alla figura 1.
2. Ogni retata sperimentale va effettuata ad una distanza di almeno 5 miglia nautiche dalle altre. La distanza fra le retate dev'essere tale da garantire una copertura adeguata di entrambe le zone, nell'intento di fornire informazioni sulla lunghezza, il sesso, il grado di maturità e la composizione in peso delle catture di *Champscephalus gunnari*.
3. Qualora, navigando verso la Georgia del Sud, i pescherecci individuino banchi di pesci, questi dovrebbero essere pescati in aggiunta alle retate sperimentali.
4. La durata della retata sperimentale dev'essere di almeno 30 minuti con la rete alla profondità adeguata per la cattura. Durante il giorno la rete deve trovarsi in prossimità del fondo.
5. Il campionamento di tutte le catture ottenute con retate sperimentali dev'essere effettuato dall'osservatore scientifico internazionale presente a bordo. I campioni dovrebbero comprendere almeno 100 individui, selezionati in base alle tecniche standard di campionamento casuale. Occorre esaminare perlomeno la lunghezza, il sesso, il grado di maturità e, se possibile, il peso di tutti i pesci del campione. Si dovrebbe esaminare un numero di pesci superiore qualora l'entità della cattura e il tempo a disposizione lo permettano.




Figura 1:

Distribuzione delle 20 retate sperimentali di *Champscephalus gunnari* nella zona di Shag Rocks (12) e della Georgia del Sud (8) dal 1° marzo al 31 maggio. L'ubicazione delle retate intorno alla Georgia del Sud (asterischi) è fornita a titolo indicativo.

ALLEGATO VII

FUNZIONI E COMPITI DEGLI OSSERVATORI SCIENTIFICI A BORDO DI PESCHERECCI IMPEGNATI NELLA RICERCA SCIENTIFICA O NELLO SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE BIOLOGICHE NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE MENZIONATI ALL'ARTICOLO 15, PARAGRAFO 2

- A. La funzione degli osservatori scientifici a bordo dei pescherecci impegnati nella ricerca scientifica o nello sfruttamento delle risorse biologiche è quella di osservare e segnalare le attività di pesca effettuate nella zona della convenzione, tenendo ben presenti gli obiettivi e i principi della convenzione stessa.
- B. Per adempiere a tale funzione l'osservatore scientifico svolge i seguenti compiti, utilizzando gli appositi formulari approvati dal comitato scientifico della CCAMLR:
- a) prendere nota delle operazioni del peschereccio (ad es.: percentuale di tempo riservata alla ricerca, alla pesca, alla navigazione, ecc. e modalità di esecuzione delle retate);
 - b) prelevare campioni delle catture per determinarne le caratteristiche biologiche;
 - c) registrare i dati biologici di ogni specie catturata;
 - d) registrare le catture accessorie con i rispettivi quantitativi e gli altri dati biologici;
 - e) registrare eventuali casi di uccelli marini e mammiferi rimasti impigliati o morti accidentalmente;
 - f) rilevare il metodo di calcolo del peso delle catture e raccogliere i dati relativi al fattore di conversione tra il peso vivo e il prodotto finale, se le catture sono registrate in peso del prodotto trasformato;
 - g) preparare rapporti sulla base delle sue osservazioni utilizzando gli appositi formulari approvati dal comitato scientifico e inoltrarli alle rispettive autorità;
 - h) trasmettere una copia dei rapporti ai comandanti delle navi;
 - i) qualora ne venga fatta richiesta, aiutare il comandante della nave nelle procedure di registrazione e di dichiarazione delle catture;
 - j) svolgere altri compiti eventualmente convenuti dalle parti interessate nell'ambito dell'accordo bilaterale applicabile;
 - k) raccogliere dati sulle navi da pesca avvistate nella zona della convenzione, in particolare l'identificazione del tipo di nave, la posizione, le attività, ecc.;
 - l) raccogliere informazioni sulla perdita di attrezzi da pesca e sullo smaltimento dei rifiuti dei pescherecci in mare.

REGOLAMENTO (CE) N. 601/2004 DEL CONSIGLIO**del 22 marzo 2004**

che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico («convenzione») è stata approvata dalla Comunità con la decisione 81/691/CEE ⁽²⁾ ed è entrata in vigore per la Comunità il 21 maggio 1982.
- (2) La convenzione prevede un quadro per la cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse biologiche dell'Antartico attraverso la creazione di una Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico («CCAMLR») e l'adozione da parte della CCAMLR di misure di conservazione che diventano obbligatorie per le parti contraenti.
- (3) La Comunità, essendo parte contraente della convenzione, dovrebbe assicurare che le misure di conservazione adottate dalla CCAMLR siano applicate ai pescherecci comunitari.
- (4) Tali misure comprendono numerose norme e disposizioni relative al controllo delle attività di pesca nella zona d'applicazione della convenzione, che vanno inserite nel diritto comunitario quali disposizioni particolari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽³⁾, e che completano tale normativa.

(5) Alcune di queste disposizioni specifiche sono state recepite nel diritto comunitario con il regolamento (CEE) n. 3943/90 del Consiglio, del 19 dicembre 1990, relativo all'applicazione del sistema di vigilanza e d'ispezione istituito a norma dell'articolo XXIV della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico ⁽⁴⁾, nonché con il regolamento (CE) n. 66/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico ⁽⁵⁾ e con il regolamento (CE) n. 1721/1999 del Consiglio, del 29 luglio 1999, che stabilisce talune misure di controllo concernenti i pescherecci che battono bandiera di parti non contraenti della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico ⁽⁶⁾.

(6) Per consentire l'attuazione delle nuove misure di conservazione adottate dalla CCAMLR è opportuno abrogare tali regolamenti e sostituirli con un unico regolamento che comprenda l'insieme delle disposizioni specifiche in materia di controllo delle attività di pesca derivanti dagli obblighi che incombono alla Comunità in qualità di parte contraente della convenzione.

(7) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁷⁾.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I**OGGETTO E DEFINIZIONI****Articolo 1****Oggetto**

1. Il presente regolamento stabilisce i principi generali e le condizioni per l'applicazione, da parte della Comunità:

⁽¹⁾ Parere espresso il 16.12.2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 252 del 5.9.1981, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 379 del 31.12.1990, pag. 45.

⁽⁵⁾ GU L 6 del 10.1.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2742/1999 (GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 203 del 3.8.1999, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- a) delle misure di controllo applicabili ai pescherecci battenti bandiera di parti contraenti della Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, («convenzione») operanti nella zona d'applicazione della convenzione al di là dei limiti delle giurisdizioni nazionali;
- b) del sistema diretto a favorire l'osservanza delle misure di conservazione adottate dalla Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, («CCAMLR»), da parte dei pescherecci di parti non contraenti della convenzione.

2. Il presente regolamento si applica senza pregiudizio delle disposizioni della convenzione ed opera in linea con gli obiettivi e i principi di questa e con le disposizioni dell'atto finale della conferenza che l'ha adottata.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento s'intende per:

- a) «zona della convenzione»: la zona d'applicazione della convenzione quale definita all'articolo 1 della stessa;
- b) «convergenza antartica»: la linea che unisce i seguenti punti lungo paralleli di latitudine e meridiani di longitudine: 50° S, 0°-50° S, 30° E-45° S, 30° E-45° S, 80° E-55° S, 80° E-55° S, 150° E-60° S, 150° E-60° S, 50° O-50° S, 50° O-50° S, 0°;
- c) «peschereccio comunitario»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nella Comunità che cattura e conserva a bordo organismi marini provenienti da risorse biologiche della zona della convenzione;
- d) «sistema SCP»: il sistema di controllo dei pescherecci via satellite installato a bordo dei pescherecci comunitari in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2847/93;
- e) «nuova attività di pesca»: la pesca di una determinata specie effettuata utilizzando un particolare metodo di pesca in una sottozona statistica FAO Antartico per la quale la CCAMLR non ha mai ricevuto:
 - i) informazioni sulla distribuzione, l'abbondanza, le caratteristiche demografiche, la resa potenziale e l'identità dello stock, ricavate da ricerche o studi approfonditi o da campagne di pesca sperimentale;
 - ii) né alcun dato sulle catture e sullo sforzo;
 - iii) né alcun dato sulle catture e sullo sforzo relativo alle due più recenti campagne di pesca effettuate;
- f) «pesca sperimentale»: la pesca che non è più considerata come una «nuova attività di pesca» ai sensi della lettera e) e che continua ad essere considerata sperimentale sino a che siano disponibili informazioni sufficienti per:
 - i) valutare la distribuzione, l'abbondanza e le caratteristiche demografiche delle specie bersaglio, in modo da poter effettuare una stima della resa potenziale dell'attività di pesca;
 - ii) misurare il potenziale impatto di tale attività sulle specie dipendenti e affini; e
 - iii) consentire al comitato scientifico della CCAMLR di calcolare e raccomandare i livelli adeguati di cattura e di sforzo di pesca nonché, ove del caso, gli attrezzi da pesca;
- g) «ispettore CCAMLR»: un ispettore designato da una parte contraente della convenzione per l'attuazione del sistema di controllo di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
- h) «sistema di controllo CCAMLR»: il documento così denominato, adottato dalla CCAMLR, relativo al controllo e all'ispezione in mare dei pescherecci battenti bandiera di una parte contraente della convenzione;
- i) «peschereccio di una parte non contraente»: un peschereccio che batte bandiera di una parte non contraente della convenzione e che è stato avvistato mentre era impegnato in attività alieutiche nella zona di applicazione della convenzione;
- j) «parte contraente»: una parte contraente della convenzione;
- k) «peschereccio di una parte contraente»: un peschereccio che batte bandiera di una parte contraente della convenzione;
- l) «avvistamento»: ogni rilevamento di un peschereccio di una parte non contraente effettuato da un peschereccio che batte bandiera di una parte contraente della convenzione e che opera nella zona di applicazione della convenzione o da un aeromobile immatricolato in uno Stato parte contraente della convenzione che sorvola la zona di applicazione della convenzione, oppure da un ispettore CCAMLR.
- m) «attività INN»: attività di pesca illegali, non regolamentate e non dichiarate e nella zona della convenzione;
- n) «peschereccio INN»: qualsiasi peschereccio che pratica attività di pesca illegali, non regolamentate e non dichiarate e nella zona della convenzione.

CAPO II

ACCESSO ALLE ATTIVITÀ DI PESCA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE

Articolo 3

Permesso speciale di pesca

1. Solamente i pescherecci comunitari in possesso di un permesso di pesca speciale rilasciato dallo Stato membro di bandiera in conformità del regolamento (CE) n. 1627/94 ⁽¹⁾ sono autorizzati, secondo le condizioni specificate nel permesso, pescare, tenere a bordo, trasbordare e sbarcare risorse di pesca provenienti dalla zona della convenzione.

2. Entro tre giorni dalla data in cui è rilasciato il permesso di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano per via elettronica alla Commissione le seguenti informazioni relative al peschereccio oggetto del permesso:

- a) il nome del peschereccio interessato;
- b) il periodo in cui esso è autorizzato a pescare nella zona della convenzione, con indicazione della data di inizio e di fine delle attività;
- c) la zona o le zone di pesca;
- d) la specie o le specie bersaglio;
- e) gli attrezzi utilizzati.

La Commissione trasmette immediatamente queste informazioni al segretariato della CCAMLR.

3. Le informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione comprendono altresì il numero interno d'iscrizione nello schedario delle navi da pesca, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione, del 30 settembre 1998, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca ⁽²⁾, nonché i dati riguardanti il porto d'immatricolazione, il nome del proprietario o del noleggiatore della nave e la notifica che il capitano della nave è stato messo al corrente delle misure in vigore per la zona o le zone in cui la nave pescherà nella zona della convenzione.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fatte salve le disposizioni specifiche previste dagli articoli 5, 6, 7 e 8.

5. Gli Stati membri non rilasciano permessi di pesca speciali a pescherecci che intendono effettuare pesca con palangari nella zona della convenzione i quali non soddisfino le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 600/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico ⁽³⁾.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

⁽¹⁾ GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 27. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 26/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25).

⁽³⁾ Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 4

Regole generali di condotta

1. Il permesso di pesca speciale di cui all'articolo 3 o una copia autenticata dello stesso si trovano a bordo del peschereccio e devono poter essere controllati in qualsiasi momento da un ispettore della CCAMLR.

2. Ciascuno Stato membro provvede affinché tutti i pescherecci comunitari battenti la sua bandiera gli comunichino l'entrata e l'uscita da qualsiasi porto, l'entrata e l'uscita dalla zona della convenzione nonché i movimenti tra le sottozone e le divisioni statistiche FAO.

3. Gli Stati membri verificano le informazioni di cui al paragrafo 2 alla luce dei dati ricevuti attraverso i sistemi SCP operanti a bordo dei pescherecci comunitari. Essi trasmettono tali informazioni alla Commissione per via elettronica entro due giorni dalla data di ricevimento delle stesse. La Commissione trasmette immediatamente le informazioni al segretariato della CCAMLR.

4. In caso di guasto tecnico del sistema SCP operante a bordo di un peschereccio comunitario, lo Stato membro di bandiera comunica quanto prima possibile alla CCAMLR, con copia alla Commissione, il nome del peschereccio, nonché l'ora, la data e la posizione del medesimo nel momento in cui il sistema SCP ha smesso di funzionare. Non appena il sistema viene ripristinato, lo Stato membro di bandiera comunica alla CCAMLR, la rimessa in funzionamento del medesimo.

Articolo 5

Accesso alla pesca del granchio

1. Gli Stati membri di bandiera notificano alla Commissione l'intenzione dei pescherecci comunitari di praticare la pesca del granchio nella sottozona statistica FAO 48.3. La notifica è effettuata quattro mesi prima della data di inizio prevista dell'attività di pesca e comprende il numero interno d'iscrizione nello schedario delle navi da pesca e il piano delle operazioni di ricerca e di pesca della nave in questione.

2. La Commissione esamina la notifica, ne verifica la conformità alle norme applicabili e informa gli Stati membri delle proprie conclusioni. Gli Stati membri possono rilasciare il permesso di pesca speciale alla ricezione delle conclusioni della Commissione o entro 10 giorni dalla data in cui queste vengono notificate. La Commissione informa la CCAMLR di conseguenza, al più tardi tre mesi prima della data di inizio prevista.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 6

Accesso a nuove attività di pesca

1. È vietato l'esercizio di una nuova attività di pesca nella zona di applicazione della convenzione, salvo qualora sia stato autorizzato a norma dei paragrafi da 2 a 5.

2. L'esercizio di nuove attività di pesca è consentito unicamente ai pescherecci attrezzati e strutturati in modo da potersi conformare a tutte le misure di conservazione adottate dalla CCAMLR. L'esercizio di nuove attività di pesca è vietato ai pescherecci figuranti nell'elenco dei pescherecci INN della CCAMLR di cui all'articolo 29.

3. Qualora un peschereccio comunitario intenda avviare una nuova attività di pesca nella zona di applicazione della convenzione, lo Stato membro di bandiera ne informa la Commissione almeno quattro mesi prima della riunione annuale della CCAMLR.

La notifica dello Stato membro è corredata di tutte le informazioni di cui esso dispone fra quelle in appresso indicate:

- a) la natura dell'attività di pesca prevista, comprese le specie bersaglio, i metodi di pesca, la regione proposta e i livelli minimi di cattura necessari per garantire un'attività di pesca redditizia;
- b) informazioni biologiche ricavate da ricerche/studi approfonditi e di ampia portata concernenti la distribuzione, l'abbondanza, le caratteristiche demografiche e l'identità degli stock;
- c) informazioni dettagliate sulle specie dipendenti e affini e sui possibili effetti su di esse dell'attività di pesca proposta;
- d) informazioni provenienti da altre attività di pesca nella regione o da attività di pesca analoghe in altre regioni che possano facilitare la valutazione della resa potenziale.

4. La Commissione trasmette per esame alla CCAMLR le informazioni fornite a norma del paragrafo 3, insieme ad ogni altra informazione utile di cui disponga.

5. In caso di approvazione di una nuova attività di pesca da parte della CCAMLR, tale attività è autorizzata:

- a) dalla Commissione, se la CCAMLR non ha adottato misure conservative nei confronti della nuova attività di pesca; ovvero
- b) dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in tutti gli altri casi.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 7

Accesso ad attività di pesca sperimentale

1. È vietato l'esercizio di attività di pesca sperimentale nella zona di applicazione della convenzione, salvo qualora sia stato autorizzato a norma dei paragrafi da 2 a 7.

2. L'esercizio di attività di pesca sperimentali è consentito unicamente ai pescherecci attrezzati e strutturati in modo da potersi conformare a tutte le misure di conservazione adottate dalla CCAMLR.

L'esercizio di attività di pesca sperimentali è vietato ai pescherecci figuranti nell'elenco dei pescherecci INN della CCAMLR di cui all'articolo 29.

3. Ogni Stato membro che partecipa o intende autorizzare una nave a partecipare ad un'attività di pesca sperimentale prepara un programma delle attività di pesca e di ricerca e lo trasmette direttamente alla CCAMLR entro la data da questa stabilita, inviandone copia alla Commissione.

Il piano comprende tutte le informazioni di cui lo Stato membro dispone fra quelle in appresso indicate:

- a) una descrizione della conformità delle attività dello Stato membro al programma di raccolta dati messo a punto dal comitato scientifico della CCAMLR;
- b) la natura dell'attività di pesca sperimentale, comprese le specie bersaglio, i metodi di pesca, la regione proposta e i livelli massimi di cattura proposti per la prossima campagna;
- c) informazioni biologiche ricavate da ricerche o studi approfonditi e di ampia portata concernenti la distribuzione, l'abbondanza, le caratteristiche demografiche e l'identità degli stock;
- d) informazioni dettagliate sulle specie dipendenti e affini e la probabilità che tali specie siano danneggiate in qualunque modo dalla pesca proposta;
- e) informazioni provenienti da altre attività di pesca nella regione o da attività di pesca analoghe che possano facilitare la valutazione della resa potenziale.

4. Ogni Stato membro che partecipa ad un'attività di pesca sperimentale comunica annualmente alla CCAMLR, entro un termine da questa stabilito, i dati previsti dal programma di raccolta dei dati messo a punto dal comitato scientifico per l'attività in questione e ne trasmette copia alla Commissione.

Qualora uno Stato membro non abbia presentato alla CCAMLR i dati previsti dal programma di raccolta dati per l'ultima campagna di pesca, esso non è autorizzato a proseguire la pesca sperimentale fin quando i dati in questione non siano stati presentati alla CCAMLR, con copia alla Commissione, e il comitato scientifico della CCAMLR non abbia avuto occasione di esaminarli.

5. Prima di autorizzare le proprie navi a partecipare ad un'attività di pesca sperimentale già in corso, lo Stato membro notifica la sua intenzione alla CCAMLR almeno tre mesi prima della riunione annuale di quest'ultima. Lo Stato membro notificante attende la conclusione di tale riunione prima di autorizzare le navi ad avviare la loro attività.

6. Il nome, il tipo, le dimensioni, il numero di immatricolazione e l'indicativo di chiamata di ogni nave che partecipa alla pesca sperimentale sono comunicati direttamente dallo Stato membro al segretariato della CCAMLR, con copia alla Commissione, almeno tre mesi prima dell'inizio di ogni campagna di pesca.

7. La capacità e lo sforzo di pesca sono soggetti ad un limite precauzionale situato ad un livello che non supera quello necessario per ottenere le informazioni previste dal programma di raccolta di dati e richieste per le valutazioni di cui all'articolo 2, lettera f).

8. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 8

Accesso alle attività di ricerca scientifica

1. Gli Stati membri i cui pescherecci intendono svolgere attività di ricerca scientifica per le quali le possibilità di cattura sono inferiori a 50 t di pesci a pinne, di cui al massimo 10 t di *Dissostichus* spp e meno dello 0,1 % del limite di cattura stabilito per krill, calamari e granchi, trasmettono direttamente alla CCAMLR, con copia alla Commissione, le seguenti informazioni:

- a) nome del peschereccio interessato;
- b) marcatura esterna di identificazione;
- c) divisione e sottozona nella quale s'intende effettuare la ricerca;

d) date previste di entrata e di uscita dalla zona della convenzione;

e) obiettivo della ricerca;

f) attrezzatura da pesca che probabilmente si utilizzerà.

2. Le navi comunitarie di cui al paragrafo 1 non sono soggette alle misure di conservazione concernenti le dimensioni regolamentari delle maglie, il divieto di certi attrezzi da pesca, le zone chiuse alla pesca, le campagne di pesca e i limiti concernenti la taglia, né alle norme in materia di dichiarazioni diverse da quelle di cui all'articolo 9, paragrafo 6, e all'articolo 16, paragrafo 1.

3. Almeno sei mesi prima della data prevista per l'inizio delle ricerche, gli Stati membri i cui pescherecci intendono svolgere attività di ricerca scientifica per le quali le possibilità di cattura sono superiori a 50 t oppure a 10 t di *Dissostichus* spp. o allo 0,1 % del limite di cattura stabilito per krill, calamari e granchi, presentano direttamente alla CCAMLR, per esame, un programma di ricerca secondo gli orientamenti e i formati standardizzati adottati dal Comitato scientifico della CCAMLR e ne inviano copia alla Commissione. La pesca prevista ai fini della ricerca non può iniziare sino a quando la procedura di esame da parte della CCAMLR sia stata completata e la decisione notificata.

4. Gli Stati membri trasmettono alla CCAMLR, inviandone copia alla Commissione, i dati per retata relativi alle catture e allo sforzo risultanti da eventuali attività di ricerca scientifica soggette alle disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Essi trasmettono un succinto bilancio alla CCAMLR, con copia alla Commissione, entro 180 giorni dal completamento delle attività di ricerca. Il bilancio dettagliato dei risultati della ricerca è inviato alla CCAMLR, con copia alla Commissione, entro 12 mesi dal completamento delle attività di ricerca.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

CAPO III

SISTEMA DI DICHIARAZIONE DEI DATI

SEZIONE 1

DICHIARAZIONE DELLE CATTURE E DELLO SFORZO DI PESCA

Articolo 9

Dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca

1. I pescherecci comunitari sono soggetti ai tre sistemi di dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca corrispondenti ai periodi di dichiarazione di cui agli articoli 10, 11 e 12 in funzione delle specie e delle zone, sottozona o divisioni statistiche FAO interessate.

2. La dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca contiene le seguenti informazioni relative al periodo considerato:

- a) nome del peschereccio interessato;

b) marcatura esterna di identificazione del medesimo;

c) catture totali della specie considerata;

d) numero complessivo di giorni e di ore di pesca effettiva;

e) catture di ogni specie e catture accessorie conservate a bordo nel periodo di dichiarazione;

f) per la pesca con palangari, il numero di ami.

3. Entro un giorno dalla fine del rispettivo periodo di dichiarazione di cui agli articoli 10, 11 e 12, i capitani dei pescherecci comunitari trasmettono una dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca alle competenti autorità dello Stato membro di bandiera.

4. Al più tardi entro tre giorni dalla fine di ciascun periodo di dichiarazione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per via informatica, la dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca presentata da ogni peschereccio battente la loro bandiera e immatricolato nella Comunità. Ogni dichiarazione specifica il periodo di dichiarazione delle catture considerato.

5. Al più tardi entro cinque giorni dalla fine di ciascun periodo di dichiarazione, la Commissione notifica alla CCAMLR le dichiarazioni delle catture e dello sforzo di pesca ricevute a norma del paragrafo 3.

6. I sistemi di dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca si applicano alle specie pescate ai fini della ricerca scientifica ogniquale volta le catture in un determinato periodo oltrepassano le 5 t, salvo in caso di disposizioni specifiche applicabili alle singole specie.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 10

Sistema di dichiarazione mensile delle catture e dello sforzo di pesca

1. Ai fini dell'applicazione del sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo su base mensile, il periodo di dichiarazione considerato è il mese civile.

2. Tale sistema si applica:

- a) alla pesca di *Electrona carlsbergi* nella sottozona statistica FAO 48.3;
- b) alla pesca di *Euphasia superba* nella zona statistica FAO 48 e nelle divisioni statistiche FAO 58.4.2 e 58.4.1.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 11

Sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca per periodo di dieci giorni

1. Ai fini dell'applicazione del sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca per periodo di 10 giorni, ogni mese civile è diviso in tre periodi di dichiarazione designati con le lettere A, B e C, che vanno rispettivamente dal 1° al 10, dall'11 al 20 e dal 21 all'ultimo giorno del mese.

2. Tale sistema si applica:

- a) alla pesca di *Champscephalus gunnari*, di *Dissostichus eleginoides* e di altre specie d'alto mare nella divisione, statistica FAO 58.5.2;
- b) alla pesca sperimentale di *Martialia hyadesi* nella sottozona statistica FAO 48.3;
- c) alla pesca del granchio *Paralomis* spp. (ordine Decapoda, sottordine Reptantia) nella sottozona statistica FAO 48.3, esclusa quella praticata nella prima fase del regime CCAMLR di pesca sperimentale per questa stessa specie e sottozona.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 12

Sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca per periodo di cinque giorni

1. Ai fini dell'applicazione del sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca per periodo di 5 giorni, ogni mese civile è diviso in sei periodi di dichiarazione designati con le lettere A, B, C, D, E e F, che vanno rispettivamente dal 1° al 5, dal 6 al 10, dall'11 al 15, dal 16 al 20, dal 21 al 25 e dal 26 all'ultimo giorno del mese.

2. Tale sistema si applica per ogni campagna di pesca:

- a) alla pesca di *Champscephalus gunnari* nella sottozona statistica FAO 48.3;
- b) alla pesca di *Dissostichus eleginoides* nelle sottozone statistiche FAO 48.3 e 48.4;
- c) alla pesca sperimentale di *Dissostichus eleginoides* in tutta la zona della convenzione, nei rettangoli del reticolo a scala fine definiti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 600/2004.

3. Qualora la CCAMLR notifichi la chiusura di un'attività di pesca a causa della mancata trasmissione della dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca di cui al presente articolo, il peschereccio o i pescherecci interessati cessano senza indugio l'attività in questione, e saranno autorizzati a riprenderla solo quando la suddetta dichiarazione o, se del caso, una spiegazione delle difficoltà tecniche che ne giustificano la mancata trasmissione, siano state presentate alla CCAMLR.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

SEZIONE 2

SISTEMI DI DICHIARAZIONE MENSILE DEI DATI A SCALA FINE PER LA PESCA CON RETI DA TRAINO, PALANGARI E NASSE*Articolo 13***Sistema di dichiarazione mensile dei dati a scala fine relativi alle catture e allo sforzo di pesca**

1. Per ogni campagna di pesca, i pescherecci comunitari trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, entro il quindicesimo giorno del mese successivo al mese della pesca, i dati a scala fine relativi alle catture e allo sforzo di pesca per il mese in questione, riguardanti, secondo i casi, la pesca con reti da traino, palangari o nasse, per le specie e zone seguenti:

- a) *Champscephalus gunnari* nella divisione statistica FAO 58.5.2 e nella sottozona 48.3;
- b) *Dissostichus eleginoides* nelle sottozone statistiche FAO 48.3 e 48.4;
- c) *Dissostichus eleginoides* nella divisione statistica FAO 58.5.2;
- d) *Electrona carlsbergi* nella sottozona statistica FAO 48.3;
- e) *Martialia hyadesi* nella sottozona FAO 48.3 Antartico; statistica FAO 48.3;
- f) *Paralomis* spp. (ordine Decapoda, sottordine Reptantia) nella sottozona statistica FAO 48.3, esclusa la pesca praticata nella prima fase del regime CCAMLR di pesca sperimentale per questa stessa specie e sottozona.

2. I dati sono dichiarati per posa per le attività di pesca di cui al paragrafo 1, lettere b) e f), e per retata negli altri casi.

3. Tutte le catture di specie bersaglio e di specie oggetto di catture accessorie devono essere dichiarate, suddivise per specie. Tra questi dati figurano il numero di uccelli e di mammiferi marini catturati e rimessi in libertà o uccisi, suddivisi per specie.

4. Alla fine di ogni mese civile gli Stati membri comunicano i dati previsti ai paragrafi 1, 2 e 3 alla Commissione, che li trasmette immediatamente al segretariato della CCAMLR.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

*Articolo 14***Sistema di dichiarazione mensile dei dati biologici a scala fine**

1. I pescherecci comunitari comunicano alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, secondo le modalità e per le medesime attività di pesca di cui all'articolo 13, un

campione rappresentativo della composizione delle catture secondo la lunghezza delle specie bersaglio e delle catture accessorie.

2. La misurazione della lunghezza dei pesci deve riguardare la lunghezza totale arrotondata al centimetro inferiore e i campioni rappresentativi della composizione delle catture secondo la lunghezza debbono essere prelevati da un unico rettangolo del reticolo a scala fine (0,5° di latitudine su 1° di longitudine). Se un peschereccio si sposta da un rettangolo a scala fine a un altro nel corso di uno stesso mese, occorre indicare separatamente, per ogni rettangolo, la composizione delle catture in base alla lunghezza.

3. Per quanto riguarda i dati relativi all'attività di pesca di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), il campione rappresentativo è composto da un minimo di 500 pesci.

4. Alla fine di ciascun mese gli Stati membri trasmettono le notifiche ricevute alla Commissione, che le comunica immediatamente alla CCAMLR.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

*Articolo 15***Chiusura di un'attività di pesca per mancata dichiarazione**

Ove la CCAMLR notifichi ad uno Stato membro la chiusura di un'attività di pesca a causa della mancata trasmissione di una delle dichiarazioni previste agli articoli 13 e 14, lo Stato membro impone senza indugio ai propri pescherecci la cessazione immediata dell'attività in questione.

SEZIONE 3

COMUNICAZIONE ANNUA DELLE CATTURE*Articolo 16***Dati relativi alle catture totali**

1. Fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2847/93, entro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le catture totali effettuate l'anno precedente dai pescherecci comunitari battenti la propria bandiera, ripartite per peschereccio.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 17**Dati aggregati relativi alla pesca del krill**

1. Entro il 1° gennaio di ogni anno, i pescherecci comunitari che hanno partecipato alla pesca del krill nella zona della convenzione trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro di cui battono bandiera i dati a scala fine relativi alle catture e allo sforzo di pesca riguardanti la precedente campagna di pesca.
2. Gli Stati membri aggregano i dati a scala fine relativi alle catture e allo sforzo di pesca per rettangoli di 10 x 10 miglia nautiche e per periodi di 10 giorni e li trasmettono alla Commissione entro il 1° marzo di ogni anno.
3. Ai fini dei dati a scala fine relativi alle catture e allo sforzo di pesca, il mese civile è diviso in tre periodi di dichiarazione: dal 1° al 10, dall'11 al 20 e dal 21 all'ultimo giorno del mese. Tali periodi di dichiarazione di 10 giorni sono designati con le lettere A, B e C.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 18**Dati relativi alle catture di granchi nella sottozona statistica FAO 48.3**

1. I pescherecci comunitari che praticano la pesca del granchio nella sottozona statistica FAO 48.3 comunicano alla Commissione, entro il 25 settembre di ogni anno, i dati relativi

allo svolgimento delle attività di pesca nonché alle catture di granchi effettuate prima del 31 agosto dello stesso anno. La Commissione trasmette i dati suddetti alla CCAMLR entro il 30 settembre di ogni anno.

2. I dati riguardanti le catture effettuate dopo il 31 agosto di ogni anno sono trasmessi alla Commissione entro due mesi dalla chiusura dell'attività di pesca. La Commissione trasmette i dati suddetti alla CCAMLR entro tre mesi dalla chiusura dell'attività di pesca.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 19**Dati a scala fine relativi alle catture e allo sforzo di pesca per la pesca sperimentale di calamari nella sottozona statistica FAO 48.3**

1. I pescherecci comunitari che praticano la pesca del calamaro (*Martialia hyadesi*) nella sottozona statistica FAO 48.3 trasmettono alla Commissione, entro il 25 settembre di ogni anno, i dati a scala fine relativi alle catture e allo sforzo di pesca per l'attività in questione. Tra questi dati figurano il numero di uccelli e di mammiferi marini catturati e rimessi in libertà o uccisi, suddivisi per specie. La Commissione trasmette i dati suddetti alla CCAMLR entro il 30 settembre di ogni anno.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

CAPO IV**CONTROLLO ED ISPEZIONE****SEZIONE 1****MISURE DI CONTROLLO ED ISPEZIONE IN MARE****Articolo 20****Ambito d'applicazione**

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai pescherecci comunitari e ai pescherecci battenti bandiera di un'altra parte contraente della convenzione.

Articolo 21**Ispettori CCAMLR designati dagli Stati membri per l'esecuzione dei controlli in mare**

1. Gli Stati membri possono designare gli ispettori CCAMLR che possono essere imbarcati a bordo dei pescherecci comunitari o, d'intesa con un'altra parte contraente, dei pescherecci di quest'ultima che effettuano o intendono effettuare operazioni di pesca di risorse biologiche o attività di ricerca scientifica sulle risorse ittiche nella zona d'applicazione della convenzione.

2. Gli ispettori CCAMLR controllano, nella zona della convenzione, i pescherecci battenti bandiera di una parte contraente diversa dalla Comunità e i pescherecci battenti

bandiera degli Stati membri per accertare il rispetto delle vigenti misure di conservazione adottate dalla CCAMLR e, nel caso di pescherecci comunitari, l'osservanza di qualsiasi altra misura comunitaria di conservazione o di controllo in materia di risorse ittiche ad essi applicabile.

3. Gli ispettori CCAMLR hanno dimestichezza con le attività di pesca e di ricerca scientifica che sono chiamati a controllare, nonché con le disposizioni della convenzione e con le misure di conservazione adottate sulla scorta di quest'ultima. Gli Stati membri certificano le qualifiche di ciascuno degli ispettori da essi designati.

4. Gli ispettori sono cittadini dello Stato membro che li designa e, nello svolgimento dell'attività di controllo, sono soggetti unicamente alla giurisdizione di tale Stato membro. Essi godono dello statuto di ufficiale a bordo e devono poter comunicare nella lingua dello Stato di bandiera dei pescherecci sui quali svolgono la loro attività.

5. Ogni ispettore CCAMLR è munito di un documento d'identità approvato o fornito dalla CCAMLR e rilasciato dallo Stato membro che lo ha designato. Tale documento attesta che l'ispettore è abilitato ad eseguire controlli in conformità del sistema di controllo CCAMLR.

6. Entro quattordici giorni dalla nomina, gli Stati membri comunicano al segretariato della CCAMLR, con copia alla Commissione, il nome degli ispettori da essi designati.

7. Gli Stati membri collaborano tra loro e con la Commissione nell'applicazione del sistema.

8. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 22

Determinazione delle attività passibili di ispezione

Sono passibili di ispezione le attività di ricerca e di sfruttamento di risorse biologiche condotte nella zona di applicazione della convenzione. Salvo smentita, si presume che siano in corso attività di questo tipo ogniqualvolta un ispettore CCAMLR constati che le attività di un peschereccio rispondono ad almeno uno dei quattro criteri sotto enunciati:

- a) l'attrezzo da pesca è in corso di utilizzazione, è appena stato utilizzato o sta per essere utilizzato, vale a dire:
 - i) le reti, le lenze o le nasse sono calate;
 - ii) le reti da traino e i divergenti sono armati;
 - iii) gli ami, le nasse e le trappole sono innescati, o l'esca è scongelata e pronta per l'uso;
 - iv) il giornale di pesca fa riferimento ad un'attività di pesca recente o appena intrapresa;
- b) è in corso o ha appena avuto luogo la lavorazione di pesci presenti nella zona della convenzione, vale a dire:
 - i) a bordo sono immagazzinati pesci freschi o scarti di pesce;
 - ii) è in corso il congelamento di pesci;
 - iii) si dispone di informazioni riguardanti la lavorazione o i prodotti;
- c) l'attrezzo da pesca del peschereccio è in acqua, vale a dire:
 - i) l'attrezzo da pesca reca la marcatura del peschereccio;
 - ii) l'attrezzo da pesca corrisponde a quello che si trova a bordo del peschereccio;
 - iii) nel giornale di pesca è registrata la messa in acqua dell'attrezzo;
- d) a bordo sono stati immagazzinati pesci (o loro prodotti) di specie presenti nella zona della convenzione.

Articolo 23

Segnalazione dei pescherecci con ispettori a bordo

1. I pescherecci a bordo dei quali si trovano ispettori CCAMLR devono portare una bandiera o un guidone speciali approvati dalla CCAMLR per indicare che gli ispettori presenti a bordo stanno effettuando accertamenti nell'ambito del sistema di controllo CCAMLR.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 24

Procedure di ispezione in mare

1. Al ricevimento del segnale stabilito del codice internazionale dei segnali e impartito da una nave avente a bordo un ispettore CCAMLR in conformità dell'articolo 23, i pescherecci comunitari che si trovano nella zona della convenzione allo scopo di effettuare operazioni di pesca o di ricerca scientifica su risorse biologiche sono tenuti a fermarsi o ad adottare tutte le misure necessarie per agevolare l'imbarco rapido e sicuro dell'ispettore, salvo qualora siano attivamente impegnati in operazioni di pesca; in questo caso essi si adoperano per conformarsi a tale obbligo non appena possibile.

2. Il capitano del peschereccio consente all'ispettore di salire a bordo, eventualmente accompagnato da assistenti. Al momento dell'imbarco, l'ispettore CCAMLR presenta il documento di cui all'articolo 21, paragrafo 5. Il capitano agevola gli ispettori CCAMLR nell'esercizio delle loro funzioni, consentendo, se necessario, l'accesso al sistema di comunicazione.

3. I controlli vengono effettuati in modo tale da recare il minimo intralcio e disturbo possibile al peschereccio. Le richieste di informazioni sono limitate all'accertamento dei fatti per quanto riguarda l'osservanza delle misure di conservazione della CCAMLR applicabili allo Stato membro di bandiera interessata.

4. Gli ispettori CCAMLR sono autorizzati a controllare le catture, le reti e qualsiasi altra attrezzatura da pesca, nonché le attività di pesca e di ricerca scientifica. Essi hanno altresì accesso ai resoconti e ai rapporti contenenti i dati di cattura e di posizione, ove ciò sia necessario all'esercizio delle loro funzioni. Possono scattare fotografie e/o realizzare filmati, se necessario, per documentare eventuali presunte infrazioni delle vigenti misure di conservazione della CCAMLR.

5. Gli ispettori CCAMLR applicano un marchio di identificazione approvato dalla CCAMLR alle reti o a qualsiasi altro attrezzo da pesca utilizzato in violazione delle vigenti misure di conservazione della CCAMLR, segnalandolo nel rapporto previsto all'articolo 25, paragrafi 3 e 4.

6. Se un peschereccio rifiuta di fermarsi o di agevolare in altro modo l'imbarco di un ispettore, o se il capitano o l'equipaggio di un peschereccio interferiscono con le attività autorizzate di un ispettore, questi redige un rapporto dettagliato comprendente una descrizione completa delle circostanze e lo trasmette allo Stato che l'ha designato, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'articolo 25.

Eventuali interferenze con l'attività di un ispettore o il rifiuto di assecondare le richieste ragionevoli avanzate da un ispettore nello svolgimento delle proprie funzioni sono trattate dallo Stato membro di bandiera come se l'ispettore appartenesse a detto Stato membro.

Lo Stato membro di bandiera riferisce in merito alle misure adottate a norma del presente paragrafo in conformità con l'articolo 26.

7. Prima di lasciare la nave ispezionata, l'ispettore CCAMLR consegna al capitano una copia del rapporto di ispezione di cui all'articolo 25, debitamente compilato.

8. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 25

Rapporto di ispezione

1. Ogni ispezione in mare effettuata in conformità dell'articolo 24 forma oggetto di un rapporto di ispezione redatto sull'apposito formulario approvato dalla CCAMLR secondo le seguenti disposizioni:

- a) l'ispettore CCAMLR è tenuto a dichiarare qualsiasi infrazione presunta delle vigenti misure di conservazione. Egli consente al capitano del peschereccio ispezionato di annotare, sullo stesso formulario, le proprie osservazioni inerenti a qualsivoglia aspetto dei controlli;
- b) l'ispettore firma il rapporto di ispezione; il capitano viene invitato ad apporre la propria firma per avvenuta ricezione.

2. Entro quindici giorni alla data di arrivo in porto, l'ispettore CCAMLR trasmette allo Stato membro che l'ha designato una copia del rapporto di ispezione, corredata di eventuali fotografie e filmati.

3. Entro quindici giorni dal ricevimento, lo Stato membro che ha designato l'ispettore CCAMLR trasmette a quest'ultima una copia del rapporto di ispezione corredata di due duplicati delle fotografie e del filmato.

Entro sette giorni dal ricevimento, lo Stato membro trasmette alla Commissione una copia del rapporto, corredata di duplicati delle fotografie e del filmato, unitamente ad eventuali relazioni o informazioni supplementari ulteriormente trasmesse alla CCAMLR in relazione al rapporto di ispezione.

4. Qualora ricevano un rapporto di ispezione o qualsiasi altra relazione o informazione (comprese le relazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 6) concernenti un peschereccio battente la loro bandiera, gli Stati membri ne trasmettono senza indugio una copia alla CCAMLR e una alla Commissione, unitamente a copia di tutti i commenti e/o le osservazioni eventualmente trasmesse alla CCAMLR a seguito del ricevimento di tali rapporti o informazioni.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 26

Procedura d'infrazione

1. Qualora le attività di ispezione condotte nell'ambito del sistema di controllo CCAMLR evidenzino una violazione delle misure adottate in virtù della convenzione, lo Stato membro di bandiera provvede a che vengano prese opportune disposizioni contro le persone fisiche o giuridiche responsabili della violazione delle misure adottate in virtù della convenzione, conformemente all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾.

2. Entro i quattordici giorni che seguono la citazione in giudizio o l'avvio di procedure conseguenti ad un'azione giudiziaria, lo Stato membro di bandiera ne informa la CCAMLR e la Commissione, tenendole al corrente dello svolgimento del procedimento e dell'esito del medesimo.

3. Almeno una volta all'anno, lo Stato membro di bandiera comunica per iscritto alla CCAMLR l'esito dei procedimenti avviati ai sensi del paragrafo 1 e le sanzioni comminate. I procedimenti pendenti formano oggetto di una relazione scritta. Ove il procedimento non sia stato avviato o non abbia portato ad alcun risultato, la relazione deve recare una spiegazione al riguardo. Lo Stato membro di bandiera trasmette copia di tale relazione alla Commissione.

4. Le sanzioni previste dagli Stati membri di bandiera per le infrazioni alle misure di conservazione della CCAMLR devono essere sufficientemente rigorose da garantire l'osservanza di tali misure, dissuadere da eventuali violazioni e privare i contravventori del beneficio economico derivante dalle loro attività illecite.

5. Lo Stato membro di bandiera provvede a che i pescherecci per i quali siano state accertate infrazioni alle misure di conservazione della CCAMLR cessino qualsiasi attività di pesca nella zona d'applicazione della convenzione fino all'avvenuta esecuzione delle sanzioni loro comminate.

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

SEZIONE 2

CONTROLLO ED ISPEZIONE IN PORTO

Articolo 27

Controllo ed ispezione in porto

1. Gli Stati membri sottopongono ad ispezione tutti i pescherecci che approdano nei loro porti e che trasportano *Dissostichus spp.*

L'ispezione è intesa ad accertare che:

- a) le catture da sbarcare o trasbordare:
 - i) siano corredate del certificato di cattura di *Dissostichus* prescritto dal regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il *Dissostichus spp.* ⁽¹⁾; e
 - ii) corrispondano a quanto dichiarato in tale documento;
- b) se la nave ha svolto attività di pesca nella zona della convenzione, che tali attività siano state espletate in conformità delle misure di conservazione della CCAMLR.

2. Al fine di agevolare le ispezioni, gli Stati membri invitano i pescherecci interessati a notificare preventivamente l'entrata in porto e a dichiarare per iscritto di non aver svolto o contribuito ad alcuna attività di pesca illegale, non regolamentata e non dichiarata nella zona della convenzione. È negato l'accesso

al porto, salvo in caso d'urgenza, alle navi che non abbiano dichiarato di essersi astenute da attività di pesca illegale, non regolamentate e non dichiarate o che non abbiano compilato una dichiarazione in tal senso.

Le autorità competenti dello Stato membro del porto sottopongono ad ispezione le navi autorizzate ad entrare in porto il più rapidamente possibile, e in ogni caso entro 48 ore dall'arrivo.

Le attività di ispezione non devono essere di eccessivo intralcio per la nave o l'equipaggio e sono conformi alle pertinenti disposizioni del sistema di controllo CCAMLR.

3. Ove sussistano prove del fatto che la nave ha pescato in violazione delle misure di conservazione della CCAMLR, le autorità competenti dello Stato membro del porto non autorizzano né lo sbarco, né il trasbordo delle catture.

Lo Stato membro del porto comunica l'esito del controllo allo Stato di bandiera e collabora con quest'ultimo per consentirgli di svolgere un'indagine sulla presunta infrazione e, se del caso, di applicare le sanzioni previste dalla sua legislazione.

4. Gli Stati membri notificano quanto prima alla CCAMLR i pescherecci di cui al paragrafo 1 ai quali siano stati rifiutati l'accesso al porto o l'autorizzazione a sbarcare o trasbordare *Dissostichus spp.* Essi trasmettono nel contempo copia di tale notifica alla Commissione.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

CAPO V

NAVI CHE PRATICANO ATTIVITÀ DI PESCA ILLEGALI, NON DICHIARATE E NON REGOLAMENTATE (INN) NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE

SEZIONE 1

NAVI DI PARTI CONTRAENTI

Articolo 28

Attività INN praticate da navi di parti contraenti

1. Ai fini della presente sezione, si presume che un peschereccio di una parte contraente abbia praticato attività INN che hanno compromesso l'efficacia delle misure di conservazione della CCAMLR se:

- a) ha esercitato attività di pesca nella zona della convenzione senza essere in possesso del permesso di pesca speciale di cui all'articolo 3 o, se non si tratta di un peschereccio comunitario, di una licenza rilasciata in conformità delle pertinenti misure di conservazione della CCAMLR, o ancora in violazione delle condizioni stabilite da tale permesso o licenza;
- b) non ha registrato o dichiarato le catture effettuate nella zona della convenzione in conformità del sistema di dichiarazione applicabile alle attività di pesca praticate o ha effettuato dichiarazioni false;

c) ha svolto attività di pesca durante i periodi di chiusura o in zone di divieto in violazione delle misure di conservazione della CCAMLR;

d) ha utilizzato attrezzi da pesca vietati in violazione delle vigenti misure di conservazione della CCAMLR;

e) ha effettuato trasbordi o operazioni di pesca congiunta con pescherecci compresi nell'elenco dei pescherecci INN della CCAMLR;

f) ha esercitato attività di pesca in contrasto con qualsiasi altra misura di conservazione della CCAMLR in un modo che ha compromesso il conseguimento degli obiettivi della convenzione stabiliti all'articolo XXII della medesima; oppure

g) ha esercitato attività di pesca in acque adiacenti a isole situate nella zona della convenzione su cui l'esistenza di sovranità nazionale è riconosciuta da tutte le parti contraenti in un modo che ha compromesso il conseguimento degli obiettivi della convenzione.

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 669/2003 (GU L 97 del 15.4.2003, pag. 1).

2. Nel caso dei pescherecci comunitari, i riferimenti alle misure di conservazione CCAMLR di cui al paragrafo 1 si intendono fatti alle pertinenti disposizioni di applicazione contemplate dal regolamento (CE) n. 600/2004, dal regolamento (CE) n. 1035/2001 o dal regolamento che stabilisce annualmente le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

Articolo 29

Identificazione dei pescherecci che praticano attività INN

1. Gli Stati membri che, anche in base all'applicazione delle disposizioni degli articoli da 19 a 26, entrano in possesso di informazioni sufficientemente documentate sui pescherecci che rispondono a uno o più dei criteri stabiliti all'articolo 28, comunicano tali informazioni alla Commissione entro il 20 aprile dell'anno successivo a quello in cui hanno avuto luogo le attività documentate.

La Commissione trasmette immediatamente, e al più tardi entro il 30 aprile, alla CCAMLR le informazioni comunicate dagli Stati membri.

2. La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri l'elenco provvisorio ricevuto dalla CCAMLR in cui figurano i pescherecci di parti contraenti che si presume abbiano svolto attività INN.

Entro il 1º giugno, lo Stato membro o gli Stati membri i cui pescherecci figurano nell'elenco provvisorio trasmettono le loro eventuali osservazioni alla Commissione, unitamente ai dati verificabili forniti dal sistema SCP e ad altre informazioni atte a dimostrare che i pescherecci in questione non hanno praticato attività di pesca in violazione delle misure di conservazione CCAMLR o non avevano la possibilità di praticare attività di pesca nella zona della convenzione. Entro il 30 giugno la Commissione trasmette alla CCAMLR tali osservazioni ed informazioni supplementari.

3. Una volta ricevuto l'elenco provvisorio di cui al paragrafo 2, gli Stati membri controllano attentamente i pescherecci ivi menzionati al fine di sorvegliarne le attività e di individuare eventuali cambiamenti di nome, bandiera o proprietà.

4. La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri l'elenco ricevuto dalla CCAMLR dei pescherecci di parti contraenti che figurano nell'elenco provvisorio dei pescherecci INN. Gli Stati membri presentano alla Commissione, almeno due mesi prima della successiva riunione annuale della CCAMLR, eventuali osservazioni o informazioni complementari riguardanti i pescherecci compresi nell'elenco. La Commissione trasmette immediatamente tali osservazioni e informazioni complementari alla CCAMLR.

5. La Commissione notifica annualmente agli Stati membri l'elenco dei pescherecci INN adottato dalla CCAMLR.

Articolo 30

Misure applicabili ai pescherecci di parti contraenti

1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari in conformità del diritto nazionale e comunitario affinché:

- ai pescherecci comunitari figuranti nell'elenco dei pescherecci INN non vengano rilasciati permessi di pesca speciali di cui all'articolo 3 per operare nella zona della convenzione;
- ai pescherecci figuranti nell'elenco dei pescherecci INN non vengano rilasciati licenze o permessi di pesca speciali per operare in acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione;
- ai pescherecci figuranti nell'elenco dei pescherecci INN non sia concessa la loro bandiera;
- i pescherecci figuranti nell'elenco dei pescherecci INN che approdano volontariamente nei loro porti siano sottoposti ad ispezione in conformità dell'articolo 27.

2. Sono vietate le seguenti attività:

- per le navi da pesca, le navi ausiliarie, le navi madri e le navi da carico comunitarie, in deroga all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2847/93, partecipare a trasbordi o ad operazioni di pesca congiunta con pescherecci figuranti nell'elenco dei pescherecci INN;
- per i pescherecci figuranti nell'elenco dei pescherecci INN che approdano volontariamente in un porto, effettuare sbarchi o trasbordi;
- noleggiare navi figuranti nell'elenco dei pescherecci INN;
- importare *Dissostichus* spp. da pescherecci figuranti nell'elenco dei pescherecci INN;

3. Gli Stati membri non convalidano i documenti di esportazione o di riesportazione che accompagnano una spedizione di *Dissostichus* spp. in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1035/2001 qualora dalla dichiarazione risulti che le catture in questione provengono da un peschereccio figurante nell'elenco dei pescherecci INN.

4. La Commissione raccoglie e scambia con le altre parti contraenti o con parti, entità, entità di pesca non contraenti cooperanti, qualsiasi informazione pertinente e adeguatamente documentata al fine di individuare, sorvegliare e prevenire l'utilizzo di certificati di importazione ed esportazione falsificati relativi a catture provenienti da pescherecci figuranti nell'elenco dei pescherecci INN.

SEZIONE 2

PESCHERECCI DI PARTI NON CONTRAENTI*Articolo 31***Misure applicabili ai cittadini di parti contraenti**

Gli Stati membri cooperano e adottano tutte le misure necessarie conformemente al diritto nazionale e comunitario al fine di:

- a) garantire che i cittadini soggetti alla loro giurisdizione non sostengano o praticino attività di pesca INN, né svolgano attività a bordo di pescherecci che figurano nell'elenco dei pescherecci INN di cui all'articolo 29;
- b) individuare i cittadini che sono gli armatori o i capitani effettivi di pescherecci che svolgono attività di pesca INN.

Gli Stati membri garantiscono che le sanzioni per attività di pesca INN comminate ai cittadini soggetti alla loro giurisdizione siano di severità sufficiente a prevenire, dissuadere ed eliminare in modo efficace la pesca INN e a privare i trasgressori dei benefici derivanti da una tale attività legale.

*Articolo 32***Attività INN praticate da pescherecci di parti non contraenti**

1. Qualora un peschereccio di una parte non contraente sia stato avvistato mentre era impegnato in attività di pesca nella zona della convenzione o non abbia ottenuto il permesso di accedere al porto, sbarcare o trasbordare in conformità dell'articolo 27, si presume che esso abbia praticato attività INN che hanno compromesso l'efficacia delle misure di conservazione della CCAMLR.

2. Nel caso di attività di trasbordo effettuate all'interno o all'esterno della zona della convenzione con la partecipazione di una nave di una parte non contraente che sia stata avvistata, la presunzione che sia stata compromessa l'efficacia delle misure di conservazione della CCAMLR si applica a qualsivoglia altra nave di parti non contraenti impegnata in tali attività con la nave suddetta.

*Articolo 33***Ispezioni di pescherecci di parti non contraenti**

1. Gli Stati membri provvedono a che qualsiasi peschereccio di una parte non contraente di cui all'articolo 32 approdato nei loro porti sia ispezionato dalle rispettive autorità competenti in conformità dell'articolo 27.

2. I pescherecci ispezionati in conformità del paragrafo 1 possono sbarcare o trasbordare specie ittiche soggette alle misure di conservazione della CCAMLR eventualmente detenute a bordo solo a condizione di dimostrare che le catture sono state effettuate nel rispetto di tali misure e dei requisiti stabiliti dalla convenzione.

*Articolo 34***Informazioni relative a pescherecci di parti non contraenti**

1. Lo Stato membro che abbia avvistato un peschereccio di una parte non contraente o gli abbia negato l'autorizzazione ad accedere al porto, sbarcare o trasbordare in conformità degli articoli 32 e 33 cerca di comunicare al peschereccio in questione che si presume che abbia compromesso l'obiettivo della convenzione, e che tale informazione sarà trasmessa a tutte le parti contraenti, alla CCAMLR e allo Stato di bandiera.

2. Gli Stati membri trasmettono immediatamente alla Commissione le informazioni concernenti eventuali avvistamenti o la mancata concessione di autorizzazioni ad accedere al porto, sbarcare o trasbordare, nonché i risultati di tutte le ispezioni effettuate nei loro porti e di qualsiasi misura da essi conseguentemente adottata in relazione al peschereccio considerato. La Commissione trasmette immediatamente tali informazioni alla CCAMLR.

3. Gli Stati membri possono presentare in qualsiasi momento alla Commissione, per immediata trasmissione alla CCAMLR, eventuali informazioni supplementari utili ai fini dell'identificazione di pescherecci di parti non contraenti sospettati di praticare attività di pesca INN nella zona della convenzione.

4. La Commissione notifica ogni anno agli Stati membri i pescherecci di parti non contraenti che figurano nell'elenco dei pescherecci INN adottato dalla CCAMLR.

*Articolo 35***Misure applicabili ai pescherecci di parti non contraenti**

Le disposizioni dell'articolo 30, paragrafi 1, 2 e 3, si applicano, mutatis mutandis, ai pescherecci di parti non contraenti figuranti nell'elenco dei pescherecci INN di cui all'articolo 34, paragrafo 4.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36

Esecuzione

Le misure necessarie per l'attuazione degli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26 e 27 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 37

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 2004.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 38

Abrogazione

1. I regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/98 e (CE) n. 1721/1999 sono abrogati.
2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 39

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. WALSH

REGOLAMENTO (CE) N. 602/2004 DEL CONSIGLIO**del 22 marzo 2004****recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per quanto riguarda la protezione delle scogliere coralline di acque profonde dagli effetti della pesca a strascico in una zona a nord-ovest della Scozia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾ prevede che la politica comune della pesca applichi l'approccio precauzionale adottando misure intese a ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini.

(2) Il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame ⁽³⁾ introduce restrizioni per quanto riguarda l'utilizzazione di attrezzi da traino demersali.

(3) Recenti rapporti scientifici, in particolare i rapporti del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare, riferiscono che in una zona a nord-ovest della Scozia, soggetta alla giurisdizione del Regno Unito, sono stati rilevati e cartografati in modo dettagliato aggregazioni di coralli di acque profonde (*Lophelia pertusa*). Tali aggregazioni, note come «Darwin Mounds», risultano in buono stato di conservazione ma presentano segni di danni dovuti ad operazioni di pesca con reti a strascico.

(4) Secondo i rapporti scientifici questi tipi di aggregazioni costituiscono habitat che ospitano comunità biologiche importanti e ad alta diversità. In molti consessi si ritiene che tali habitat richiedano una protezione prioritaria. In particolare la convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale («Convenzione OSPAR») ha recentemente inserito le scogliere coralline di acque profonde in un elenco di habitat minacciati.

(5) La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽⁴⁾ inserisce le scogliere tra gli habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione. Il Regno Unito ha formalmente espresso l'intenzione di designare i Darwin Mounds come area speciale di conservazione al fine di proteggere questo tipo di habitat in ottemperanza agli obblighi che gli incombono in forza della suddetta direttiva.

(6) Dagli studi scientifici risulta che il recupero dei coralli danneggiati dagli attrezzi per la pesca a strascico è impossibile o molto lento e difficile. È pertanto opportuno vietare l'uso di reti a strascico e di attrezzi analoghi nella zona intorno ai Darwin Mounds.

(7) Il regolamento (CE) n. 850/98 dovrebbe essere quindi modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 30 del regolamento (CE) n. 850/98 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Ai pescherecci è vietato utilizzare reti a strascico o reti da traino di tipo analogo, operanti a contatto con il fondo marino, nella zona delimitata dalla linea che congiunge le seguenti coordinate:

Latitudine 59°54' N	longitudine 6°55' W
Latitudine 59°47' N	longitudine 6°47' W
Latitudine 59°37' N	longitudine 6°47' W
Latitudine 59°37' N	longitudine 7°39' W
Latitudine 59°45' N	longitudine 7°39' W
Latitudine 59°54' N	longitudine 7°25' W»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 agosto 2003.

⁽¹⁾ Parere espresso il 10 febbraio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. WALSH

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 603/2004 DELLA COMMISSIONE**del 31 marzo 2004****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 marzo 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	94,3
	204	39,5
	212	120,5
	999	84,8
0707 00 05	052	107,5
	068	105,0
	096	88,7
	204	19,6
	220	135,1
	999	91,2
0709 90 70	052	110,7
	204	108,2
	999	109,5
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	40,6
	204	43,8
	212	56,9
	220	41,8
	400	44,9
	624	58,8
	999	47,8
0805 50 10	052	47,5
	400	51,0
	999	49,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	50,7
	388	80,8
	400	118,6
	404	100,3
	508	75,1
	512	69,4
	524	77,7
	528	74,3
	720	73,8
	804	101,1
	999	82,2
0808 20 50	388	68,9
	512	73,1
	528	63,0
	720	35,3
	999	60,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le altre origini.

REGOLAMENTO (CE) N. 604/2004 DELLA COMMISSIONE**del 29 marzo 2004****relativo alle comunicazioni di dati nel settore del tabacco a partire dal raccolto 2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2319/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2636/1999 della Commissione, del 14 dicembre 1999, relativo alle comunicazioni di dati nel settore del tabacco a partire dal raccolto 2000 e che abroga il regolamento (CEE) n. 1771/93 ⁽³⁾ è stato modificato a più riprese e in maniera sostanziale ⁽⁴⁾. Ai fini di chiarezza e razionalità, occorre procedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) Occorre precisare i dati da comunicare nel quadro del regolamento (CEE) n. 2075/92 e dei relativi regolamenti attuativi.
- (3) Ai fini del buon funzionamento amministrativo è opportuno raggruppare tali dati e stabilire un calendario per la loro trasmissione.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2004.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri comunicano i dati di cui agli allegati I, II e III alle scadenze indicate negli stessi.

Tali dati debbono essere forniti per raccolto e per gruppo di varietà.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli operatori economici trasmettano loro le informazioni necessarie entro i termini previsti.

Articolo 3

I dati relativi agli stock che si trovano presso le imprese di prima trasformazione sono comunicati conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 2636/1999 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato V.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*.

Per la Commissione

Il Presidente

Romano PRODI

⁽¹⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 323 del 15.12.1999, pag. 4.

⁽⁴⁾ Cfr. allegato IV.

ALLEGATO I

Dati da trasmettere alla Commissione entro il 31 luglio dell'anno del raccolto di cui trattasi

Raccolto: Stato membro dichiarante:

Gruppo di varietà:

	Stato membro di produzione (idem dichiarante)	Stato membro di produzione Nome:	Stato membro di produzione Nome:	Stato membro di produzione Nome:
1. CONTRATTI DI COLTIVAZIONE				
1.1 Numero di contratti di coltivazione registrati				
1.2 Quantitativo di tabacco (in tonnellate) figurante nei contratti corrispondente al tasso di umidità di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 2848/98 ⁽¹⁾				
1.3 Superficie totale oggetto dei summenzionati contratti (in ettari)				
2. PRODUTTORI				
2.1 Numero totale di produttori				
2.2 Numero di produttori membri di un'associazione di produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (CE) n. 2848/98				
3. IMPRESE DI PRIMA TRASFORMAZIONE				
3.1 Numero di imprese di prima trasformazione che hanno stipulato contratti di coltivazione				
4. PREZZI				
4.1 Prezzo minimo concordato, per chilogrammo, in valuta, al netto di imposte e tasse, risultante dai contratti di coltivazione, indicando la qualità di riferimento	(in moneta nazionale)	(²)	(²)	(²)
4.2 Prezzo minimo concordato, per chilogrammo, in valuta, al netto di imposte e tasse, risultante dai contratti di coltivazione, indicando la qualità di riferimento				

⁽¹⁾ Il dato può essere modificato anteriormente al 30 giugno dell'anno successivo a quello del raccolto per tener conto dei quantitativi oggetto delle clausole aggiuntive dei contratti a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2848/98.

⁽²⁾ Per i contratti fra due Stati membri, specificare la valuta nella quale sono stati stipulati.

ALLEGATO II

Dati da trasmettere alla Commissione mensilmente a partire dal 30 settembre dell'anno del raccolto di cui trattasi

Dati cumulativi per il raccolto di cui trattasi.

Sintesi da trasmettere alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello del raccolto.

Raccolto: Stato membro dichiarante:

Gruppo di varietà:

Situazione all'ultimo giorno del mese precedente quello della comunicazione

Mesi di cui trattasi:

	Stato membro di produzione (idem dichiarante)	Stato membro di produzione Nome:	Stato membro di produzione Nome:	Stato membro di produzione Nome:
1. Quantitativo fornito (in tonnellate)				
1.1. Quantitativo totale di tabacco greggio, corrispondente alla qualità minima, fornito alle imprese di prima trasformazione, al tasso di umidità di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 2848/98				
1.2. Quantitativo di tabacco greggio, corrispondente alla qualità minima, fornito alle imprese di prima trasformazione da associazioni di produttori, al tasso di umidità di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 2848/98				
2. Quantitativo effettivo di tabacco greggio, corrispondente alla qualità minima fornita senza adeguamento del peso in funzione del tasso di umidità (in tonnellate)				
3. Stima dei quantitativi ancora da fornire (in tonnellate)				
4. Prezzo medio, per chilogrammo, ponderato ⁽²⁾ sui quantitativi forniti, al netto di tasse e imposte, effettivamente pagato dalle imprese di prima trasformazione	(in moneta nazionale)	(¹)	(¹)	(¹)

⁽¹⁾ Per i contratti fra due Stati membri, specificare la valuta nella quale sono stati stipulati.⁽²⁾ Metodo di calcolo: $[\text{somma: } (QL \times PP)] / QT = \text{Prezzo medio ponderato}$.

Dove QL è la quantità fornita per lotto; PP è il prezzo d'acquisto di ciascun lotto per il gruppo di cui trattasi; QT è il totale dei quantitativi forniti alle imprese di prima trasformazione, per un gruppo di varietà.

ALLEGATO III

Dati da trasmettere alla Commissione entro l'ultimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre ⁽¹⁾

Evoluzione degli stock (in tonnellate) presso i primi trasformatori

Stato membro dichiarante:

Data della dichiarazione:

[illegible]

(1) Le scadenze trimestrali sono:

- il 30 aprile per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,
- il 31 luglio per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno,
- il 31 ottobre per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre,
- il 31 gennaio per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.

ALLEGATO IV

Regolamento abrogato e relative modifiche

Regolamento (CE) n. 2636/1999 della Commissione	(GU L 323 del 15.12.1999, pag. 4)
Regolamento (CE) n. 1639/2000 della Commissione	(GU L 187 del 26.7.2000, pag. 39)
Regolamento (CE) n. 384/2001 della Commissione	(GU L 57 del 27.2.2001, pag. 16)

ALLEGATO V

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 2636/1999	Presente regolamento
Articoli 1, 2 e 3	Articoli 1, 2 e 3
Articolo 4	—
—	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Allegati I, II e III	Allegati I, II e III
—	Allegato IV
—	Allegato V

REGOLAMENTO (CE) N. 605/2004 DELLA COMMISSIONE**del 31 marzo 2004****recante deroga per il 2004 al regolamento (CE) n. 1518/2003 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli di esportazione nel settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 12, e l'articolo 22,

considerando quanto segue

- (1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine⁽²⁾, i titoli di esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo alla settimana nella quale sono state presentate le domande, purché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure specifiche.
- (2) Tenuto conto dei giorni festivi dell'anno 2004 e della pubblicazione irregolare della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* in tali giorni, il succitato periodo di riflessione risulta troppo breve per una corretta gestione del mercato e occorre quindi prolungarlo.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003, i titoli sono rilasciati alle date indicate nella tabella seguente, purché anteriormente a tali date la Commissione non abbia adottato alcuna delle misure specifiche di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo.

Periodi di presentazione delle domande di titoli	Date di rilascio
dal 5 al 9 aprile 2004	15 aprile 2004
dal 24 al 28 maggio 2004	3 giugno 2004
dal 25 al 29 ottobre 2004	5 novembre 2004

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 217 del 29. 8. 2003, pag. 35. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 130/2004, (GU L 19 del 27.1.2004, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 606/2004 DELLA COMMISSIONE**del 31 marzo 2004****che deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 riguardo al periodo di validità dei titoli di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, stabilisce il periodo di validità dei titoli di esportazione.

(2) Il regolamento (CE) n. 67/2004 della Commissione, del 15 gennaio 2004, che deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 riguardo al periodo di validità dei titoli di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, ha limitato il periodo di validità dei titoli di esportazione al 30 aprile 2004. Poiché non sono ancora state interamente attuate le misure necessarie per la gestione delle restituzioni all'esportazione nella nuova situazione del mercato dei prodotti lattiero-caseari che sopravverrà, il 1° maggio 2004, con l'adesione alla Comunità della Repubblica Ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, occorre assicurare la continuità nel trattamento delle domande relative ai titoli di esportazione successivamente al 31 marzo 2004 e rispettare il limite alla durata di validità degli stessi. Tuttavia, per non compromettere il buon funzionamento delle nuove gare previste dal regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari ⁽⁴⁾, questa limitazione non deve applicarsi ai titoli di esportazione rilasciati in tale contesto.

(3) Occorre tenere conto dell'impatto potenziale dell'adesione, il 1° maggio 2004, della Repubblica Ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Un-

gheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia subordinatamente all'entrata in vigore dell'atto di adesione del 2003 sul mercato comunitario dei prodotti lattiero-caseari e della necessità di monitorare gli sviluppi sui mercati comunitario e mondiale. Pertanto, è opportuno derogare al regolamento (CE) n. 174/1999 e provvedere affinché il periodo di validità dei titoli di esportazione relativi ai prodotti lattiero-caseari per i quali è stata presentata domanda a partire dal 15 aprile 2004 sia limitato al 30 giugno 2004.

(4) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine fissato dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999, il periodo di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, richiesti dal 1° al 14 aprile 2004, per i prodotti di cui alle lettere a), b), c) e d) di detto articolo, scade il 30 aprile 2004.

2. Tuttavia, il periodo di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, richiesti in ossequio all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 580/2004 scade il 30 giugno 2004.

Articolo 2

In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999, il periodo di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, richiesti a partire dal 15 aprile 2004, per i prodotti di cui alle lettere a), b), c) e d) di detto articolo, scade il 30 giugno 2004.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2003 (GU L 287 del 5.11.2003, pag. 13).

⁽³⁾ GU L 10 del 16.1.2004, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 607/2004 DELLA COMMISSIONE**del 31 marzo 2004****che prevede una nuova assegnazione dei diritti d'importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1146/2003 e che deroga al medesimo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1146/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1º luglio 2003 al 30 giugno 2004) ⁽²⁾, ha previsto, per il periodo dal 1º luglio 2003 al 30 giugno 2004, l'apertura di un contingente tariffario di 50 700 tonnellate di carni bovine congelate destinate alla trasformazione. Le disposizioni dell'articolo 9 del suddetto regolamento prevedono una nuova assegnazione dei quantitativi non utilizzati, tenuto conto eventualmente dell'utilizzazione effettiva dei diritti d'importazione alla fine del febbraio 2004, per quanto riguarda sia i prodotti A che i prodotti B.

(2) Un operatore ha presentato domanda di diritti d'importazione per 225 tonnellate di carne destinate alla fabbricazione di prodotti A a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1146/2003. In seguito ad un errore amministrativo commesso dall'organismo danese competente, la domanda di tale operatore, trasmessa alla Commissione a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento in parola, si riferiva solo a 40 tonnellate. È stato solo dopo la conclusione della procedura di assegnazione dei diritti d'importazione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, che l'amministrazione nazionale interessata ha scoperto l'errore commesso e ne ha informato la Commissione. Per non penalizzare l'operatore che ha presentato la propria domanda correttamente occorre adottare le misure necessarie per permettere al competente organismo danese di procedere ad un'adeguata rettifica dell'errore amministrativo. Pertanto, in deroga all'articolo 9 del regolamento sopra citato, occorre in primo luogo detrarre dal quantitativo complessivo stabilito conformemente al paragrafo 1 del suddetto articolo un quantitativo pari alla differenza tra i diritti d'importazione che l'operatore avrebbe potuto legittimamente sperare di ricevere in base alla propria domanda e i diritti d'importazione che ha effettivamente ricevuto e, in secondo luogo, fare in modo che l'organismo compe-

tente danese possa assegnare all'operatore in questione diritti d'importazione sulla base della domanda da lui presentata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1146/2003.

(3) Il fatto di aver tenuto conto di questo errore ha comportato un ritardo amministrativo; è quindi opportuno prorogare la scadenza della data di presentazione della domanda e della data per la comunicazione indicate all'articolo 9, paragrafo 4.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga al disposto dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1146/2003, l'organismo competente danese è autorizzato ad assegnare diritti d'importazione per 72,199 tonnellate all'operatore che ha presentato domanda di diritti d'importazione per 225 tonnellate di carni delle quali però sono state prese in considerazione, per errore, solo 40 tonnellate, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1146/2003.

Articolo 2

1. I quantitativi da assegnare in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1146/2003 ammontano a un totale di 406,58 tonnellate.

2. La ripartizione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1146/2003 è effettuata come segue:

- 321,20 tonnellate per i prodotti A,
- 85,38 tonnellate per i prodotti B.

Articolo 3

In deroga al disposto dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1146/2003, la data limite per la presentazione della domanda è il 7 aprile 2004 e la data limite per la comunicazione è il 16 aprile 2004.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 160 del 28.6.2003, pag. 59.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 608/2004 DELLA COMMISSIONE**del 31 marzo 2004****relativo all'etichettatura di prodotti e ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 2003/89/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) I fitosteroli, gli esteri di fitosterolo, i fitostanoli e gli esteri di fitostanolo riducono i livelli sierici di colesterolo, ma possono anche ridurre i livelli di beta-carotene nel siero. Gli Stati membri e la Commissione hanno pertanto consultato il comitato scientifico dell'alimentazione umana sugli effetti del consumo di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli ed esteri di fitostanolo di diversa origine.
- (2) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana, nel suo parere dal titolo «General view on the long-term effects of the intake of elevated levels of phytosterols from multiple dietary sources, with particular attention to the effects on β -carotene» (Parere generale sugli effetti a lungo termine dell'assunzione di livelli elevati di fitosteroli di diversa origine alimentare, con particolare attenzione agli effetti sul beta-carotene), del 26 settembre 2002, ha confermato la necessità di etichettare i fitosteroli, gli esteri di fitosterolo, i fitostanoli e gli esteri di fitostanolo come previsto dalla decisione 2000/500/CE della Commissione, del 24 luglio 2000, che autorizza l'immissione sul mercato di «margarine spalmabili addizionate di esteri di fitosterolo» in qualità di nuovi prodotti o di nuovi ingredienti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Il comitato ha anche indicato che non vi sono prove di maggiori benefici associati ad un'assunzione superiore ai 3 g/die e che un'assunzione elevata potrebbe causare effetti indesiderati; ha pertanto indicato che è prudente evitare un'assunzione di steroli vegetali superiore ai 3 g/die.
- (3) I prodotti contenenti fitosteroli/fitostanoli dovrebbero pertanto essere in porzioni singole contenenti al massimo 3 g oppure al massimo 1 g di fitosteroli/fitostanoli sotto forma di fitosteroli/fitostanoli liberi. Altrimenti il prodotto dovrebbe recare un'indicazione chiara di quale sia la porzione standard di tale prodotto alimentare, espressa in grammi o millilitri, nonché l'indicazione chiara del tenore di fitosteroli/fitostanoli sotto forma di fitosteroli/fitostanoli liberi, contenuto in detta porzione. In ogni caso la composizione dei prodotti e la loro

etichettatura dovrebbe essere tale da consentire agli utenti di limitare agevolmente il consumo ad un massimo di 3 g/die di fitosteroli/fitostanoli attraverso il consumo di una porzione contenente al massimo 3 g o di tre porzioni contenenti al massimo 1 g.

- (4) Per facilitare la comprensione dei consumatori è opportuno sostituire sull'etichetta il termine «fito» con «vegetale».
- (5) La decisione 2000/500/CE consente l'aggiunta di taluni esteri di fitosterolo alle margarine spalmabili. La decisione stabilisce norme specifiche in materia di etichettatura, al fine di garantire che il prodotto raggiunga le persone interessate, quelle cioè che intendono ridurre i livelli di colesterolo nel sangue.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento si applica ai prodotti e agli ingredienti alimentari, addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo.

Articolo 2

Ai fini dell'etichettatura il fitosterolo, l'estere di fitosterolo, il fitostanolo e l'estere di fitostanolo vengono designati rispettivamente con i termini «sterolo vegetale», «estere di sterolo vegetale», «stanolo vegetale» e «estere di stanolo vegetale» o eventualmente con le rispettive forme plurali.

Fatti salvi gli altri requisiti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari previsti dalla legislazione comunitaria o nazionale, l'etichettatura di prodotti o ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo contiene le seguenti informazioni.

- 1) Nello stesso campo della denominazione di vendita del prodotto deve figurare, in modo ben visibile e leggibile, la seguente dicitura: «addizionato di steroli vegetali/stanoli vegetali».
- 2) Il tenore di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo aggiunti (espresso in % o in grammi di steroli vegetali/stanoli vegetali liberi in 100 g o 100 ml di prodotto alimentare) va dichiarato nell'elenco degli ingredienti.

⁽¹⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 200 dell'8.8.2000, pag. 59.

- 3) Occorre specificare che il prodotto è destinato esclusivamente alle persone che intendono ridurre i livelli di colesterolo nel sangue.
- 4) Occorre indicare che i pazienti che seguono un trattamento ipocolesterolemizzante devono consumare il prodotto solo sotto controllo medico.
- 5) Occorre dichiarare in modo ben visibile e leggibile che il prodotto potrebbe risultare inadeguato dal punto di vista nutrizionale per le donne in gravidanza, le donne che allattano e i bambini di età inferiore a 5 anni.
- 6) Il prodotto deve altresì recare l'indicazione che la sua assunzione va prevista nel quadro di una dieta varia e bilanciata, che comporti il consumo regolare di frutta e verdura così da contribuire a mantenere i livelli di carotenoidi.
- 7) Nello stesso campo recante la dicitura di cui al punto 3 supra, occorre indicare che va evitato il consumo di oltre 3 g/giorno di steroli vegetali/stanoli vegetali aggiunti.

- 8) La porzione del prodotto alimentare o dell'ingrediente alimentare interessato va definita (di preferenza in g o ml), con un'indicazione del tenore di steroli/stanoli vegetali di ogni porzione.

Articolo 3

I prodotti e ingredienti alimentari addizionati di esteri di fitostanolo già presenti sul mercato comunitario o le «margarine spalmabili addizionate di esteri di fitosterolo» autorizzate dalla decisione 2000/500/CE della Commissione e prodotte a decorrere da sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento si conformano alle disposizioni dell'articolo 2 in materia di etichettatura.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 609/2004 DELLA COMMISSIONE**del 31 marzo 2004****che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto concerne la restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica ⁽²⁾, ha definito le regole per la determinazione delle restituzioni alla produzione, nonché i prodotti chimici la cui fabbricazione consente la concessione di una restituzione alla produzione per i prodotti di base in causa utilizzati per tale fabbricazione. Gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1265/2001 prevedono che la restituzione alla produzione valida per lo zucchero greggio, per gli sciroppi di saccarosio e per l'isoglucosio tal quale è derivata, alle condizioni proprie di ciascuno di questi prodotti di base, dalla restituzione fissata per lo zucchero bianco.
- (3) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1265/2001 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il

1° di ogni mese. Essa può essere modificata nel frattempo se il prezzo dello zucchero comunitario e/o dello zucchero sul mercato mondiale subiscono cambiamenti significativi. In conseguenza dell'applicazione delle predette disposizioni, la restituzione alla produzione viene fissata come indicato nell'articolo 1 per il periodo che vi figura.

- (4) A seguito della modifica della definizione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio prevista all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1260/2001, gli zuccheri aromatizzati o addizionati di coloranti o di altre sostanze non rientrano più nell'ambito di tali definizioni e pertanto devono considerarsi come «altri zuccheri». Tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1265/2001, tali zuccheri hanno diritto alla restituzione alla produzione in quanto prodotti di base. Occorre pertanto prevedere, ai fini della determinazione della restituzione alla produzione applicabile a tali prodotti, un metodo di calcolo che faccia riferimento al loro tenore di saccarosio.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La destituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata a 45,414 EUR/100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.

REGOLAMENTO (CE) N. 610/2004 DELLA COMMISSIONE**del 31 marzo 2004****che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.

(4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.

(5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6) L'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la modifica dei dazi all'importazione fissati a partire dal 15 maggio 2003 dal regolamento (CE) n. 832/2003 della Commissione ⁽³⁾, conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono modificati conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1503/96 e fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

⁽²⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2294/2003 (GU L 340 del 24.12.2003, pag. 12).

⁽³⁾ GU L 120 del 15.5.2003, pag. 15.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽⁵⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangla- desh) ⁽³⁾	ACP ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	Bangladesh ⁽⁴⁾	Basmati India e Pakistan ⁽⁶⁾	Egitto ⁽⁸⁾
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	191,31	62,62	91,32		143,48
1006 20 13	191,31	62,62	91,32		143,48
1006 20 15	191,31	62,62	91,32		143,48
1006 20 17	228,15	75,51	109,74	0,00	171,11
1006 20 92	191,31	62,62	91,32		143,48
1006 20 94	191,31	62,62	91,32		143,48
1006 20 96	191,31	62,62	91,32		143,48
1006 20 98	228,15	75,51	109,74	0,00	171,11
1006 30 21	358,83	113,20	164,51		269,12
1006 30 23	358,83	113,20	164,51		269,12
1006 30 25	358,83	113,20	164,51		269,12
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	358,83	113,20	164,51		269,12
1006 30 44	358,83	113,20	164,51		269,12
1006 30 46	358,83	113,20	164,51		269,12
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	358,83	113,20	164,51		269,12
1006 30 63	358,83	113,20	164,51		269,12
1006 30 65	358,83	113,20	164,51		269,12
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	358,83	113,20	164,51		269,12
1006 30 94	358,83	113,20	164,51		269,12
1006 30 96	358,83	113,20	164,51		269,12
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

(1) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2286/2002 del Consiglio (GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5) e (CE) n. 638/2003 della Commissione (GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3), modificato.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(5) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(6) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(7) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(8) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	228,15	416,00	191,31	358,83	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	312,48	242,23	373,35	443,10	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	348,73	418,48	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	24,62	24,62	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 611/2004 DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 2004
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

(3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.

(4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione.

(5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	19,42
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	23,89
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽²⁾	23,89
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	19,42

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 15.3.2004 al 31.3.2004)

1. Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2 (14 %)	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	145,00 (***)	99,98	168,06 (****)	158,06 (****)	138,06 (****)	106,83 (****)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	7,98	—	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	20,66	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(***) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(****) Fob Duluth.

2. Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 33,83 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 39,43 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
-
- 0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 612/2004 DELLA COMMISSIONE**del 1º aprile 2004****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º aprile 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° aprile 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	94,9
	204	38,9
	212	120,5
	624	124,3
	999	94,7
0707 00 05	052	166,1
	068	105,0
	096	88,7
	204	19,6
	999	94,9
0709 90 70	052	121,1
	204	126,1
	999	123,6
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	39,1
	204	41,5
	212	55,5
	220	43,9
	400	44,9
	624	58,6
	999	47,3
0805 50 10	052	40,0
	400	51,0
	999	45,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	50,7
	388	75,6
	400	103,3
	404	100,3
	508	75,6
	512	76,8
	524	78,7
	528	72,4
	720	72,9
	804	114,7
	999	82,1
0808 20 50	388	73,3
	512	71,8
	528	70,8
	720	35,3
	999	62,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 613/2004 DELLA COMMISSIONE**del 1º aprile 2004****recante deroga temporanea al regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione⁽²⁾ stabilisce che i titoli di esportazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della relativa domanda, sempreché durante tale intervallo di tempo la Commissione non abbia preso nessuna misura particolare.
- (2) Tenuto conto dei giorni festivi dell'anno 2004 e della pubblicazione irregolare della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* in tali giorni, risulta che il succitato periodo di riflessione di cinque giorni lavorativi è troppo breve per una corretta gestione del mercato e che occorre prolungarlo temporaneamente.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95, i titoli relativi alle domande presentate nei periodi indicati in appresso sono rilasciati alle rispettive date corrispondenti, sempreché anteriormente a tali date non sia stata adottata alcuna delle misure particolari di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo:

Periodi per la presentazione delle domande di titoli	Data di rilascio
Dal 5 al 7 aprile 2004	15 aprile 2004
Dal 17 al 18 maggio 2004	26 maggio 2004
28 ottobre 2004	5 novembre 2004
20 dicembre 2004	28 dicembre 2004
27 dicembre 2004	4 gennaio 2005

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1)

⁽²⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 360/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 13).

REGOLAMENTO (CE) N. 614/2004 DELLA COMMISSIONE**del 30 marzo 2004****relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo

12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾.

- (5) Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente per quanto riguarda il prodotto di cui al punto 2 della tabella allegata.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale per quanto riguarda i prodotti di cui ai punti 1, 3, 4, 5, 6 e 7 della tabella allegata.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2004.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 38).


⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'Atto d'Adesione del 2003.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>1. Controllore di rete (network controller), inserito in un alloggiamento di 355 × 285 × 115 mm con un dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (4 righe × 20 caratteri) e una tastiera con 4 tasti di controllo.</p> <p>Lo strumento è dotato di microprocessore. Inoltre, esso contiene una memoria parametri, una memoria programmi e un lettore ottico per dischi, oltre che una presa per il radiorecettore-trasmettitore.</p> <p>Lo strumento dispone di un massimo di 8 interfacce multifunzione per la configurazione ed il collegamento alla rete.</p> <p>Lo strumento elabora i segnali e riformatta i dati per la trasmissione tra una macchina automatica per l'elaborazione dei dati e un radiorecettore-trasmettitore attraverso una rete cablata.</p>	8471 80 00	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della Nota 3 della Sezione XVI e del testo dei codici NC 8471 e 8471 80 00.</p> <p>È la funzione di collegamento, e non quella di memoria, che caratterizza lo strumento nel suo insieme.</p>
<p>2. Controllore di rete (network controller) con radiorecettore-trasmettitore incorporato, inserito in un alloggiamento di 355 × 285 × 115 mm con un dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (4 righe × 20 caratteri) e una tastiera con 4 tasti di controllo.</p> <p>Lo strumento è dotato di microprocessore. Inoltre, esso contiene una memoria parametri, una memoria programmi e un lettore ottico per dischi.</p> <p>Il radiorecettore-trasmettitore è composto da un'unità ad alta frequenza (unità HF) comprensiva di antenna, filtro, amplificatore, oscillatore e sintetizzatore di frequenza. L'unità trasmette in una gamma di frequenza compresa tra 403 e 512 MHz su un massimo di 20 canali programmabili e ad una distanza massima di 400 m.</p> <p>Lo strumento dispone di un massimo di 8 interfacce multifunzione per la configurazione e il collegamento alla rete.</p> <p>Lo strumento elabora i segnali e riformatta i dati per la trasmissione tra una macchina automatica per l'elaborazione dei dati e un radiorecettore-trasmettitore attraverso una rete cablata.</p>	8471 80 00	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8471 e 8471 80 00.</p> <p>È la funzione di collegamento e non quella di radiorecettore-trasmettitore che caratterizza lo strumento nel suo insieme.</p>
<p>3. Controllore del ponte radio (radio link controller) inserito in un alloggiamento di 279 × 224 × 89 mm con 8 tasti di selezione del canale e un'antenna.</p> <p>Lo strumento è dotato di microprocessore. Inoltre, esso contiene una memoria programmi e un radiorecettore-trasmettitore.</p> <p>Il radiorecettore-trasmettitore trasmette e riceve dati su un massimo di 8 canali in una gamma di frequenza compresa tra 403 e 512 MHz e a una distanza massima di 400 m.</p> <p>L'apparecchio è dotato di un'interfaccia che gli consente di ricevere dati da terminali senza filo e di inserirli in rete attraverso un controllore di rete (network controller). Esso è inoltre collegato ad una macchina automatica per l'elaborazione dei dati.</p>	8525 20 99	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8525, 8525 20 e 8525 20 99.</p> <p>È la funzione di radiorecettore-trasmettitore la funzione principale che caratterizza lo strumento nel suo insieme.</p>

Designazione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>4. Porta di accesso senza fili (wireless gateway) inserita in un alloggiamento di 292 × 292 × 70 mm dotato di antenna.</p> <p>Lo strumento è dotato di microprocessore. Inoltre, esso contiene una memoria programmi e un radiorecettore-trasmettitore.</p> <p>L'unità trasmette e riceve dati su un massimo di 8 canali in una gamma di frequenza compresa tra 403 e 512 MHz e a una distanza massima di 400 m.</p> <p>L'apparecchio è dotato di un'interfaccia che gli consente di ricevere dati da terminali senza filo e di inserirli direttamente in rete. Esso è inoltre collegato ad una macchina automatica per l'elaborazione dei dati.</p>	8525 20 99	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8525, 8525 20 e 8525 20 99.</p> <p>È la funzione di radiorecettore-trasmettitore la funzione principale che caratterizza lo strumento nel suo insieme.</p>
<p>5. Apparecchio portatile composto da un microprocessore, un dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi, una tastiera per l'immissione dei dati e le funzioni di controllo, un radiorecettore-trasmettitore e un'interfaccia per un lettore di codici a barre.</p> <p>I dati vengono immessi nell'apparecchio manualmente. La sua funzione consiste nello scambiare dati con una macchina automatica per l'elaborazione dei dati attraverso una porta di accesso senza fili o un controllore di rete.</p>	8525 20 99	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8525, 8525 20 e 8525 20 99.</p> <p>È la funzione di radiorecettore-trasmettitore la funzione principale che caratterizza lo strumento nel suo insieme.</p>
<p>6. Apparecchio portatile composto da un microprocessore, un dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi, una tastiera per l'immissione dei dati e le funzioni di controllo, un radiorecettore-trasmettitore e un lettore di codici a barre.</p> <p>I dati vengono immessi nell'apparecchio manualmente o mediante il lettore di codici a barre. La sua funzione consiste nello scambiare dati con una macchina automatica per l'elaborazione dei dati attraverso una porta di accesso senza fili o un controllore di rete.</p>	8525 20 99	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8525, 8525 20 e 8525 20 99.</p> <p>È la funzione di radiorecettore-trasmettitore la funzione principale che caratterizza lo strumento nel suo insieme.</p>
<p>7. Sistema per la gestione delle merci per l'invio di istruzioni al personale, ad esempio nei magazzini, e per il trasferimento dei dati riguardanti il movimento merci ad una macchina automatica per l'elaborazione dei dati. La trasmissione può avvenire sia via radio su una distanza massima di 400 m che via cavo.</p> <p>Il sistema è composto da</p> <ul style="list-style-type: none"> — un controllore di rete (network controller) — un controllore del ponte radio — una porta di accesso senza fili (wireless gateway) — un terminale portatile (hand-held terminal) — un terminale portatile (hand-held terminal) con lettore di codici a barre <p>I dati vengono inviati via radio dal terminale portatile al controllore del ponte radio o alla porta di accesso senza fili per poi essere trasferiti via cavo attraverso il controllore di rete alle macchine automatiche di elaborazione dei dati (che non fanno parte del sistema)</p> <p>Le componenti del sistema si prestano a diversi tipi di assemblaggio</p> <p>(Cfr. illustrazione A) (*)</p>	<p>8471 80 00</p> <p>8525 20 99</p> <p>8525 20 99</p> <p>8525 20 99</p> <p>8525 20 99</p>	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo del relativo codice NC.</p> <p>Le singole componenti interconnesse del sistema non esercitano, nel loro insieme, una funzione ben precisa secondo quanto stabilito dalla nota 4 della sezione XVI.</p>

(*) L'illustrazione ha un carattere puramente indicativo.



REGOLAMENTO (CE) N. 615/2004 DELLA COMMISSIONE**del 1º aprile 2004****che abroga i regolamenti (CE) n. 8/2004, (CE) n. 9/2004 e (CE) n. 10/2004 che sospendono il dazio doganale preferenziale e ripristinano il dazio della tariffa doganale comune all'importazione rispettivamente di rose a fiore grande, di rose a fiore piccolo e di garofani a fiore singolo (standard) originari di Israele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) A seguito della decisione 2003/917/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo di associazione CE-Israele ⁽²⁾, a partire dal 1º gennaio 2004 non è più necessario fissare prezzi minimi d'entrata per le rose e i garofani importati da Israele poiché tutte le importazioni effettuate entro i limiti del contingente tariffario sono soggette al regime dei dazi doganali preferenziali.
- (2) Sono stati nondimeno calcolati i prezzi minimi d'entrata per i prodotti in questione e i calcoli hanno portato all'adozione del regolamento (CE) n. 8/2004 della Commissione ⁽³⁾ per quanto riguarda le rose a fiore grande, del regolamento (CE) n. 9/2004 della Commissione ⁽⁴⁾ per quanto riguarda le rose a fiore piccolo e del regolamento (CE) n. 10/2004 della Commissione ⁽⁵⁾ per quanto riguarda i garofani a fiore singolo (standard).
- (3) È pertanto necessario ripristinare i dazi doganali preferenziali così come sono stati istituiti dal regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 ⁽⁶⁾.

- (4) Occorre quindi abrogare i regolamenti (CE) n. 8/2004, (CE) n. 9/2004 e (CE) n. 10/2004, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore dei medesimi, fermo restando che è possibile procedere al rimborso dei dazi doganali percepiti in virtù dei suddetti regolamenti conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽⁷⁾ e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁸⁾.

- (5) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti (CE) n. 8/2004, (CE) n. 9/2004 e (CE) n. 10/2004 sono abrogati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 2004.

Esso è applicabile a decorrere dal 7 gennaio 2004.

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 346 del 31.12.2003, pag. 65.

⁽³⁾ GU L 2 del 6.1.2004, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 2 del 6.1.2004, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU L 2 del 6.1.2004, pag. 32.

⁽⁶⁾ GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 54/2004 della Commissione (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 30).

⁽⁷⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

⁽⁸⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º aprile 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 616/2004 DELLA COMMISSIONE**del 1º aprile 2004****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia, in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.

- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁵⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

- (7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.

- (8) Conformemente al regolamento (CE) n. 1039/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Estonia ⁽⁶⁾, al regolamento (CE) n. 1086/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Slovenia ⁽⁷⁾, al regolamento (CE) n. 1087/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lettonia ⁽⁸⁾, al regolamento (CE) n. 1088/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lituania e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lituania ⁽⁹⁾, al regolamento (CE) n. 1089/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati nella

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1784/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78).

⁽²⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

⁽³⁾ GU L 117 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12).

⁽⁴⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1786/2001 (GU L 242 del 12.9.2001, pag. 3).

⁽⁶⁾ GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 19.

⁽⁹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 38.

Repubblica slovacca ⁽¹⁾ e al regolamento (CE) n. 1090/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica ceca e all'esportazione di alcuni prodotti agricoli trasformati in Repubblica ceca ⁽²⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003, i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato che vengono esportati in Estonia, Slovenia, Lettonia, Lituania, Repubblica slovacca o Repubblica ceca, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

- (9) Conformemente al regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria ⁽³⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003 le merci di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, esportate in Ungheria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
- (10) Conformemente al regolamento (CE) n. 1890/2003 del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari di Malta e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati a Malta ⁽⁴⁾, a decorrere dal 1° novembre 2003 i prodotti

agricoli trasformati non compresi nell'allegato I al trattato, esportati a Malta, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

- (11) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (12) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 2004.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 73.

⁽³⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 278 del 29.10.2003, pag. 1.

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire del 2 aprile 2004 a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base ⁽²⁾	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	— —	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽³⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾ – – negli altri casi	— — — — —	— — — — —
1002 00 00	Segala	—	—
1003 00 90	Orzo – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾ – negli altri casi	— —	— —
1004 00 00	Avena	—	—
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽³⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾ – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽⁵⁾ : – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽³⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾ – – negli altri casi – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾ – altre (incluso allo stato naturale) Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽³⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾ – negli altri casi	1,870 — 1,870 1,403 — 1,403 — 1,870 1,870 — 1,870	1,870 — 1,870 1,403 — 1,403 — 1,870 1,870 — 1,870

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	(EUR/100 kg) Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base ⁽²⁾	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato:		
	– a grani tondi	6,200	6,200
	– a grani medi	6,200	6,200
	– grani lunghi	6,200	6,200
1006 40 00	Rotture di riso	—	1,800
1007 00 90	Sorgo da granella diverso da ibrido destinato alla semina	—	—

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

⁽²⁾ Dal 1° luglio 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate in Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Slovacca o Slovenia e alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 esportate in Ungheria. Dal 1° novembre 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate a Malta.

⁽³⁾ La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

⁽⁴⁾ Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

⁽⁵⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 617/2004 DELLA COMMISSIONE**del 1º aprile 2004****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽³⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato. Devono

essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 2004.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).

⁽³⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º aprile 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1º aprile 2004, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	6,50	0,18	—
1703 90 00 ⁽¹⁾	9,00		0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 618/2004 DELLA COMMISSIONE**del 1º aprile 2004****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽²⁾. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1% di tale tenore.
- (4) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.
- (5) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (6) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni.

- (7) L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale.
- (8) Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.
- (9) Negli scambi tra la Comunità, da un lato, e la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, qui di seguito definiti «nuovi Stati membri», dall'altro, per alcuni prodotti del settore dello zucchero sono ancora applicabili dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione e il livello delle restituzioni all'esportazione è nettamente superiore a quello dei dazi all'importazione. Nella prospettiva dell'adesione, il 1º maggio 2004, dei paesi summenzionati all'Unione europea lo scarto significativo tra il livello dei dazi applicabili all'importazione e quello delle restituzioni all'esportazione concesse per i prodotti in questione può determinare movimenti speculativi.
- (10) Per evitare possibili abusi con la reimportazione o la reintroduzione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei «nuovi Stati membri» non è opportuno stabilire un prelievo o una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.
- (11) In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.
- (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 2004.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º aprile 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 2 APRILE 2004

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	43,62 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	43,34 ⁽¹⁾
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	43,62 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	43,34 ⁽¹⁾
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4742
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	47,42
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	47,11
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	47,11
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4742

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999), dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

REGOLAMENTO (CE) N. 619/2004 DELLA COMMISSIONE**del 1º aprile 2004****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la ventiquattresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1290/2003 della Commissione, del 18 luglio 2003, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2003/2004 ⁽²⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2003, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

(3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventiquattresima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la ventiquattresima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1290/2003, l'importo massimo della restituzione all'esportazione a destinazione di determinati paesi terzi è pari a 50,250 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 181 del 19.7.2003, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 620/2004 DELLA COMMISSIONE
del 1º aprile 2004
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 611/2004 ⁽³⁾.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 611/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 611/2004 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º aprile 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

⁽³⁾ GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 50.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	14,34
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	23,89
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽²⁾	23,89
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	14,34

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(data del 31.3.2004)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	145,00 (***)	99,98	168,06 (****)	158,06 (****)	138,06 (****)	103,89 (****)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	7,98	—	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	20,66	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(***) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(****) Fob Duluth.

2. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 33,83 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 47,45 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 621/2004 DELLA COMMISSIONE**del 1º aprile 2004****recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio per quanto riguarda le misure informative e pubblicitarie relative alle attività del Fondo di coesione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'attuazione della decisione 96/455/CE della Commissione, del 25 giugno 1996, relativa alle misure informative e pubblicitarie che gli Stati membri e la Commissione debbono realizzare sulle attività del Fondo di coesione ai sensi del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio ⁽²⁾ necessita di una semplificazione in quanto alcune misure, a causa della loro complessità, non hanno potuto essere realizzate.
- (2) È indispensabile facilitare l'attuazione delle misure informative e pubblicitarie e migliorarne l'efficacia al fine di accrescere la visibilità dei progetti e la notorietà del ruolo che l'Unione europea svolge tramite la politica di coesione.
- (3) È opportuno armonizzare le misure informative concernenti il Fondo di coesione con quelle relative ai Fondi strutturali quali definite nel regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione, del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali ⁽³⁾.
- (4) Occorre chiarire i messaggi da diffondere e identificare gli strumenti più idonei per conseguire l'obiettivo della notorietà,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I**PRINCIPI E CONTENUTO DELLE AZIONI****Articolo 1**

Le misure informative e pubblicitarie inerenti alle azioni realizzate dal Fondo di coesione aumentano la notorietà dei progetti cofinanziati dal suddetto Fondo e illustrano il ruolo svolto tramite esso dalla Comunità.

⁽¹⁾ GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/1999 (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 62).

⁽²⁾ GU L 188 del 27.7.1996, pag. 47.

⁽³⁾ GU L 130 del 31.5.2000, pag. 30.

Queste misure sono rivolte all'opinione pubblica degli Stati membri beneficiari e sono intese a creare un'immagine uniforme del ruolo della Comunità.

Se del caso, esse possono completare le azioni relative ai programmi e ai progetti cofinanziati dai Fondi strutturali, ai sensi del regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili dell'attuazione dei progetti del Fondo di coesione (di seguito: «autorità responsabili») adottino i provvedimenti amministrativi atti ad assicurare l'informazione e la pubblicità di tali progetti in conformità del presente regolamento.

Le autorità responsabili definiscono un insieme coerente di misure per tutta la durata dei progetti a partire dal momento in cui il cofinanziamento del Fondo è deciso.

Articolo 3

Le autorità responsabili informano la Commissione e la sua rappresentanza nello Stato membro delle misure di cui all'articolo 2, secondo comma. Ove necessario, esse possono chiedere il loro aiuto tecnico per realizzarle.

Articolo 4

Le azioni e gli strumenti informativi e pubblicitari comprendono, oltre alla descrizione del progetto, i seguenti elementi:

- a) una spiegazione, per mezzo della seguente menzione o di altra espressione equivalente, del ruolo che la Comunità svolge tramite il Fondo di coesione:

«Questo progetto contribuisce a ridurre le differenze economiche e sociali fra i cittadini dell'Unione europea.»;

- b) la bandiera europea, in conformità delle norme grafiche indicate nell'allegato, accompagnata dalla seguente menzione o da altra espressione equivalente:

«Questo progetto è cofinanziato dall'Unione europea».

Articolo 5

Le autorità responsabili comunicano alla Commissione tutte le informazioni necessarie per la preparazione della relazione annuale prevista all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1164/94.

CAPITOLO II

MISURE INFORMATIVE E PUBBLICITARIE

SEZIONE 1

Misure obbligatorie**Articolo 6**

Le misure di cui agli articoli 7 e 8 sono adottate durante la realizzazione dei progetti.

Articolo 7

1. Dopo la decisione della Commissione sul cofinanziamento del progetto, i mezzi di comunicazione di massa (stampa, radio, televisione) vengono sensibilizzati e informati del suo avvio, delle fasi principali dell'esecuzione e della sua conclusione con le modalità più opportune, in particolare tramite incontri stampa, comunicati stampa e qualsiasi altro mezzo utile.

Se il costo globale del progetto è inferiore a 50 milioni di EUR, gli incontri stampa di cui al paragrafo 1 non sono obbligatori.

Ove necessario, l'autorità responsabile decide in merito all'organizzazione di tali incontri a seconda dell'importanza e dell'impatto del progetto.

2. Una documentazione sul progetto è messa a disposizione dei mezzi di comunicazione di massa e degli interessati.

Articolo 8

1. I cartelli sono installati sui luoghi di realizzazione dei progetti durante i lavori.

Nel caso di infrastrutture accessibili al pubblico, i cartelli sono sostituiti da targhe commemorative entro sei mesi dalla fine dei lavori.

2. Se un progetto beneficia di un finanziamento del Fondo di coesione, viene posto un cartello o una targa commemorativa che riporta, oltre alla descrizione del progetto, gli elementi indicati all'articolo 4.

Tali elementi occupano almeno il 25 % del cartello.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 2004.

SEZIONE 2

Altre misure**Articolo 9**

Oltre alle misure indicate agli articoli 7 e 8, le autorità responsabili e i promotori dei progetti possono realizzare altre iniziative al fine di conseguire l'obiettivo della notorietà di cui all'articolo 1, in particolare:

- a) l'installazione di cartelli in luoghi ben visibili;
- b) la produzione di pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, lettere d'informazione, altro) e di video;
- c) la creazione di pagine su Internet.

CAPITOLO III

RUOLO DEI COMITATI DI SORVEGLIANZA**Articolo 10**

Nelle riunioni del comitato di sorveglianza interessato, il presidente riferisce dello stato di avanzamento delle misure pubblicitarie e fornisce ai membri del comitato copie dei prodotti realizzati o prove delle azioni intraprese e degli strumenti pubblicitari utilizzati, quali fotografie di cartelli o di avvenimenti.

Articolo 11

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 7, il presidente del comitato di sorveglianza, assistito dalla Commissione, informa i mezzi di comunicazione di massa sui lavori del comitato e sull'avanzamento dei progetti di cui esso è responsabile.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI**Articolo 12**

La decisione 96/455/CE è abrogata.

I riferimenti fatti alla decisione abrogata si intendono come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Michel BARNIER


Membro della Commissione

ALLEGATO

Le norme grafiche dettagliate riguardanti la bandiera europea si trovano all'indirizzo:

http://europa.eu.int/abc/symbols/emblem/index_it.htm

Esempio degli elementi essenziali da inserire nelle azioni e negli strumenti informativi e pubblicitari:

	Il presente progetto, cofinanziato dall'Unione europea, contribuisce a ridurre le differenze sociali ed economiche fra i cittadini dell'Unione
---	--

REGOLAMENTO (CE) N. 622/2004 DELLA COMMISSIONE**del 1º aprile 2004****che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione ⁽²⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima.
- (4) Esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 7 800 t di riso verso determinate destinazioni. È indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione ⁽³⁾. In sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto.
- (5) Il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

- (6) La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (7) Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione.
- (8) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (9) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- (10) Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficino di restituzione.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Fatta salva la quantità di 7 800 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 2004.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

⁽²⁾ GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º aprile 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

—

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 1° aprile 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle
rottture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (¹)	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (¹)
1006 20 11 9000	R01	EUR/t	45	1006 30 65 9900	R01	EUR/t	56
1006 20 13 9000	R01	EUR/t	45		064 e 066	EUR/t	82
1006 20 15 9000	R01	EUR/t	45		A97	EUR/t	62
1006 20 17 9000	—	EUR/t	—	1006 30 67 9100	021 e 023	EUR/t	62
1006 20 92 9000	R01	EUR/t	45		064 e 066	EUR/t	82
1006 20 94 9000	R01	EUR/t	45	1006 30 67 9900	064 e 066	EUR/t	82
1006 20 96 9000	R01	EUR/t	45	1006 30 92 9100	R01	EUR/t	56
1006 20 98 9000	—	EUR/t	—		R02	EUR/t	62
1006 30 21 9000	R01	EUR/t	45		R03	EUR/t	67
1006 30 23 9000	R01	EUR/t	45		064 e 066	EUR/t	82
1006 30 25 9000	R01	EUR/t	45		A97	EUR/t	62
1006 30 27 9000	—	EUR/t	—		021 e 023	EUR/t	62
1006 30 42 9000	R01	EUR/t	45	1006 30 92 9900	R01	EUR/t	56
1006 30 44 9000	R01	EUR/t	45		A97	EUR/t	62
1006 30 46 9000	R01	EUR/t	45		064 e 066	EUR/t	82
1006 30 48 9000	—	EUR/t	—	1006 30 94 9100	R01	EUR/t	56
1006 30 61 9100	R01	EUR/t	56		R02	EUR/t	62
	R02	EUR/t	62		R03	EUR/t	67
	R03	EUR/t	67		064 e 066	EUR/t	82
	064 e 066	EUR/t	82		A97	EUR/t	62
	A97	EUR/t	62		021 e 023	EUR/t	62
1006 30 61 9900	021 e 023	EUR/t	62	1006 30 94 9900	R01	EUR/t	56
	R01	EUR/t	56		A97	EUR/t	62
	A97	EUR/t	62		064 e 066	EUR/t	82
1006 30 63 9100	064 e 066	EUR/t	82	1006 30 96 9100	R01	EUR/t	56
	R01	EUR/t	56		R02	EUR/t	62
	R02	EUR/t	62		R03	EUR/t	67
	R03	EUR/t	67		064 e 066	EUR/t	82
	064 e 066	EUR/t	82		A97	EUR/t	62
	A97	EUR/t	62		021 e 023	EUR/t	62
1006 30 63 9900	021 e 023	EUR/t	62	1006 30 96 9900	R01	EUR/t	56
	R01	EUR/t	56		A97	EUR/t	62
	064 e 066	EUR/t	82		064 e 066	EUR/t	82
	A97	EUR/t	62		021 e 023	EUR/t	62
1006 30 65 9100	021 e 023	EUR/t	62	1006 30 98 9100	—	EUR/t	—
	R01	EUR/t	56	1006 30 98 9900	—	EUR/t	—
	R02	EUR/t	62	1006 40 00 9000	—	EUR/t	—
	R03	EUR/t	67				
	064 e 066	EUR/t	82				
	A97	EUR/t	62				
	021 e 023	EUR/t	62				

(¹) La procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2003 si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per le quantità seguenti secondo la destinazione:

Destinazione R01: 2 000 t.
Insieme delle destinazioni R02 e R03: 4 000 t.
Destinazioni 021 e 023: 500 t.
Destinazioni 064 e 066: 1 000 t.
Destinazione A97: 300 t.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01 Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02 Marocco, Algeria, Tunisia, Malta, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Cipro, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03 Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40 ad eccezione di: Antille olandesi, Aruba, Isole Turche e Caicos, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.

REGOLAMENTO (CE) N. 623/2004 DELLA COMMISSIONE**del 1º aprile 2004****che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,visto il regolamento (CE) n. 1814/2003 della Commissione, del 15 ottobre 2003, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2003/2004 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, di Cipro, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e della Slovenia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1814/2003.

- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1814/2003 la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.
- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 26 marzo al 1º aprile 2004, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 21,97 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

⁽³⁾ GU L 265 del 16.10.2003, pag. 25.

REGOLAMENTO (CE) N. 624/2004 DELLA COMMISSIONE**del 1º aprile 2004****che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 238/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 238/2004 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 26 marzo al 1º aprile 2004 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 238/2004, la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo è fissata in 6,98 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 61 000/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 40 del 12.2.2004, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 (GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13).

REGOLAMENTO (CE) N. 625/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 31 marzo 2004
che proroga e modifica il regolamento (CE) n. 1659/98 relativo alla cooperazione decentralizzata

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1659/98 del Consiglio, del 17 luglio 1998, relativo alla cooperazione decentralizzata ⁽²⁾, è stato applicato fino al 31 dicembre 2001.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1659/98 è stato modificato e prorogato dal regolamento (CE) n. 955/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio fino al 31 dicembre 2003.
- (3) La valutazione del 2003 è giunta alla conclusione che la linea di bilancio di cui trattasi dovrebbe essere più mirata.
- (4) Lo strumento della cooperazione decentralizzata rappresenta un valore aggiunto specifico ai fini del sostegno di azioni in situazioni specifiche e in partenariati difficili in cui gli strumenti tradizionali non possono essere utilizzati o non sono pertinenti e in termini di sostegno che fornisce alla diversificazione degli interlocutori decentrati come partner potenziali nel processo di sviluppo.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1659/98 dovrebbe essere modificato e prorogato fino al 31 dicembre 2006 a seguito della conclusione della valutazione e dell'adozione della comunicazione della Commissione sulla partecipazione degli attori non statali alla politica di sviluppo della CE. È opportuno adattare il quadro finanziario e il periodo di riferimento di cui al detto regolamento.
- (6) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1659/98,

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 18 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 marzo 2004.

⁽²⁾ GU L 213 del 30.7.1998, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 955/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 148 del 6.6.2002, pag. 1).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1659/98 è modificato come segue:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

La Comunità sostiene azioni e iniziative intraprese dagli operatori della cooperazione decentralizzata della Comunità e dei paesi in via di sviluppo allo scopo di ridurre la povertà e favorire lo sviluppo sostenibile soprattutto nel caso di partenariati difficili, quando non possono essere utilizzati altri strumenti. Tali azioni e iniziative promuoveranno:

- uno sviluppo più partecipativo che risponda alle esigenze e alle iniziative delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo,
- un contributo alla diversificazione, al rafforzamento della società civile e alla democratizzazione in questi paesi.

Nel sostegno a dette azioni e iniziative la priorità è attribuita agli operatori della cooperazione decentralizzata dei paesi in via di sviluppo. Queste azioni riguardano la promozione della cooperazione decentralizzata a vantaggio di tutti i paesi in via di sviluppo.»

2) l'articolo 2 è modificato come segue:

a) il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— informazione e mobilitazione di operatori della cooperazione decentralizzata e partecipazione ai consessi internazionali per favorire il dialogo sulla formulazione delle politiche»;

b) dopo il terzo trattino è inserito il trattino seguente:

«— rafforzamento delle reti delle organizzazioni e dei movimenti sociali che operano per lo sviluppo sostenibile, i diritti dell'uomo, in particolare i diritti sociali, e la democratizzazione.»

- 3) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. I partner nell'ambito della cooperazione che possono ottenere un sostegno finanziario a titolo del presente regolamento sono gli operatori della cooperazione decentralizzata della Comunità o dei paesi in via di sviluppo, ovvero: autorità pubbliche locali (comprese quelle comunali), organizzazioni non governative, organizzazioni di popoli indigeni, associazioni di categoria locali e gruppi d'iniziativa locali, cooperative, sindacati, organizzazioni economiche e sociali, organizzazioni locali (comprese le reti) che operano nel settore della cooperazione e dell'integrazione regionale decentralizzata, associazioni dei consumatori, gruppi di donne e giovani, istituti d'insegnamento, culturali, di ricerca e organizzazioni scientifiche, università, chiese, associazioni o comunità religiose, mezzi d'informazione e qualsiasi associazione non governativa e fondazione indipendente in grado di dare un contributo allo sviluppo.

2. Le attività degli operatori associati agli obiettivi del presente regolamento sono trasparenti e conformi ai principi di sana gestione finanziaria e di responsabilità.»

- 4) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Il finanziamento comunitario delle azioni di cui all'articolo 1 copre un periodo di tre anni. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente programma, per il periodo 2004-2006, è pari a 18 milioni di EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.»

- 5) l'articolo 7 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 2) «ECU» è sostituito da «EUR»;

- b) al paragrafo 3 è aggiunto il trattino seguente:

«— esigenze particolari dei paesi in cui la cooperazione ufficiale non è in grado di contribuire in maniera significativa agli obiettivi definiti all'articolo 1.»;

- 6) l'articolo 8, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione è assistita da un comitato costituito a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1658/98 del Consiglio, del 17 luglio 1998, relativo alle azioni in cofinanziamento con organizzazioni non governative (ONG) europee per lo sviluppo nei settori di interesse per i paesi in via di sviluppo (in seguito denominato "il comitato") (*).

(*) GU L 213 del 30.7.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).»;

- 7) l'articolo 10 è modificato come segue:

- a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nell'ambito della relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della politica di sviluppo, la Commissione presenta una sintesi delle azioni finanziate, le ripercussioni e i risultati di tali operazioni e una valutazione indipendente sull'esecuzione del presente regolamento nel corso dell'esercizio stesso, nonché informazioni riguardanti gli operatori della cooperazione decentralizzata con i quali sono stati conclusi i contratti.»;

- b) al secondo comma «ECU» è sostituito da «EUR»;

- 8) all'articolo 13, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica fino al 31 dicembre 2006.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 31 marzo 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

D. ROCHE

DECISIONE N. 626/2004/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 31 marzo 2004
che modifica la decisione n. 508/2000/CE che istituisce il programma «Cultura 2000»
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 151,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che istituisce il programma «Cultura 2000» ⁽³⁾ ha istituito uno strumento unico di finanziamento e di programmazione relativo alla cooperazione culturale per il periodo compreso tra il primo gennaio 2000 e il 31 dicembre 2004.
- (2) Occorre garantire la continuità dell'azione culturale comunitaria nel contesto dei compiti affidati alla Comunità dall'articolo 151 del trattato.
- (3) Pertanto è opportuno prolungare il programma «Cultura 2000» di due anni supplementari, fino al 31 dicembre 2006.
- (4) La revisione delle prospettive finanziarie nell'ottica dell'allargamento comporta un aumento del massimale della rubrica 3, che deve essere rispettato dall'autorità legislativa in caso di proroga dei programmi esistenti.
- (5) È fondamentale che la Commissione presenti, entro il 31 dicembre 2005, una relazione di valutazione completa e circostanziata sul programma «Cultura 2000», onde

permettere al Parlamento europeo e al Consiglio di esaminare la proposta relativa a un nuovo programma quadro di azione comunitaria per la cultura, annunciato per il 2004 e destinato a entrare in vigore nel 2007.

DECIDONO:

Articolo 1

La decisione n. 508/2000/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, primo comma, la data del 31 dicembre 2004 è sostituita da quella del 31 dicembre 2006.
- 2) All'articolo 3, primo comma, l'importo di 167 milioni di EUR è sostituito da quello di 236,5 milioni di EUR.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

È applicabile a partire dal 1° gennaio 2005.

Fatto a Strasburgo, addì 31 marzo 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

D. ROCHE

⁽¹⁾ GU C 23 del 27.1.2004, pag. 20.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 16 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 marzo 2004.

⁽³⁾ GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 627/2004 DELLA COMMISSIONE**del 2 aprile 2004****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 aprile 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	92,4
	204	43,7
	212	120,5
	624	124,3
	999	95,2
0707 00 05	052	147,2
	068	105,0
	096	88,7
	204	132,9
	999	118,5
0709 10 00	220	131,3
	999	131,3
0709 90 70	052	125,9
	204	124,9
	999	125,4
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	42,7
	204	42,8
	212	55,1
	220	45,6
	388	44,2
	400	46,0
	624	59,9
	999	48,0
0805 50 10	052	40,0
	999	40,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	50,7
	388	74,7
	400	89,1
	404	100,3
	508	77,1
	512	73,1
	524	56,4
	528	74,8
	720	77,3
	804	137,0
0808 20 50	999	81,1
	388	70,9
	512	70,3
	524	80,3
	528	67,3
	720	35,3
	999	64,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 628/2004 DELLA COMMISSIONE**del 2 aprile 2004****relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1877/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1877/2003 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 29 marzo al 1º aprile 2004 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 1877/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

⁽²⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).

REGOLAMENTO (CE) N. 629/2004 DELLA COMMISSIONE**del 2 aprile 2004****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1875/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1875/2003 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 29 marzo al 1º aprile 2004, è fissata una restituzione massima pari a 83,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1875/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 829 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

⁽²⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).

REGOLAMENTO (CE) N. 630/2004 DELLA COMMISSIONE**del 2 aprile 2004****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1876/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1876/2003 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

- (3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 29 marzo al 1º aprile 2004, è fissata una restituzione massima pari a 83 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1876/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

⁽²⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).

REGOLAMENTO (CE) N. 631/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 31 marzo 2004

che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, per quanto riguarda l'allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 concernenti la creazione di una carta europea di assicurazione sanitaria,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, una tessera europea di assicurazione sanitaria avrebbe dovuto sostituire i moduli attualmente necessari per beneficiare dei trattamenti sanitari in un altro Stato membro. La Commissione è stata invitata a presentare una proposta prima del Consiglio europeo di primavera del 2003. La tessera dovrebbe semplificare le procedure.
- (2) Per raggiungere tale obiettivo e superarlo ottimizzando i vantaggi offerti dalla tessera europea di assicurazione sanitaria per gli assicurati e le istituzioni, sono necessari alcuni adattamenti del regolamento (CEE) n. 1408/71 del

Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ⁽³⁾.

- (3) Attualmente il regolamento (CEE) n. 1408/71 prevede l'accesso a diversi tipi di prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso da quello competente o di residenza secondo la categoria a cui appartengono le persone assicurate e distingue tra «cure immediatamente necessarie» e «cure necessarie». Per una maggiore protezione delle persone assicurate è opportuno prevedere l'allineamento dei diritti di tutte le persone assicurate in materia di accesso alle prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso da quello in cui la persona interessata risulta essere assicurata o residente. In tali condizioni tutte le persone assicurate hanno diritto alle prestazioni in natura che si rendono necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora nel territorio di un altro Stato membro, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora.
- (4) È essenziale che siano adottate tutte le misure atte a garantire la corretta attuazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punto i), in tutti gli Stati membri, con particolare riferimento ai prestatori di cure.
- (5) Per alcuni tipi di cure continue e che necessitano di un'infrastruttura specifica, come la dialisi ad esempio, è fondamentale per il paziente che la cura sia disponibile in caso di dimora in un altro Stato membro. A tale scopo la commissione amministrativa elabora un elenco di prestazioni in natura che sono oggetto di un accordo preventivo tra l'assicurato e l'istituzione che presta le cure, per assicurare la disponibilità di tali cure e favorire la libertà dell'assicurato di dimorare in un altro Stato membro.

⁽¹⁾ GU C 32 del 5.2.2004, pag. 78.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 4 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 marzo 2004.

⁽³⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 (GU L 28 del 30.1.1997, pag. 1) e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 1).

- (6) L'accesso alle prestazioni in natura in caso di dimora in un altro Stato membro ha luogo in principio su presentazione dell'apposito formulario previsto sulla base del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio ⁽¹⁾ che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71. Alcuni Stati membri richiedono ancora, formalmente ma non nella prassi, il rispetto di formalità supplementari all'arrivo nel loro territorio. Tali esigenze, in particolare l'obbligo di presentare sistematicamente e preventivamente un attestato all'istituzione del luogo di dimora che certifichi il diritto alle prestazioni in natura, appaiono ormai inutilmente costrittive e tali da impedire la libera circolazione delle persone interessate.

contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:

- (7) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché siano fornite informazioni adeguate in merito alle modifiche dei diritti e degli obblighi introdotte dal presente regolamento.
- (8) Per un'applicazione efficace ed equilibrata del regolamento (CEE) n. 1408/71 è essenziale una cooperazione leale tra le istituzioni e le persone cui si applica detto regolamento. Tale cooperazione presuppone, sia da parte delle istituzioni sia da parte degli assicurati, un'informazione completa su ogni mutamento che possa incidere sui diritti alle prestazioni, ad esempio l'abbandono o il cambiamento dell'attività subordinata o autonoma da parte dell'assicurato, il trasferimento della residenza o della dimora di quest'ultimo o di un membro della sua famiglia, il cambiamento della situazione familiare o una modifica della legislazione.
- (9) Tenuto conto della complessità di talune situazioni individuali legate alla mobilità delle persone, è opportuno prevedere un meccanismo che consenta alle istituzioni di regolare i casi individuali nei quali interpretazioni divergenti del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del suo regolamento d'applicazione possano incidere sui diritti delle persone interessate. In mancanza di una soluzione che rispetti l'insieme dei diritti dell'interessato, è opportuno prevedere la possibilità di adire la commissione amministrativa.
- (10) Per adeguare il regolamento all'evoluzione delle tecniche di trattamento dei dati, di cui la tessera europea di assicurazione sanitaria è un elemento essenziale poiché è destinata a costituire un supporto elettronico leggibile in tutti gli Stati membri, è opportuno modificare alcuni articoli del regolamento (CEE) n. 574/72 al fine di includere la nozione di «documento» inteso come «qualsiasi

1) l'articolo 22 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a) il cui stato di salute richieda prestazioni in natura che si rendono necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora nel territorio di un altro Stato membro, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora;»

b) è inserito il paragrafo seguente:

«1bis La commissione amministrativa elabora un elenco delle prestazioni in natura che, per essere corrisposte nel corso della dimora in un altro Stato membro, necessitano per motivi pratici dell'accordo preventivo tra la persona interessata e l'istituzione che presta le cure.»

c) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I paragrafi 1, 1 bis e 2 si applicano per analogia ai familiari di un lavoratore subordinato o autonomo.»

2) l'articolo 22 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 22 bis

Norme specifiche per talune categorie di persone

Fatto salvo l'articolo 2, l'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e c) e l'articolo 22, paragrafo 1 bis, si applicano anche alle persone che sono cittadini di uno degli Stati membri e che sono assicurate secondo la legislazione di uno Stato membro nonché ai loro familiari che con esse risiedono.»

3) l'articolo 22 ter è abrogato;

4) l'articolo 25 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Un disoccupato che è stato in passato lavoratore subordinato o autonomo e al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 69, paragrafo 1 o dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto ii), seconda frase e che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni in natura e in denaro, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18, durante il periodo di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera c), beneficia:

(1) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1851/2003 della Commissione (GU L 271 del 22.10.2003, pag. 3).

a) delle prestazioni in natura che si rendano necessarie sotto il profilo medico per questa persona nel corso della dimora nel territorio dello Stato membro nel quale egli cerca un'occupazione, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora. Queste prestazioni in natura sono erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione dello Stato membro nel quale la persona interessata cerca un'occupazione, secondo la legislazione che quest'ultima istituzione applica, come se tale persona vi fosse assicurata;

b) delle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente secondo la legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione dello Stato membro nel quale il disoccupato cerca un'occupazione, le prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo la legislazione dello Stato competente. Le prestazioni di disoccupazione di cui all'articolo 69, paragrafo 1, non sono corrisposte durante il periodo in cui l'interessato percepisce prestazioni in denaro.;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«1bis L'articolo 22, paragrafo 1 bis si applica per analogia.»;

5) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Articolo 31

Dimora del titolare e/o dei suoi familiari in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono

1. Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta secondo la legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, il quale abbia diritto alle prestazioni secondo la legislazione di uno di questi Stati membri, come pure i suoi familiari che dimorano nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono, beneficiano:

a) di prestazioni in natura che si rendano necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di residenza, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora. Queste prestazioni in natura sono erogate dall'istituzione del luogo di dimora, secondo la legislazione che essa applica, per conto dell'istituzione del luogo di residenza del titolare o dei familiari;

b) delle prestazioni in denaro erogate, eventualmente, dall'istituzione competente determinata ai sensi dell'articolo 27 o dell'articolo 28, paragrafo 2, secondo la legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di dimora, queste

prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo la legislazione dello Stato competente.

2. L'articolo 22, paragrafo 1 bis, si applica per analogia.;

6) l'articolo 34 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 34 bis

Misure speciali applicabili agli studenti e ai membri delle loro famiglie

Gli articoli 18 e 19 e l'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e c), paragrafo 1 bis), paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, nonché gli articoli 23 e 24 e le sezioni 6 e 7 si applicano per analogia, se del caso, agli studenti e ai membri delle loro famiglie.;

7) l'articolo 34 ter è abrogato;

8) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 84 bis

Rapporti tra le istituzioni e le persone cui si applica il presente regolamento

1. Le istituzioni e le persone cui si applica il presente regolamento hanno un obbligo reciproco di informazione e di cooperazione per garantire la corretta applicazione del presente regolamento.

Le istituzioni, secondo il principio di buona amministrazione, rispondono a tutte le domande entro un termine ragionevole e comunicano in proposito alle persone interessate qualsiasi informazione necessaria per far valere i diritti loro conferiti dal presente regolamento.

Le persone interessate hanno l'obbligo di informare quanto prima le istituzioni dello Stato competente e dello Stato di residenza in merito ad ogni cambiamento nella loro situazione personale o familiare che incida sui loro diritti alle prestazioni previste dal presente regolamento.

2. La mancata osservanza dell'obbligo di informazione di cui al paragrafo 1, terzo comma, può formare oggetto di misure proporzionate conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, tali misure devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe che dipendono dall'ordinamento giuridico interno e non devono nella pratica rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti agli interessati dal presente regolamento.

3. In caso di difficoltà d'interpretazione o di applicazione del presente regolamento tali da incidere sui diritti di una persona cui esso si applica, l'istituzione dello Stato competente o dello Stato di residenza della persona interessata deve contattare l'istituzione o le istituzioni dello Stato o degli Stati membri interessati. In assenza di una soluzione entro un termine ragionevole, le autorità interessate possono adire la commissione amministrativa.;

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I modelli dei documenti necessari all'applicazione del regolamento e del suo regolamento d'applicazione sono fissati dalla commissione amministrativa.

Tali documenti possono essere trasmessi fra le istituzioni, sia tramite moduli su supporto cartaceo o altro supporto, sia sotto forma di messaggi elettronici standardizzati tramite servizi telematici, ai sensi del titolo VI bis. Lo scambio di informazioni tramite i servizi telematici è subordinato ad un accordo fra le autorità competenti dello Stato membro emittente e quelle dello Stato membro destinatario ovvero gli organismi da esse designati.»

- 2) all'articolo 17, i paragrafi 6 e 7 sono abrogati;

- 3) all'articolo 19 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'articolo 17, paragrafo 9 del regolamento d'applicazione si applica per analogia.»

- 4) l'articolo 20 è abrogato;

- 5) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punto i) del regolamento, un lavoratore subordinato o autonomo deve esibire al prestatore di cure un documento emesso dall'istituzione competente attestante il suo diritto a prestazioni in natura. Tale documento è emesso ai sensi dell'articolo 2. Se l'interessato non è in grado di esibire il suddetto documento, deve contattare l'istituzione del luogo di dimora la quale chiede all'istituzione competente un documento che attesti che l'interessato ha diritto alle prestazioni in natura.

Per il prestatore di cure il documento emesso dall'istituzione competente che consenta di beneficiare delle prestazioni ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento, nel caso specifico, ha il medesimo valore di una documentazione attestante, a livello nazionale, i diritti della persona coperta da assicurazione presso l'istituzione del luogo di dimora.

2. L'articolo 17, paragrafo 9, del regolamento d'applicazione si applica per analogia.»

- 6) all'articolo 22, il paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2. L'articolo 17, paragrafo 9, del regolamento d'applicazione si applica per analogia.»

- 7) all'articolo 23, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento, l'istituzione del luogo di residenza e la legislazione del paese di residenza dei familiari sono rispettivamente considerati istituzione competente e legislazione dello Stato competente ai fini degli articoli 17, paragrafo 9, 21 e 22 del regolamento d'applicazione.»

- 8) l'articolo 26 è modificato come segue:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 1 bis del regolamento, un disoccupato o i familiari che l'accompagnano deve esibire al prestatore di cure un documento emesso dall'istituzione competente attestante il suo diritto a prestazioni in natura. Tale documento è emesso ai sensi dell'articolo 2. Se l'interessato non è in grado di esibire il suddetto documento, deve contattare l'istituzione del luogo di dimora la quale chiede all'istituzione competente un documento che attesti che l'interessato ha diritto alle prestazioni in natura.

Per il prestatore di cure il documento emesso dall'istituzione competente che consenta di beneficiare delle prestazioni ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, nel caso specifico, ha il medesimo valore di una documentazione attestante, a livello nazionale, i diritti della persona coperta da assicurazione presso l'istituzione del luogo nel quale il disoccupato si sia recato.»

- b) è inserito il paragrafo seguente:

«1bis Per beneficiare, per sé stesso e per i propri familiari, delle prestazioni in denaro, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, il disoccupato è tenuto a presentare all'istituzione del luogo in cui si è recato un attestato che deve richiedere prima della partenza all'istituzione competente. Se il disoccupato non presenta detto attestato, l'istituzione del luogo in cui si è recato si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo. L'attestato deve certificare l'esistenza del diritto alle prestazioni in questione, alle condizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, indicare la durata del diritto tenuto conto dell'articolo 69, paragrafo 1, lettera c), del regolamento e precisare, in caso di incapacità al lavoro o di ospedalizzazione, l'importo delle prestazioni in denaro da corrispondere, se del caso, a titolo dell'assicurazione malattia, per la durata suddetta.»

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'articolo 17, paragrafo 9, del regolamento d'applicazione si applica per analogia.»;

9) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Articolo 31

Prestazioni in natura ai titolari di pensione o rendita e ai familiari in caso di dimora in uno Stato membro diverso da quello della loro residenza

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 31 del regolamento, il titolare di pensione o di rendita deve esibire al prestatore di cure un documento emesso dall'istituzione del luogo di residenza attestante il suo diritto a prestazioni in natura. Tale documento è emesso ai sensi dell'articolo 2. Se l'interessato non è in grado di esibire il suddetto documento, deve contattare l'istituzione del luogo di dimora la quale chiede all'istituzione del luogo di residenza un documento che attesti che l'interessato ha diritto alle prestazioni in natura.

Per il prestatore di cure il documento emesso dall'istituzione competente che consenta di beneficiare delle prestazioni ai sensi dell'articolo 31 del regolamento, nel caso specifico, ha il medesimo valore di una documentazione attestante, a livello nazionale, i diritti della persona coperta da assicurazione presso l'istituzione del luogo di dimora.

2. L'articolo 17, paragrafo 9, del regolamento d'applicazione si applica per analogia.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano per analogia per la concessione delle prestazioni in natura ai familiari di cui all'articolo 31 del regolamento. Se questi risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso da quello del tito-

lare di pensione o di rendita, il documento di cui al paragrafo 1 è emesso dall'istituzione del luogo della loro residenza.»;

10) all'articolo 117, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. In base a studi e a proposte della commissione tecnica di cui all'articolo 117 quater del regolamento d'applicazione, la commissione amministrativa adegua alle nuove tecniche di trattamento dei dati i moduli di documenti, nonché le modalità di inoltro e le procedure di trasmissione dei dati necessari per l'applicazione del regolamento e del regolamento d'applicazione.»

Articolo 3

Gli Stati membri garantiscono la diffusione di opportune informazioni in merito alle modifiche introdotte dal presente regolamento in materia di diritti e di obblighi.

Articolo 4

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento le istituzioni dello Stato di dimora garantiscono che tutti i prestatori di cure siano pienamente informati dei criteri di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (CEE) n. 1408/71.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2004.

L'accesso diretto ai prestatori di cure deve essere garantito entro il 1° luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 31 marzo 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

D. ROCHE

REGOLAMENTO (CE) N. 632/2004 DELLA COMMISSIONE**del 5 aprile 2004****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 aprile 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	89,0
	204	48,3
	212	113,1
	624	124,3
	999	93,7
0707 00 05	052	134,4
	096	88,7
	204	132,9
	999	118,7
0709 10 00	220	131,3
	999	131,3
0709 90 70	052	146,0
	204	117,7
	999	131,9
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	40,1
	204	44,1
	212	58,3
	220	46,8
	388	44,2
	400	47,2
	600	40,0
	624	59,3
0805 50 10	999	47,5
	052	40,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	40,0
	060	50,7
	388	78,7
	400	88,1
	404	104,3
	508	77,6
	512	73,8
	524	62,9
	528	68,1
	720	78,7
	804	111,2
0808 20 50	999	79,4
	388	73,8
	512	78,1
	524	80,3
	528	75,2
	720	35,3
	999	68,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 633/2004 DELLA COMMISSIONE**del 30 marzo 2004****recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni di pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002⁽²⁾, della Commissione in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 12 e l'articolo 15,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1340/98⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni di pollame⁽⁵⁾ ha subito diverse e sostanziali modificazioni⁽⁶⁾ ed è, perciò, opportuno, ai fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione del suddetto regolamento.
- (2) A norma del regolamento (CEE) n. 2777/75, a decorrere dal 1° luglio 1995 l'esportazione di prodotti per i quali è chiesta una restituzione all'esportazione è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione, salvo nel caso dei pulcini di un giorno. Occorre quindi stabilire le modalità d'applicazione specifiche di questo regime per il settore delle carni di pollame e definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, completando al tempo stesso il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003⁽⁸⁾.

- (3) Per una gestione efficace del regime è opportuno fissare l'ammontare della cauzione relativa ai titoli d'esportazione nel quadro del regime stesso. Dati i rischi di speculazione connessi alla natura del regime nel settore delle carni di pollame, è opportuno disporre l'intrasferibilità dei titoli d'esportazione e subordinare la facoltà degli operatori di avvalersi del regime al rispetto di precise condizioni. È necessario prevedere condizioni particolari per i titoli relativi ad esportazioni verso alcuni mercati tradizionali, in modo da limitare le domande di carattere speculativo che possono mettere in pericolo le produzioni specializzate destinate a tali mercati durante un certo periodo transitorio.

- (4) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 11, del regolamento (CEE) n. 2777/75, il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round in merito al volume d'esportazione è garantito dai titoli d'esportazione. Occorre pertanto stabilire precise modalità per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli.

- (5) È inoltre opportuno disporre che le decisioni relative alle domande di titoli d'esportazione siano comunicate solo dopo la scadenza di un periodo di attesa. Questo periodo deve consentire alla Commissione di valutare i quantitativi richiesti e le relative spese nonché di adottare, se del caso, misure specifiche applicabili segnatamente alle domande pendenti. È necessario disporre, nell'interesse dell'operatore, che la domanda di titolo possa essere ritirata dopo la fissazione del coefficiente di accettazione.

- (6) È opportuno consentire, per le domande vertenti su quantitativi pari o inferiori a 25 tonnellate e su richiesta dell'operatore, il rilascio immediato dei titoli d'esportazione. Occorre tuttavia limitare tali titoli alle operazioni commerciali a breve termine, al fine di impedire che venga elusa l'applicazione del sistema previsto dal presente regolamento.

- (7) Per consentire una gestione molto accurata dei quantitativi da esportare è opportuno derogare alle norme in materia di tolleranza previste dal regolamento (CE) n. 1291/2000.

(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

(2) GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.

(3) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

(4) GU L 184 del 27.6.1998, pag. 1.

(5) GU L 133 del 17.6.1995, pag. 26.

(6) Cfr. l'allegato V.

(7) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(8) GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21.

- (8) Per poter gestire il regime, la Commissione deve disporre di informazioni precise sulle domande di titoli presentate e sull'impiego dei titoli rilasciati. A fini di maggiore efficienza amministrativa, è opportuno l'uso di un solo modello per le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione.
- (9) A norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2777/75, la restituzione all'esportazione per i pulcini di un giorno può essere concessa in base a un titolo d'esportazione a posteriori. Occorre quindi stabilire le modalità d'applicazione di tale regime, le quali debbono altresì consentire di controllare efficacemente il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round. Non appare tuttavia necessaria una cauzione per questi titoli richiesti ad esportazione avvenuta.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni esportazione di prodotti per i quali è richiesta una restituzione all'esportazione, esclusi i pulcini di cui ai codici NC 0105 11, 0105 12 e 0105 19, è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione, a norma degli articoli da 2 a 8.

Articolo 2

1. I titoli d'esportazione sono validi novanta giorni dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

2. Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 15 la designazione del prodotto e nella casella 16 il relativo codice di dodici cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

3. Le categorie di prodotti di cui all'articolo 14, secondo comma del regolamento (CE) n. 1291/2000 nonché gli importi della cauzione per i titoli d'esportazione sono indicati nell'allegato I.

4. Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 20 almeno una delle seguenti diciture:

- Reglamento (CE) n° 633/2004
- Förordning (EF) nr. 633/2004
- Verordnung (EG) Nr. 633/2004

— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 633/2004

— Regulation (EC) No 633/2004

— Règlement (CE) n° 633/2004

— Regolamento (CE) n. 633/2004

— Verordening (EG) nr. 633/2004

— Regulamento (CE) n.º 633/2004

— Asetus (EY) N:o 633/2004

— Förordning (EG) nr 633/2004.

5. In deroga al paragrafo 1, i titoli per i prodotti della categoria 6 a) figuranti nell'allegato I sono validi 15 giorni dalla data effettiva del rilascio, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000. In tal caso, in deroga all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 800/1999 ⁽¹⁾ della Commissione, il periodo durante il quale i prodotti possono restare assoggettati al regime previsto all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio ⁽²⁾ corrisponde al periodo residuo di validità del titolo di esportazione.

6. Se i titoli riguardano prodotti della categoria 6 a) indicati nell'allegato I, l'esportazione deve essere effettuata verso il paese di destinazione menzionato nella casella 7 o verso uno dei paesi elencati nell'allegato IV.

A tale scopo le domande di titolo e i titoli stessi recano almeno una delle seguente diciture:

a) nella casella 20:

- Categoría 6 a)
- Kategori 6 a)
- Kategorie 6a
- Κατηγορία 6α
- Category 6(a)
- Catégories 6 a)
- Categoria 6 a)
- Categorie 6 a)
- Categoria 6 a)
- Tuoteluokka 6a)
- Kategori 6 a)

b) nella casella 22:

- Exportación obligatoria a los países mencionados en el anexo IV del Reglamento (CE) n° 633/2004
- Udførsel obligatorisk til lande, der er anført i bilag IV til forordning (EF) nr. 633/2004
- Ausfuhr nach den in Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 633/2004 genannten Länder ist verbindlich
- Υποχρεωτική εξαγωγή σε χώρες που αναφέρονται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 633/2004

⁽¹⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

- Export obligatory to countries referred to in Annex IV to Regulation (EC) No 633/2004
- Exportation obligatoire vers les pays visés à l'annexe IV du règlement (CE) n° 633/2004
- Esportazione obbligatoria verso paesi elencati nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 633/2004
- Verplichte uitvoer naar landen die zijn vermeld in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 633/2004
- Exportação obrigatória para países referidos no anexo IV do Regulamento (CE) n.º 633/2004
- Velvoittaa viemään asetuksen (EY) N:o 633/2004 liitteessä IV tarkoitettuihin maihin
- Export obligatorisk till länderna i bilaga IV till förordning (EG) nr 633/2004.

- Esportazione obbligatoria verso paesi non elencati nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 633/2004
- Verplichte uitvoer naar landen die niet zijn vermeld in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 633/2004
- Exportação obrigatória para países não referidos no anexo IV do Regulamento (CE) n.º 633/2004
- Velvoittaa viemään muihin kuin asetuksen (EY) N:o 633/2004 liitteessä IV tarkoitettuihin maihin
- Export obligatorisk till länder som inte anges i bilaga IV till förordning (EG) nr 633/2004.

Articolo 3

7. Se i titoli riguardano prodotti della categoria 6 b) indicati nell'allegato I, l'esportazione deve essere effettuata verso il paese di destinazione menzionato nella casella 7 o verso un altro paese non elencato nell'allegato IV.

A tale scopo le domande di titolo e i titoli stessi recano almeno una delle seguenti diciture:

a) nella casella 20:

- Categoría 6 b)
- Kategori 6 b)
- Kategorie 6b
- Κατηγορία 6β)
- Category 6(b)
- Catégorie 6 b)
- Categoria 6 b)
- Categorie 6 b)
- Categoria 6 b)
- Tuoteluokka 6b)
- Kategori 6 b)

b) nella casella 22:

- Exportación obligatoria a los países no mencionados en el anexo IV del Reglamento (CE) n° 633/2004
- Udførsel obligatorisk til lande, der ikke er anført i bilag IV til forordning (EF) nr. 633/2004
- Ausfuhr nach einem der nicht in Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 633/2004 genannten Länder ist verbindlich
- Υποχρεωτική εξαγωγή σε χώρες που δεν αναφέρονται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 633/2004
- Export obligatory to countries not referred to in Annex IV to Regulation (EC) No 633/2004
- Exportation obligatoire vers les pays autres que ceux visés à l'annexe IV du règlement (CE) n° 633/2004

1. Le domande di titoli d'esportazione devono essere presentate alle autorità competenti dal lunedì al venerdì di ogni settimana.

2. Può richiedere un titolo d'esportazione la persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, è in grado di provare, in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti degli Stati membri, che esercita da almeno dodici mesi un'attività commerciale nel settore del pollame. Non può tuttavia presentare domande il commerciante al dettaglio o il ristorante che venda i propri prodotti al consumatore finale.

3. I titoli d'esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo al periodo indicato al paragrafo 1, sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna delle misure specifiche di cui al paragrafo 4.

4. Qualora le domande di titoli d'esportazione vertano su quantitativi e/o su spese che superano o rischiano di superare i quantitativi smaltiti normalmente, tenuto conto dei limiti di cui all'articolo 8, paragrafo 11 del regolamento (CEE) n. 2777/75, e/o le relative spese durante il periodo considerato, la Commissione può:

- a) fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti;
- b) respingere le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d'esportazione;
- c) sospendere la presentazione di domande di titoli d'esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione per un periodo più lungo decisa con la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75. In tal caso, le domande di titoli d'esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

Queste misure possono essere differenziate per categoria di prodotti e per destinazione.

5. Se le domande sono state respinte o se i rispettivi quantitativi sono stati ridotti, la cauzione viene immediatamente svincolata per il quantitativo per il quale la richiesta non è stata soddisfatta.

6. In deroga al paragrafo 3, l'operatore può ritirare la domanda di titolo nel corso degli undici giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della percentuale unica di accettazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, se tale percentuale è inferiore all'80 %. L'operatore può, nel corso dei dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della suddetta percentuale:

- o ritirare la domanda di titolo, nel qual caso la cauzione è immediatamente svincolata,
- o richiedere il rilascio immediato del titolo, nel qual caso l'organismo competente lo rilascia senza indugio, ma non prima del normale giorno di rilascio per la settimana in questione.

7. In deroga al paragrafo 3, la Commissione può fissare, per il rilascio dei titoli d'esportazione, un giorno diverso dal mercoledì qualora non sia possibile rispettare tale giorno.

Articolo 4

1. Su richiesta dell'operatore, le domande di titoli che vertono su un quantitativo pari o inferiore a 25 tonnellate non sono soggette alle eventuali misure specifiche contemplate dall'articolo 3, paragrafo 4, e i titoli richiesti sono rilasciati immediatamente.

In tal caso, in deroga all'articolo 2, paragrafi 1 e 5, il periodo di validità dei titoli è limitato a cinque giorni lavorativi dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e le domande e i titoli recano nella casella 20 la seguente dicitura:

- Certificado válido durante cinco días hábiles y no utilizable para la aplicación del artículo 5 del Reglamento (CEE) n.º 565/80.
- Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anvende artikel 5 i forordning (EØF) nr. 565/80.
- Fünf Werkstage gültige und für die Anwendung von Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 565/80 nicht verwendbare Lizenz.
- Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 565/80.
- Licence valid for five working days and not useable for the application of Article 5 of Regulation (EEC) No 565/80.
- Certificat valable 5 jours ouvrables et non utilisable pour l'application de l'article 5 du règlement (CEE) n.º 565/80.

— Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80.

— Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen en niet te gebruiken voor de toepassing van artikel 5 van Verordening (EEG) Nr. 565/80.

— Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a aplicação do artigo 5.º do Regulamento (CEE) n.º 565/80.

— Todistus on voimassa viisi työpäivää eikä sitä voi käyttää sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 565/80 5 artiklaa.

— Licensen är giltig fem arbetsdagar men gäller inte vid tillämpning av artikel 5 i förordning (EEG) nr 565/80.

2. Se necessario, la Commissione può sospendere l'applicazione del presente articolo.

Articolo 5

I titoli d'esportazione non sono trasferibili.

Articolo 6

1. Il quantitativo esportato nell'ambito della tolleranza prevista all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 non dà diritto al pagamento della restituzione.

2. Nella casella 22 del titolo è iscritta almeno una delle seguenti diciture:

- Restitución válida por [...] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado).
- Restitutionen omfatter [...] t (den mængde, licensen vedrører).
- Erstattung gültig für [...] Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde).
- Επιστροφή ισχύουσα για [...] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό).
- Refund valid for [...] tonnes (quantity for which the licence is issued).
- Restitution valable pour [...] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré).
- Restituzione valida per [...] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato).
- Restitutie geldig voor [...] ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven).
- Restituição válida para [...] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado).
- Tuki on voimassa (...) tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty).
- Ger rätt till exportbidrag för [...] ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).

Articolo 7

1. Ogni venerdì, a partire dalle ore 13.00, gli Stati membri comunicano mediante fax alla Commissione, in relazione al periodo precedente:

- a) le domande di titoli d'esportazione di cui all'articolo 1 presentate dal lunedì al venerdì della settimana in corso, indicando se rientrano o no nell'ambito di applicazione dell'articolo 4;
- b) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'esportazione il mercoledì precedente, ad eccezione dei titoli rilasciati immediatamente in forza dell'articolo 4;
- c) nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 6, i quantitativi per i quali le domande di titoli d'esportazione sono state ritirate nella settimana precedente.

2. La comunicazione delle domande di cui al paragrafo 1, lettera a), deve recare:

- a) il quantitativo in peso di prodotto per ciascuna categoria di cui all'articolo 2, paragrafo 3;
- b) la ripartizione secondo la destinazione del quantitativo per ciascuna categoria, qualora il tasso della restituzione sia differenziato secondo la destinazione;
- c) il tasso della restituzione applicabile;
- d) l'importo totale in euro della restituzione prefissata per categoria.

3. Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione, al termine della durata di validità dei titoli, la quantità di titoli d'esportazione non utilizzati.

4. Tutte le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, comprese quelle recanti l'indicazione «nulla», vanno effettuate secondo il modello contenuto nell'allegato II.

Articolo 8

1. Per i pulcini di cui ai codici NC 0105 11, 0105 12 e 0105 19, gli operatori dichiarano all'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione che intendono richiedere la restituzione all'esportazione.

2. Gli operatori presentano alle autorità competenti, al più tardi due giorni lavorativi dopo l'esportazione, la domanda di titoli d'esportazione rilasciati a posteriori per i pulcini esportati.

La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, la dicitura «a posteriori» e l'indicazione dell'ufficio doganale in cui sono state espletate le formalità doganali e della data dell'esportazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999.

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, non è richiesta alcuna cauzione.

3. Ogni venerdì a partire dalle ore 13, gli Stati membri comunicano mediante fax alla Commissione il numero di titoli di esportazione a posteriori richiesti o l'assenza di domande per la settimana in corso. Le comunicazioni vanno effettuate secondo il modello contenuto nell'allegato II e devono indicare, se del caso, i dati di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

4. I titoli d'esportazione «a posteriori» sono rilasciati il mercoledì successivo, sempreché la Commissione non abbia adottato, dopo l'esportazione considerata, alcuna delle misure specifiche di cui all'articolo 3, paragrafo 4. In caso contrario, alle esportazioni già effettuate si applicano le misure suddette.

Il titolo dà diritto al pagamento della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999.

5. L'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1291/2000 non si applica ai titoli rilasciati a posteriori di cui ai paragrafi da 1 a 4.

L'interessato presenta direttamente detti titoli all'organismo incaricato di pagare la restituzione all'esportazione. Detto organismo imputa e vidima il titolo.

Articolo 9

Il regolamento (CE) n. 1372/95 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

—

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO I

Codice del prodotto della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione ⁽¹⁾	Categoria	Importo della cauzione (EUR/100 kg peso netto)
0105 11 11 9000 0105 11 19 9000 0105 11 91 9000 0105 11 99 9000	1	—
0105 12 00 9000 0105 19 20 9000	2	—
0207 12 10 9900 0207 12 90 9990 0207 12 90 9190	3	6 ⁽²⁾ 6 ⁽³⁾ 6 ⁽⁴⁾
0207 25 10 9000 0207 25 90 9000	5	3
0207 14 20 9900 0207 14 60 9900 0207 14 70 9190 0207 14 70 9290	6 a) ⁽⁴⁾	2
0207 14 20 9900 0207 14 60 9900 0207 14 70 9190 0207 14 70 9290	6 b) ⁽⁵⁾	2
0207 27 10 9990	7	3
0207 27 60 9000 0207 27 70 9000	8	3

⁽¹⁾ ¹ Regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), parte 7.

⁽²⁾ Per le destinazioni indicate nell'allegato III.

⁽³⁾ Destinazioni diverse da quelle indicate negli allegati III e IV.

⁽⁴⁾ Destinazioni indicate nell'allegato IV.

⁽⁵⁾ Destinazioni diverse da quelle indicate nell'allegato IV.

ALLEGATO II

Applicazione del regolamento (CE) n. 633/2004

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG AGRI/D/2 — Settore del pollame

Domanda di titoli d'esportazione — Pollame

Speditore:

Data:

Periodo: dal lunedì ... al venerdì ...

Stato membro:

Persona da contattare:

Telefono:

Fax:

Destinatario: DG AGRI/D/2 — Fax: (32-2) 298 87 86
(e-mail: AGRI-POULTRY-EXPORT@cec.eu.int)

— Parte A — Comunicazione settimanale (da compilare separatamente per ogni categoria)

Categoria	Quantitativo		Codice geonomencatura	Tasso della restituzione (EUR/100 kg/100 pezzi)	Importo globale delle restituzioni prefissate
	Articolo 4	Altro			
Totale per categoria					

Categoria	Quantitativi totali richiesti per categoria e per destinazione

— Parte B — Comunicazione settimanale

Categoria	Quantitativi totali per categoria e per destinazione dei titoli rilasciati il mercoledì

— Parte C — Comunicazione settimanale

Categoria	Quantitativi totali per categoria e per destinazione ritirati la settimana precedente

— Parte D — Comunicazione mensile

Categoria	Quantitativi non utilizzati per categoria e per destinazione

ALLEGATO III

Angola
Arabia Saudita
Bahrein
Emirati arabi uniti
Giordania
Iran
Iraq
Kuwait
Libano
Oman
Qatar
Yemen (Repubblica dello)

ALLEGATO IV

Armenia
Azerbaijan
Bielorussia
Georgia
Kazakistan
Kirghizistan
Moldavia
Russia
Tagikistan
Turkmenistan
Ucraina
Uzbekistan

ALLEGATO V

Regolamento abrogato e modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione	(GU L 133 del 17.6.1995, pag. 26)
Regolamento (CE) n. 2523/95 della Commissione	(GU L 258 del 28.10.1995, pag. 40)
Regolamento (CE) n. 2841/95 della Commissione	(GU L 296 del 9.12.1995, pag. 8)
Regolamento (CE) n. 180/96 della Commissione	(GU L 25 dell'1.12.1996, pag. 27)
Regolamento (CE) n. 1158/96 della Commissione	(GU L 153 del 27.6.1996, pag. 25)
Regolamento (CE) n. 2238/96 della Commissione	(GU L 299 del 23.11.1996, pag. 16)
Regolamento (CE) n. 2370/96 della Commissione	(GU L 323 del 13.12.1996, pag. 12)
Regolamento (CE) n. 1009/98 della Commissione	(GU L 145 del 15.5.1998, pag. 8)
Regolamento (CE) n. 2581/98 della Commissione	(GU L 322 dell'1.12.1998, pag. 33)
Regolamento (CE) n. 2337/1999 della Commissione	(GU L 281 del 4.11.1999, pag. 21)
Regolamento (CE) n. 1383/2001 della Commissione	(GU L 186 del 7.7.2001, pag. 26)

ALLEGATO VI

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1372/95	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, paragrafi 1-5	Articolo 2, paragrafi 1-5
Articolo 2, paragrafo 6, primo trattino	Articolo 2, paragrafo 6, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 6, secondo trattino	Articolo 2, paragrafo 6, lettera b)
Articolo 2, paragrafo 7, primo trattino	Articolo 2, paragrafo 7, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 7, secondo trattino	Articolo 2, paragrafo 7, lettera b)
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2, primo comma	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma	—
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 4, primo trattino	Articolo 3, paragrafo 4, lettera a)
Articolo 3, paragrafo 4, secondo trattino	Articolo 3, paragrafo 4, lettera b)
Articolo 3, paragrafo 4, terzo trattino	Articolo 3, paragrafo 4, lettera c)
Articolo 3, paragrafi 5-7	Articolo 3, paragrafi 5-7
Articolo 4, primo e secondo comma	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4, terzo comma	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6, primo comma	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 6, secondo comma	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 2, primo trattino	Articolo 7, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 7, paragrafo 2, secondo trattino	Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 7, paragrafo 2, terzo trattino	Articolo 7, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 7, paragrafo 2, quarto trattino	Articolo 7, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 7, paragrafi 3 e 4	Articolo 7, paragrafi 3 e 4
Articolo 8	—
Articolo 9	Articolo 8
Articolo 10	—
—	Articolo 9
Articolo 11	Articolo 10
Allegati I-IV	Allegati I-IV
—	Allegato V
—	Allegato VI

REGOLAMENTO (CE) N. 634/2004 DELLA COMMISSIONE**del 5 aprile 2004****recante misure transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 2111/2003 a motivo dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno adottare misure transitorie per permettere ai produttori e alle imprese di trasformazione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in prosieguo «i nuovi Stati membri») di beneficiare delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi ⁽¹⁾.
- (2) Il metodo di calcolo per la valutazione del rispetto dei limiti di trasformazione nazionali e comunitari di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2202/96 e all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione, del 1º dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi ⁽²⁾, non è immediatamente applicabile ai nuovi Stati membri. Occorre pertanto adottare misure transitorie di applicazione. Nella prima campagna di applicazione, per la quale non esistono dati disponibili per il calcolo, l'aiuto dovrebbe essere versato integralmente. Tuttavia, a fini precauzionali, è opportuno stabilire una riduzione preventiva che sarà rimborsata qualora non si constati alcun superamento alla fine della campagna di commercializzazione. Per le successive campagne di commercializzazione è opportuno prevedere un meccanismo di applicazione graduale del sistema di controllo del rispetto del limite.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutti freschi,

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9).

⁽²⁾ GU L 317 del 2.12.2003, pag. 5.

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2004/2005 e solo per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (in prosieguo «i nuovi Stati membri»), l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2202/96, indicato nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato I del suddetto regolamento, è fissato rispettivamente come indicato nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. Nel caso in cui al momento del controllo del rispetto del limite ai fini della fissazione dell'aiuto per la campagna 2005/2006 il limite comunitario non risulti superato, in tutti i nuovi Stati membri, dopo la campagna di commercializzazione 2004/2005, è versato un importo supplementare pari al 25 % dell'aiuto fissato all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2202/96.

2. Nel caso in cui al momento del controllo del rispetto del limite ai fini della fissazione dell'aiuto per la campagna 2005/2006 il limite comunitario risulti superato, nei nuovi Stati membri in cui il limite nazionale non sia stato superato o lo sia stato in misura inferiore al 25 % è versato un importo supplementare dopo la campagna di commercializzazione 2004/2005.

L'importo supplementare di cui al primo comma è fissato sulla base dell'effettivo superamento del limite nazionale corrispondente, fino ad un massimo del 25 % dell'aiuto fissato all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2202/96.

Articolo 3

Ai fini del controllo del rispetto dei limiti nazionali di trasformazione per le arance, i limoni, i pompelmi e i pomeli, nonché per il gruppo di prodotti comprendente i mandarini, le clementine e i satsuma, ed esclusivamente per i nuovi Stati membri, il calcolo è effettuato nel seguente modo:

- a) per la campagna di commercializzazione 2005/2006, confrontando con il limite nazionale di trasformazione i quantitativi che hanno beneficiato dell'aiuto, trasformati nel corso della campagna o periodo equivalente precedente la campagna considerata;
- b) per la campagna di commercializzazione 2006/2007, confrontando con il limite nazionale di trasformazione la media dei quantitativi che hanno beneficiato dell'aiuto, trasformati nel corso delle due campagne o periodi equivalenti precedenti la campagna considerata.

L'importo ottenuto al momento del controllo del rispetto dei limiti nazionali di trasformazione per ciascuno dei prodotti in questione è aggiunto agli importi di tutti gli altri Stati membri ai fini del controllo del rispetto del limite comunitario.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Importo dell'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2202/96 per la campagna di commercializzazione 2004/2005, esclusivamente per i nuovi Stati membri

TABELLA 1

(in EUR/100 kg)	
	Campagna 2004/2005
Limoni	6,82
Pompelmi e pomeli	6,82
Arance	7,35
Mandarini	6,82
Clementine	6,82
Mandarini Satsuma	6,82

TABELLA 2

(in EUR/100 kg)	
	Campagna 2004/2005
Limoni	7,85
Pompelmi e pomeli	7,85
Arance	8,45
Mandarini	7,85
Clementine	7,85
Mandarini Satsuma	7,85

TABELLA 3

(in EUR/100 kg)	
	Campagna 2004/2005
Limoni	6,14
Pompelmi e pomeli	6,14
Arance	6,61
Mandarini	6,14
Clementine	6,14
Mandarini Satsuma	6,14

REGOLAMENTO (CE) N. 635/2004 DELLA COMMISSIONE**del 5 aprile 2004****relativo alla fissazione del tasso di cambio applicabile per il 2004 a taluni aiuti diretti e a determinate misure strutturali o ambientali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1410/1999 della Commissione, del 29 giugno 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo, e la definizione di alcuni fatti generatori di cui ai regolamenti (CEE) n. 3889/87, (CEE) n. 3886/92, (CEE) n. 1793/93, (CEE) n. 2700/93 e (CE) n. 293/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,visto il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, seconda frase,visto il regolamento (CE) n. 2550/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine per quanto riguarda i regimi dei premi e che modifica il regolamento (CE) n. 2419/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 18 bis, secondo comma,visto il regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione al regime di premi ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 43,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2808/98, il fatto generatore del tasso di cambio per l'aiuto alle colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio ⁽⁶⁾ interviene il 1° gennaio dell'anno per il quale è concesso l'aiuto.

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53.

⁽³⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2304/2003 (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 6).

⁽⁴⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 105. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2307/2003 (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 11).

⁽⁵⁾ GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1473/2003 (GU L 211 del 21.8.2003, pag. 12).

⁽⁶⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

- (2) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2808/98, il fatto generatore del tasso di cambio per gli importi connessi a misure di carattere strutturale o ambientale interviene il 1° gennaio dell'anno in cui è adottata la decisione di concedere l'aiuto.

- (3) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2808/98, il tasso di cambio da utilizzare corrisponde alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede la data del fatto generatore.

- (4) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 293/98 della Commissione, del 4 febbraio 1998, che determina i fatti generatori applicabili nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e, in parte, nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, nonché a taluni prodotti compresi nell'allegato II del trattato CE e che modifica il regolamento (CEE) n. 1445/93 ⁽⁷⁾, il tasso di cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale, ogni anno, del massimale per ettaro dell'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube corrisponde alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede il 1° gennaio del periodo annuo di riferimento.

- (5) Conformemente all'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 2550/2001, il fatto generatore per il tasso di cambio da applicare all'importo dei premi e dei pagamenti nel settore delle carni ovine e caprine è costituito dall'inizio dell'anno civile per il quale il premio o il pagamento è concesso. Il tasso di cambio da applicare è la media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese di dicembre che precede la data del fatto generatore.

- (6) Conformemente all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 2342/1999, la data di presentazione della domanda costituisce il fatto generatore che determina l'anno di imputazione del premio speciale, del premio per vacca nutrice, del premio di destagionalizzazione e del pagamento per l'estensivizzazione. Per quanto riguarda il premio alla macellazione, l'anno di imputazione è l'anno di macellazione o di esportazione. A norma dell'articolo 43 del summenzionato regolamento, i premi e i pagamenti nel settore delle carni bovine sono convertiti in moneta nazionale in base alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese di dicembre che precede l'anno di imputazione.

⁽⁷⁾ GU L 30 del 5.2.1998, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999 (GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53).

- (7) Pertanto, occorre fissare il tasso di cambio applicabile per il 2004 agli importi e agli aiuti in questione in base alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese di dicembre 2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'anno 2004, il tasso di cambio che figura in allegato si applica ai seguenti importi:

- a) importo dell'aiuto alle colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- b) importi connessi a misure di carattere strutturale o ambientale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2808/98;

- c) massimale per ettaro dell'aiuto alla commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube, fissato all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 790/89 del Consiglio ⁽¹⁾;

- d) importi dei premi e dei pagamenti nel settore delle carni ovine e caprine di cui agli articoli 4, 5 e 11 del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio ⁽²⁾;

- e) importi dei premi e dei pagamenti nel settore delle carni bovine di cui agli articoli 4, 5, 6, 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 85 del 30.3.1989, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

ALLEGATO

Tasso di cambio di cui all'articolo 1

1 euro = (media 1.12.2003-31.12.2003)

7,44173	Corone danesi
9,02775	Corone svedesi
0,701706	Lire sterline

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 636/2004 DELLA COMMISSIONE**del 5 aprile 2004****che adegua il regolamento (CE) n. 1291/2000 a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'adesione alla Comunità, il 1º maggio 2004, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia rende necessario apportare adeguamenti tecnici e linguistici al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽¹⁾.
- (2) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1291/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1291/2000 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 9, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
«In tal caso, l'organismo emittente iscrive nella casella 6 del titolo una delle seguenti diciture:
— Retrocesión al titular el ...
— Zpětný převod držitelů dne ...
— tilbageføring til indehaveren den ...
— Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am ...
— õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule ...
— εκ νέου παραχώρηση στο δικαιούχο στις ...
— rights transferred back to the titular holder on [date]
— rétrocession au titulaire le ...
— Visszatérítkezés az eredeti engedélyesre ...-án/-én
— retrocessione al titolare in data ...
— teisės perleidžiamos savininkui [data]...»

⁽¹⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003 (GU L 47 del 20.2.2003, pag. 21).

— tiesības nodotas atpakaļ to nominālajām īpašniekam [datums]

— Retrocessjoni ghas-sid il-

— aan de titularis geretrocedeerd op ...

— Retrocesja na właściciela tytułowego

— retrocessão ao titular em ...

— spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa ...

— Ponoven odstop nosilcu pravic dne ...

— palautus todistuksenhaltijalle ...

— återbördad till licensinnehavaren den ...»

- 2) All'articolo 16, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Le domande di titolo e i titoli stessi recanti fissazione anticipata della restituzione, redatti ai fini di operazioni di aiuto alimentare a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, recano nella casella 20 almeno una delle seguenti diciture:

- Certificado GATT — Ayuda alimentaria
- Licence GATT — potravínová pomoc
- GATT-licens — fødevarehjælp
- GATT-Lizenz, Nahrungsmittelhilfe
- GATTi alusel välja antud litsents — toiduabi
- Πιστοποιητικό GATT — επισιτιστική βοήθεια
- Licence under GATT — food aid
- Certificat GATT — aide alimentaire
- GATT-engedély — élelmiszersegély
- Titolo GATT — Aiuto alimentare
- GATT licencija — pagalba maistu
- Licence saskaņā ar GATT — pārtikas palīdzība
- Čertifikat GATT — ghajnuna alimentari
- GATT-certificaat — Voedselhulp
- Świadectwo GATT — pomoc żywnościowa
- Certificado GATT — ajuda alimentar
- Licencia pod'l'a GATT — potravínová pomoc
- Licenca za GATT — pomoč v hrani
- GATT-todistus — elintarvikeapu
- GATT-licens — livsmedelsbistånd.»

- 3) All'articolo 18, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«4. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli. Questi possono essere stampati anche da tipografie autorizzate dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a tale riconoscimento. Ogni formulario è corredato di una dicitura recante il nome e l'indirizzo della tipografia o di un segno che ne permetta l'identificazione nonché, salvo, per la domanda e le appendici, di un numero di serie distintivo. Il numero deve essere preceduto dalle seguenti sigle, a seconda dello Stato membro di rilascio del documento: AT per l'Austria, BE per il Belgio, CZ per la Repubblica ceca, CY per Cipro, DE per la Germania, DK per la Danimarca, EE per l'Estonia, EL per la Grecia, ES per la Spagna, FI per la Finlandia, FR per la Francia, HU per l'Ungheria, IE per l'Irlanda, ITL per l'Italia, LU per il Lussemburgo, LT per la Lituania, LV per la Lettonia, MT per Malta, NL per i Paesi Bassi, PL per la Polonia, PT per il Portogallo, SE per la Svezia, SI per la Slovenia, SK per la Slovacchia e UK per il Regno Unito.»

- 4) L'articolo 33 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 2, lettera b), il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«— Qualora l'esemplare di controllo T 5 abbia come unico scopo quello di consentire lo svincolo della cauzione, esso reca nella casella 106 una delle diciture seguenti:

- Se utilizará para liberar la garantía
- K použití pro uvolnění záruky
- Til brug ved frigivelse af sikkerhed
- Zu verwenden für die Freistellung der Sicherheit
- Kasutada tagatise vabastamiseks
- Προς χρησιμοποίηση για την αποδέσμευση της εγγύησης
- To be used to release the security
- À utiliser pour la libération de la garantie
- A biztósíték feloldására használandó
- Da utilizzare per lo svincolo della cauzione
- Naudotinas užstatui grąžinti
- Izmantojams drošības naudas atbrīvošanai
- Biex tigi uzata ghar-rilaxx tal-garanzija
- Te gebruiken voor vrijgave van de zekerheid
- Do wykorzystania w celu zwolnienia zabezpieczenia
- A utilizar para liberar a garantia
- Použit' na uvol'nenie záruky
- Uporabiti za sprostitve jamstva
- Käyttäväksi vakuuden vapauttamiseen

— Att användas för frisläppande av säkerhet»

- b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«3. Se dopo l'accettazione della dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), primo trattino, il prodotto è sottoposto ad uno dei regimi semplificati di cui alla parte II, titolo II, capitolo 7, sezione 3, del regolamento (CE) n. 2454/93 o all'appendice I, titolo X, capitolo I, della convenzione, del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito, per essere avviato verso una stazione di destinazione o inviato ad un consignatario fuori del territorio doganale della Comunità, l'esemplare di controllo T 5 di cui al paragrafo 2, lettera b), viene trasmesso per via amministrativa all'organismo emittente. Detto esemplare di controllo T 5 reca, nella rubrica "osservazioni" della casella "J", una delle seguenti diciture:

- Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes
- Opustění celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro přepravu po železnici nebo ve velkých kontejnerech
- Udgang fra Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenkede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane eller store containere
- Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern
- Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri kohaselt raudteed mööda või suurtes konteinerites
- Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια
- Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers
- Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs
- A Közösség vámterületét elhagyta egyszerűsített közösségi szállítási eljárás keretében vasúton vagy konténerben
- Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori
- Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito geležinkelio arba didelės talpyklos tvarką

- Izvešana no Kopienas muitas teritorijas, izmantojot Kopienas vienkāršoto tranzīta procedūru pārvadājumiem pa dzelzceļu vai lielos konteineros
 - Hierga mit-territorju tad-dwana tal-Komunità taht ir-regim tat-transitu komunitarju simplifikat bil-ferroviji jew b' kontejners kbar
 - Vertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers
 - Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego w przewozie kolejną lub w wielkich kontenerach
 - Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores
 - Opustenie colného územia spoločenstva na základe zjednodušeného postupu spoločenstva pri tranzite v prípade prepravy po železnici alebo vo veľkých kontajneroch
 - Izstop iz carinskega območja Skupnosti pod skupnostnim poenostavljenim tranzitnim režimom po železnici ali z velikimi zabojniki
 - Vienti yhteisön tullialueelta yhteisön yksinkertaistettussa passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa
 - Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar.»
- 5) All'articolo 36, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
- «Il titolo sostitutivo o l'estratto sostitutivo reca inoltre, nella casella 22, una delle diciture seguenti, sottolineata in rosso:
- Certificado (o extracto) de sustitución de un certificado (o extracto) perdido — número del certificado inicial ...
 - Náhradní licence (osvědčení nebo výpis) za ztracenou licenci (osvědčení nebo výpis) číslo původní licence ...
 - Erstatningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkommen licens/attest (eller partiallicens) — Oprindeligt licens/attest (eller partiallicens) nr. ...
 - Ersatzlizenz (oder Teillizenz) einer verlorenen Lizenz (oder Teillizenz) — Nummer der ursprünglichen Lizenz ...
 - Kaotatud litsentsi/sertifikaati (või väljavõtte) asendav litsents/sertifikaat (või väljavõtte) — esialgse litsentsi/sertifikaadi number ...
 - Πιστοποιητικό (ή απόσπασμα) αντικατάστασης του απωλεσθέντος πιστοποιητικού (ή αποσπάσματος πιστοποιητικού) αριθ. ...
- Replacement licence (certificate or extract) of a lost licence (certificate or extract) — Number of original licence (certificate) ...
 - Certificat (ou extrait) de remplacement d'un certificat (ou extrait de) perdu — numéro du certificat initial ...
 - Helyettesítő engedély (vagy kivonat) elveszett engedély (vagy kivonat) pótlására – az eredeti engedély száma
 - Titolo (o estratto) sostitutivo di un titolo (o estratto) smarrito — numero del titolo originale ...
 - Pamesto sertifikato (licencijos, išrašo) pakaitinis sertifikatas (licencija, išrašas) — sertifikato (licencijos, išrašo) originalo numeris ...
 - Nozaudētās licences (sertifikāta vai izraksta) aizstājēja licence (sertifikāts vai izraksts). Licences (sertifikāta) oriģināla numurs
 - Ćertifikat (jew estratt) tas-sostituzzjoni ta' ċertifikat (jew estratt) mitluf – numru ta'l-ewwel ċertifikat
 - Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegaan certificaat (of uittreksel) — nummer van het oorspronkelijke certificaat ...
 - Świadectwo zastępcze (lub wyciąg) świadectwa (lub wyciągu) utraconego numer świadectwa początkowego
 - Certificado (ou extracto) de substituição de um certificado (ou extracto) perdido — número do certificado inicial
 - Náhradná licencia (certifikát alebo výpis) za stratenú licenciu (certifikát alebo výpis) — číslo pôvodnej licencie (certifikátu) ...
 - Nadomestna licenca (ali delna licenca) za izgubljeno licenco (ali delno licenco) — številka izvirne licence ...
 - Kadonneen todistuksen (tai otteen) korvaava todistus (tai ote). Alkuperäisen todistuksen numero ...
 - Ersättningslicens (licens eller dellicens) för förlorad licens (licens eller dellicens). Nummer på ursprungslicensen ...»
- 6) All'articolo 42, paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:
- «— nella casella 20 reca una delle diciture seguenti:
- Certificado emitido en las condiciones del artículo 42 del Reglamento (CE) nº 1291/2000; certificado inicial nº ...
 - Licence vydaná podle článku 42 nařízení (ES) č. 1291/2000; č. původní licence ...
 - Licens udstedt på de i artikel 42 i forordning (EF) nr. 1291/2000 fastsatte betingelser; oprindeligt licens nr. ...

- Unter den Bedingungen von Artikel 42 der Verordnung (EG) Nr. 1291/2000 erteilte Lizenz; ursprüngliche Lizenz Nr. ...
 - Määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 42 kohaselt väljaantud litsents; esialgne litsents nr ...
 - Πιστοποιητικό που εκδίδεται υπό τους όρους του άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000- αρχικό πιστοποιητικό αριθ. ...
 - License issued in accordance with Article 42 of Regulation (EC) No 1291/2000; original licence No ...
 - Certificat émis dans les conditions de l'article 42 du règlement (CE) n° 1291/2000; certificat initial n° ...
 - Az 1291/2000/EK rendelet 42. cikkében foglalt feltételek szerint kiállított engedély; az eredeti engedély száma: ...
 - Titolo rilasciato alle condizioni dell'articolo 42 del regolamento (CEE) n. 1291/2000; titolo originale n. ...
 - Licencija išduota Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 42 straipsnyje nustatytais sąlygomis; licencijos originalo Nr. ...
 - Licence, kas ir izsniegta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1291/2000 42. pantu; licences oriģināla Nr. ...
 - Čertifikat mahruḡ taht il-kundizzjonijiet ta' l-artikolu 42 tar-regolament (CE) nru 1291/2000; l-ewwel ċertifikat nru...
 - Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 42 van Verordening (EG) nr. 1291/2000; oorspronkelijk certificaat nr. ...
 - Świadectwo wydane zgodnie z warunkami art. 42 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000; Pierwsze świadectwo nr..
 - Certificado emitido nas condições previstas no artigo 42g do Regulamento (CE) n.º 1291/2000; certificado inicial n.º ...
 - Licencia vydaná v súlade s článkom 42 nariadenia (ES) č. 1291/2000; číslo pôvodnej licencie ...
 - Licenca, izdana pod pogoji člena 42 Uredbe (ES) št. 1291/2000; izvirna licenca št. ...
 - Todistus myönnetty asetuksen (EY) N:o 1291/2000 42 artiklan mukaisesti; alkuperäinen todistus N:o ...
 - Licens utfärdad i enlighet med artikel 42 i förordning (EG) nr 1291/2000; ursprunglig licens nr ...»
- 7) All'articolo 43, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:
- «a) qualora l'esportazione sia stata realizzata senza titolo di esportazione o di fissazione anticipata, in caso di utilizzazione del bollettino INC 3 di cui all'articolo 850 del regolamento (CEE) n. 2454/93, questo deve recare nella casella A una delle diciture seguenti:
 - Exportación realizada sin certificado
 - Vývoz bez licence nebo bez osvědčení
 - Udførsel uden licens/attest
 - Ausfuhr ohne Ausfuhrlizenz oder Vorausfestsetzungsbescheinigung
 - Eksporditud ilma litsentsita/sertifikaadita
 - Εξαγωγή πραγματοποιούμενη άνευ αδείας ή πιστοποιητικού
 - Exported without licence or certificate
 - Exportation réalisée sans certificat
 - Kiviteli engedély használata nélküli export
 - Esportazione realizzata senza titolo
 - Eksportuota be licencijos ar sertifikato
 - Eksportēts bez licences vai sertifikāta
 - Esportazzjoni magħmula minghajr ċertifikat
 - Uitvoer zonder certificaat
 - Wywóz dokonany bez świadectwa
 - Exportação efectuada sem certificado
 - Vyvezené bez licencie alebo certifikátu
 - Izvoz, izpeljan brez licence
 - Viety ilman todistusta
 - Exporterad utan licens;»
- 8) All'articolo 45, paragrafo 3, lettera a), il primo comma è sostituito dal testo seguente:
- «a) dalla dichiarazione di esportazione dei prodotti equivalenti o da una copia o fotocopia autentiche dai servizi competenti e recanti una delle diciture seguenti:
 - Condiciones previstas en el artículo 45 del Reglamento (CE) n° 1291/2000 cumplidas
 - Byly dodrženy podmínky stanovené v článku 45 nařízení (ES) č. 1291/2000
 - Betingelserne i artikel 45 i forordning (EF) nr. 1291/2000 er opfyldt
 - Bedingungen von Artikel 45 der Verordnung (EG) Nr. 1291/2000 wurden eingehalten
 - Määruse (EÜ) nr 1291/2000 artiklis 45 ettenähtud tingimused on täidetud

- Τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 45 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000
 - Conditions laid down in Article 45 of Regulation (EC) No 1291/2000 fulfilled
 - Conditions prévues à l'article 45 du règlement (CE) n° 1291/2000 respectées
 - Az 1291/2000/EK rendelet 45. cikkében foglalt feltételek teljesítve
 - Condizioni previste dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1291/2000 ottemperate
 - Įvykdytos Reglamentas (EB) Nr. 1291/2000 45 straipsnyje numatytos sąlygos
 - Regulas (EK) Nr. 1291/2000 45. pantā paredzētie nosacījumi ir izpildīti
 - Kundizzjonijiet previsti fl-artikolu 45 tar-regolament (CE) nru 1291/2000 rispettivamente
 - in artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1291/2000 bedoelde voorwaarden nageleefd
 - Warunki przewidziane w art. 45 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 spełnione
 - Condições previstas no artigo 45.º do Regulamento (CE) n.º 1291/2000 cumpridas.
 - Podmienky ustanovené v článku 45 nariadenia (ES) č. 1291/2000 boli splnené
 - Pogoji, predvideni v členu 45 Uredbe (ES) št. 1291/2000, spoštovani
 - Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 45 artiklassa säädetty edellytykset on täytetty
 - Villkoren i artikel 45 i förordning (EG) nr 1291/2000 är uppfyllda.»
- 9) All'articolo 50, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
- «Salvo nel caso in cui sia prevista l'indicazione di una dicitura particolare nel quadro di una normativa settoriale, nella casella 24 del titolo è riportata una delle seguenti diciture:
- Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18
 - Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18
 - Präferenzerordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18
 - Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge
 - Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord
 - Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμόζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18
 - Preferential arrangements applicable to the quantity given in Sections 17 and 18
 - Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18
 - Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17-es és 18-as mezőn feltüntetett mennyiség
 - Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18
 - Taikomos lengvatinės sąlygos 17 ir 18 skiltyse įrašytiems kiekiams
 - Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam
 - Regim preferenzjali applikabbli għall-kwantità indikata fil-kaxxi 17 u 18
 - Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid
 - Porozumienie preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18
 - Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18,
 - Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v oddieloch 17 a 18
 - Preferenčni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18
 - Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin
 - Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18.»
- Articolo 2*
- Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2004 subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 637/2004 DELLA COMMISSIONE**del 5 aprile 2004****che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Agneau de Pauillac e Agneau du Poitou-Charentes)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Francia ha trasmesso alla Commissione due domande per la registrazione come indicazioni geografiche delle denominazioni «Agneau de Pauillac» e «Agneau du Poitou-Charentes».
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento è stato constatato che le domande sono conformi al regolamento e in particolare comprendono tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.
- (3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ delle denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento.

(4) Tali denominazioni possono essere pertanto iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ed essere tutelate sul piano comunitario come indicazioni geografiche protette.

(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalle denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento e dette denominazioni sono iscritte come indicazioni geografiche protette (IGP) nel «Registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 170 del 19.7.2003, pag. 4 (Agneau de Pauillac).
GU C 170 del 19.7.2003, pag. 6 (Agneau du Poitou-Charentes).

⁽³⁾ GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 465/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 27).

ALLEGATO

PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA**Carni e frattaglie fresche**

FRANCIA

Agneau de Pauillac (IGP)

Agneau du Poitou-Charentes (IGP).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 638/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 31 marzo 2004****relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri ⁽³⁾, ha introdotto un sistema di raccolta dei dati totalmente nuovo, semplificato a due riprese. Allo scopo di migliorare la trasparenza di tale sistema e di facilitarne la comprensione è opportuno sostituire il regolamento (CEE) n. 3330/91 con il presente regolamento.

(2) Tale sistema dovrebbe essere mantenuto in quanto le politiche comunitarie connesse con lo sviluppo del mercato interno e l'analisi dei propri mercati specifici da parte delle imprese comunitarie continuano a richiedere un livello d'informazione statistica sufficientemente dettagliato. Inoltre, l'analisi dell'evoluzione dell'Unione economica e monetaria esige la rapida disponibilità di dati aggregati. Agli Stati membri dovrebbe essere concesso di raccogliere informazioni che soddisfano loro esigenze specifiche.

(3) Occorre tuttavia migliorare la formulazione delle norme relative all'elaborazione di statistiche degli scambi di beni tra Stati membri al fine di facilitarne la comprensione da parte delle imprese incaricate di fornire i dati, dei servizi nazionali responsabili della raccolta e degli utenti.

⁽¹⁾ GU C 32 del 5.2.2004, pag. 92.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 16 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 marzo 2004.

⁽³⁾ GU L 316 del 16.11.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(4) È opportuno mantenere un sistema di soglie, ma in forma semplificata al fine di rispondere in modo adeguato alle esigenze degli utenti, limitando tuttavia l'onere di risposta gravante sui soggetti obbligati a fornire le informazioni statistiche, in particolare sulle piccole e medie imprese.

(5) È opportuno mantenere uno stretto legame tra il sistema di raccolta delle informazioni statistiche e le formalità fiscali in essere nel contesto degli scambi di beni tra Stati membri. Tale legame consente in particolare di verificare la qualità delle informazioni raccolte.

(6) La qualità dell'informazione statistica prodotta, la sua valutazione in base a indicatori comuni e la trasparenza in questo settore rappresentano obiettivi importanti che richiedono una disciplina a livello comunitario.

(7) Poiché lo scopo dell'azione prevista, vale a dire l'istituzione di un quadro giuridico comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente a livello nazionale e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(8) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ⁽⁴⁾, costituisce il quadro di riferimento del presente regolamento. Il livello molto dettagliato delle informazioni nell'ambito delle statistiche sugli scambi di beni richiede tuttavia norme specifiche in tema di riservatezza.

⁽⁴⁾ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

- (9) È importante garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che consenta di definirne le modalità d'applicazione in tempi adeguati e di procedere agli adeguamenti tecnici necessari.
- (10) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «merci»: tutti i beni mobili, compresa la corrente elettrica;
- b) «merci o movimenti particolari»: le merci o movimenti che per la loro natura giustificano l'adozione di disposizioni specifiche, quali gli impianti industriali, le navi e aeromobili, i prodotti del mare, le merci fornite a navi o aeromobili, gli invii scaglionati, le merci militari, le merci destinate a impianti in alto mare o provenienti da tali impianti, i veicoli spaziali, le parti di veicoli e di aeromobili, i rifiuti;
- c) «autorità nazionali»: istituti nazionali di statistica e altri organismi responsabili in ciascuno Stato membro della produzione di statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri;
- d) «merci comunitarie»:
- i) merci interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità, senza l'apporto di merci provenienti da paesi terzi o da territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità;
 - ii) merci provenienti da paesi terzi o da territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità, che sono in libera pratica in uno Stato membro;

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

iii) merci ottenute, nel territorio doganale della Comunità, dalle merci di cui al punto ii) oppure dalle merci di cui al punto i) e al punto ii);

- e) «Stato membro di spedizione»: lo Stato membro come definito in base al suo territorio statistico, dal quale le merci sono spedite a una destinazione in un altro Stato membro;
- f) «Stato membro d'arrivo»: lo Stato membro come definito in base al suo territorio statistico, nel quale arrivano merci provenienti da un altro Stato membro;
- g) «merci in semplice circolazione tra Stati membri»: merci comunitarie spedite da uno Stato membro a un altro, che nel viaggio verso lo Stato membro destinatario attraversano direttamente un altro Stato membro o vi sostano per ragioni legate unicamente al trasporto delle merci.

Articolo 3

Ambito d'applicazione

1. Le statistiche degli scambi di beni tra Stati membri rilevano le spedizioni e gli arrivi di merci.
2. Le spedizioni riguardano le seguenti merci in uscita dallo Stato membro di spedizione e destinate a un altro Stato membro:
 - a) merci comunitarie, eccettuate le merci in semplice circolazione tra Stati membri;
 - b) merci collocate nello Stato membro di spedizione in regime doganale di perfezionamento attivo o in quello della trasformazione sotto controllo doganale.
3. Gli arrivi riguardano le seguenti merci in entrata nello Stato membro d'arrivo e inizialmente spedite da un altro Stato membro:
 - a) merci comunitarie, eccettuate le merci in semplice circolazione tra Stati membri;
 - b) merci collocate precedentemente nello Stato membro di spedizione in regime doganale di perfezionamento attivo o in regime di trasformazione sotto controllo doganale, che sono mantenute in regime doganale di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale oppure che sono immesse in libera pratica nello Stato membro d'arrivo.
4. Disposizioni diverse o specifiche stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, possono applicarsi a merci o a movimenti particolari.

5. Per motivi di ordine metodologico, sono escluse dalle statistiche alcune merci il cui elenco è definito secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 4

Territorio statistico

1. Il territorio statistico degli Stati membri coincide con il loro territorio doganale quale definito dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾.

2. In deroga al paragrafo 1, il territorio statistico della Germania include l'isola di Helgoland.

Articolo 5

Fonti dei dati

1. Un sistema particolare di raccolta dei dati, in seguito denominato sistema «Intrastat», si applica per la rilevazione di informazioni statistiche relative a spedizioni e arrivi di merci comunitarie non facenti oggetto di un documento amministrativo unico a fini doganali o fiscali.

2. Almeno una volta al mese le informazioni statistiche relative a spedizioni ed arrivi di altre merci sono fornite direttamente dalle dogane alle autorità nazionali.

3. Per le merci o i movimenti particolari possono essere utilizzate fonti d'informazione diverse dal sistema Intrastat o dalle dichiarazioni doganali.

4. Ogni Stato membro definisce le modalità di trasmissione dei dati Intrastat da parte dei soggetti obbligati a fornire le informazioni. Per facilitare il compito di questi ultimi la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri provvedono a creare le condizioni per un maggiore ricorso al trattamento automatico e alla trasmissione elettronica dei dati.

Articolo 6

Periodo di riferimento

1. Il periodo di riferimento delle informazioni da fornire a norma dell'articolo 5 coincide con il mese di calendario di spedizione o di arrivo delle merci.

2. Il periodo di riferimento può essere modificato per tenere conto degli obblighi doganali e in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi delle disposizioni adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

Articolo 7

Soggetti obbligati a fornire le informazioni

1. Sono obbligati a fornire le informazioni per Intrastat:

a) le persone fisiche o giuridiche soggette all'IVA nello Stato membro di spedizione che:

i) hanno stipulato il contratto, ad eccezione del contratto di trasporto, che consente la spedizione delle merci; oppure, in mancanza,

ii) spediscono o provvedono alla spedizione delle merci; oppure, in mancanza,

iii) sono in possesso delle merci oggetto della spedizione;

b) le persone fisiche o giuridiche soggette all'IVA nello Stato membro di arrivo che:

i) hanno stipulato il contratto, ad eccezione del contratto di trasporto, che consente la consegna delle merci; oppure, in mancanza,

ii) consegnano o provvedono alla consegna delle merci; oppure, in mancanza,

iii) sono in possesso delle merci oggetto della consegna.

2. I soggetti obbligati a fornire le informazioni possono delegare il compito a terzi, ma tale delega non riduce in alcun modo la loro responsabilità.

3. I soggetti obbligati a fornire le informazioni che non adempiono agli obblighi imposti a norma del presente regolamento sono passibili di sanzioni fissate dagli Stati membri.

Articolo 8

Registri

1. Le autorità nazionali istituiscono e gestiscono un registro di operatori intracomunitari che contenga almeno gli speditori, alla spedizione, e i destinatari, all'arrivo.

2. Al fine di identificare i soggetti obbligati a fornire le informazioni di cui all'articolo 7 e di verificare le informazioni fornite, le amministrazioni fiscali competenti di ogni Stato membro trasmettono alle autorità nazionali:

a) almeno una volta al mese, gli elenchi delle persone fisiche o giuridiche che hanno dichiarato di aver consegnato merci in altri Stati membri o di aver acquisito merci provenienti da altri Stati membri nel periodo in questione; gli elenchi indicano il valore complessivo di tali merci dichiarato da ciascuna persona fisica o giuridica a fini fiscali;

- b) di propria iniziativa o su richiesta delle autorità nazionali, qualsiasi informazione fornita a fini fiscali che possa migliorare la qualità delle statistiche.

Le modalità di trasmissione delle informazioni sono precisate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Le autorità nazionali trattano le informazioni a norma delle disposizioni applicate in materia dall'amministrazione fiscale.

3. L'amministrazione fiscale ricorda agli operatori assoggettati all'IVA gli obblighi ai quali possono essere tenuti in quanto soggetti obbligati a fornire le informazioni richieste da Intrastat.

Articolo 9

Dati da rilevare nel quadro del sistema Intrastat

1. Le autorità nazionali rilevano le seguenti informazioni:

- a) il numero di identificazione attribuito al soggetto obbligato a fornire le informazioni a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), nella versione di cui all'articolo 28 nonies, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽¹⁾;
- b) il periodo di riferimento;
- c) il flusso (arrivi o spedizioni);
- d) l'identificazione delle merci con il codice a otto cifre della nomenclatura combinata quale definito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽²⁾;
- e) lo Stato membro associato;
- f) il valore delle merci;
- g) la quantità delle merci;
- h) la natura della transazione.

Le informazioni statistiche di cui alle lettere da e) a h) sono definite nell'allegato. Le modalità di rilevazione di tali informazioni, in particolare i codici da utilizzare, sono precisate, ove necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/15/CE (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 61).

⁽²⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 38).

2. Gli Stati membri possono anche raccogliere informazioni aggiuntive, quali:

- a) l'identificazione delle merci a un livello più dettagliato di quello della nomenclatura combinata;
- b) il paese d'origine, all'arrivo;
- c) la regione d'origine, alla spedizione, e la regione di destinazione, all'arrivo;
- d) le condizioni di consegna;
- e) il modo di trasporto;
- f) il regime statistico.

Le informazioni statistiche di cui alle lettere da b) a f) sono definite nell'allegato. Le modalità di rilevazione di tali informazioni, in particolare i codici da utilizzare, sono precisate, ove necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 10

Semplificazione del sistema Intrastat

1. Per soddisfare le esigenze degli utenti in merito alla disponibilità di informazioni statistiche, senza imporre eccessivi oneri agli operatori economici, gli Stati membri fissano ogni anno soglie espresse in valori annuali di scambi intracomunitari, al di sotto delle quali gli operatori sono esentati dal fornire informazioni Intrastat o possono fornire informazioni semplificate.

2. Ciascuno Stato membro fissa le soglie, separatamente per gli arrivi e per le spedizioni.

3. Per definire le soglie al di sotto delle quali gli operatori sono esentati dal fornire informazioni Intrastat, gli Stati membri si assicurano che le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a f), rese disponibili dai soggetti obbligati a fornire le informazioni, comprendano almeno il 97 % del totale degli scambi dei pertinenti Stati membri espresso in valore.

4. Gli Stati membri possono definire altre soglie al di sotto delle quali gli operatori possono beneficiare delle seguenti semplificazioni:

- a) esenzione dall'indicare le informazioni sulla quantità delle merci;

- b) esenzione dall'indicare le informazioni sulla natura della transazione;
- c) possibilità di dichiarare un massimo di dieci delle pertinenti sottovoci dettagliate della nomenclatura combinata più utilizzate in termini di valore e di raggruppare gli altri prodotti ai sensi delle disposizioni fissate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Ciascuno Stato membro che applica tali soglie verifica che gli scambi di questi operatori rappresentino al massimo il 6 % dei suoi scambi totali.

5. Gli Stati membri possono semplificare, a determinate condizioni che rispondano a esigenze di qualità e che sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, le informazioni richieste per singole transazioni minori.

6. Le informazioni relative alle soglie applicate dagli Stati membri sono comunicate alla Commissione (Eurostat) entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione.

Articolo 11

Segreto statistico

In caso di richiesta alle autorità nazionali da parte dei soggetti che hanno fornito le informazioni, le autorità nazionali decidono se i risultati statistici che consentono un'identificazione indiretta di detti soggetti non debbano essere diffusi oppure debbano essere modificati in modo che la loro diffusione non pregiudichi il segreto statistico.

Articolo 12

Trasmissione dei dati alla Commissione

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati mensili delle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri entro:

- a) 40 giorni di calendario dalla fine del mese di riferimento nel caso di risultati aggregati che devono essere definiti secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2;
- b) 70 giorni di calendario dalla fine del mese di riferimento nel caso di risultati dettagliati contenenti le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a h).

Per quanto concerne il valore delle merci, questi risultati si riferiscono unicamente al valore statistico, secondo quanto definito nell'allegato.

I dati riservati sono trasmessi dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat).

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati mensili relativi ai loro scambi totali di beni, se necessario ricorrendo a stime.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati in forma elettronica, in conformità a una norma d'interscambio. Le modalità pratiche della trasmissione dei dati sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 13

Qualità

1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire la qualità dei dati trasmessi in base agli indicatori di qualità e alle norme vigenti.

2. Gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) una relazione annuale sulla qualità dei dati trasmessi.

3. Gli indicatori e le norme di valutazione della qualità dei dati, la struttura delle relazioni sulla qualità che gli Stati membri sono tenuti a fornire e tutti i provvedimenti necessari alla valutazione o al miglioramento della qualità dei dati sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 14

Procedura del comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 15

Abrogazione

1. Il regolamento (CEE) n. 3330/91 è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 31 marzo 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

D. ROCHE

—

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Definizioni dei dati statistici**1. Stato membro associato**

- a) All'arrivo, lo Stato membro associato è lo Stato membro di provenienza. Si tratta del presunto Stato membro di spedizione nei casi in cui le merci entrano direttamente da un altro Stato membro. Se, prima di raggiungere lo Stato membro d'arrivo, le merci sono transitate in uno o più Stati membri intermedi nei quali sono intervenute soste o atti giuridici non inerenti al trasporto (per esempio, trasferimento della proprietà), viene considerato Stato membro di provenienza l'ultimo Stato membro nel quale hanno avuto luogo tali soste o atti.
- b) Alla spedizione, lo Stato membro associato è lo Stato membro di destinazione. Si tratta dell'ultimo Stato membro verso il quale le merci devono essere spedite sulla base delle informazioni disponibili al momento della spedizione.

2. Quantità delle merci

La quantità delle merci può essere indicata in due modi:

- a) la massa netta, ossia la massa effettiva delle merci senza alcun imballaggio;
- b) le unità supplementari, ossia le unità di misura di quantità diverse dalla massa netta, quali sono menzionate nel regolamento della Commissione che aggiorna annualmente la nomenclatura combinata.

3. Valore delle merci

Il valore delle merci può essere indicato in due modi:

- a) la base imponibile, ossia il valore da determinare a fini fiscali ai sensi della direttiva 77/388/CEE del Consiglio;
- b) il valore statistico, ossia il valore calcolato alla frontiera nazionale degli Stati membri. Esso comprende unicamente le spese accessorie (di trasporto e di assicurazione) che si riferiscono, in caso di spedizione, alla parte di percorso situata nel territorio dello Stato membro di spedizione e, in caso di arrivo, alla parte di percorso situata all'esterno del territorio dello Stato membro d'arrivo. Il valore statistico è definito valore fob (franco a bordo) per le spedizioni e valore cif (costo, assicurazione e nolo) per gli arrivi.

4. Natura della transazione

Per natura della transazione s'intendono le diverse caratteristiche (acquisto/vendita, lavorazioni conto terzi, ecc.) giudicate utili per distinguere le transazioni tra loro.

5. Paese d'origine

- a) Il paese d'origine corrisponde, unicamente all'arrivo, al paese del quale le merci sono originarie.
- b) Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute o prodotte in tale paese.
- c) Le merci nella cui produzione è intervenuto più di un paese sono considerate originarie del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione.

6. Regione d'origine o di destinazione

- a) Alla spedizione, per regione d'origine s'intende la regione dello Stato membro di spedizione in cui le merci sono state prodotte oppure hanno costituito l'oggetto di operazioni di montaggio, assemblaggio, trasformazione, riparazione o manutenzione; diversamente, la regione d'origine è la regione da cui le merci sono state spedite, oppure in cui si è svolta l'attività di commercializzazione.
- b) All'arrivo, per regione di destinazione s'intende la regione dello Stato membro d'arrivo nella quale le merci devono essere consumate o costituire l'oggetto di operazioni di montaggio, assemblaggio, trasformazione, riparazione o manutenzione; diversamente, la regione di destinazione è la regione verso cui le merci sono spedite, oppure la regione in cui deve svolgersi l'attività di commercializzazione.

7. Condizioni di consegna

Per condizioni di consegna si intendono le disposizioni del contratto di vendita che specificano i rispettivi obblighi del venditore e dell'acquirente, conformemente agli Incoterm della Camera di commercio internazionale (cif, fob, ecc.).

8. Modo di trasporto

Il modo di trasporto è determinato, alla spedizione, dal mezzo di trasporto attivo con il quale si presume che le merci debbano lasciare il territorio statistico dello Stato membro di spedizione e, all'arrivo, dal mezzo di trasporto attivo con il quale si presume che le merci siano entrate nel territorio statistico dello Stato membro d'arrivo.

9. Regime statistico

Per regime statistico si intendono le diverse caratteristiche giudicate utili per distinguere arrivi e spedizioni a fini statistici.

—

REGOLAMENTO (CE) N. 639/2004 DEL CONSIGLIO**del 30 marzo 2004****relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, in particolare il capitolo III, istituisce un regime comunitario per adeguare la capacità di pesca delle flotte degli Stati membri, a un livello globalmente compatibile con le possibilità di pesca.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali della Comunità nel settore della pesca ⁽³⁾, riguarda l'ammodernamento dei pescherecci grazie agli aiuti pubblici e gli aiuti pubblici per il rinnovo dei pescherecci.
- (3) È giustificato tenere conto della situazione particolare, a livello strutturale, sociale ed economico, delle regioni ultraperiferiche della Comunità («regioni ultraperiferiche») per quanto riguarda la gestione delle flotte pescherecce, data l'importanza relativa del settore della pesca in tali regioni. A tal fine è opportuno adeguare le disposizioni sulla gestione dei piani di entrata/uscita e sul ritiro obbligatorio di capacità, come previsto dal regolamento (CE) n. 2371/2002, alle esigenze delle regioni in questione, come pure le condizioni di accesso agli aiuti pubblici per l'ammodernamento e il rinnovo delle flotte pescherecce.
- (4) È inoltre opportuno limitare ogni aumento di capacità delle flotte registrate nei porti delle regioni ultraperiferiche ai livelli giustificati dalle possibilità di pesca locali e mantenere le dimensioni di tali flotte in equilibrio con le possibilità di pesca. A questo fine gli obiettivi fissati per ogni segmento di flotta dai programmi d'orientamento pluriennali (POP IV), quali definiti nell'allegato della decisione 2002/652/CE della Commissione, del 29 luglio

2002, che modifica le decisioni da 98/119/CE a 98/131/CE al fine di prorogare i programmi d'orientamento pluriennali per le flotte pescherecce degli Stati membri fino al 31 dicembre 2002 ⁽⁴⁾, dovrebbero essere considerati i livelli di riferimento per o i limiti massimi all'espansione delle flotte registrate nei territori francesi d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera.

- (5) È opportuno fissare livelli specifici di riferimento per segmenti di flotta registrati nelle isole Canarie, per i quali non sono stati fissati obiettivi specifici nel quadro dei POP IV. I livelli di riferimento in questione dovrebbero tener conto della capacità della flotta locale in relazione alle possibilità di pesca.
- (6) È necessario fare in modo che le imbarcazioni registrate nelle regioni ultraperiferiche non siano trasferite e utilizzate nelle zone continentali dopo aver beneficiato di un trattamento più favorevole in materia di concessione di aiuti pubblici e/o condizioni di entrata nella flotta.
- (7) È giustificato applicare alle flotte registrate nelle regioni ultraperiferiche le stesse norme sulla gestione della capacità della flotta e sui regimi di aiuti pubblici applicate alle imbarcazioni registrate nel resto della Comunità non appena siano stati raggiunti i livelli di riferimento fissati nel presente regolamento e, in ogni caso, a partire dal 1° gennaio 2007, escluse le imbarcazioni che hanno beneficiato degli aiuti pubblici per il rinnovo e la cui entrata nella flotta può avvenire entro il 31 dicembre 2007.
- (8) Gli Stati membri dovrebbero raccogliere informazioni sulle imbarcazioni registrate nelle regioni ultraperiferiche al fine di agevolare l'applicazione del presente regolamento. La Commissione dovrebbe ricevere le informazioni in questione nonché relazioni sulle stesse per garantire la piena trasparenza delle misure applicate.
- (9) Poiché i regimi generali relativi alla gestione della capacità delle flotte e agli aiuti pubblici sono stati recentemente introdotti nei regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 2792/1999 con decorrenza al 1° gennaio 2003, è opportuno applicare da tale data anche i regimi specifici per le regioni ultraperiferiche.
- (10) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾,

⁽¹⁾ Parere reso il 4 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2369/2002 (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 49).

⁽⁴⁾ GU L 215 del 10.8.2002, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Livelli specifici di riferimento

1. Per i segmenti di flotta registrati nelle regioni ultraperiferiche, di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, si applicano i seguenti livelli specifici di riferimento per le capacità di pesca:

- a) per i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre e Madera: i rispettivi obiettivi dei POP IV per ogni segmento di flotta, espressi in kW e GT, per ogni regione ultraperiferica alla fine del 2002;
- b) per le isole Canarie: i livelli di riferimento che assumono come base di partenza le capacità in kW e GT dei pertinenti segmenti di flotta per le imbarcazioni registrate nei porti delle isole Canarie al 1° gennaio 2003 e che possono essere aumentati sulla base delle possibilità di pesca per i segmenti interessati. Questi incrementi possono essere giustificati fino agli obiettivi che sarebbero stati adottati se si fossero applicate a questi segmenti specifici le procedure dei POP IV e devono essere conformi ai pareri scientifici più recenti convalidati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca istituito dall'articolo 33 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 2

Rinnovo e ammodernamento delle flotte

Per i segmenti delle flotte di cui all'articolo 1, paragrafo 1:

- 1) in deroga all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002:
 - a) una nuova capacità può entrare nella flotta con o senza aiuti pubblici entro i limiti dei livelli specifici di riferimento di cui all'articolo 1;
 - b) l'obbligo di conseguire una riduzione della capacità globale della flotta pari al 3 % in relazione ai livelli di riferimento non si applica alle regioni ultraperiferiche;
- 2) in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2792/1999, possono essere accordati aiuti pubblici all'ammodernamento della flotta riguardanti la capacità in termini di stazza e/o di potenza;
- 3) le deroghe di cui ai precedenti punti 1 e 2 cessano di essere applicate una volta raggiunti i livelli di riferimento e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2006;
- 4) in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2792/1999, possono essere accordati aiuti pubblici per il rinnovo dei pescherecci fino al 31 dicembre 2005;

- 5) fatto salvo il precedente punto 3, per i pescherecci che hanno beneficiato di aiuti pubblici per il rinnovo, la deroga di cui al precedente punto 1, lettera a), decade due anni dopo la concessione degli aiuti pubblici per il rinnovo, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2007.

Articolo 3

Trasferimento di imbarcazioni verso il territorio continentale

Il trasferimento di imbarcazioni dalle regioni ultraperiferiche alle zone continentali è considerato un'entrata nella flotta continentale ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002. Gli aiuti pubblici per il rinnovo della flotta e per l'armamento o l'ammodernamento dei pescherecci sono rimborsati pro rata temporis in caso di trasferimento di imbarcazioni alle zone continentali entro:

- a) 10 anni per gli aiuti pubblici per il rinnovo della flotta; e
 - b) 5 anni per gli aiuti pubblici per l'armamento o l'ammodernamento dei pescherecci;
- a decorrere dalla data in cui è stata presa la decisione amministrativa di concedere gli aiuti.

Articolo 4

Gestione delle capacità

1. Gli Stati membri gestiscono le flotte registrate nelle regioni ultraperiferiche in modo da soddisfare il presente regolamento.
2. A norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2371/2002, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni sui pescherecci registrati nelle loro regioni ultraperiferiche.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 5

Procedura del comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura.
 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
- Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a 20 giorni lavorativi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 6**Relazione**

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento entro il 31 dicembre 2006.

Articolo 7**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDOWELL

REGOLAMENTO (CE) N. 640/2004 DELLA COMMISSIONE**del 6 aprile 2004****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 aprile 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	97,0
	204	48,2
	212	120,5
	624	124,3
	999	97,5
0707 00 05	052	148,8
	204	132,9
	999	140,9
0709 10 00	220	131,3
	999	131,3
0709 90 70	052	131,7
	204	80,8
	999	106,3
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	39,9
	204	42,5
	212	60,8
	220	44,5
	388	44,2
	400	47,2
	600	48,2
	624	57,2
	999	48,1
0805 50 10	052	40,0
	999	40,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	50,7
	388	79,0
	400	94,2
	404	100,9
	508	76,2
	512	73,2
	524	76,9
	528	71,0
	720	71,1
	804	135,0
	999	82,8
0808 20 50	388	70,2
	512	68,5
	524	80,3
	528	76,6
	999	73,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 641/2004 DELLA COMMISSIONE**del 6 aprile 2004****recante norme attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti preesistenti e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 7, l'articolo 8, paragrafo 8, l'articolo 17, paragrafo 7, l'articolo 20, paragrafo 8, e l'articolo 47, paragrafo 4,

sentita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 5, paragrafo 7, e dell'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1829/2003,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce il procedimento per l'autorizzazione, il controllo e l'etichettatura degli alimenti e mangimi geneticamente modificati.
- (2) È necessario stabilire le norme d'attuazione per le autorizzazioni presentate a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (3) Inoltre, il regolamento (CE) n. 1829/2003 prevede che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel prosieguo «l'Autorità») pubblici orientamenti dettagliati per assistere il richiedente nella preparazione e nella presentazione della domanda, segnatamente per quanto riguarda le informazioni e i dati da fornire per dimostrare che il prodotto risponde ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (4) Per agevolare la transizione al sistema istituito dal regolamento (CE) n. 1829/2003 è opportuno adottare disposizioni d'attuazione riguardanti i provvedimenti transitori stabiliti dallo stesso regolamento in merito a domande e notifiche relative a prodotti disciplinati da altre normative comunitarie.

- (5) È altresì necessario stabilire norme d'attuazione per la redazione e presentazione delle notifiche trasmesse alla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1829/2003 riguardo a prodotti immessi sul mercato prima del 18 aprile 2004.

- (6) Tali norme devono agevolare i compiti degli operatori relativi alla predisposizione delle richieste d'autorizzazione e alla preparazione delle notifiche per i prodotti preesistenti e i compiti dell'Autorità relativi alla valutazione di tali richieste e alla verifica di tali notifiche.

- (7) Il campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 include i prodotti alimentari costituiti, contenenti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati (nel prosieguo «OGM»), come le piante e i microrganismi geneticamente modificati. A fini d'omogeneità normativa, il campo d'applicazione del presente regolamento deve pertanto comprendere altresì i prodotti alimentari preesistenti che siano costituiti, contengano o siano prodotti a partire da piante e microrganismi geneticamente modificati.

- (8) Il campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 include i mangimi, ivi compresi gli additivi per mangimi, di cui alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽²⁾, che siano costituiti, contengano o siano prodotti a partire da OGM, come le piante e i microrganismi geneticamente modificati. Pertanto il campo d'applicazione del presente regolamento deve includere anche i mangimi preesistenti, compresi gli additivi per mangimi, che siano costituiti, contengano o siano prodotti a partire da piante o microrganismi geneticamente modificati.

- (9) Il campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 non include né i coadiuvanti tecnologici né gli enzimi utilizzati come coadiuvanti tecnologici. Pertanto l'ambito d'applicazione del presente regolamento non deve comprendere i coadiuvanti tecnologici preesistenti.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1756/2002 (GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1).

- (10) Il regolamento (CE) n. 1829/2003 prevede l'adozione di norme attuative per l'applicazione delle misure transitorie disciplinanti la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole. A fini di omogeneità normativa tali norme devono chiarire quale materiale geneticamente modificato sia oggetto delle misure transitorie e come vada applicata la soglia dello 0,5 %.
- (11) Il presente regolamento deve applicarsi in via urgente poiché il regolamento (CE) n. 1829/2003 è applicabile a decorrere dal 18 aprile 2004.
- (12) I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Domande di autorizzazione

Articolo 1

Il presente capo prevede norme attuative riguardo alle domande di autorizzazione presentate conformemente agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, comprese le domande presentate in forza di un'altra normativa comunitaria e trasformate o integrate conformemente all'articolo 46 di detto regolamento.

SEZIONE I

Requisiti delle domande d'autorizzazione di alimenti geneticamente modificati

Articolo 2

1. Salvo quanto prescritto dall'articolo 5, paragrafi 3 e 5, e dall'articolo 17, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e tenuto conto degli orientamenti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel prosieguo «l'Autorità») di cui all'articolo 5, paragrafo 8, e all'articolo 17, paragrafo 8, di tale regolamento, le domande di autorizzazione presentate ai sensi degli articoli 5 e 17 dello stesso regolamento devono essere conformi ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo nonché alle disposizioni degli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

2. Nel fornire le informazioni prescritte dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), e dall'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1829/2003, la domanda deve indicare chiaramente i prodotti cui si riferisce conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 1, dello stesso regolamento. Ove la domanda sia limitata all'uso come alimento o all'uso come mangime, il richiedente deve fornire motivi verificabili per i quali l'autorizzazione non debba riguardare entrambi gli usi conformemente all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

3. La domanda deve indicare chiaramente le parti del testo considerate riservate e fornire al riguardo motivi verificabili conformemente all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1829/2003. Le parti riservate devono essere presentate in documenti distinti.

4. Nel fornire le informazioni prescritte dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), e dall'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1829/2003, la domanda deve indicare se le informazioni in essa contenute possano essere comunicate così come sono al Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza ai sensi del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza allegato alla convenzione sulla diversità biologica (nel prosieguo «il protocollo di Cartagena») approvata con decisione 2002/628/CE del Consiglio ⁽¹⁾.

Se non possono essere comunicate così come sono, le informazioni devono essere fornite in un documento separato e chiaramente contraddistinto che sia conforme all'allegato II del protocollo di Cartagena e che possa essere comunicato dalla Commissione al Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

5. Il paragrafo 4 non si applica alle domande che riguardano solo alimenti e mangimi prodotti a partire da OGM o contenenti ingredienti prodotti a partire da OGM.

Articolo 3

1. La domanda deve includere quanto segue:

- a) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), e all'articolo 17, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 1829/2003, redatto tenendo conto della decisione 2002/811/CE ⁽²⁾;
- b) nel fornire le informazioni prescritte dall'articolo 5, paragrafo 5, lettera a), e dall'articolo 17, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 1829/2003: una proposta di etichettatura conforme all'allegato IV della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;

⁽¹⁾ GU L 201 del 31.7.2002, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 280 del 18.10.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

c) nel fornire le informazioni prescritte dall'articolo 5, paragrafo 5, lettera a), e dall'articolo 17, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 1829/2003: una proposta di identificatore unico per l'OGM in questione, determinato a norma del regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione ⁽¹⁾;

d) ove occorra una proposta di etichettatura specifica ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettere f) e g), e dell'articolo 17, paragrafo 3, lettere f) e g), del regolamento (CE) n. 1829/2003: una proposta di etichettatura in tutte le lingue comunitarie ufficiali;

e) una descrizione dei metodi di rilevazione, campionamento e identificazione dell'evento di trasformazione a norma dell'allegato I del presente regolamento, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera i), e dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (CE) n. 1829/2003;

f) una proposta relativa al monitoraggio, successivo all'immissione in commercio, in merito all'uso dell'alimento per il consumo umano o del mangime per il consumo animale, a seconda delle caratteristiche del prodotto interessato, oppure l'indicazione di motivi verificabili per i quali tale monitoraggio non risulta necessario, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), e dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera k), del regolamento (CE) n. 1829/2003.

2. Le lettere a), b) ed e) non si applicano alle domande che riguardano solo alimenti e mangimi prodotti a partire da OGM o contenenti ingredienti prodotti a partire da OGM.

Articolo 4

1. I campioni degli alimenti e dei mangimi e i relativi campioni di controllo, da presentare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera j), e dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera j), del regolamento (CE) n. 1829/2003, devono essere conformi agli allegati I e II.

Alla domanda devono essere acquisite informazioni sul luogo in cui è reso disponibile il materiale di riferimento sviluppato conformemente all'allegato II.

2. La sintesi da fornire conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, lettera l), e all'articolo 17, paragrafo 3, lettera l), del regolamento (CE) n. 1829/2003:

a) deve essere presentata in una forma facilmente comprensibile e leggibile;

b) non deve contenere parti considerate riservate.

⁽¹⁾ GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5.

SEZIONE 2

Trasformazione di domande e notifiche in domande ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003

Articolo 5

1. Ove una domanda presentata a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ venga trasformata in una domanda ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 conformemente all'articolo 46, paragrafo 1, di quest'ultimo, l'autorità competente dello Stato membro nel quale è stata presentata la domanda invita senza indugio il richiedente a presentare una documentazione completa in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

2. L'autorità nazionale competente:

a) accusa ricevuta delle informazioni fornite dal richiedente ai sensi del paragrafo 1 entro 14 giorni dal ricevimento. La ricevuta menziona la data di ricevimento delle informazioni;

b) informa senza indugio l'Autorità;

c) mette a disposizione dell'Autorità la domanda e le informazioni fornite dal richiedente ai sensi del paragrafo 1;

d) se del caso, mette a disposizione dell'Autorità la relazione di valutazione iniziale di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 258/97 e le osservazioni o obiezioni eventualmente presentate dagli Stati membri o dalla Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, dello stesso regolamento.

3. L'Autorità:

a) informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione del fatto che la domanda presentata a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 è stata trasformata in una domanda ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 e mette a loro disposizione la domanda e le informazioni supplementari fornite dal richiedente;

b) mette a disposizione del pubblico la sintesi della documentazione prevista dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera l), del regolamento (CE) n. 1829/2003.

4. La data di ricevimento della domanda ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003 è la data in cui l'Autorità riceve le informazioni indicate nel paragrafo 2, lettere c) e d).

5. La domanda trasformata è poi trattata come qualsiasi altra domanda a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

⁽²⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

Articolo 6

1. Ove una notifica concernente un prodotto utilizzabile come mangime e presentata a norma dell'articolo 13 della direttiva 2001/18/CE venga trasformata in una domanda ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 conformemente all'articolo 46, paragrafo 3, di quest'ultimo, l'autorità nazionale competente, ai sensi della direttiva 2001/18/CE, dello Stato membro nel quale è stata presentata la notifica invita senza indugio il notificante a presentare una documentazione completa in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

2. L'autorità nazionale competente:

- a) accusa ricevuta delle informazioni fornite dal notificante ai sensi del paragrafo 1 entro 14 giorni dal ricevimento. La ricevuta menziona la data di ricevimento delle informazioni;
- b) informa senza indugio l'Autorità;
- c) mette a disposizione dell'Autorità la notifica e le informazioni fornite dal notificante ai sensi del paragrafo 1;
- d) se del caso, mette a disposizione dell'Autorità la relazione di valutazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE.

3. L'Autorità:

- a) informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione del fatto che la notifica presentata a norma dell'articolo 13 della direttiva 2001/18/CE è stata trasformata in una domanda ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 e mette a loro disposizione la domanda e le informazioni supplementari fornite dal notificante;
- b) mette a disposizione del pubblico la sintesi della documentazione prevista dall'articolo 17, paragrafo 3, lettera l), del regolamento (CE) n. 1829/2003.

4. La data di ricevimento della domanda ai fini dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003 è la data in cui l'Autorità riceve le informazioni indicate nel paragrafo 2, lettere c) e d).

5. La domanda trasformata è poi trattata come qualsiasi altra domanda a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 7

1. Ove una domanda concernente un prodotto ottenuto a partire da OGM e presentata a norma dell'articolo 7 della direttiva 82/471/CEE del Consiglio⁽¹⁾ venga trasformata in una domanda ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 conformemente all'articolo 46, paragrafo 4, di quest'ultimo, la

⁽¹⁾ GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8.

Commissione invita senza indugio il richiedente a presentare una documentazione completa in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Il richiedente invia la documentazione completa sia agli Stati membri sia alla Commissione.

2. La Commissione:

- a) accusa ricevuta delle informazioni fornite dal richiedente ai sensi del paragrafo 1 entro 14 giorni dal ricevimento. La ricevuta menziona la data di ricevimento delle informazioni;
- b) informa senza indugio l'Autorità;
- c) mette a disposizione dell'Autorità la domanda e le informazioni fornite dal richiedente ai sensi del paragrafo 1;
- d) se del caso, mette a disposizione dell'Autorità la documentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 82/471/CEE.

3. L'Autorità:

- a) mette a disposizione degli Stati membri e della Commissione le informazioni supplementari fornite dal richiedente;
- b) mette a disposizione del pubblico la sintesi della documentazione prevista dall'articolo 17, paragrafo 3, lettera l), del regolamento (CE) n. 1829/2003.

4. La data di ricevimento della domanda ai fini dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003 è la data in cui l'Autorità riceve le informazioni indicate nel paragrafo 2, lettere c) e d), del presente articolo.

5. La domanda trasformata è poi trattata come qualsiasi altra domanda a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

SEZIONE 3

Integrazione delle domande ai sensi della direttiva 70/524/CEE con una domanda ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003

Articolo 8

1. Ove una domanda riguardante i prodotti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003, presentata a norma dell'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE, venga integrata da una domanda ai sensi di detto regolamento in base all'articolo 46, paragrafo 5, dello stesso, lo Stato membro relatore invita senza indugio il richiedente a presentare una distinta domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento medesimo.

2. La domanda è poi trattata come qualsiasi altra domanda a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

CAPO II

Notifica di prodotti preesistenti

Articolo 9

Il presente capo disciplina la preparazione e la presentazione delle notifiche di prodotti preesistenti da trasmettere alla Commissione a norma degli articoli 8 e 20 del regolamento (CE) n. 1829/2003 e si applica ai prodotti rientranti nel campo d'applicazione di detto regolamento e immessi sul mercato comunitario prima del 18 aprile 2004.

SEZIONE 1

Norme generali per la notifica di taluni prodotti immessi sul mercato prima del 18 aprile 2004

Articolo 10

1. Tutte le notifiche presentate conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003 devono:

- a) indicare chiaramente i prodotti oggetto della notifica tenendo conto dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003;
- b) contenere informazioni e studi pertinenti, compresi, ove siano disponibili, studi indipendenti sottoposti alla verifica di esperti del settore, da cui risulti che il prodotto risponde ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003;
- c) indicare chiaramente le parti del testo considerate riservate e fornire al riguardo motivi verificabili; le parti riservate devono essere incluse in documenti separati;
- d) indicare i metodi di rilevazione, campionamento e identificazione dell'evento di trasformazione a norma dell'allegato I;
- e) comprendere, in ottemperanza all'articolo 5, paragrafo 3, lettera j), e all'articolo 17, paragrafo 3, lettera j), del regolamento (CE) n. 1829/2003:
 - i) campioni degli alimenti e dei mangimi e i relativi campioni di controllo, a norma dell'allegato I del presente regolamento;

ii) informazioni sul luogo in cui è reso disponibile il materiale di riferimento, sviluppato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

2. Le notifiche di cui al paragrafo 1 sono presentate alla Commissione prima del 18 ottobre 2004.

SEZIONE 2

Requisiti aggiuntivi per le notifiche di taluni prodotti immessi sul mercato prima del 18 aprile 2004

Articolo 11

1. In aggiunta ai requisiti prescritti dall'articolo 10, le notifiche di OGM immessi sul mercato ai sensi della parte C della direttiva 90/220/CEE⁽¹⁾ o della parte C della direttiva 2001/18/CE devono includere copia dell'autorizzazione rilasciata a norma delle stesse direttive.

2. La data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dell'autorizzazione a norma della direttiva 90/220/CEE o della direttiva 2001/18/CE si considera come data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato per la prima volta, a meno che il notificante fornisca la prova verificabile del fatto che il prodotto è stato immesso sul mercato per la prima volta in una data successiva.

Articolo 12

1. In aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 10, le notifiche di alimenti prodotti a partire da OGM e immessi sul mercato conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97 devono includere copia della lettera originale di notifica alla Commissione.

2. La data della lettera con cui la Commissione trasmette agli Stati membri la notifica originale si considera come data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato per la prima volta, a meno che il notificante fornisca la prova verificabile del fatto che il prodotto è stato immesso sul mercato per la prima volta in una data successiva.

Articolo 13

1. In aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 10, le notifiche di alimenti geneticamente modificati immessi sul mercato conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 258/97 devono includere copia dell'autorizzazione degli alimenti.

⁽¹⁾ GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15.

2. La data da cui ha effetto l'autorizzazione del prodotto a norma del regolamento (CE) n. 258/97 si considera come data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato per la prima volta, a meno che il notificante fornisca la prova verificabile del fatto che il prodotto è stato immesso sul mercato per la prima volta in una data successiva.

Articolo 14

1. In aggiunta ai requisiti dell'articolo 10, le notifiche di mangimi prodotti a partire da OGM e immessi sul mercato conformemente agli articoli 3 e 4 della direttiva 82/471/CEE devono includere copia dell'autorizzazione comunitaria o, se del caso, dell'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro.

2. La data da cui ha effetto l'autorizzazione del prodotto a norma della direttiva 82/471/CEE si considera come data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato per la prima volta, a meno che il notificante fornisca la prova verificabile del fatto che il prodotto è stato immesso sul mercato per la prima volta ad una data successiva.

Articolo 15

1. In aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 10, le notifiche di mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da OGM che sono stati autorizzati conformemente alla direttiva 70/524/CEE devono comprendere:

- a) gli elementi d'identificazione degli additivi per mangimi cui attribuire il numero o il numero CE, ai sensi dell'articolo 9, lettera l), della direttiva 70/524/CEE;
- b) una copia dell'autorizzazione a livello comunitario.

2. La data da cui ha effetto l'autorizzazione del prodotto a norma della direttiva 70/524/CEE si considera come data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato per la prima volta, a meno che il notificante fornisca la prova verificabile del fatto che il prodotto è stato immesso sul mercato per la prima volta in una data successiva.

Articolo 16

In aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 10, le notifiche di mangimi prodotti a partire da OGM che sono stati legittimamente immessi sul mercato comunitario, che non rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 11, 14 e 15 e che sono stati oggetto di una notifica volta a ottenere l'autorizzazione per l'uso nei mangimi per animali a norma della parte C della direttiva 2001/18/CE:

- a) devono far riferimento alla notifica in esame presentata ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2001/18/CE;

- b) devono dichiarare che il prodotto è stato immesso sul mercato prima del 18 aprile 2004.

Articolo 17

In aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 10, le notifiche di alimenti e di mangimi prodotti a partire da OGM che sono stati legittimamente immessi sul mercato comunitario e che non rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli da 11 a 16 devono contenere una dichiarazione nel senso che il prodotto è stato immesso sul mercato prima del 18 aprile 2004.

CAPO III

Provvedimenti transitori sulla presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole

Articolo 18

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1829/2003, il 18 aprile 2004 la Commissione pubblica un elenco dei materiali geneticamente modificati che prima di tale data sono stati oggetto di un parere favorevole dei comitati scientifici comunitari o dell'Autorità e per i quali non è stata respinta la domanda di autorizzazione in base alla normativa comunitaria.

2. L'elenco distingue tra le categorie seguenti:

- a) materiali con riferimento ai quali la Commissione è stata informata, da qualsiasi interessato, del fatto che esiste un metodo di rilevazione a disposizione del pubblico; occorre indicare in quale luogo il metodo è stato messo a disposizione del pubblico;
- b) materiali per i quali la Commissione non è stata ancora informata del fatto che esiste un metodo di rilevazione a disposizione del pubblico.

Qualsiasi interessato può, in qualunque momento, informare la Commissione del fatto che per i materiali di cui alla lettera b) esiste un metodo di rilevazione a disposizione del pubblico, indicando in quale luogo il metodo è stato messo a disposizione del pubblico.

3. L'elenco di cui al paragrafo 1 è aggiornato dalla Commissione. In particolare, esso viene modificato:

- a) a seguito della concessione o del diniego, ai sensi della normativa comunitaria, dell'autorizzazione riguardante materiali inclusi nell'elenco;

- b) a seguito della comunicazione alla Commissione, a norma degli articoli 8 o 20 del regolamento (CE) n. 1829/2003, del fatto che materiali inclusi nell'elenco sono stati legittimamente immessi sul mercato comunitario prima del 18 aprile 2004 oppure a seguito dell'adozione, da parte della Commissione, di un provvedimento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, o dell'articolo 20, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1829/2003;
- c) a seguito della comunicazione alla Commissione del fatto che per un materiale incluso nell'elenco esiste un metodo di rilevazione a disposizione del pubblico.

Un allegato dell'elenco contiene le informazioni relative alle modifiche apportate a quest'ultimo.

Articolo 19

1. La soglia dello 0,5 % prevista dall'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003 si applica ai materiali geneticamente modificati inclusi nella lettera a) dell'elenco di cui

all'articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento. Nell'elenco deve essere altresì indicato l'eventuale abbassamento della soglia ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

2. Le soglie previste dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1829/2003 si applicano a ciascun ingrediente degli alimenti, agli alimenti costituiti da un unico ingrediente, ai mangimi e a ciascun ingrediente dei mangimi.

CAPO IV

Disposizione finale

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a partire dal 18 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

CONVALIDA DEI METODI

1. INTRODUZIONE

- A. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera i), e dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (CE) n. 1829/2003, il presente allegato contiene disposizioni tecniche per quanto riguarda le informazioni sui metodi di rilevazione che il richiedente deve fornire affinché possano essere verificati i presupposti dell'idoneità del metodo. Tali orientamenti riguardano, tra l'altro, le informazioni sul metodo in quanto tale e le informazioni sulla verifica del metodo effettuata dal richiedente. Tutti i documenti di orientamento citati nel presente allegato o redatti dal laboratorio comunitario di riferimento (LCR) saranno resi disponibili dall'LCR.
- B. I criteri di accettazione del metodo e i requisiti di efficienza del metodo sono stati definiti dalla Rete europea di laboratori per gli OGM (RELO) in un documento intitolato «Definition of minimum performance requirements for analytical methods of GMO testing» (Definizione di requisiti minimi di efficienza dei metodi analitici di verifica degli OGM), che sarà reso disponibile dall'LCR. I «criteri di accettazione del metodo» sono criteri che devono essere soddisfatti prima dell'inizio di una qualsiasi convalida del metodo da parte dell'LCR. I «requisiti di efficienza del metodo» sono i criteri minimi di efficienza che devono risultare soddisfatti in esito ad uno studio di convalida del metodo effettuato dall'LCR secondo disposizioni tecniche accettate a livello internazionale per certificare che il metodo convalidato è idoneo ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- C. L'LCR, istituito a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 e assistito dalla RELO, valuta la completezza e l'appropriatezza delle informazioni tenendo presenti i criteri di accettazione del metodo raccomandati dalla RELO (cfr. precedente punto 1.B).
- D. Se le informazioni sul metodo sono considerate adeguate e soddisfano i criteri di accettazione del metodo, l'LCR avvia il processo di convalida del metodo.
- E. L'LCR svolge il processo di convalida secondo disposizioni tecniche accettate a livello internazionale.
- F. L'LCR, d'intesa con la RELO, fornisce ulteriori informazioni sulle procedure operative del processo di convalida e mette a disposizione i documenti.
- G. L'LCR, assistito dalla RELO, valuta i risultati dello studio di convalida per quanto riguarda l'idoneità del metodo allo scopo. A tal fine, si prendono in considerazione i requisiti di efficienza del metodo citati sub 1.B.

2. INFORMAZIONI SUL METODO

- A. Per quanto riguarda il metodo, occorre indicare tutte le fasi metodologiche necessarie per analizzare il materiale conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, lettera i), e all'articolo 17, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Per ciascun materiale occorre indicare anche i metodi di estrazione del DNA e la successiva quantificazione in un sistema di reazione polimerasica a catena (Polymerase Chain Reaction o PCR). In tal caso, l'intero processo, dall'estrazione fino alla tecnica PCR (o equivalente), costituisce un metodo. Il richiedente fornisce informazioni sull'intero metodo.

- B. Come risulta dal documento citato sub 1.B, la RELO riconosce la modularità dei metodi. Secondo tale principio, per un certo modulo il richiedente può fare riferimento a un metodo esistente, in quanto appropriato. Si potrebbe trattare, per esempio, di un metodo d'estrazione del DNA da una certa matrice. In tal caso, il richiedente fornisce i dati sperimentali di una convalida interna nella quale il modulo è stato applicato con successo nel contesto della domanda di autorizzazione.

- C. Il richiedente deve dimostrare che il metodo soddisfa le seguenti condizioni:

- 1) Il metodo è specifico, vale a dire è funzionale soltanto con l'OGM o con il prodotto a base di OGM considerato e non è funzionale se applicato ad altri eventi già autorizzati; altrimenti, il metodo non può essere applicato per rilevazioni, identificazioni o quantificazioni inequivocabili. Nel caso delle piante geneticamente modificate, tale prova è fornita mediante una selezione di eventi transgenici autorizzati non bersaglio e di omologhi convenzionali. Tale verifica comprende eventi strettamente connessi, se necessario, nonché casi che permettono di verificare realmente i limiti della rilevazione. Tale principio di specificità vale anche per i prodotti che consistono di o contengono OGM diversi dalle piante.
- 2) Il metodo è applicabile a campioni degli alimenti o dei mangimi, ai campioni di controllo e al materiale di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera j), e all'articolo 17, paragrafo 3, lettera j), del regolamento (CE) n. 1829/2003.

3) Il metodo è stato messo a punto prendendo in considerazione, in quanto pertinenti, i seguenti documenti:

- General requirements and definitions: Draft European standard prEN ISO 24276:2002,
- Nucleic Acid extraction prEN ISO 21571:2002,
- Quantitative nucleic acid based methods: Draft European standard prEN ISO 21570:2002,
- Protein based methods: Adopted European standard EN ISO 21572:2002,
- Qualitative nucleic acid based methods: Draft European standard prEN ISO 21569:2002.

D. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera i), e dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (CE) n. 1829/2003, il richiedente fornisce:

- a) ove la domanda di autorizzazione riguardi un OGM oppure un prodotto contenente, consistente di o ottenuto a partire da un OGM, il metodo specifico di rilevazione quantitativa del materiale geneticamente modificato;
- b) inoltre, ove la domanda di autorizzazione riguardi un prodotto ottenuto a partire da un OGM in cui il materiale geneticamente modificato è rilevabile, il metodo specifico di rilevazione quantitativa negli alimenti o mangimi prodotti a partire dall'OGM.

E. Il richiedente fornisce una descrizione completa e dettagliata del metodo. Sono trattati in modo chiaro i seguenti aspetti:

- 1) Base scientifica: occorre presentare una panoramica dei principi di come funziona il metodo, ad esempio informazioni basate sulla biologia molecolare del DNA (per esempio per il PCR in tempo reale). Si raccomanda di fornire i riferimenti alle pubblicazioni scientifiche pertinenti.
- 2) Campo d'applicazione del metodo: occorre indicare la matrice (per esempio alimenti trasformati, materie prime), il tipo di campioni e la gamma di percentuali cui il metodo può essere applicato.
- 3) Caratteristiche operative del metodo: l'attrezzatura richiesta per l'applicazione del metodo è indicata chiaramente, per quanto riguarda l'analisi di per sé e la preparazione del campione. È qui che vanno fornite ulteriori informazioni su qualsiasi aspetto specifico cruciale per l'applicazione del metodo.
- 4) Protocollo: il richiedente fornisce un protocollo ottimizzato completo del metodo. Il protocollo presenta tutti i dettagli necessari per trasferire il metodo e applicarlo in modo indipendente in altri laboratori. Si raccomanda di utilizzare un modello di protocollo, che può essere chiesto all'LCR. Il protocollo comprende dettagli per quanto riguarda:
 - l'analisi da esaminare,
 - le condizioni, le istruzioni e le regole di lavoro,
 - tutti i materiali richiesti, inclusa una stima delle quantità e le istruzioni in materia di deposito e trattamento,
 - tutta l'attrezzatura richiesta, sia l'attrezzatura principale, come un sistema PCR o una centrifuga, sia i piccoli strumenti come le micropipette e le provette per le reazioni, di cui occorre indicare le dimensioni appropriate ecc.,
 - tutte le fasi del protocollo operativo, chiaramente descritte,
 - le istruzioni in materia di registrazione dei dati (ad esempio i parametri del programma da inserire).
- 5) Il modello di previsione (o modello analogo) necessario per interpretare i risultati e realizzare le estrapolazioni deve essere descritto in dettaglio. Occorre fornire istruzioni riguardanti la corretta applicazione del modello.

3. INFORMAZIONI SULLA VERIFICA DEL METODO EFFETTUATA DAL RICHIEDENTE

A. Il richiedente fornisce tutti i dati disponibili e pertinenti sull'ottimizzazione del metodo e sulla verifica effettuata. Questi dati e risultati sono presentati, ove possibile e opportuno, utilizzando i parametri di efficienza raccomandati dalla RELO (cfr. precedente punto 1.B). Occorre fornire una sintesi della verifica effettuata, i risultati principali e tutti i dati, compresi i valori erratici. L'LCR, in collaborazione con la RELO, continuerà a fornire ulteriori disposizioni tecniche in merito ai formati adatti per questi dati.

B. Le informazioni fornite devono dimostrare la robustezza del metodo in termini di trasferibilità tra laboratori. Ciò significa che il metodo deve essere stato verificato da almeno un laboratorio indipendente dal laboratorio che lo ha messo a punto. Questo è un presupposto importante per l'esito positivo del processo di convalida del metodo.

C. Il richiedente fornisce le seguenti informazioni sulla messa a punto e sull'ottimizzazione del metodo:

- 1) Coppia di inneschi verificata (in caso di test basato su PCR): occorre giustificare come e perché è stata scelta la coppia di inneschi proposta.
- 2) Verifica della stabilità: occorre fornire i risultati sperimentali dei test cui il metodo è stato sottoposto con differenti varietà.
- 3) Specificità: occorre presentare l'intera sequenza di inserti, insieme alle coppie di basi delle sequenze fiancheggiatrici (host flanking sequences) necessarie per stabilire se il metodo di rilevazione è specifico all'evento. L'LCR inserisce questi dati in una base di dati molecolari. Svolgendo ricerche di omologia, l'LCR sarà in grado di valutare la specificità del metodo proposto.

D. Relazione sulla verifica. Oltre ai valori ottenuti per gli indici di efficienza, occorre fornire le seguenti informazioni sulla verifica, in quanto pertinenti:

- laboratori partecipanti, tempo dell'analisi e definizione del modello sperimentale, compresi i particolari circa il numero di cicli, campioni, repliche ecc.,
- descrizione dei campioni di laboratorio (per esempio dimensioni, qualità, data di campionamento), controlli positivi e negativi nonché materiali di riferimento, plasmidi e simili usati,
- descrizione dei metodi utilizzati per analizzare i risultati della verifica e i valori erratici,
- qualsiasi particolarità osservata durante la verifica,
- riferimenti alla letteratura pertinente o alle disposizioni tecniche seguite nell'effettuare la verifica.

4. CAMPIONI DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI E RELATIVI CAMPIONI DI CONTROLLO

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera j), e dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera j), del regolamento (CE) n. 1829/2003, il richiedente fornisce, oltre alle informazioni indicate nelle sezioni 1, 2 e 3, del presente allegato i campioni degli alimenti e dei mangimi e i relativi campioni di controllo. Il tipo e la quantità di tali campioni saranno precisati dall'LCR per ciascuna specifica domanda d'autorizzazione.

ALLEGATO II

MATERIALE DI RIFERIMENTO

Il materiale di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera j), e all'articolo 17, paragrafo 3, lettera j), del regolamento (CE) n. 1829/2003 deve essere prodotto conformemente a disposizioni tecniche internazionalmente accettate come le guide ISO 30-34 (in particolare la guida ISO 34, che contiene la disciplina generale della competenza dei produttori di materiale di riferimento). Il materiale di riferimento è di preferenza certificato e, in tal caso, la certificazione dev'essere conforme alla guida ISO 35.

Per la verifica e per l'attribuzione di valore deve essere usato un metodo opportunamente convalidato (cfr. ISO/IEC 17025:5.4.5). Le incertezze devono essere valutate secondo la guida ISO all'espressione dell'incertezza di misura (GUM: ISO Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement). Le caratteristiche principali di tali disposizioni tecniche internazionalmente accettate sono indicate qui di seguito.

A. Terminologia

Materiale di riferimento (MR): materiale o sostanza avente uno o più valori di proprietà sufficientemente omogenei e accertati perché possano essere usati per tarare uno strumento, valutare un metodo di misura o assegnare valori ai materiali.

Materiale di riferimento certificato (MRC): materiale di riferimento, accompagnato da un certificato, avente uno o più valori di proprietà certificati mediante una procedura che stabilisce la tracciabilità ad una realizzazione accurata dell'unità nella quale sono espressi i valori di proprietà; ciascun valore certificato è accompagnato da un'incertezza ad un livello di fiducia indicato.

B. Contenitori di MR geneticamente modificato

- I contenitori di MR geneticamente modificato (bottiglie, fiale, ampolle ecc.) devono essere chiusi ermeticamente e contenere una quantità di materiale almeno pari a quella indicata.
- i campioni devono essere adeguatamente omogenei e stabili,
- deve essere assicurata la commutabilità dell'MR geneticamente modificato,
- l'imballaggio deve essere adatto allo scopo,
- l'etichettatura deve essere di buon aspetto e qualità.

C. Verifica dell'omogeneità

Deve essere esaminata l'omogeneità tra i contenitori.

Ogni eventuale eterogeneità tra i contenitori deve essere giustificata nella stima dell'incertezza globale dell'MR, e ciò anche quando tra i contenitori non vi sono variazioni statisticamente significative. In questo caso, nell'incertezza globale deve essere inclusa la variazione di metodo o la variazione calcolata reale tra i contenitori (delle due, va scelta la variazione superiore).

D. Verifica della stabilità

Per quanto riguarda la stabilità, occorre dimostrare mediante un'estrapolazione statistica adeguata che la durata di conservazione dell'MR geneticamente modificato si situa nei limiti dell'incertezza indicata; l'incertezza legata a questa dimostrazione fa normalmente parte della stima dell'incertezza dell'MR.

I valori assegnati sono validi solo per un tempo limitato e devono essere oggetto di un monitoraggio della stabilità.

E. Caratterizzazione dei gruppi

I metodi impiegati per la verifica e per la certificazione devono:

- essere applicati in condizioni metrologicamente valide,
- essere stati debitamente convalidati sul piano tecnico prima dell'utilizzo,
- presentare una precisione ed un'esattezza compatibili con l'incertezza obiettivo.

Ogni serie di misurazioni deve essere:

- riconducibile ai riferimenti indicati e
- accompagnata, se possibile, da una dichiarazione d'incertezza.

I laboratori partecipanti devono:

- possedere la competenza richiesta per l'esecuzione dei compiti,
- essere in grado di garantire la riconducibilità ai riferimenti richiesti,
- essere in grado di valutare l'incertezza di misura,
- disporre di un sistema sufficiente e adatto di garanzia della qualità.

F. Deposito finale

- Per evitare ogni deterioramento ulteriore, è preferibile che prima dell'inizio delle misurazioni tutti i campioni siano conservati nelle condizioni richieste per il deposito finale dell'MR geneticamente modificato.
- Altrimenti, i campioni devono essere trasportati da porta a porta e tenuti sempre in condizioni di conservazione che risultano non incidere sui valori assegnati.

G. Certificati relativi a MRC

- Occorre rilasciare un certificato integrato da una relazione di certificazione e contenente tutte le informazioni pertinenti e necessarie per l'utente. Il certificato e la relazione devono essere messi a disposizione al momento della distribuzione dell'MRC geneticamente modificato.
- I valori certificati devono essere riconducibili ai riferimenti citati e devono essere accompagnati da una dichiarazione ampliata d'incertezza valida per tutta la durata di conservazione dell'MRC geneticamente modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 642/2004 DELLA COMMISSIONE**del 6 aprile 2004****relativo ai requisiti di precisione applicabili ai dati raccolti in virtù del regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 1882/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1172/98, la Commissione vigila affinché i risultati statistici trasmessi dagli Stati membri soddisfino i requisiti minimi di precisione che tengano conto delle caratteristiche strutturali del trasporto stradale negli Stati membri.
- (2) In virtù dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1172/98, gli Stati membri comunicano annualmente a Eurostat, informazioni sulle dimensioni dei campioni, sui tassi di non risposta e sulla affidabilità dei principali risultati, quest'ultima sotto forma di deviazione standard o di intervallo di confidenza.
- (3) È opportuno precisare la struttura e il contenuto delle norme minime di precisione richieste per i risultati statistici trasmessi dagli Stati membri.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico, istituito in virtù della decisione 89/382/CEE, Euratom ⁽³⁾, del Consiglio.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1**Periodi da coprire in un'inchiesta**

1. Quando gli Stati membri si basano su una metodologia di campionamento per calcolare i dati, tutti i periodi studiati sono coperti dall'inchiesta.
2. Quando lo stock totale di veicoli da trasporto di merci suscettibili di essere inclusi nell'inchiesta da parte di uno Stato membro è inferiore a 25 000 veicoli, o lo stock totale di veicoli attivi nel trasporto internazionale è inferiore a 3 000 veicoli, l'inchiesta verte come minimo su sette settimane a trimestre.

⁽¹⁾ GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1.⁽²⁾ GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1.⁽³⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.**Percentuale di errore tipo**

1. Quando gli Stati membri si basano su una metodologia di campionamento per calcolare i dati, la percentuale di errore tipo (95 % di confidenza) delle stime annue riguardanti le tonnellate trasportate, le tonnellate/chilometri realizzate e il numero totale di chilometri percorsi in carico per il volume totale e il volume nazionale dei trasporti di merci su strada non supererà + 5 %.
2. Quando lo stock totale di veicoli da trasporto di merci che rientra nel campo di applicazione dell'inchiesta è inferiore a 25 000 in uno Stato membro o lo stock totale di veicoli attivi nel trasporto internazionale è inferiore a 3 000 veicoli, la percentuale di errore tipo (95 % di confidenza) delle stime annue riguardanti le tonnellate trasportate, le tonnellate/chilometri realizzate e il numero totale di chilometri percorsi in carico per il volume totale e il volume nazionale dei trasporti di merci su strada non supererà + 7 %.

Articolo 3

Dati da fornire a Eurostat

1. Gli Stati membri forniscono a Eurostat i dati trimestrali che consentono di calcolare le dimensioni del campione nonché i tassi di risposta e di qualità del repertorio. Quando il veicolo da trasporto di merci su strada è utilizzato come unità di campionamento primario, i dati sono forniti nel formato della tabella B1 allegata al presente regolamento. Quando il veicolo da trasporto di merci su strada non è utilizzato come unità di campionamento primario, i dati sono forniti nel formato della tabella B2 allegata al presente regolamento. La tabella è fornita entro gli stessi termini previsti per i dati indicati all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1172/98.

Ai fini del presente articolo, sono applicabili le seguenti definizioni:

- a) «tasso di risposta»: si riferisce a un valore il cui denominatore corrisponde al numero di unità di campionamento per le quali sono stati inviati questionari agli operatori selezionati e il cui numeratore corrisponde al numero di unità di campionamento per le quali sono stati inviati questionari meno la somma del numero di unità che hanno rifiutato di partecipare all'inchiesta e del numero di unità per le quali non è stata ricevuta alcuna informazione;

b) «tasso di qualità del repertorio»: si riferisce a un valore il cui denominatore corrisponde al numero di unità di campionamento per le quali sono stati inviati questionari meno la somma del numero di unità che hanno rifiutato di partecipare all'inchiesta e del numero di unità per le quali non è stata ricevuta alcuna informazione e il cui numeratore corrisponde al numero di unità di campionamento per le quali sono stati attivati veicoli durante il periodo di riferimento più il numero di unità per le quali i veicoli non erano attivi durante il periodo di riferimento, ma potrebbero essere considerati come facenti parte integrante dello stock attivo di veicoli.

2. Quando le percentuali di errore tipo sono state calcolate a partire dai dati forniti da uno Stato membro in virtù del regolamento (CE) n. 1172/98 per più anni e questi errori tipo sono conformi ai limiti indicati all'articolo 2 del presente regolamento, Eurostat può esonerare lo Stato membro interessato dall'obbligo di fornire la tabella B1 o B2 con una frequenza trimestrale.

3. Quando si applica il paragrafo 2, lo Stato membro interessato fornisce a Eurostat dati annuali che consentono di calcolare i tassi di risposta e di qualità del repertorio. I dati sono forniti nel formato della tabella B3 o B4 (a seconda dei casi) contenuta nell'allegato al presente regolamento. La tabella

è fornita entro i cinque mesi che seguono la fine dell'ultimo periodo di osservazione trimestrale dell'anno cui si riferisce la rilevazione. Inoltre, entro gli stessi termini, lo Stato membro fornisce a Eurostat le cifre dell'errore tipo in percentuale (95 % di confidenza) per le stime riguardanti le tonnellate trasportate, le tonnellate/chilometri realizzate e il numero totale di chilometri percorsi in carico per il volume totale, nazionale e internazionale, dei trasporti di merci su strada.

Articolo 4

Quando lo stock totale di veicoli utilizzati nel trasporto internazionale di merci è suscettibile di essere inserito nell'inchiesta da parte di uno Stato membro è inferiore a 1 000 veicoli, lo Stato membro interessato non è tenuto ad applicare il presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2004.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

ALLEGATO
TABELLE B1, B2, B3, B4

TABELLA B1: Per le inchieste nelle quali il veicolo è l'unità statistica: informazioni sul campione

	Paese dichiarante Trimestre ____/Anno ____	Strati					Totale
		1	2	3	4	ecc.	
1	Numero di veicoli del paese, in ciascuno strato						
2	Numero di veicoli selezionati per il campionamento iniziale e questionari inviati ai proprietari dei veicoli (NB: Linea 2 = linee 3 + 4 + 5 + 6).						
3	Numero di questionari classificati come non rispondenti. Le non risposte comprendono i rifiuti, i casi in cui nessuna risposta o comunicazione di qualunque tipo proveniente dall'unità interrogata è stata ricevuta e i casi in cui una risposta è stata ricevuta, ma il questionario è stato riempito in modo scorretto o non può essere utilizzato per l'analisi						
4	Numero di casi in cui l'informazione del repertorio di campione era erranea e in cui la risposta non ha potuto essere utilizzata. Le informazioni del repertorio di veicoli sono considerate in particolare come erranee se il veicolo selezionato è stato messo fuori uso, venduto, dato in affitto, non rientra nel campo di applicazione dell'inchiesta (ad esempio, se non trasporta merci o se la sua capacità è troppo limitata, se la persona contattata non ha mai posseduto il veicolo, veicolo non immatricolato al momento dell'inchiesta, ovvero se l'indirizzo è scorretto o sconosciuto)						
5	Numero di questionari utilizzati nell'analisi (vale a dire registrazioni di veicoli (schede di dati A1) riguardanti l'attività del veicolo inviate a Eurostat)						
6	Numero di casi in cui nessuna attività del veicolo è stata registrata durante il periodo di campionamento, mentre il veicolo poteva essere considerato come facente parte dello stock attivo (veicoli inutilizzati durante il periodo di campionamento a causa di malattia, congedo, assenza del conducente, disoccupazione, riparazioni temporanee, ecc.)						
7	Coefficiente di estrapolazione utilizzato						

TABELLA B2: Per le inchieste nelle quali il veicolo non è l'unità statistica: informazioni sul campione

Paese dichiarante:		Strati				
Trimestre _____ / Anno _____		1	2	3	4	Totale
1	Numero di unità statistiche primarie nel paese, in ciascuno strato					
2	Numero di unità statistiche primarie selezionate per il campione iniziale e questionari inviati ai proprietari dei veicoli (NB: linea 2 = Linee 3 + 4 + 5)					
3	Numero di unità statistiche primarie classificate quali non rispondenti. Le non risposte comprendono i rifiuti e i casi in cui nessuna risposta o comunicazione di qualunque tipo riguardante l'unità interessata è stata ricevuta					
4	Numero di casi in cui l'informazione del repertorio di campione era erronea e in cui la risposta non ha potuto essere utilizzata. (Le informazioni del repertorio di veicoli sono considerate in particolare come erronee se il veicolo selezionato è stato venduto, non rientra nel campo di applicazione dell'inchiesta o non è più in attività, veicolo non immatricolato al momento dell'inchiesta, ovvero se l'indirizzo è scorretto o sconosciuto)					
5	Numero di unità statistiche primarie che forniscono informazioni sui veicoli					
6	Tra le unità statistiche della linea 5, numero totale di veicoli per i quali sono state fornite informazioni a proposito dei percorsi effettuati durante il periodo di riferimento					
7	Tra le unità statistiche della linea 5, numero totale di veicoli per i quali nessuna attività è stata registrata durante il periodo di campionamento, mentre il veicolo poteva essere considerato come facente parte dello stock attivo (veicoli inutilizzati durante il periodo di campionamento a causa di malattia, congedo, assenza del conducente, disoccupazione, riparazioni temporanee, ecc.)					
8	Stima del numero di veicoli nel paese, in ciascuno strato (se disponibile)					
9	Coefficiente di estrapolazione utilizzato					

TABELLA B3: Per le inchieste nelle quali il veicolo è l'unità statistica: informazioni sul campione

Paese dichiarante:		
Anno _____		
1	Numero di veicoli nel paese alla metà dell'anno	
2	Numero di veicoli selezionati per il campionamento iniziale e questionari inviati ai proprietari dei veicoli (NB : linea 2 = Linee 3 + 4 + 5 + 6)	
3	Numero di questionari classificati come non rispondenti. Le non risposte comprendono i rifiuti, i casi in cui nessuna risposta o comunicazione di qualunque tipo proveniente dall'unità interrogata è stata ricevuta e i casi in cui una risposta è stata ricevuta, ma il questionario è stato riempito in modo scorretto o non può essere utilizzato per l'analisi	
4	Numero di casi in cui l'informazione del repertorio di campione era erranea e in cui la risposta non ha potuto essere utilizzata. Le informazioni del repertorio di veicoli sono considerate in particolare come erranee se il veicolo selezionato è stato messo fuori uso, venduto, dato in affitto, non rientra nel campo di applicazione dell'inchiesta (ad esempio, se non trasporta merci o se la sua capacità è troppo limitata, se la persona contattata non ha mai posseduto il veicolo, ovvero se l'indirizzo è scorretto o sconosciuto)	
5	Numero di questionari utilizzati nell'analisi (vale a dire registrazioni di veicoli (schede di dati A1) riguardanti l'attività del veicolo inviati a Eurostat)	
6	Numero di casi in cui nessuna attività del veicolo è stata registrata durante il periodo di campionamento, mentre il veicolo poteva essere considerato come facente parte dello stock attivo (veicoli inutilizzati durante il periodo di campionamento a causa di malattia, congedo, assenza del conducente, disoccupazione, riparazioni temporanee, ecc.)	

TABELLA B4: Per le inchieste nelle quali il veicolo non è l'unità statistica: informazioni sul campione

Paese dichiarante:		
Anno _____		
1	Numero di unità statistiche primarie nel paese alla metà dell'anno	
2	Numero di unità statistiche primarie selezionate per il campione iniziale e questionari inviati ai proprietari dei veicoli (NB : linea 2 = Linee 3 + 4 + 5)	
3	Numero di unità statistiche primarie classificate quali non rispondenti. Le non risposte comprendono i rifiuti e i casi in cui nessuna risposta o comunicazione di qualunque tipo riguardante l'unità interessata è stata ricevuta	
4	Numero di casi in cui l'informazione del repertorio di campione era erranea e in cui la risposta non ha potuto essere utilizzata. (Le informazioni del repertorio di veicoli sono considerate in particolare come erranee se il veicolo selezionato è stato venduto, non rientra nel campo di applicazione dell'inchiesta o non è più in attività, ovvero se l'indirizzo è scorretto o sconosciuto)	
5	Numero di unità statistiche primarie che forniscono informazioni sui veicoli	
6	Tra le unità statistiche della linea 5, numero totale di veicoli per i quali sono stati fornite informazioni a proposito dei percorsi effettuati durante il periodo di riferimento	
7	Tra le unità statistiche della linea 5, numero totale di veicoli per i quali nessuna attività è stata registrata durante il periodo di campionamento, mentre il veicolo poteva essere considerato come facente parte dello stock attivo. (Veicoli inutilizzati durante il periodo di campionamento a causa di malattia, congedo, assenza del conducente, disoccupazione, riparazioni temporanee, ecc.)	
8	Stima del numero di veicoli nel paese alla metà dell'anno (eventualmente)	

REGOLAMENTO (CE) N. 643/2004 DELLA COMMISSIONE**del 6 aprile 2004****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽²⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per un periodo identico a quello considerato per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati come tali.

(3) L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto quando viene esportato senza essere trasformato.

(4) Con i regolamenti (CE) n. 1039/2003 ⁽³⁾, (CE) n. 1086/2003 ⁽⁴⁾, (CE) n. 1087/2003 ⁽⁵⁾, (CE) n. 1088/2003 ⁽⁶⁾, (CE) n. 1089/2003 ⁽⁷⁾ e (CE) n. 1090/2003 ⁽⁸⁾ il Consiglio ha adottato misure autonome e transitorie relativamente all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati provenienti dall'Estonia, dalla Slovenia, dalla Lettonia, dalla Lituania, dalla Slovacchia e dalla Repubblica Ceca e all'esportazione verso i paesi in questione di taluni prodotti agricoli trasformati. I citati regolamenti dispongono che, a decorrere dal 1º luglio 2003, i prodotti agricoli trasformati che non sono elencati nell'allegato I al trattato e che sono esportati in Estonia, Slovenia, Lettonia, Lituania, Slovacchia e Repubblica Ceca non possano beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

(5) Conformemente al regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria ⁽⁹⁾, a decorrere dal 1º luglio 2003 le merci di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, esportate in Ungheria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

(6) Conformemente al regolamento (CE) n. 1890/2003 del Consiglio, del 27 ottobre 2003, relativo all'adozione di provvedimenti autonomi e transitori riguardo all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari di Malta e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati verso Malta ⁽¹⁰⁾, a decorrere dal 1º novembre 2003 i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I al trattato, esportati a Malta, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

(7) In vista dell'allargamento dell'Unione europea il 1º maggio 2004, per favorire il progressivo allineamento dei prezzi a livello comunitario nei paesi in via di adesione e per prevenire qualsiasi abuso dovuto alla reimportazione o la reintroduzione nella Comunità di prodotti che abbiano beneficiato di restituzioni all'esportazione, vengono a cessare le rimanenti restituzioni alle esportazioni per il latte e i prodotti a base di latte, i settori dello zucchero, dei cereali e del riso, in relazione ai prodotti interessati quando sono esportati verso i paesi in via di adesione senza essere trasformati. I prodotti agricoli di questi settori rappresentano oltre il 95 % delle restituzioni all'esportazione concesse per taluni prodotti agricoli esportati in qualità di merci non contemplate nell'allegato I al trattato.

⁽³⁾ GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 38.

⁽⁷⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 56.

⁽⁸⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 73.

⁽⁹⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.

⁽¹⁰⁾ GU L 278 del 29.10.2003, pag. 1.

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 16).

- (8) Pertanto, tenendo presente la modesta entità dell'incidenza economica del settore delle uova e dei tuorli rispetto all'entità delle restituzioni all'esportazione concesse per taluni prodotti agricoli esportati in qualità di merci non contemplate nell'allegato I al trattato, è opportuno disporre che, a decorrere dal 7 aprile 2004 non sia prevista alcuna restituzione per le uova e i tuorli esportati in qualità di merci non contemplate nell'allegato I al trattato, esportate a Cipro e in Polonia e per le merci non contemplate nell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 999/2003 se esportate in Ungheria.
- (9) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (10) Il comitato di gestione per le uova e il pollame non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75 espor-

tati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati ai livelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 e a decorrere dal 1° luglio 2003, i tassi indicati nell'allegato non si applicano alle merci non contemplate nell'allegato I del trattato in caso di esportazione verso la Repubblica Ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Slovacchia o la Slovenia e alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 se esportate in Ungheria.

Dal 1° novembre 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate a Malta.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 e a decorrere dal 7 aprile 2004 non si applicano tassi per la restituzione alle merci non contemplate nell'allegato I del trattato esportate a Cipro e in Polonia e alle merci non contemplate nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 se esportate in Ungheria.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 7 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2004.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 7 aprile 2004 alle uova e al giallo d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

		(EUR/100 kg)	
Codice NC	Designazione delle merci	Destinazione ⁽¹⁾	Tasso delle restituzioni
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:		
	– di volatili da cortile:		
0407 00 30	– – altri:		
	a) nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90	02	6,00
		03	25,00
		04	3,00
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	01	3,00
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– tuorli:		
0408 11	– – essiccati:		
ex 0408 11 80	– – – atti ad uso alimentare:	01	40,00
	non edulcorati		
0408 19	– – altri:		
	– – – atti ad uso alimentare:		
ex 0408 19 81	– – – – liquidi:	01	20,00
	non edulcorati		
ex 0408 19 89	– – – – congelati:	01	20,00
	non edulcorati		
	– altri:		
0408 91	– – essiccati:		
ex 0408 91 80	– – – atti ad uso alimentare:	01	75,00
	non edulcorati		
0408 99	– – altri:		
ex 0408 99 80	– – – atti ad uso alimentare:	01	19,00
	non edulcorati		

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

01 paesi terzi,

02 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Turchia, Hong-Kong SAR e Russia,

03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan e Filippine.

04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e delle destinazioni di cui ai punti 02 e 03.

REGOLAMENTO (CE) N. 644/2004 DELLA COMMISSIONE**del 6 aprile 2004****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1260/2001 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f), g) e h) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell'allegato V al suddetto regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo ⁽²⁾, indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1260/2001.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.
- (3) L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.
- (4) Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possi-

bile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

- (5) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.
- (6) Con i regolamenti (CE) n. 1039/2003 ⁽³⁾, (CE) n. 1086/2003 ⁽⁴⁾, (CE) n. 1087/2003 ⁽⁵⁾, (CE) n. 1088/2003 ⁽⁶⁾, (CE) n. 1089/2003 ⁽⁷⁾ e (CE) n. 1090/2003 ⁽⁸⁾ il Consiglio ha adottato misure autonome e transitorie relative alle importazioni di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia, Lettonia, Slovenia, Lituania, Slovacchia e Repubblica ceca e all'esportazione verso i paesi in questione di taluni prodotti agricoli trasformati. Conformemente ai citati regolamenti e a decorrere dal 1º luglio 2003, i prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato esportati in Estonia, Lettonia, Slovenia, Lituania, Slovacchia e nella Repubblica ceca, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
- (7) Conformemente al regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria ⁽⁹⁾, a decorrere dal 1º luglio 2003 le merci di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, esportate in Ungheria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
- (8) Conformemente al regolamento (CE) n. 1890/2003 del Consiglio, del 27 ottobre 2003, relativo all'adozione di provvedimenti autonomi e transitori riguardo all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari di Malta e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati verso Malta ⁽¹⁰⁾, a decorrere dal 1º novembre 2003 i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I al trattato, esportati a Malta, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2196/2003 della Commissione (GU L 328 del 17.12.2003, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12).

⁽³⁾ GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 38.

⁽⁷⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 56.

⁽⁸⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 73.

⁽⁹⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.

⁽¹⁰⁾ GU L 278 del 29.10.2003, pag. 1.

- (9) In vista dell'allargamento dell'Unione europea il 1º maggio 2004, per prevenire qualsiasi abuso dovuto alla reimportazione o la reintroduzione nella Comunità di prodotti che abbiano beneficiato di restituzioni all'esportazione, vengono a cessare le rimanenti restituzioni alle esportazioni per il settore dello zucchero, in relazione ai prodotti interessati, in caso di esportazione dei prodotti non trasformati verso i paesi in via di adesione.
- (10) Pertanto è opportuno disporre che, a decorrere dal 7 aprile 2004, non sia prevista alcuna restituzione per taluni prodotti del latte esportati in qualità di merci non contemplate nell'allegato I al trattato, esportati a Cipro e in Polonia e per le merci non contemplate nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 se esportate in Ungheria.
- (11) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (12) Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base elencati nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2004.

esportati sotto forma di merci di cui all'allegato V al regolamento (CE) n. 1260/2001 sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 e a decorrere dal 1º luglio 2003, i tassi indicati nell'allegato non si applicano alle merci non contemplate nell'allegato I del trattato in caso di esportazione verso la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Slovacchia o la Slovenia e alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 999/2003 se esportate in Ungheria.

Dal 1º novembre 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate a Malta.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 e a decorrere dal 7 aprile 2004 non si applicano tassi per la restituzione alle merci non contemplate nell'allegato I del trattato esportate a Cipro e in Polonia e alle merci non contemplate nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 se esportate in Ungheria.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 7 aprile 2004.

Per la Commissione

Erkki LIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 7 aprile 2004 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Codice NC	Denominazione	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1701 99 10	Zuccheri bianchi	47,42	47,42

REGOLAMENTO (CE) N. 645/2004 DELLA COMMISSIONE**del 6 aprile 2004****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La

fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

- (5) Tenendo conto dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁵⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.
- (8) Con i regolamenti (CE) n. 1039/2003 ⁽⁶⁾, (CE) n. 1086/2003 ⁽⁷⁾, (CE) n. 1087/2003 ⁽⁸⁾, (CE) n. 1088/2003 ⁽⁹⁾, (CE) n. 1089/2003 ⁽¹⁰⁾ e (CE) n. 1090/2003 ⁽¹¹⁾ il Consiglio ha adottato misure autonome e transitorie relative alle importazioni di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia, Lettonia, Slovenia, Lituania, Slovacchia e Repubblica ceca e all'esportazione verso i paesi in questione di taluni prodotti agricoli trasformati. Conformemente ai citati regolamenti e a decorrere dal 1º luglio 2003, i prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato esportati in Estonia, Lettonia, Slovenia, Lituania, Slovacchia e nella Repubblica ceca, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1784/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78).

⁽²⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 543/2004 (GU L 87 del 25.3.2004, pag. 8).

⁽⁴⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2004 (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 13).

⁽⁶⁾ GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 19.

⁽⁹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 38.

⁽¹⁰⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 56.

⁽¹¹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 73.

- (9) Conformemente al regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria ⁽¹⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003 le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, esportate in Ungheria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
- (10) Conformemente al regolamento (CE) n. 1890/2003 del Consiglio, del 27 ottobre 2003, relativo all'adozione di provvedimenti autonomi e transitori riguardo all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari di Malta e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati verso Malta ⁽²⁾, a decorrere dal 1° novembre 2003 i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I al trattato, esportati a Malta, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
- (11) In vista dell'allargamento dell'Unione europea il 1° maggio 2004, vengono a cessare le rimanenti restituzioni alle esportazioni per il settore del riso e dei cereali, in relazione ai prodotti trasformati dell'allegato I, esportati verso i paesi in via di adesione.
- (12) Pertanto è opportuno disporre che, a decorrere dal 7 aprile 2004, non sia prevista alcuna restituzione per taluni prodotti del latte esportati in qualità di merci non contemplate nell'allegato I al trattato, esportati a Cipro e in Polonia e per le merci non contemplate nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 se esportate in Ungheria.
- (13) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (14) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 e a decorrere dal 1° luglio 2003, i tassi indicati nell'allegato non si applicano alle merci non contemplate nell'allegato I del trattato in caso di esportazione verso la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Slovacchia o la Slovenia e alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 se esportate in Ungheria.

Dal 1° novembre 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate a Malta.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 e a decorrere dal 7 aprile 2004 non si applicano tassi per la restituzione alle merci non contemplate nell'allegato I del trattato esportate a Cipro e in Polonia e alle merci non contemplate nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 se esportate in Ungheria.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 7 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2004.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 278 del 29.10.2003, pag. 1.

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 7 aprile 2004 a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	— —	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾ – – negli altri casi	— — — — —	— — — — —
1002 00 00	Segala	—	—
1003 00 90	Orzo – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾ – negli altri casi	— —	— —
1004 00 00	Avena	—	—
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽⁴⁾ : – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽²⁾ – – negli altri casi – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽²⁾ – altre (incluso allo stato naturale) Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽³⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – negli altri casi	1,870 — 1,870 1,403 — 1,403 — 1,870 1,870 — 1,870	1,870 — 1,870 1,403 — 1,403 — 1,870 1,870 — 1,870

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	(EUR/100 kg)	
		Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato:		
	– a grani tondi	6,200	6,200
	– a grani medi	6,200	6,200
	– grani lunghi	6,200	6,200
1006 40 00	Rotture di riso	—	1,800
1007 00 90	Sorgo da granella diverso da ibrido destinato alla semina	—	—

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

⁽²⁾ La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

⁽³⁾ Merce di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

⁽⁴⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 646/2004 DELLA COMMISSIONE**del 6 aprile 2004****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo ⁽²⁾, indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.
- (3) Tuttavia, per taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I al Trattato sussiste il rischio che, qualora siano fissati in anticipo tassi di restituzione elevati, si mettano a repentaglio gli impegni assunti in relazione a tali restituzioni. Per prevenire tale rischio è allora necessario adottare gli opportuni provvedimenti cautelativi, senza però precludere la stipula di contratti a lungo termine. Fissando tassi di restituzione specifici per le restituzioni stabilite in anticipo e riguardanti tali prodotti si dovrebbe riuscire a raggiungere entrambi gli obiettivi.
- (4) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di

effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato.

- (5) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.
- (6) Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto.
- (7) Con i regolamenti (CE) n. 1039/2003 ⁽⁴⁾, (CE) n. 1086/2003 ⁽⁵⁾, (CE) n. 1087/2003 ⁽⁶⁾, (CE) n. 1088/2003 ⁽⁷⁾, (CE) n. 1089/2003 ⁽⁸⁾ e (CE) n. 1090/2003 ⁽⁹⁾, il Consiglio ha adottato misure autonome e transitorie relative alle importazioni di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia, Lettonia, Slovenia, Lituania, Slovacchia e Repubblica ceca e all'esportazione verso i paesi in questione di taluni prodotti agricoli trasformati. Conformemente ai citati regolamenti e a decorrere dal 1º luglio 2003, i prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato esportati in Estonia, Lettonia, Slovenia, Lituania, Slovacchia e nella Repubblica ceca, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
- (8) Conformemente al regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria ⁽¹⁰⁾, a decorrere dal 1º luglio 2003 le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, esportate in Ungheria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 543/2004 della Commissione (GU L 87 del 25.3.2004, pag. 8).

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽⁴⁾ GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 19.

⁽⁷⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 38.

⁽⁸⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 56.

⁽⁹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 73.

⁽¹⁰⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.

- (9) Conformemente al regolamento (CE) n. 1890/2003 del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari di Malta e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati a Malta ⁽¹⁾, a decorrere dal 1º novembre 2003 i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I al trattato, esportati a Malta, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
- (10) In vista dell'allargamento dell'Unione europea il 1º maggio 2004, per favorire il progressivo allineamento dei prezzi a livello comunitario nei paesi in via di adesione e per prevenire qualsiasi abuso dovuto alla reimportazione o la reintroduzione nella Comunità di prodotti che abbiano beneficiato di restituzioni all'esportazione, vengono a cessare le rimanenti restituzioni alle esportazioni per il latte e i prodotti a base di latte, in relazione ai prodotti in questione, in caso di esportazione dei prodotti non trasformati verso i paesi in via di adesione.
- (11) Pertanto è opportuno disporre che, a decorrere dal 7 aprile 2004 non sia prevista alcuna restituzione per taluni prodotti del latte esportati in qualità di merci non contemplate nell'allegato I al trattato, esportati a Cipro e in Polonia e per le merci non contemplate nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 se esportate in Ungheria.
- (12) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 ed elencati dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999, per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato al presente regolamento, conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 e a decorrere dal 1º luglio 2003, i tassi indicati nell'allegato non si applicano alle merci non contemplate nell'allegato I del trattato in caso di esportazione verso la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Slovacchia o la Slovenia e alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio esportati in Ungheria.

Dal 1º novembre 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate a Malta.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 e a decorrere dal 7 aprile 2004 non si applicano tassi per la restituzione alle merci non contemplate nell'allegato I del trattato esportate a Cipro e in Polonia e alle merci non contemplate nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 se esportate in Ungheria.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 7 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2004.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 278 del 29.10.2003, pag. 1.

ALLEGATO

I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 7 aprile 2004 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Codice NC	Designazione delle merci	(EUR/100 kg) Tasso delle restituzioni	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):		
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	38,15	54,50
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):		
	a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	46,66	66,65
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	65,10	93,00
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):		
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	58,10	83,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	122,68	175,25
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	117,60	168,00

REGOLAMENTO (CE) N. 647/2004 DELLA COMMISSIONE**del 6 aprile 2004****per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3 ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.
- (2) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(3) L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata, dei prodotti del codice NC 1701 11 10, per le importazioni originarie del Brasile, di Cuba e di altri paesi terzi.

(4) Nella settimana dal 29 marzo al 2 aprile 2004, sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il quantitativo dell'obbligo di consegna per un paese interessato, fissato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero preferenziale ACP-India.

(5) La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 29 marzo al 2 aprile 2004, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento dal regolamento (CE) n. 96/2004 (GU L 15 del 22.1.2004, pag. 3).

ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP — INDIA**Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003****Campagna 2003/2004**

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 29 marzo al 2 aprile 2004	Limite
Barbados	100	
Belize	0	Raggiunto
Congo	0	Raggiunto
Figi	100	
Guiana	100	
India	0	Raggiunto
Costa d'Avorio	100	
Giamaica	100	
Kenya	100	
Madagascar	100	
Malawi	100	
Maurizio	71,8081	
S. Cristoforo e Nevis	100	
Swaziland	100	
Tanzania	100	
Trinidad e Tobago	100	
Zambia	100	
Zimbabwe	0	Raggiunto

Zucchero preferenziale speciale**Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003****Campagna 2003/2004**

Contingente aperto per gli Stati membri di cui all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001, eccetto la Slovenia

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 29 marzo al 2 aprile 2004	Limite
India	100	
Altri	100	

Zucchero preferenziale speciale**Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003****Campagna 2003/2004****Contingente aperto per la Slovenia**

Paesi interessati	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 29 marzo al 2 aprile 2004	Limite
ACP	100	

Zucchero concessioni CXL
Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2003/2004

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 29 marzo al 2 aprile 2004	Limite
Brasile	0	Raggiunto
Cuba	100	
Altri paesi terzi	100	

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2004/17/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 2004

che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾, visto il progetto comune approvato il 9 dicembre 2003 dal comitato di conciliazione,

considerando quanto segue:

(1) In occasione di nuove modificazioni alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni ⁽⁵⁾, necessarie per rispondere alle esigenze di semplificazione e di modernizzazione formulate sia dagli enti aggiudicatori che dagli operatori economici nel contesto delle risposte al Libro verde adottato dalla Commissione il 27 novembre 1996, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione della direttiva. La presente direttiva si basa sulla giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare sulla giurisprudenza relativa ai criteri di aggiudicazione, che chiarisce le possibilità per gli enti aggiudicatori di soddisfare le esigenze del pubblico interessato, tra l'altro in materia ambientale e sociale, purché tali criteri siano collegati all'oggetto dell'appalto, non conferiscano agli enti aggiudicatori una libertà incondizionata di scelta, siano

espressamente menzionati e rispettino i principi fondamentali di cui al considerando 9.

(2) Un importante motivo per introdurre norme che coordinino le procedure di aggiudicazione degli appalti in questi settori è il fatto che le autorità nazionali possono influenzare il comportamento degli enti in questione in vari modi, partecipando al loro capitale sociale o inserendo propri rappresentanti nei loro organi amministrativi, direttivi o di vigilanza.

(3) Un'altra delle ragioni principali per cui è necessario un coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti degli enti che operano in questi settori è il carattere chiuso dei mercati in cui operano, dovuto alla concessione da parte degli Stati membri di diritti speciali o esclusivi, per l'approvvigionamento, la messa a disposizione o la gestione di reti che forniscono il servizio in questione.

(4) La normativa comunitaria, e in particolare il regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei ⁽⁶⁾ e il regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei ⁽⁷⁾, mirano ad introdurre un maggior grado di concorrenza tra i vettori aerei che forniscono servizi di trasporto aereo al pubblico. Non è, pertanto, opportuno includere tali enti nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Vista la concorrenza esistente nei trasporti marittimi comunitari, sarebbe ugualmente inappropriato sottoporre gli appalti di tale settore alle norme della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 112 e GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 183.

⁽²⁾ GU C 193 del 10.7.2001, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 144 del 16.5.2001, pag. 23.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 17.1.2002, (GU C 271 E del 7.11.2002, pag. 293), posizione comune del Consiglio del 20 marzo 2003 (GU C 147 E del 24.6.2003, pag. 137) e posizione del Parlamento europeo del 2 luglio 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 gennaio 2004 e decisione del Consiglio del 2 febbraio 2004.

⁽⁵⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/78/CE della Commissione (GU L 285 del 29.10.2001, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 374 del 31.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

⁽⁷⁾ GU L 374 del 31.12.1987, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(5) Nel campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE rientrano attualmente taluni appalti di enti aggiudicatori che operano nel settore delle telecomunicazioni. Per aprire tale settore delle telecomunicazioni, è stato approvato un quadro legislativo, descritto nella quarta relazione sull'attuazione della regolamentazione nel campo delle telecomunicazioni del 25 novembre 1998. Una delle sue conseguenze è stata l'introduzione di una concorrenza effettiva, di fatto e di diritto. A titolo informativo, tenuto conto di questa situazione, la Commissione ha pubblicato un elenco dei servizi di telecomunicazione ⁽¹⁾ che possono già essere esclusi dal campo d'applicazione di tale direttiva, in forza del suo articolo 8. Ulteriori progressi vengono confermati dalla settima relazione sull'attuazione della normativa in materia di telecomunicazioni del 26 novembre 2001. Non è dunque più necessario regolare gli acquisti degli enti che operano in questo settore.

(6) Di conseguenza, viene meno l'esigenza di mantenere il comitato consultivo per gli appalti di telecomunicazioni, istituito dalla direttiva 90/531/CEE del Consiglio del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni ⁽²⁾.

(7) Tuttavia, è opportuno continuare a sorvegliare gli sviluppi nel settore delle telecomunicazioni e riesaminare la situazione nel momento in cui si constataste il venir meno di una concorrenza effettiva in detto settore.

(8) La direttiva 93/38/CEE esclude dal suo campo di applicazione l'acquisizione di servizi di telefonia vocale, telex, radiotelegrafia mobile, radioavviso e radiotelecomunicazioni via satellite. Tali esclusioni sono state introdotte per tener conto del fatto che, spesso, i servizi in questione potevano essere forniti, in una determinata zona geografica, da un solo prestatore di servizi a causa della mancanza di concorrenza effettiva e dell'esistenza di diritti speciali o esclusivi. L'introduzione di una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni rende infondate tali esclusioni. È dunque necessario far rientrare l'aggiudicazione di tali servizi di telecomunicazioni nel campo di applicazione della presente direttiva.

(9) Al fine di assicurare l'apertura alla concorrenza degli appalti pubblici di enti che operano nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali è opportuno stabilire disposizioni di coordinamento comunitario per gli appalti con valore superiore ad una certa soglia. Tale coordinamento è fondato sui requisiti desumibili dagli articoli 14, 28 e 49 del trattato CE e dall'articolo 97 del trattato Euratom, vale a dire il

principio di parità di trattamento, di cui il principio di non discriminazione non è che una particolare espressione, il principio di mutuo riconoscimento, il principio di proporzionalità, nonché il principio di trasparenza. In considerazione della natura dei settori interessati da tale coordinamento, quest'ultimo, pur continuando a salvaguardare l'applicazione di detti principi, dovrebbe istituire un quadro per pratiche commerciali leali e permettere la massima flessibilità.

Per gli appalti pubblici il cui valore è inferiore alla soglia che fa scattare l'applicazione di disposizioni di coordinamento comunitario, è opportuno fare riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui si applicano le norme e i principi dei trattati citati.

(10) La necessità di garantire l'effettiva liberalizzazione del mercato e un giusto equilibrio nell'applicazione delle norme sull'aggiudicazione degli appalti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali esige che gli enti interessati siano definiti in modo diverso dal riferimento alla loro qualificazione giuridica. Non dovrebbe dunque essere violata la parità di trattamento tra enti aggiudicatori del settore pubblico ed enti che operano nel settore privato. Si dovrebbe inoltre far sì che, a norma dell'articolo 295 del trattato, sia lasciato impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.

(11) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che la partecipazione, in veste di offerente, di un ente disciplinato dal diritto pubblico a una procedura di aggiudicazione di un appalto non provochi distorsioni della concorrenza nei confronti di offerenti privati.

(12) Conformemente all'articolo 6 del trattato, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente sono integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3 del trattato, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La presente direttiva chiarisce dunque in che modo gli enti aggiudicatori possono contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, garantendo loro la possibilità di ottenere per i loro contratti il migliore rapporto qualità/prezzo.

(13) Nessuna disposizione della presente direttiva vieta di imporre o di applicare misure necessarie alla tutela dell'ordine, della moralità e della sicurezza pubblici, della salute, della vita umana e animale o alla preservazione dei vegetali, in particolare nell'ottica dello sviluppo sostenibile, a condizione che dette misure siano conformi al trattato.

⁽¹⁾ GU C 156 del 3.6.1999, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 297 del 29.10.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3).

(14) La decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) ⁽¹⁾, ha approvato in particolare l'accordo sugli appalti pubblici, di seguito denominato «l'Accordo», al fine di istituire un quadro multilaterale equilibrato di diritti e doveri in materia di appalti pubblici per liberalizzare ed espandere il commercio mondiale. Alla luce dei diritti e degli impegni internazionali che la Comunità si assume accettando l'Accordo, il regime applicabile agli offerenti e ai prodotti dei paesi terzi firmatari è quello definito dall'Accordo. Quest'ultimo non ha effetti diretti. È perciò opportuno che gli enti aggiudicatori contemplati dall'Accordo, che si conformano alla presente direttiva ed applicano le stesse disposizioni agli operatori economici dei paesi terzi firmatari dell'Accordo, rispettino così l'Accordo. È inoltre opportuno che la presente direttiva garantisca agli operatori economici della Comunità condizioni di partecipazione agli appalti pubblici altrettanto favorevoli di quelle di cui godono gli operatori economici dei paesi terzi firmatari dell'Accordo.

(15) Prima dell'avvio di una procedura di aggiudicazione di un appalto, gli enti aggiudicatori possono, avvalendosi di un dialogo tecnico, sollecitare o accettare consulenze che possono essere utilizzate nella preparazione del capitolato d'oneri, a condizione che tali consulenze non abbiano l'effetto di impedire la concorrenza.

(16) Vista la diversità che presentano gli appalti di lavori, è opportuno che gli enti aggiudicatori possano prevedere sia l'aggiudicazione separata che l'aggiudicazione congiunta di appalti per la progettazione e l'esecuzione dei lavori. La presente direttiva non è intesa a prescrivere un'aggiudicazione separata o congiunta degli appalti. La decisione relativa a un'aggiudicazione separata o congiunta dell'appalto dovrebbe fondarsi su criteri qualitativi ed economici, che possono essere definiti dalle legislazioni nazionali.

Un appalto dovrebbe essere considerato appalto di lavori soltanto se il suo oggetto riguarda specificamente nell'esecuzione delle attività di cui all'allegato XII, anche se l'appalto include la prestazione di altri servizi necessari per l'esecuzione di dette attività. Gli appalti di servizi, segnatamente nel settore dei servizi di gestione immobiliare, possono in talune circostanze comprendere dei lavori. Tuttavia, se tali lavori sono accessori rispetto all'oggetto principale dell'appalto e costituiscono quindi solo una conseguenza eventuale o un complemento del medesimo, il fatto che detti lavori facciano parte dell'appalto non può giustificare la qualificazione dell'appalto come appalto di lavori.

⁽¹⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

Ai fini del calcolo del valore stimato di un appalto di lavori, è opportuno basarsi sul valore dei lavori stessi, nonché, se del caso, sul valore stimato delle forniture e dei servizi che gli enti aggiudicatori mettono a disposizione dei contraenti, purché detti servizi o forniture siano necessari all'esecuzione dei lavori in questione. Si dovrebbe intendere che, ai fini del presente paragrafo, i servizi interessati sono quelli prestati dagli enti aggiudicatori tramite il loro personale. D'altro canto il calcolo del valore degli appalti di servizi, a prescindere che siano stati messi a disposizione o meno del contraente per l'esecuzione ulteriore dei lavori, segue le norme applicabili agli appalti di servizi.

(17) Per applicare le norme procedurali previste dalla presente direttiva e a fini di controllo, il modo migliore di definire il settore dei servizi è quello di suddividerli in categorie corrispondenti a voci particolari di una classificazione comune, e di raggrupparli in due allegati, XVII A e XVII B, a seconda del regime cui sono soggetti. Quanto ai servizi di cui all'allegato XVII B, le disposizioni pertinenti della presente direttiva dovrebbero far salya l'applicazione delle specifiche norme comunitarie ai servizi in questione.

(18) Per quanto concerne gli appalti di servizi, l'applicazione integrale della presente direttiva dovrebbe essere limitata, per un periodo transitorio, ad appalti per i quali le disposizioni della direttiva stessa consentirebbero il pieno sfruttamento del potenziale di crescita degli scambi con l'estero. Gli appalti degli altri servizi dovrebbero essere sottoposti a osservazione durante tale periodo transitorio prima che una decisione venga presa su una piena applicazione della presente direttiva. A questo proposito è opportuno definire le modalità di osservazione. Tali modalità dovrebbero nel contempo consentire l'applicazione integrale della presente direttiva. Tale meccanismo dovrebbe contemporaneamente permettere agli interessati di avere accesso alle informazioni in materia.

(19) È necessario evitare ostacoli alla libera circolazione dei servizi. I prestatori di servizi possono, pertanto, essere persone sia fisiche che giuridiche. La presente direttiva non dovrebbe tuttavia pregiudicare l'applicazione, a livello nazionale, delle norme sulle condizioni di esercizio di un'attività o di una professione, purché siano compatibili con il diritto comunitario.

(20) Alcune nuove tecniche di acquisto elettronico sono in costante sviluppo. Tali tecniche consentono un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica, in particolare grazie al risparmio di tempo e di danaro derivante dal loro utilizzo. Gli enti aggiudicatori

possono far uso delle tecniche di acquisto elettronico, purché il loro utilizzo avvenga nel rispetto delle norme stabilite dalla presente direttiva e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. A tal fine, la presentazione di un'offerta da parte di un offerente, in particolare nell'ambito di un accordo quadro o nei casi in cui è stato utilizzato un sistema dinamico di acquisizione, può assumere la forma del catalogo elettronico di detto offerente, a condizione che quest'ultimo utilizzi i mezzi di comunicazione scelti dall'ente aggiudicatore conformemente all'articolo 48.

- (21) Tenuto conto della rapida espansione dei sistemi di acquisto elettronici, occorre prevedere fin d'ora norme adeguate per consentire agli enti aggiudicatori di trarre pienamente profitto dalle possibilità offerte da detti sistemi. In questa prospettiva occorre definire un sistema dinamico di acquisizione interamente elettronico per acquisti di uso corrente e fissare norme specifiche riguardanti l'istituzione e il funzionamento di un siffatto sistema onde garantire l'equo trattamento degli operatori economici che desiderassero farne parte. A qualsiasi operatore economico che presenta un'offerta indicativa conforme al capitolato d'onori e che soddisfa i criteri di selezione dovrebbe essere consentito di partecipare a detto sistema. Questa tecnica di acquisizione consente agli enti aggiudicatori di disporre, grazie alla creazione di un elenco di offerenti già ammessi e alla possibilità offerta a nuovi offerenti di aderirvi, di un ventaglio particolarmente ampio di offerte grazie ai mezzi elettronici disponibili, e, quindi di assicurare un'utilizzazione ottimale dei mezzi finanziari mediante un'ampia concorrenza.

- (22) Poiché l'uso della tecnica delle aste elettroniche è destinato a diffondersi, occorre introdurre una definizione comunitaria di dette aste e regolamentarle mediante norme specifiche per garantire che si svolgano nel pieno rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. A tal fine occorre prevedere che le aste elettroniche riguardino soltanto appalti di lavori, forniture e servizi le cui specifiche possono essere definite in modo preciso. Ciò può avvenire in particolare nel caso di appalti di forniture, lavori e servizi ricorrenti. Allo stesso fine è necessario altresì prevedere che la classificazione degli offerenti possa essere stabilita in ogni momento dell'asta elettronica. Il ricorso alle aste elettroniche consente agli enti aggiudicatori di chiedere agli offerenti di presentare nuovi prezzi modificati al ribasso e, quando l'appalto è attribuito all'offerta economicamente più vantaggiosa, anche di migliorare elementi delle offerte diversi dal prezzo. Per garantire il rispetto del principio di trasparenza possono essere oggetto di asta elettronica solo gli elementi che possono essere soggetti ad una valutazione

automatica a mezzo elettronico, senza intervento e/o valutazione da parte dell'ente aggiudicatore, ossia solo gli elementi quantificabili in modo tale da poter essere espressi in cifre o percentuali. Al contrario, gli aspetti delle offerte che implicano una valutazione di elementi non quantificabili non dovrebbero essere oggetto di aste elettroniche. Di conseguenza taluni appalti di lavori e di servizi che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, quali la progettazione di lavori, non dovrebbero essere oggetto di aste elettroniche.

- (23) In alcuni Stati membri sono state sviluppate tecniche di centralizzazione delle committenze. Diverse amministrazioni aggiudicatrici sono incaricate di procedere ad acquisti o di aggiudicare appalti/concludere accordi quadro per altri enti aggiudicatori. Tali tecniche consentono, dato il volume degli acquisti, un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica. Occorre pertanto prevedere una definizione comunitaria di centrale di committenza destinata agli enti aggiudicatori. Occorre altresì fissare le condizioni in base alle quali, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, gli enti aggiudicatori che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza possono essere considerati in linea con la presente direttiva.
- (24) Al fine di tener conto delle diversità esistenti negli Stati membri, occorre lasciare a questi ultimi la facoltà di prevedere la possibilità per gli enti aggiudicatori di ricorrere a centrali di committenza, a sistemi dinamici di acquisizione o ad aste elettroniche, quali sono definiti e disciplinati dalla presente direttiva.

- (25) È necessario dare una definizione appropriata della nozione di diritti speciali o esclusivi. Da questa definizione deriva che il fatto che un ente si possa avvalere, per costruire reti o installare strutture portuali o aeroportuali, di una procedura per l'esproprio per pubblica utilità o per l'uso della proprietà privata, o possa usare, per installare impianti della rete, il suolo, il sottosuolo e lo spazio sovrastante la pubblica via, non costituisce in sé un diritto esclusivo o speciale ai sensi della presente direttiva. Neppure il fatto che un ente alimenti di acqua potabile, elettricità, gas o calore una rete a sua volta gestita da un ente che gode di diritti speciali o esclusivi concessi da un'autorità competente dello Stato membro interessato costituisce, in sé, un diritto esclusivo o speciale ai sensi della presente direttiva. Parimenti, non possono essere considerati diritti esclusivi o speciali quelli concessi da uno Stato membro in qualsiasi forma, anche mediante atti di concessione, ad un numero limitato di imprese in base a criteri obiettivi, proporzionali e non discriminatori, che offrano agli interessati che soddisfino tali criteri la possibilità di beneficiarne.

(26) È opportuno che gli enti aggiudicatori applichino procedure comuni di aggiudicazione degli appalti per le loro attività relative all'acqua e che tali procedure vengano applicate anche quando un'autorità aggiudicatrice ai sensi della presente direttiva aggiudica appalti per proprie attività riguardanti progetti idraulici, di irrigazione, di drenaggio nonché di evacuazione e trattamento delle acque reflue. Tuttavia, le regole sugli appalti come quelle proposte per gli appalti di forniture sono inadeguate per gli acquisti d'acqua, data la necessità di approvvigionarsi presso fonti vicine al luogo di utilizzazione.

(27) Taluni enti che forniscono servizi di trasporto pubblico mediante autobus erano già esclusi dal campo d'applicazione della direttiva 93/38/CEE. Tali enti dovrebbero essere esclusi anche dal campo d'applicazione della presente direttiva. Per evitare il moltiplicarsi di regimi particolari applicabili solo a taluni settori, è opportuno che la procedura generale, che consente di tenere conto degli effetti dell'apertura alla concorrenza, si applichi anche a tutti gli enti che forniscono servizi di trasporto mediante autobus diversi da quelli esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtù dell'articolo 2, paragrafo 4, della stessa.

(28) Tenuto conto dell'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità e del fatto che detti servizi sono forniti tramite una rete da amministrazioni aggiudicatrici, da imprese pubbliche e da altre imprese, occorre prevedere che gli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori che forniscono servizi postali siano sottoposti alle norme della presente direttiva, comprese quelle dell'articolo 30 che, pur salvaguardando l'applicazione dei principi enunciati nel considerando 9, istituiscano un quadro favorevole a pratiche commerciali leali e consentano maggiore flessibilità rispetto a quella offerta dalle disposizioni della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi⁽¹⁾. Per la definizione delle attività di cui trattasi, occorre tenere conto delle disposizioni della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio⁽²⁾.

A prescindere dal loro statuto giuridico gli enti che forniscono servizi postali non sono attualmente soggetti alle norme stabilite nella direttiva 93/38/CEE. Pertanto l'adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti alle norme della presente direttiva potrebbe richiedere più tempo per questi enti rispetto agli enti già soggetti a dette norme, che dovranno semplicemente adeguare le loro procedure alle modifiche apportate dalla presente direttiva. Occorre pertanto permettere

l'applicazione differita della presente direttiva in funzione dei tempi necessari a detto adeguamento. Considerata la diversità delle situazioni degli enti interessati, occorre consentire agli Stati membri di prevedere un periodo transitorio per l'applicazione della presente direttiva agli enti aggiudicatori che operano nel settore dei servizi postali.

(29) È possibile procedere all'aggiudicazione di appalti per venir incontro a necessità inerenti a varie attività, che possono essere soggette a regimi giuridici diversi. Si dovrebbe precisare che il regime giuridico applicabile a un unico appalto destinato a contemplare varie attività dovrebbe essere soggetto alle norme applicabili all'attività cui è principalmente destinato. Per determinare l'attività cui l'appalto è principalmente destinato, ci si può basare sull'analisi delle necessità cui l'appalto specifico deve rispondere, effettuata dall'ente aggiudicatore ai fini della valutazione dell'importo degli appalti e della fissazione del capitolato d'oneri. In taluni casi, come ad esempio per l'acquisto di un impianto unitario destinato alla prosecuzione delle attività per le quali non si dispone di informazioni che consentano di valutare i rispettivi tassi di utilizzazione, potrebbe rivelarsi oggettivamente impossibile determinare l'attività cui l'appalto è principalmente destinato. Occorrerebbe prevedere quali norme si debbano applicare in siffatti casi.

(30) Fatti salvi gli impegni internazionali della Comunità, è necessario semplificare l'attuazione della presente direttiva, in particolare semplificando le soglie e applicando a tutti gli enti aggiudicatori, indipendentemente dal settore in cui operano, le norme in materia di informazioni da dare ai partecipanti sulle decisioni adottate in relazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e ai loro risultati. Inoltre, nell'ambito dell'unione monetaria tali soglie dovrebbero essere espresse in euro, in modo da semplificare l'applicazione di queste disposizioni pur garantendo il rispetto delle soglie previste dall'Accordo, espresse in diritti speciali di prelievo. In tale prospettiva si dovrebbe prevedere la revisione periodica delle soglie espresse in euro al fine di adeguarle, ove necessario, alle eventuali variazioni del valore dell'euro rispetto al diritto speciale di prelievo. È inoltre opportuno che le soglie per i concorsi di progettazione siano identiche a quelle per gli appalti di servizi.

(31) Occorrerebbe tener conto dei casi in cui la presente direttiva potrebbe non essere necessariamente applicata per motivi attinenti alla sicurezza dello Stato o di riservatezza o a causa dell'applicabilità di norme specifiche in materia di aggiudicazione degli appalti quali quelle derivanti da accordi internazionali, quelle riguardanti lo stazionamento di truppe o le norme proprie agli organismi internazionali.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 114 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

- (32) È opportuno escludere taluni appalti di servizi, forniture e lavori attribuiti a un'impresa collegata la cui attività principale consista nel prestare tali servizi, forniture o lavori al gruppo cui appartiene, invece di offrirli sul mercato. È anche opportuno escludere taluni appalti di servizi, forniture e lavori attribuiti da un ente aggiudicatore a una joint-venture, costituita da più enti aggiudicatori per svolgere attività considerate dalla presente direttiva e di cui essa faccia parte. Tuttavia, è appropriato evitare che tale esclusione provochi distorsioni di concorrenza a beneficio di imprese o joint-ventures che sono collegate agli enti aggiudicatori; occorre prevedere un insieme appropriato di norme, segnatamente per quanto riguarda i limiti massimi entro cui le imprese possono ricavare parte della loro cifra d'affari dal mercato e oltre i quali perderebbero la possibilità di vedersi attribuiti appalti senza indizioni di gara, la composizione di tali joint-ventures e la stabilità delle relazioni tra queste ultime e gli enti aggiudicatori di cui sono composte.
- (33) Nell'ambito dei servizi, gli appalti relativi all'acquisto o alla locazione di beni immobili o a diritti su tali beni presentano caratteristiche particolari che rendono inappropriata l'applicazione delle norme sugli appalti.
- (34) I servizi d'arbitrato e di conciliazione sono di solito prestati da organi o persone selezionate o designate secondo modalità che possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti.
- (35) In conformità dell'Accordo, i servizi finanziari soggetti alla presente direttiva non comprendono gli appalti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; in particolare non sono contemplate le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale degli enti aggiudicatori.
- (36) La presente direttiva dovrebbe coprire la fornitura dei servizi soltanto se basata sugli appalti.
- (37) A norma dell'articolo 163 del trattato, la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico costituisce uno dei mezzi per potenziare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria comunitaria, e l'apertura degli appalti di servizi contribuisce al conseguimento di questo obiettivo. Il cofinanziamento di programmi di ricerca e sviluppo non dovrebbe essere oggetto della presente direttiva: risultano pertanto esclusi i contratti per servizi di ricerca e sviluppo, diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'ente aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della propria attività, a condizione che la prestazione dei servizi sia interamente retribuita da tale ente.
- (38) Per evitare il moltiplicarsi di regimi particolari relativi solo a taluni settori, è opportuno che il vigente regime speciale di cui all'articolo 3 della direttiva 93/38/CEE e all'articolo 12 della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi⁽¹⁾, che disciplina gli enti che sfruttano una zona geografica per la prospezione o l'estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi, sia sostituito dalla procedura generale che permette l'esenzione dei settori direttamente esposti alla concorrenza. Ciò tuttavia senza pregiudizio della decisione 93/676/CEE della Commissione, del 10 dicembre 1993, che constata che lo sfruttamento di aree geografiche ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio o di gas naturale non costituisce nei Paesi Bassi un'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, e che gli enti che esercitano tale attività non sono considerati nei Paesi Bassi fruitori di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), di detta direttiva⁽²⁾ della decisione 97/367/CE della Commissione, del 30 maggio 1997, che constata che lo sfruttamento di aree geografiche ai fini della prospezione o estrazione di petrolio o di gas naturale non costituisce nel Regno Unito un'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 93/38/CEE del Consiglio e che gli enti che esercitano tale attività non sono da considerarsi nel Regno Unito quali enti che fruiscono di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della menzionata direttiva⁽³⁾, della decisione 2002/205/CE della Commissione, del 4 marzo 2002, in seguito alla domanda dell'Austria di fare ricorso al regime speciale previsto dall'articolo 3 della direttiva 93/38/CEE⁽⁴⁾ e della decisione 2004/73/CE della Commissione relativa alla domanda della Germania di fare ricorso al regime speciale previsto dall'articolo 3 della direttiva 93/38/CEE⁽⁵⁾.
- (39) L'occupazione e le condizioni di lavoro sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti i cittadini e contribuiscono all'inserimento nella società. In questo ambito i laboratori protetti ed i programmi di lavoro protetti contribuiscono efficacemente a promuovere l'inserimento od il reinserimento dei disabili nel mercato del lavoro. Tuttavia, detti laboratori potrebbero non essere in grado di ottenere degli appalti in condizioni di concorrenza normali. Appare pertanto opportuno prevedere che gli Stati membri possano riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici a tali laboratori o riservare l'esecuzione degli appalti nel contesto di programmi di lavoro protetti.

⁽¹⁾ GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 316 del 17.12.1993, pag. 41.

⁽³⁾ GU L 156 del 13.6.1997, pag. 55.

⁽⁴⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU L 16 del 23.1.2004, pag. 57.

- (40) La presente direttiva non dovrebbe essere applicata agli appalti destinati a permettere la prestazione di una delle attività di cui agli articoli da 3 a 7 della presente direttiva, né ai concorsi di progettazione organizzati per esercitare tali attività se, nello Stato membro in cui tale attività è esercitata, essa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. È dunque opportuno introdurre una procedura, applicabile a tutti i settori di cui alla presente direttiva, che permetta di prendere in considerazione gli effetti di una apertura alla concorrenza attuale o futura. Tale procedura dovrebbe offrire certezza del diritto agli enti interessati e un adeguato procedimento di formazione delle decisioni, assicurando in tempi brevi un'applicazione uniforme del diritto comunitario in materia.
- (41) L'esposizione diretta alla concorrenza dovrebbe essere valutata in base a criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. L'attuazione e l'applicazione della pertinente legislazione comunitaria, che apre l'accesso a un determinato settore o parte di esso, saranno ritenute motivi sufficienti per presumere che vi sia libero accesso al mercato in questione. Tale legislazione pertinente dovrebbe essere specificata in un allegato che la Commissione potrà aggiornare. Nel farlo, la Commissione terrà conto in particolare della possibile adozione di misure che comportino una reale apertura alla concorrenza di settori diversi da quelli per i quali una legislazione è già menzionata nell'allegato XI, ad esempio quella per il settore dei trasporti ferroviari. Se dall'attuazione della pertinente legislazione comunitaria non consegue il libero accesso a un determinato mercato, occorre dimostrare che tale accesso è libero di fatto e di diritto. A tal fine l'applicazione da parte di uno Stato membro di una direttiva, quale la direttiva 94/22/CE che liberalizza un determinato settore, a un altro settore come quello del carbone, è una circostanza di cui tenere conto ai fini dell'articolo 30.
- (42) Le specifiche tecniche fissate dagli acquirenti dovrebbero permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. A questo scopo dovrebbe essere possibile la presentazione di offerte che riflettano la pluralità delle soluzioni tecniche. Pertanto le specifiche tecniche dovrebbero poter essere fissate in termini di prestazioni e di requisiti funzionali e, in caso di riferimento alla norma europea o, in mancanza di quest'ultima, alla norma nazionale, offerte basate su altre soluzioni equivalenti che soddisfano i requisiti degli enti aggiudicatori e che sono equivalenti in termini di sicurezza dovrebbero essere prese in considerazione dagli enti aggiudicatori. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti dovrebbero poter utilizzare qualsiasi mezzo di prova. Gli enti aggiudicatori, laddove decidano che in un determinato caso l'equivalenza non sussiste, dovrebbero poter motivare tale decisione. Gli enti aggiudicatori che desiderano definire requisiti ambientali nelle specifiche tecniche di un determinato contratto possono prescrivere le caratteristiche ambientali, quali un metodo di produzione determinato, e/o gli effetti ambientali specifici di gruppi di prodotti o di servizi. Possono utilizzare, ma non vi sono obbligati, le specifiche adeguate definite dall'ecoetichettatura, come l'ecoetichettatura europea, l'ecoetichettatura (multi)nazionale o qualsiasi altra ecoetichettatura, purché i requisiti per l'etichettatura siano elaborati e adottati in base a informazioni scientifiche mediante un processo cui possano partecipare le parti interessate, quali gli organi governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e purché l'etichettatura sia accessibile e disponibile per tutte le parti interessate. Ogni qualvolta ciò sia possibile, gli enti aggiudicatori dovrebbero definire specifiche tecniche in modo da tener conto dei criteri di accessibilità per i portatori di handicap o di una progettazione adeguata per tutti gli utenti. Le specifiche tecniche dovrebbero essere chiaramente indicate, affinché tutti gli offerenti siano al corrente degli aspetti coperti dai requisiti fissati dall'amministrazione aggiudicatrice.
- (43) Per favorire l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, è necessario prevedere disposizioni in materia di subappalto.
- (44) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente o indirettamente, discriminatorie e siano indicate nell'avviso con cui si indice la gara o nel capitolato d'oneri. Esse possono, in particolare, essere elaborate per favorire la formazione professionale nel cantiere, l'occupazione di persone con particolari difficoltà di inserimento, la lotta contro la disoccupazione o la tutela dell'ambiente. A titolo di esempio si possono citare, tra gli altri, gli obblighi — applicabili all'esecuzione dell'appalto — di assumere disoccupati di lunga durata o di introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione nazionale, e di assumere un numero di persone disabili superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale.
- (45) Durante l'esecuzione di un appalto si applicano le leggi, le regolamentazioni e i contratti collettivi, sia nazionali che comunitari, in vigore in materia di condizioni di lavoro e sicurezza sul lavoro, purché tali norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto comunitario. Nelle situazioni transfrontaliere, in cui lavoratori di uno Stato membro forniscono servizi in un altro Stato membro per la realizzazione di un appalto, la direttiva

96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi⁽¹⁾, stabilisce le condizioni minime che devono essere rispettate nel paese ospitante nei confronti dei lavoratori distaccati. Qualora il diritto nazionale preveda disposizioni in tal senso, il mancato rispetto di questi obblighi può essere considerato una colpa grave o un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico, e che può comportare l'esclusione di quest'ultimo dalla procedura di aggiudicazione di un appalto.

- (46) Tenendo conto dei nuovi sviluppi nelle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e delle semplificazioni che esse possono apportare nella pubblicità degli appalti e in termini di efficacia e di trasparenza delle procedure di aggiudicazione, è opportuno parificare i mezzi elettronici a quelli classici di comunicazione e di scambio di informazioni. Per quanto possibile, i mezzi e le tecnologie adottate dovrebbero essere compatibili con quelle usate dagli altri Stati membri.

- (47) L'uso di mezzi elettronici determina economie di tempo. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi in caso di ricorso a mezzi elettronici a condizione tuttavia che essi siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello comunitario. È tuttavia necessario far sì che l'effetto cumulativo delle riduzioni dei termini non porti a termini eccessivamente brevi.

- (48) Nel quadro della presente direttiva, alle trasmissioni di informazioni per via elettronica si dovrebbero applicare la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche⁽²⁾ e la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (Direttiva sul commercio elettronico)⁽³⁾. Le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e le norme applicabili ai concorsi di servizi richiedono un livello di sicurezza e riservatezza maggiore di quello previsto dalle suddette direttive. Di conseguenza, i dispositivi per la ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione nonché dei piani e progetti dovrebbero soddisfare requisiti specifici aggiuntivi. A questo scopo, l'uso delle firme elettroniche ed, in particolare, della firma elettronica avanzata, dovrebbe essere incoraggiato in tutta la misura del possibile. Inoltre l'esistenza di sistemi di accreditamento facoltativi potrebbe costituire un quadro favorevole al miglioramento del livello dei servizi di certificazione fornito per questi dispositivi.

⁽¹⁾ GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

- (49) È opportuno che i partecipanti ad una procedura di aggiudicazione siano informati delle decisioni relative alla conclusione di un accordo quadro o all'aggiudicazione di un appalto o all'abbandono della procedura entro limiti di tempo che siano sufficientemente brevi, in modo da non rendere la presentazione delle domande di riesame impossibile; tale informazione dovrebbe essere data il più rapidamente possibile ed in generale entro 15 giorni dalla decisione.

- (50) È opportuno chiarire che gli enti aggiudicatori che fissano criteri di selezione nell'ambito di una procedura aperta dovrebbero attenersi a norme e criteri oggettivi, così come oggettivi dovrebbero essere i criteri di selezione nelle procedure ristrette e negoziate. Queste norme e criteri oggettivi, così come i criteri di selezione, non dovrebbero necessariamente comportare ponderazioni.

- (51) Occorre tener conto della giurisprudenza della Corte di giustizia nei casi in cui un operatore economico si avvalga delle capacità economiche, finanziarie o tecniche di altri enti, a prescindere dalla natura giuridica del legame tra quest'ultimo e detti enti, al fine di soddisfare i criteri di selezione o, nell'ambito di sistemi di qualificazione, a sostegno della sua domanda di qualificazione. In quest'ultimo caso spetta all'operatore economico provare che disporrà effettivamente di detti mezzi durante tutta la durata di validità della qualificazione. Ai fini di detta qualificazione, un ente aggiudicatore può quindi determinare il livello di requisiti da raggiungere e in particolare può richiedere, ad esempio quando detto operatore si avvale della capacità finanziaria di un altro ente, l'impegno, se necessario solidale, di quest'ultimo ente.

I sistemi di qualificazione dovrebbero essere gestiti conformemente a norme e criteri oggettivi che, a scelta degli enti aggiudicatori, possono riguardare le capacità degli operatori economici e/o le caratteristiche dei lavori, forniture o servizi contemplati dal sistema. Ai fini della qualificazione, gli enti aggiudicatori possono eseguire loro propri test al fine di valutare le caratteristiche dei lavori, forniture o servizi in questione, segnatamente in termini di compatibilità e sicurezza.

- (52) Le norme comunitarie in materia di reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri documenti atti a comprovare una qualifica formale sono applicabili quando si esiga la prova del possesso di una particolare qualifica per partecipare a una procedura d'appalto o a un concorso di progettazione.

- (53) Nei casi appropriati, in cui l'applicazione di misure o sistemi di gestione ambientale durante l'esecuzione dell'appalto è giustificata dalla natura dei lavori e/o dei servizi, può essere richiesta l'applicazione di tali misure

o sistemi. I sistemi di gestione ambientale, indipendentemente dalla loro registrazione conformemente agli strumenti comunitari quale il regolamento (CE) n. 761/2001 (EMAS) ⁽¹⁾, possono dimostrare la capacità tecnica dell'operatore economico di realizzare l'appalto. Inoltre, come mezzo di prova alternativo ai sistemi di gestione ambientale registrati dovrebbe essere accettata la descrizione delle misure applicate dall'operatore economico per assicurare lo stesso livello di tutela ambientale.

- (54) Occorre evitare l'aggiudicazione di appalti pubblici a operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione o di frode a danno degli interessi finanziari delle Comunità europee o di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Tenuto conto del fatto che gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici potrebbero non avere accesso a elementi di prova incontestabili al riguardo, occorre lasciare a questi ultimi la scelta di decidere se applicare o meno i criteri di esclusione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE. L'obbligo di applicare l'articolo 45, paragrafo 1, dovrebbe quindi essere limitato ai soli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici. Se del caso, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero chiedere a coloro che richiedono la qualifica, e ai candidati o offerenti di fornire i documenti appropriati e, quando abbiano dubbi sulla situazione personale di detti operatori economici, possono chiedere la cooperazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato. L'esclusione di detti operatori economici dovrebbe intervenire non appena l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza di una sentenza relativa a tali reati, emessa conformemente al diritto nazionale e avente carattere definitivo che le conferisce autorità di cosa giudicata.

Se il diritto nazionale contiene disposizioni in tal senso, il mancato rispetto della normativa ambientale o di quella degli appalti pubblici in materia di accordi illeciti, che sia stato oggetto di una sentenza definitiva o di una decisione avente effetti equivalenti, può essere considerato un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico o una colpa grave.

Il mancato rispetto delle disposizioni nazionali che attuano le direttive 2000/78/CE ⁽²⁾ e 76/207/CEE ⁽³⁾ in materia di parità di trattamento dei lavoratori, che sia stato oggetto di una sentenza definitiva o di una decisione avente effetti equivalenti, può essere considerato un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico o come una colpa grave.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000 pag. 16).

⁽³⁾ Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39 del 14.2.1976, pag. 40). Direttiva modificata con direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 15).

- (55) L'aggiudicazione dell'appalto deve essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza. Di conseguenza occorre ammettere soltanto l'applicazione di due criteri di aggiudicazione: «il prezzo, più basso» e «l'offerta economicamente più vantaggiosa».

Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento in sede di aggiudicazione degli appalti è opportuno prevedere l'obbligo — sancito dalla giurisprudenza — di assicurare la trasparenza necessaria per consentire a qualsiasi offerente di essere ragionevolmente informato dei criteri e delle modalità applicati per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Spetta quindi agli enti aggiudicatori indicare i criteri di aggiudicazione nonché la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di tali criteri e questo in tempo utile affinché gli offerenti ne siano a conoscenza quando preparano le loro offerte. Gli enti aggiudicatori possono derogare all'indicazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione in casi debitamente motivati, che devono essere in grado di giustificare, quando detta ponderazione non può essere stabilita preliminarmente, in particolare a causa della complessità dell'appalto. In questi casi esse dovrebbero indicare l'ordine decrescente di importanza di tali criteri.

Quando gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, essi dovrebbero valutare le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. A tal fine dovrebbero stabilire i criteri economici e qualitativi che, nel loro insieme, dovrebbero consentire di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'ente aggiudicatore. La determinazione di tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto in quanto essi dovrebbero consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta. Al fine di garantire la parità di trattamento, i criteri di aggiudicazione dovrebbero consentire di paragonare le offerte e di valutarle in maniera oggettiva. Se tali condizioni sono soddisfatte, criteri di aggiudicazione economici e qualitativi, come quelli relativi al rispetto dei requisiti ambientali, possono consentire all'ente aggiudicatore di rispondere alle necessità del pubblico interessato, quali espressi nelle specifiche dell'appalto. Alle stesse condizioni un ente aggiudicatore può utilizzare criteri volti a soddisfare esigenze sociali, segnatamente in risposta alle necessità — definiti nelle specifiche dell'appalto — di categorie di popolazione particolarmente svantaggiate a cui appartengono i beneficiari/utenti dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto.

- (56) I criteri di aggiudicazione devono far salva l'applicazione di norme nazionali sulla remunerazione di taluni servizi, come gli onorari di architetti, ingegneri e avvocati.
- (57) Al computo dei termini di cui alla presente direttiva si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini ⁽¹⁾.
- (58) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi internazionali cui sono tenuti la Comunità o gli Stati membri nonché l'applicazione delle norme del trattato e, in particolare, degli articoli 81 e 86.
- (59) La presente direttiva non dovrebbe influire sugli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione della direttiva 93/38/CEE indicati all'allegato XXV.
- (60) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

INDICE

TITOLO I	Disposizioni generali sugli appalti e i concorsi di progettazione
CAPO I	Definizioni di base
Articolo 1	Definizioni
CAPO II	Definizione delle attività e degli enti interessati
Sezione 1	Enti
Articolo 2	Enti aggiudicatori
Sezione 2	Attività
Articolo 3	Gas, energia termica ed elettricità
Articolo 4	Acqua
Articolo 5	Servizi di trasporto
Articolo 6	Servizi postali
Articolo 7	Disposizioni riguardanti prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi nonché porti ed aeroporti
Articolo 8	Elenchi di enti aggiudicatori
Articolo 9	Appalti che riguardano più attività
CAPO III	Principi generali
Articolo 10	Principi per l'aggiudicazione degli appalti
TITOLO II	Disposizioni relative agli appalti
CAPO I	Disposizioni generali
Articolo 11	Operatori economici
Articolo 12	Condizioni relative agli accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del commercio
Articolo 13	Riservatezza

⁽¹⁾ GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 14	Accordi quadro
Articolo 15	Sistemi dinamici di acquisizione
CAPO II	Soglie ed esclusioni
Sezione 1	Soglie
Articolo 16	Importi delle soglie degli appalti
Articolo 17	Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, degli accordi quadro e dei sistemi dinamici
Sezione 2	Appalti e concessioni, nonché appalti sottoposti a un regime particolare
Sottosezione 1	
Articolo 18	Concessioni di lavori e di servizi
Sottosezione 2	Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori e tutti i tipi di appalto
Articolo 19	Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi
Articolo 20	Appalti aggiudicati per fini diversi dall'esercizio di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo
Articolo 21	Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza
Articolo 22	Appalti aggiudicati in forza di norme internazionali
Articolo 23	Appalti attribuiti ad un'impresa collegata ad una joint-venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture
Sottosezione 3	Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori, ma solo gli appalti di servizi
Articolo 24	Appalti relativi a taluni servizi esclusi
Articolo 25	Appalti di servizi attribuiti in base a un diritto esclusivo
Sottosezione 4	Esclusioni riguardanti taluni enti aggiudicatori
Articolo 26	Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia
Sottosezione 5	Appalti sottoposti a un regime speciale, disposizioni riguardanti le centrali di committenza e procedura generale in caso di esposizione diretta alla concorrenza
Articolo 27	Appalti sottoposti a un regime speciale
Articolo 28	Appalti riservati
Articolo 29	Appalti e accordi quadro stipulati da centrali di committenza
Articolo 30	Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza
CAPO III	Norme applicabili agli appalti di servizi
Articolo 31	Appalti di servizi di cui all'allegato XVII A
Articolo 32	Appalti di servizi di cui all'allegato XVII B
Articolo 33	Appalti misti comprendenti servizi elencati nell'allegato XVII A e servizi elencati nell'allegato XVII B

CAPO IV	Disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri e la documentazione d'appalto
Articolo 34	Specifiche tecniche
Articolo 35	Comunicazione delle specifiche tecniche
Articolo 36	Varianti
Articolo 37	Subappalto
Articolo 38	Condizioni di esecuzione dell'appalto
Articolo 39	Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro
CAPO V	Procedure
Articolo 40	Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate
CAPO VI	Norme in materia di pubblicità e di trasparenza
Sezione 1	Pubblicazione degli avvisi
Articolo 41	Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione
Articolo 42	Avvisi con cui si indice una gara
Articolo 43	Avvisi relativi agli appalti aggiudicati
Articolo 44	Redazione e modalità di pubblicazione degli avvisi
Sezione 2	Termini
Articolo 45	Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte
Articolo 46	Procedure aperte: capitolati d'oneri, documenti e informazioni supplementari
Articolo 47	Inviti a presentare offerte o a negoziare
Sezione 3	Comunicazioni e informazioni
Articolo 48	Norme applicabili alle comunicazioni
Articolo 49	Informazione di coloro che hanno chiesto una qualificazione, dei candidati e degli offerenti
Articolo 50	Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati
CAPO VII	Svolgimento della procedura
Articolo 51	Disposizioni generali
Sezione 1	Qualificazione e selezione qualitativa
Articolo 52	Mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni
Articolo 53	Sistemi di qualificazione
Articolo 54	Criteri di selezione qualitativa
Sezione 2	Aggiudicazione degli appalti
Articolo 55	Criteri di aggiudicazione degli appalti
Articolo 56	Ricorso alle aste elettroniche
Articolo 57	Offerte anormalmente basse

Sezione 3	Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi
Articolo 58	Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi
Articolo 59	Relazioni con i paesi terzi nel campo degli appalti di servizi
TITOLO III	Norme applicabili ai concorsi di progettazione nel settore dei servizi
Articolo 60	Disposizione generale
Articolo 61	Soglie
Articolo 62	Concorsi di progettazione esclusi
Articolo 63	Norme in materia di pubblicità e di trasparenza
Articolo 64	Mezzi di comunicazione
Articolo 65	Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice
Articolo 66	Decisioni della commissione giudicatrice
TITOLO IV	Obblighi statistici, competenze d'esecuzione e disposizioni finali
Articolo 67	Obblighi statistici
Articolo 68	Il comitato consultivo
Articolo 69	Revisione delle soglie
Articolo 70	Modificazioni
Articolo 71	Attuazione
Articolo 72	Meccanismi di controllo
Articolo 73	Abrogazione
Articolo 74	Entrata in vigore
Articolo 75	Destinatari
Allegato I	Enti aggiudicatori nei settori del trasporto o della distribuzione di gas o energia termica
Allegato II	Enti aggiudicatori nei settori della produzione del trasporto o della distribuzione di elettricità
Allegato III	Enti aggiudicatori nei settori della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua potabile
Allegato IV	Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari
Allegato V	Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari urbani, dei servizi tramviari, filoviani e di autobus
Allegato VI	Enti aggiudicatori nel settore dei servizi postali
Allegato VII	Enti aggiudicatori nei settori della ricerca ed estrazione di petrolio o di gas
Allegato VIII	Enti aggiudicatori nei settori della prospezione ed estrazione di carbone e di altri combustibili solidi
Allegato IX	Enti aggiudicatrici nel campo degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali
Allegato X	Enti aggiudicatori nel campo degli impianti aeroportuali
Allegato XI	Elenco della legislazione di cui all'articolo 30, paragrafo 3
Allegato XII	Elenco delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Allegato XIII	Informazioni che devono comparire negli avvisi di gara
Allegato XIV	Informazioni che devono comparire negli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione
Allegato XV	
Allegato XV A	Informazioni che devono comparire negli avvisi periodici indicativi
Allegato XV B	Informazioni che devono comparire negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel «profilo di committente» di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara
Allegato XVI	Informazioni che devono comparire negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati
Allegato XVII A	Servizi ai sensi dell'articolo 31
Allegato XVII B	Servizi ai sensi dell'articolo 32
Allegato XVIII	Informazioni che devono comparire negli avvisi di concorsi di progettazione
Allegato XIX	Informazioni che devono comparire negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione
Allegato XX	Caratteristiche relative alla pubblicazione
Allegato XXI	Definizione di talune specifiche tecniche
Allegato XXII	Tabella ricapitolativa dei termini previsti dall'articolo 45
Allegato XXIII	Norme internazionali in materia di diritto del lavoro ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4
Allegato XXIV	Requisiti relativi ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte/domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, o dei piani/progetti nei concorsi
Allegato XXV	Termini di attuazione e di applicazione
Allegato XXVI	Tabella di concordanza

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUGLI APPALTI E I CONCORSI DI PROGETTAZIONE

CAPO I

Definizioni

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui al presente articolo.

2. a) Gli «appalti di forniture, di lavori e di servizi» sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto fra uno o più enti aggiudicatori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e uno o più imprenditori, fornitori o prestatori di servizi.

b) Gli «appalti di lavori» sono appalti aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato XII o di un'opera, oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'ente aggiudicatore. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica.

c) Gli «appalti di forniture» sono appalti diversi da quelli di cui alla lettera b) aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

Un appalto avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un «appalto di forniture».

d) Gli «appalti di servizi» sono appalti diversi dagli appalti di lavori o di forniture aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato XVII.

Un appalto avente per oggetto tanto dei prodotti quanto dei servizi ai sensi dell'allegato XVII è considerato un «appalto di servizi» quando il valore dei servizi in questione supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto.

Un appalto avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato XVII e che preveda attività ai sensi dell'allegato XII solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale dell'appalto è considerato un appalto di servizi.

3. a) La «concessione di lavori» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

b) La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

4. Un «accordo quadro» è un accordo concluso tra uno o più enti aggiudicatori di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

5. Un «sistema dinamico di acquisizione» è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice, limitato nel tempo ed aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'onori.

6. Un' «asta elettronica» è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Di conseguenza, taluni appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.

7. I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona fisica o giuridica o un ente aggiudicatore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b), o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi.

Il termine «operatore economico» comprende l'imprenditore, il fornitore, il prestatore di servizi. È utilizzato unicamente per semplificare il testo.

Un «offerente» è l'operatore economico che presenta un'offerta, e un «candidato» è colui che sollecita un invito a partecipare ad una procedura ristretta o negoziata.

8. Per «centrale di committenza» s'intende un'autorità aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o

un'autorità aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9 della direttiva 2004/18/CE che:

— acquista forniture e/o servizi destinati ad enti aggiudicatori

o

— aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad enti aggiudicatori.

9. Le «procedure aperte, ristrette o negoziate» sono le procedure di aggiudicazione applicate dagli enti aggiudicatori e nelle quali:

a) riguardo alle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta;

b) riguardo alle procedure ristrette, ogni operatore economico può chiedere di partecipare e possono presentare un'offerta solo i candidati invitati dall'ente aggiudicatore;

c) riguardo alle procedure negoziate, l'ente aggiudicatore consulta gli operatori economici di propria scelta e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;

10. I «concorsi di progettazione» sono le procedure intese a fornire all'ente aggiudicatore, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.

11. I termini «scritto» o «per iscritto» designano un'espressione che consiste in parole o cifre che può essere letta, riprodotta e comunicata. Tale espressione può includere informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.

12. Un «mezzo elettronico» è un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.

13. Il «Vocabolario comune per gli appalti», in appresso CPV («Common Procurement Vocabulary»), designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) ⁽¹⁾, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.

Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione della presente direttiva derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato XII o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui all'allegato XVII, avrà la prevalenza rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.

⁽¹⁾ GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1.

CAPO II

Campo d'applicazione: definizione delle attività e degli enti interessati

Sezione 1

Enti

Articolo 2

Enti aggiudicatori

1. Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

- a) «amministrazioni aggiudicatrici»: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.

Per «organismo di diritto pubblico» s'intende qualsiasi organismo:

- istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale,
- dotato di personalità giuridica, e
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, da enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi o il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;

- b) «imprese pubbliche»: le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione.

L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa:

- detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa, oppure
- controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa, oppure
- hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

2. La presente direttiva si applica agli enti aggiudicatori:

- a) che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 3 a 7;
- b) che non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 3 a 7 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente di uno Stato membro.

3. Ai fini della presente direttiva, i «diritti speciali o esclusivi» sono diritti, concessi da un'autorità competente di uno Stato membro mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, avente l'effetto di riservare a uno o più enti l'esercizio di una attività di cui agli articoli da 3 a 7 e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri enti di esercitare tale attività.

Sezione 2

Attività

Articolo 3

Gas, energia termica ed elettricità

1. Per quanto riguarda il gas e l'energia termica, la presente direttiva si applica alle seguenti attività:

- a) la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica; oppure
- b) l'alimentazione di tali reti con gas o energia termica.
2. L'alimentazione con gas o energia termica di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività di cui al paragrafo 1, se:

- a) la produzione di gas o di energia termica da parte dell'ente interessato è l'inevitabile risultato dell'esercizio di una attività non prevista dai paragrafi 1 o 3 del presente articolo o dagli articoli da 4 a 7; e
- b) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20% del fatturato dell'ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

3. Per quanto riguarda l'elettricità, la presente direttiva si applica alle seguenti attività:

- a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità; oppure
- b) l'alimentazione di tali reti con l'elettricità.

4. L'alimentazione con elettricità di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività di cui al paragrafo 3 se:

- a) la produzione di elettricità da parte dell'ente interessato avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di un'attività non prevista dai paragrafi 1 o 3 del presente articolo o dagli articoli da 4 a 7; e
- b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30% della produzione totale di energia dell'ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

Articolo 4

Acqua

1. La presente direttiva si applica alle seguenti attività:
 - a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile, o
 - b) l'alimentazione di tali reti con acqua potabile.
2. La presente direttiva si applica anche agli appalti o ai concorsi attribuiti od organizzati dagli enti che esercitano un'attività di cui al paragrafo 1, e che:
 - a) riguardano progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti più del 20% del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio, o
 - b) riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue.
3. L'alimentazione con acqua potabile di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività di cui al paragrafo 1 se:
 - a) la produzione di acqua potabile da parte dell'ente interessato avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di una attività non prevista dagli articoli da 3 a 7; e
 - b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30% della produzione totale d'acqua potabile dell'ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

Articolo 5

Servizi di trasporto

1. La presente direttiva si applica alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo.

Nei servizi di trasporto, si considera esistere una rete se il servizio viene fornito alle condizioni operative stabilite dalla competente autorità di uno Stato membro, quali le condizioni relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.
2. La presente direttiva non si applica agli enti che forniscono un servizio di autotrasporto mediante autobus al pubblico i quali erano esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtù dell'articolo 2, paragrafo 4, della stessa.

Articolo 6

Servizi postali

1. La presente direttiva si applica alle attività relative alla fornitura di servizi postali o, alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera c), altri servizi diversi dai servizi postali.
2. Ai fini della presente direttiva e fatta salva la direttiva 97/67/CE, si intende per:
 - a) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal suo peso. Oltre agli invii di corrispondenza, si tratta — ad esempio — di libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;
 - b) «servizi postali»: servizi consistenti nella raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Tali servizi comprendono:
 - «servizi postali riservati»: servizi postali riservati o che possono esserlo ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE,
 - «altri servizi postali»: servizi postali che possono non essere riservati ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE e
 - c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi forniti nei seguenti ambiti:
 - servizi di gestione di servizi postali (servizi precedenti l'invio e servizi successivi all'invio, come i «mailroom management services»),
 - servizi speciali connessi e effettuati interamente per via elettronica (come trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, i servizi di gestione degli indirizzi e la trasmissione della posta elettronica registrata),
 - servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo,
 - servizi finanziari, quali definiti nella categoria 6 di cui all'allegato XVII A e all'articolo 24, lettera c), compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali,
 - servizi di filatelia, e
 - servizi logistici (servizi che associano la consegna fisica e/o il deposito di merci ed altre funzioni non connesse ai servizi postali),

a condizione che tali servizi siano forniti da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi della lettera b), primo o secondo trattino, e le condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, non siano soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti ai suddetti trattini.

Articolo 7

Disposizioni riguardanti prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi nonché porti e aeroporti

La presente direttiva si applica alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai seguenti fini:

- a) prospezione o estrazione di petrolio, gas, carbone o di altri combustibili solidi, oppure
- b) messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

Articolo 8

Elenchi di enti aggiudicatori

Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai sensi della presente direttiva figurano negli allegati da I a X. Gli Stati membri notificano periodicamente alla Commissione le modificazioni intervenute nei loro elenchi.

Articolo 9

Appalti che riguardano più attività

1. Ad un appalto destinato all'esercizio di più attività si applicano le norme relative alla principale attività cui è destinato.

Tuttavia la scelta tra l'aggiudicazione di un unico appalto e l'aggiudicazione di più appalti distinti non può essere effettuata al fine di escludere detto appalto dall'ambito di applicazione della presente direttiva o, dove applicabile, della direttiva 2004/18/CE.

2. Se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalla presente direttiva e l'altra dalla citata direttiva 2004/18/CE, se è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività sia principalmente destinato l'appalto, esso è aggiudicato secondo la citata direttiva 2004/18/CE.

3. Se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalla presente direttiva e un'altra attività non è disciplinata né dalla presente direttiva né dalla citata direttiva 2004/18/CE e se è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività l'appalto sia principalmente destinato, esso è aggiudicato ai sensi della presente direttiva.

CAPO III

Principi generali

Articolo 10

Principi per l'aggiudicazione degli appalti

Gli enti aggiudicatori trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 11

Operatori economici

1. I candidati o gli offerenti che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione di cui trattasi, non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche.

Tuttavia, per gli appalti di servizi e di lavori nonché per gli appalti di forniture che comportano anche servizi e/o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere imposto di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione, il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione per l'appalto di cui trattasi.

2. I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte o a candidarsi. Ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione gli enti aggiudicatori non possono esigere che i raggruppamenti di operatori economici abbiano una forma giuridica specifica;

tuttavia al raggruppamento selezionato può essere imposto di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto, qualora la trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell'appalto.

Articolo 12

Condizioni relative agli accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del Commercio

In sede di aggiudicazione degli appalti da parte degli enti aggiudicatori, gli Stati membri applicano, nelle loro relazioni, condizioni favorevoli quanto quelle che concedono agli operatori economici dei paesi terzi in applicazione dell'Accordo. A tal fine gli Stati membri si consultano, in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici, sulle misure da adottare a norma di tale Accordo.

Articolo 13

Riservatezza

1. All'atto della trasmissione delle specifiche tecniche agli operatori economici interessati, della qualificazione e della selezione degli operatori economici e dell'aggiudicazione degli appalti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono.

2. Fatte salve le disposizioni della presente direttiva, in particolare quelle relative agli obblighi in materia di pubblicità sugli appalti aggiudicati e di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti rispettivamente agli articoli 43 e 49, e conformemente alla legislazione nazionale cui è soggetto l'ente aggiudicatore, quest'ultimo non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate; tali informazioni comprendono in particolare segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte.

Articolo 14

Accordi quadro

1. Gli enti aggiudicatori possono considerare un accordo quadro come un appalto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 e aggiudicarlo secondo la presente direttiva.

2. Gli enti aggiudicatori, quando hanno aggiudicato un accordo quadro secondo la presente direttiva, possono applicare l'articolo 40, paragrafo 3, punto i), se aggiudicano appalti basati su tale accordo quadro.

3. Quando un accordo quadro non sia stato aggiudicato secondo la presente direttiva, gli enti aggiudicatori non possono applicare l'articolo 40, paragrafo 3, punto i).

4. Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo per ostacolare, limitare o falsare la concorrenza.

Articolo 15

Sistemi dinamici di acquisizione

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per gli enti aggiudicatori di ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione.

2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione gli enti aggiudicatori seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all'aggiudicazione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'onere e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema; le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che esse restino conformi al capitolato d'onere. Per l'istituzione del sistema e per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito del medesimo gli enti aggiudicatori utilizzano esclusivamente mezzi elettronici conformemente all'articolo 48, paragrafi da 2 a 5.

3. Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione gli enti aggiudicatori:

a) pubblicano un bando di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;

b) precisano nel capitolato d'onere, tra l'altro, la natura degli acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema d'acquisizione, l'attrezzatura elettronica utilizzata nonché gli accordi e le specifiche tecniche di connessione;

c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'onere e a qualsiasi documento complementare e indicano nel bando di gara l'indirizzo Internet presso il quale è possibile consultare tali documenti.

4. Gli enti aggiudicatori accordano a qualsivoglia operatore economico per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di presentare un'offerta indicativa e di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al paragrafo 2. Essi portano a termine la valutazione dell'offerta entro 15 giorni a decorrere dalla presentazione dell'offerta indicativa. Possono tuttavia prolungare la valutazione a condizione che nel frattempo non si indichi alcuna gara.

Gli enti aggiudicatori informano al più presto l'offerente di cui al primo comma in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa.

5. Ogni appalto specifico dovrebbe essere oggetto di una gara. Prima di procedere a detta gara gli enti aggiudicatori pubblicano un bando di gara semplificato e invitano tutti gli operatori economici interessati a presentare un'offerta indicativa, conformemente al paragrafo 4, entro un termine che non può essere inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara semplificato. Gli enti aggiudicatori procedono all'indizione della gara soltanto dopo aver valutato tutte le offerte indicative introdotte entro questo termine.

6. Gli enti aggiudicatori invitano tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare un'offerta per ogni appalto specifico da aggiudicare nel quadro del sistema. A tal fine essi fissano un termine sufficiente per la presentazione delle offerte.

Essi aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Detti criteri possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito menzionato nel primo comma.

7. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati.

Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere a detto sistema in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema contributi di carattere amministrativo.

CAPO II

Soglie ed esclusioni

Sezione 1

Soglie

Articolo 16

Importi delle soglie degli appalti

La presente direttiva si applica agli appalti che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli da 19 a 26 o ai sensi dell'articolo 30 concernente l'esercizio dell'attività in questione e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore alle soglie seguenti:

- a) 499 000 EUR per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi;
- b) 6 242 000 EUR per quanto riguarda gli appalti di lavori.

Articolo 17

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione

1. Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'ente aggiudicatore. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e di rinnovi eventuali del contratto.

Quando l'ente aggiudicatore prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

2. Gli enti aggiudicatori non possono eludere l'applicazione della presente direttiva suddividendo i progetti d'opera o i progetti di commessa volti ad ottenere un certo quantitativo di forniture e/o di servizi o utilizzando modalità di calcolo particolari del valore stimato degli appalti.

3. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione il valore stimato da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti durante l'intera durata dell'accordo o del sistema.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, gli enti aggiudicatori includono nel valore stimato degli appalti di lavori il valore dei lavori stessi nonché di tutte le forniture o di tutti i servizi che sono necessari all'esecuzione dei lavori e che mettono a disposizione dell'imprenditore.

5. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dell'applicazione della presente direttiva.

6. a) Quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.

Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 16, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Gli enti aggiudicatori possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80 000 EUR per i servizi o a 1 milione di EUR per i lavori, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti.

- b) Quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, nell'applicazione dell'articolo 16 si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti.

Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 16, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Gli enti aggiudicatori possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80 000 EUR, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20 % del valore complessivo della totalità dei lotti.

7. Se gli appalti di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

- a) il valore reale complessivo di appalti successivi dello stesso tipo aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale, oppure
- b) il valore stimato complessivo degli appalti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna, o dell'esercizio finanziario se questo è superiore a dodici mesi.

8. Il calcolo del valore stimato di un appalto che include sia servizi che forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e installazione.

9. Per gli appalti di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

- a) per gli appalti a durata determinata, se quest'ultima è pari o inferiore a dodici mesi, il valore complessivo stimato per la durata dell'appalto oppure, se questa è superiore a dodici mesi, il valore complessivo compreso l'importo stimato del valore residuo;

b) per gli appalti a durata indeterminata o se questa non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.

10. Ai fini del calcolo del valore stimato degli appalti di servizi si tiene conto, se del caso, dei seguenti importi:

- a) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
- b) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione;
- c) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione.

11. Per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo, il valore da assumere come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto è il seguente:

- a) se si tratta di un appalto a durata determinata pari o inferiore a 48 mesi: il valore complessivo dell'appalto per l'intera sua durata;
- b) se si tratta di un appalto a durata indeterminata o superiore a 48 mesi: il valore mensile moltiplicato per 48.

Sezione 2

Appalti e concessioni, nonché appalti sottoposti a un regime particolare

SOTTOSEZIONE 1

Articolo 18

Concessioni di lavori e di servizi

La presente direttiva non si applica alle concessioni di lavori e di servizi rilasciate da enti aggiudicatori che esercitano una o più attività di cui agli articoli da 3 a 7, quando la concessione ha per oggetto l'esercizio di dette attività.

SOTTOSEZIONE 2

Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori e tutti i tipi di appalto

Articolo 19

Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi

1. La presente direttiva non si applica agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale od esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell'ente aggiudicatore.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o di attività che

considerano escluse in virtù del paragrafo 1. La Commissione può pubblicare periodicamente sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a titolo d'informazione, l'elenco delle categorie di prodotti e di attività che considera escluse. Al riguardo, la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono far valere quando comunicano le informazioni.

Articolo 20

Appalti aggiudicati per fini diversi dall'esercizio di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo

1. La presente direttiva non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall'esercizio delle loro attività di cui agli articoli da 3 a 7, o per l'esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno della Comunità.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, qualsiasi attività che considerano esclusa in virtù del paragrafo 1. La Commissione può pubblicare periodicamente sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a titolo d'informazione, l'elenco delle categorie di attività che considera escluse. Al riguardo, la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono far valere quando comunicano le informazioni.

Articolo 21

Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza

La presente direttiva non si applica agli appalti dichiarati segreti dagli Stati membri quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi, quando ciò è necessario ai fini della tutela degli interessi essenziali della sicurezza di tale Stato.

Articolo 22

Appalti aggiudicati in forza di norme internazionali

La presente direttiva non si applica agli appalti disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base:

- a) ad un accordo internazionale concluso in conformità del trattato tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e riguardante forniture, lavori, servizi o concorsi di progettazione destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo viene comunicato alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 68;

b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;

c) alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale.

Articolo 23

Appalti aggiudicati ad un'impresa collegata ad una joint-venture ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture

1. Ai fini del presente articolo «impresa collegata» è qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati⁽¹⁾ ⁽²⁾, o, nel caso di enti non soggetti a tale direttiva, qualsiasi impresa su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), o che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore o che, come quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne.

2. Alle condizioni previste dal paragrafo 3, la presente direttiva non si applica agli appalti aggiudicati:

- a) da un ente aggiudicatore a un'impresa collegata, o
- b) da una joint-venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere un'attività ai sensi degli articoli da 3 a 7, presso un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.

3. Il paragrafo 2 si applica:

- a) agli appalti di servizi purché almeno l'80% del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei servizi provenga dalla fornitura di tali servizi alle imprese cui è collegata;
- b) agli appalti di forniture purché almeno il 80% del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni

nel campo delle forniture provenga dalla messa a disposizione di tali forniture alle imprese cui è collegata;

- c) agli appalti di lavori purché almeno il 80% del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei lavori provenga dalla fornitura di tali lavori alle imprese cui è collegata.

Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell'attività dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, basta che l'impresa dimostri, in base a proiezioni dell'attività, che probabilmente realizzerà il fatturato di cui alle lettere a), b) o c).

Se più imprese collegate all'ente aggiudicatore forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le suddette percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale dovuto rispettivamente alla fornitura di servizi, forniture o lavori da parte di tali imprese collegate.

4. La presente direttiva non si applica agli appalti aggiudicati:

- a) da una joint-venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere attività di cui agli articoli da 3 a 7, a uno di tali enti aggiudicatori, oppure
- b) da un ente aggiudicatore a una joint-venture di cui fa parte, purché la joint-venture sia stata costituita per svolgere le attività di cui trattasi almeno negli ultimi tre anni e che l'atto costitutivo della joint-venture preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte per almeno lo stesso periodo.

5. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, su sua richiesta, le seguenti informazioni relative all'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4:

- a) i nomi delle imprese o delle joint-venture interessate;
- b) la natura e il valore degli appalti considerati;
- c) gli elementi che la Commissione può giudicare necessari per provare che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa o la joint-venture cui gli appalti sono aggiudicati rispondono agli obblighi stabiliti dal presente articolo.

⁽¹⁾ GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

⁽²⁾ Nota: il titolo della direttiva è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam; esso conteneva inizialmente un riferimento all'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato.

SOTTOSEZIONE 3

Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori, ma solo gli appalti di servizi

Articolo 24

Appalti relativi a taluni servizi esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva

La presente direttiva non si applica agli appalti di servizi:

- a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione della presente direttiva;
- b) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
- c) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare transazioni degli enti aggiudicatori per reperire mezzi finanziari o capitali;
- d) concernenti i contratti di lavoro;
- e) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'ente aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita dall'ente aggiudicatore.

Articolo 25

Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo

La presente direttiva non si applica agli appalti di servizi aggiudicati a un ente, esso stesso amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficino in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato.

SOTTOSEZIONE 4

Esclusioni riguardanti taluni enti aggiudicatori

Articolo 26

Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

La presente direttiva non si applica:

- a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano le attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
- b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 3 o all'articolo 7, lettera a).

SOTTOSEZIONE 5

Appalti sottoposti a un regime speciale, disposizioni riguardanti le centrali di committenza procedura generale in caso di esposizione diretta alla concorrenza

Articolo 27

Appalti sottoposti a un regime speciale

Fatto salvo l'articolo 30 il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito e la Repubblica d'Austria e la Repubblica federale di Germania provvedono, attraverso regimi di autorizzazione o altre misure appropriate, affinché ogni ente che opera nei settori di cui alle decisioni 93/676/CEE, 97/367/CEE, 2002/205/CE e 2004/73/CE:

- a) osservi i principi di non discriminazione e di concorrenza nell'aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori e di servizi, soprattutto riguardo all'informazione che esso rende disponibile agli operatori economici sulle proprie intenzioni di aggiudicare appalti;
- b) comunichi alla Commissione, alle condizioni definite dalla decisione 93/327/CEE della Commissione, del 13 maggio 1993, che definisce le condizioni alle quali gli enti aggiudicatori che sfruttano aree geografiche ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio, gas naturale, carbone o altro combustibile solido debbono comunicare alla Commissione informazioni relative agli appalti da essi aggiudicati⁽¹⁾, le informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti.

Articolo 28

Appalti riservati

Gli Stati membri possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti a lavoratori protetti o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali.

Il bando di gara menziona il presente articolo.

⁽¹⁾ GU L 129 del 27.5.1993, pag. 25.

Articolo 29

Appalti e accordi quadro stipulati da centrali di committenza

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per gli enti aggiudicatori di acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza.

2. Gli enti aggiudicatori che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza nei casi di cui all'articolo 1, paragrafo 8, sono considerati in linea con la presente direttiva a condizione che detta centrale abbia rispettato la presente direttiva o, ove opportuno, la direttiva 2004/90/CE.

Articolo 30

Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza

1. Gli appalti destinati a permettere la prestazione di un'attività di cui agli articoli da 3 a 7 non sono soggetti alla presente direttiva se, nello Stato membro in cui è esercitata l'attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.

2. Ai fini del paragrafo 1, per determinare se un'attività è direttamente esposta alla concorrenza, si ricorre a criteri conformi alle disposizioni del trattato in materia di concorrenza come le caratteristiche dei beni o servizi interessati, l'esistenza di beni o servizi alternativi, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei beni o servizi in questione.

3. Ai fini del paragrafo 1, un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le norme della legislazione comunitaria di cui all'allegato XI.

Se non è possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al primo comma, si deve dimostrare che l'accesso al mercato in questione è libero di fatto e di diritto.

4. Quando uno Stato membro ritiene che, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, il paragrafo 1 sia applicabile ad una data attività, esso ne dà notifica alla Commissione e le comunica tutti i fatti rilevanti e in particolare ogni legge, regolamento, disposizione amministrativa o accordo che riguardi la conformità con le condizioni di cui al paragrafo 1, ove del caso unitamente alla posizione assunta da una amministrazione nazionale indipendente competente nella attività di cui trattasi.

Gli appalti destinati a permettere la prestazione dell'attività di cui trattasi non sono più soggetti alla presente direttiva se la Commissione:

— ha adottato una decisione che stabilisca l'applicabilità del paragrafo 1 in conformità del paragrafo 6 e entro il termine previsto, oppure

— non ha adottato una decisione sull'applicabilità entro tale termine.

Tuttavia se il libero accesso ad un mercato è presunto in base al paragrafo 3, primo comma e qualora un'amministrazione nazionale indipendente competente nell'attività di cui trattasi abbia stabilito l'applicabilità del paragrafo 1, gli appalti destinati a permettere la prestazione dell'attività di cui trattasi non sono più soggetti alla presente direttiva se la Commissione non ha stabilito l'inapplicabilità del paragrafo 1 con una decisione adottata in conformità del paragrafo 6 e entro il termine previsto da detto paragrafo.

5. Qualora sia previsto dalla legislazione dello Stato membro interessato, gli enti aggiudicatori possono chiedere alla Commissione di stabilire l'applicabilità del paragrafo 1 ad una determinata attività mediante decisione a norma del paragrafo 6. In tal caso la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa la Commissione, tenendo conto dei paragrafi 2 e 3, di tutti i fatti rilevanti e in particolare di ogni legge, regolamento o disposizione amministrativa o accordo che riguardi la conformità con le condizioni di cui al paragrafo 1, ove necessario unitamente alla posizione assunta da una amministrazione nazionale indipendente competente nell'attività di cui trattasi.

La Commissione può anche avviare d'ufficio il procedimento per adottare la decisione che stabilisce l'applicabilità del paragrafo 1 ad una determinata attività. In tal caso la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro interessato.

Se, scaduto il termine di cui al paragrafo 6, la Commissione non ha adottato una decisione sull'applicabilità del paragrafo 1 ad una determinata attività, il paragrafo 1 è ritenuto applicabile.

6. Per prendere una decisione ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2, la Commissione dispone di un periodo di tre mesi a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui essa riceve la notifica o la domanda. Tale termine può tuttavia essere prorogato una volta di tre mesi al massimo in casi debitamente giustificati, in particolare se le informazioni che corredano la notifica o la domanda o i documenti allegati sono incomplete o inesatte o se i fatti riportati subiscono modifiche sostanziali. Tale proroga è ridotta ad un mese qualora un'amministrazione nazionale indipendente competente nell'attività di cui trattasi abbia stabilito l'applicabilità del paragrafo 1 nei casi di cui al paragrafo 4, terzo comma.

Quando un'attività in un dato Stato membro è già oggetto di una procedura ai sensi del presente articolo, le ulteriori domande riguardanti la stessa attività nello stesso Stato membro pervenute prima della scadenza del termine previsto per la prima domanda non sono considerate come nuove procedure e sono esaminate nel quadro della prima domanda.

La Commissione adotta le modalità di applicazione dei paragrafi 4, 5 e 6, conformemente alla procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

Tali modalità comprendono almeno:

- a) la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, per informazione, della data da cui decorre il termine di tre mesi di cui al primo comma e, in caso di proroga del termine, la data di inizio della proroga e il periodo per cui è prorogato;
- b) la pubblicazione dell'eventuale applicabilità del paragrafo 1, conformemente al paragrafo 4, secondo o terzo comma o conformemente al paragrafo 5, quarto comma; e
- c) le modalità di trasmissione di eventuali prese di posizione di un'autorità indipendente competente per le attività interessate, su questioni pertinenti ai fini dei paragrafi 1 e 2.

CAPO III

Norme applicabili agli appalti di servizi

Articolo 31

Appalti di servizi di cui all'allegato XVII A

Gli appalti aventi per oggetto i servizi di cui all'allegato XVII A sono aggiudicati secondo le disposizioni degli articoli da 34 a 59.

Articolo 32

Appalti di servizi di cui all'allegato XVII B

L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi di cui all'allegato XVII B è disciplinata esclusivamente dagli articoli 34 e 43.

Articolo 33

Appalti misti comprendenti servizi elencati nell'allegato XVII A servizi elencati nell'allegato XVII B

Gli appalti che hanno per oggetto sia servizi elencati nell'allegato XVII A che servizi elencati nell'allegato XVII B sono aggiudicati secondo gli articoli da 34 a 59, se il valore dei servizi di cui all'allegato XVII A è superiore al valore dei servizi di cui all'allegato XVII B. Negli altri casi gli appalti sono aggiudicati secondo gli articoli 34 e 43.

CAPO IV

Disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri sui documenti dell'appalto

Articolo 34

Specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche, definite al punto 1 dell'allegato XX figurano nei documenti dell'appalto, quali il bando di gara, il

capitolato d'oneri o i documenti complementari. Ogni qualvolta ciò sia possibile, tali specifiche tecniche dovrebbero essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i portatori di handicap o di una progettazione adeguata per tutti gli utenti.

2. Le specifiche tecniche consentano pari accesso agli offerenti e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:

- a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell'allegato XXI e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»;

- b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali che possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e agli enti aggiudicatori di aggiudicare l'appalto;

- c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a) quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti funzionali;

- d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche.

4. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al paragrafo 3, lettera a), gli enti aggiudicatori non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dall'ente aggiudicatore, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

5. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al paragrafo 3, di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, gli enti aggiudicatori non possono respingere un'offerta di prodotti, di servizi o di lavori conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o a un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti.

Nella propria offerta, l'offerente è tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dall'ente aggiudicatore, con qualunque mezzo appropriato, che il prodotto, il servizio o il lavoro conforme alla norma ottempera alle prestazioni e ai requisiti funzionali dell'ente aggiudicatore.

Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

6. Gli enti aggiudicatori, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate all'articolo 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee, (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, purché

- tali specifiche siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto,
- i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche,
- le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli entigovernativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e
- siano accessibili a tutte le parti interessate.

Gli enti aggiudicatori possono precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

7. Per «organismi riconosciuti» ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova e di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili.

Gli enti aggiudicatori accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri.

8. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un

tipo, a un'origine o a una produzione specifica con l'effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i paragrafi 3 e 4; una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall'espressione «o equivalente».

Articolo 35

Comunicazione delle specifiche tecniche

1. Gli enti aggiudicatori mettono a disposizione degli operatori economici interessati alla concessione di un appalto e che ne fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che sono oggetto di avvisi periodici indicativi ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1.

2. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti accessibili agli operatori economici interessati, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a tali documenti.

Articolo 36

Varianti

1. Laddove il criterio per l'aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli enti aggiudicatori possono prendere in considerazione varianti presentate da un offerente, se queste rispondono ai requisiti minimi da essi prescritti.

Gli enti aggiudicatori precisano nel capitolato d'oneri se autorizzano o meno le varianti e, se le autorizzano, i requisiti minimi che le varianti devono rispettare nonché le modalità per la loro presentazione.

2. Nelle procedure di aggiudicazione di appalti di forniture o di servizi, gli enti aggiudicatori che abbiano autorizzato varianti a norma del paragrafo 1 non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto di servizi.

Articolo 37

Subappalto

Nel capitolato d'oneri l'ente aggiudicatore può chiedere o può essere obbligato da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti. Tale comunicazione lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'operatore economico principale.

Articolo 38

Condizioni di esecuzione dell'appalto

Gli enti aggiudicatori possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto purché siano compatibili con il diritto comunitario e siano precisate nell'avviso con cui si indice la gara o nel capitolato d'oneri. Le condizioni di esecuzione di un appalto possono basarsi in particolare su considerazioni sociali e ambientali.

Articolo 39

Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro

1. L'ente aggiudicatore può indicare, o può essere obbligato da uno Stato membro a precisare, nel capitolato d'oneri l'organismo o gli organismi dai quali i candidati o gli offerenti possono ottenere le pertinenti informazioni sugli obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro che sono in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui devono essere fornite le prestazioni, e che si applicheranno ai lavori effettuati nel cantiere o ai servizi forniti nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

2. L'ente aggiudicatore che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 chiede agli offerenti o ai candidati in una procedura di aggiudicazione di appalti di indicare di aver tenuto conto, in sede di preparazione della propria offerta, degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nel luogo in cui la prestazione deve essere effettuata.

Il primo comma non osta all'applicazione dell'articolo 57.

CAPO V

Procedure

Articolo 40

Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate

1. Per aggiudicare gli appalti di forniture, di lavori e di servizi, gli enti aggiudicatori applicano procedure adattate ai fini della presente direttiva.

2. Gli enti aggiudicatori possono scegliere una delle procedure di cui all'articolo 1, paragrafo 9, lettere a), b) o c), purché, fatto salvo il paragrafo 3, sia stata indetta una gara conformemente all'articolo 42.

3. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura senza previa indizione di una gara nei seguenti casi:

a) quando, in risposta a una procedura con indizione di una gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna candidatura, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;

b) quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;

c) quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

d) nella misura strettamente necessaria, quando per l'estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili per l'ente aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure aperte, ristrette o per le procedure negoziate con previa indizione di gara originarie non possono essere rispettati;

e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'ente aggiudicatore ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;

f) per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali siano divenuti necessari, per circostanze impreviste, all'esecuzione dell'appalto, purché questo sia aggiudicato all'imprenditore o al prestatore di servizi che ha eseguito l'appalto iniziale:

— quando tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti agli enti aggiudicatori, oppure

— quando tali lavori o servizi complementari, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;

g) nel caso di appalti di lavori, per nuovi lavori che consistano nella ripetizione di opere simili affidate dagli stessi enti aggiudicatori all'impresa titolare del primo appalto, purché i nuovi lavori siano conformi a un progetto di base, aggiudicato con un appalto in seguito all'indizione di una gara; la possibilità di ricorrere a questa procedura è indicata già al momento dell'indizione della gara per il primo appalto e, ai fini degli articoli 16 e 17, gli enti aggiudicatori tengono conto dell'importo complessivo previsto per i lavori successivi;

- h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
- i) per gli appalti da aggiudicare in base a un accordo quadro, purché sia soddisfatta la condizione di cui all'articolo 14, paragrafo 2;
- j) per gli acquisti d'opportunità, quando è possibile, approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;
- k) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale o presso curatori o liquidatori di un fallimento, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe previste dalle leggi e regolamenti nazionali;
- l) quando l'appalto di servizi in questione consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo il disposto della presente direttiva e debba, in base alle norme vigenti, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione debbono essere invitati a partecipare ai negoziati.

CAPO VI

Norme in materia di pubblicità e di trasparenza

Sezione 1

Pubblicazione degli avvisi

Articolo 41

Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione

1. Gli enti aggiudicatori comunicano, almeno una volta all'anno, mediante un avviso periodico indicativo come indicato nell'allegato XV A, pubblicato dalla Commissione o dagli enti stessi nel loro «profilo di committente», di cui all'allegato XX, punto 2 b, le seguenti informazioni:

- a) per le forniture, il valore totale stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppo di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il valore totale stimato, tenuto conto del disposto degli articoli 16 e 17, risulti pari o superiore a 750 000 EUR.

I gruppi di prodotti sono definiti dagli enti aggiudicatori mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV;

- b) per i servizi, il valore totale stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato XVII A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale valore totale stimato, tenuto conto del disposto degli articoli 16 e 17, sia pari o superiore a 750 000 EUR;

- c) per i lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi e il cui valore stimato sia pari o superiore alla soglia indicata nell'articolo 16, tenuto conto del disposto dell'articolo 17.

Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) sono inviati alla Commissione o pubblicati nel «profilo di committente» il più rapidamente possibile dopo l'inizio dell'anno finanziario.

L'avviso di cui alla lettera c) è inviato alla Commissione o pubblicato nel profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che approva il programma degli appalti di lavori o degli accordi quadro che gli enti aggiudicatori intendono aggiudicare.

Gli enti aggiudicatori che pubblicano l'avviso periodico indicativo sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica, secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato XX, punto 3, una comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso periodico indicativo su un profilo di committente.

La pubblicazione degli avvisi di cui alle lettere a), b) e c) è obbligatoria solo se gli enti aggiudicatori si avvalgono della facoltà di ridurre i termini per la ricezione delle offerte conformemente all'articolo 45, paragrafo 4.

Il presente paragrafo non si applica alle procedure senza previa indicazione di gara.

2. Per progetti di grandi dimensioni, gli enti aggiudicatori possono pubblicare o far pubblicare dalla Commissione avvisi periodici indicativi senza ripetere l'informazione già inclusa in un avviso periodico indicativo, purché indichino chiaramente che si tratta di avvisi supplementari.

3. Se gli enti aggiudicatori decidono di introdurre un sistema di qualificazione a norma dell'articolo 53, tale sistema va reso pubblico con un avviso di cui all'allegato XIV, indicando le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento. Quando il sistema ha una durata superiore a tre anni, l'avviso viene pubblicato annualmente. Quando il sistema ha una durata inferiore è sufficiente un avviso iniziale.

Articolo 42

Avvisi con cui si indice una gara

1. Nel caso degli appalti di forniture, lavori o servizi, la gara può essere indetta come segue:

- a) mediante un avviso periodico indicativo di cui all'allegato XV A, o
- b) mediante un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione di cui all'allegato XIV, o
- c) mediante un avviso di gara di cui all'allegato XIII, parte A, B o C.

2. Nel caso del sistema dinamico di acquisizione, l'indizione di gare per il sistema avviene mediante un avviso di gara ai sensi del paragrafo 1, lettera c), mentre l'indizione di gare per appalti basati su questo tipo di sistemi avviene mediante avviso di gara semplificato di cui all'allegato XIII, parte D.

3. Se l'indizione della gara avviene mediante un avviso periodico indicativo questo si conforma alle seguenti modalità:

- a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;
- b) indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un bando di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto, e
- c) è stato pubblicato ai sensi dell'allegato XX non oltre 12 mesi prima della data di invio dell'invito di cui all'articolo 47, paragrafo 5. L'ente aggiudicatore rispetta altresì i termini previsti dall'articolo 45.

Articolo 43

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati

1. Gli enti aggiudicatori che abbiano aggiudicato un appalto o concluso un accordo quadro inviano un avviso relativo all'appalto aggiudicato, entro due mesi dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro, di cui all'allegato XVI, in base a condizioni da definirsi dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

Nel caso di appalti aggiudicati nell'ambito di un accordo quadro in conformità all'articolo 14, paragrafo 2, gli enti aggiudicatori sono esentati dall'obbligo di inviare un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.

Gli enti aggiudicatori inviano un avviso relativo agli appalti aggiudicati basati su un sistema dinamico di acquisizione al più tardi entro due mesi a decorrere dall'aggiudicazione di ogni appalto. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, essi inviano gli avvisi raggruppati al più tardi due mesi dopo la fine di ogni trimestre.

2. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e destinate alla pubblicazione sono pubblicate in conformità con l'allegato XX. A tale riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile segnalato dagli enti aggiudicatori quando comunicano informazioni sul numero di offerte ricevute, sull'identità degli operatori economici o sui prezzi.

3. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto per servizi di ricerca e sviluppo senza indire una gara a norma

dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera b), possono limitare le informazioni da fornire, secondo l'allegato XVI, sulla natura e quantità dei servizi forniti, alla menzione «servizi di ricerca e di sviluppo».

Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto di ricerca e sviluppo che non può essere aggiudicato senza indire una gara a norma dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera b), possono limitare le informazioni da fornire ai sensi dell'allegato XVI, sulla natura e quantità dei servizi forniti, per motivi di riservatezza commerciale.

In tal caso, essi provvedono affinché le informazioni pubblicate ai sensi del presente paragrafo siano almeno altrettanto dettagliate di quelle contenute nell'avviso di gara pubblicato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1.

Se usano un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori provvedono affinché tali informazioni siano almeno altrettanto dettagliate di quelle della corrispondente categoria dell'elenco dei prestatori qualificati di servizi, redatto a norma dell'articolo 53, paragrafo 7.

4. Nel caso di appalti aggiudicati per servizi elencati nell'allegato XVII B, gli enti aggiudicatori indicano nell'avviso se acconsentono alla sua pubblicazione.

5. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e ai sensi dell'allegato XX per motivi statistici.

Articolo 44

Redazione e modalità di pubblicazione degli avvisi

1. Gli avvisi contengono le informazioni indicate negli allegati XIII, XIV, XV A, XV B e XVI e, se del caso, ogni altra informazione ritenuta utile dall'ente aggiudicatore secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

2. Gli avvisi che l'ente aggiudicatore invia alla Commissione sono trasmessi per via elettronica secondo la forma e le modalità di trasmissione precisate all'allegato XX, punto 3, o con qualsiasi altro mezzo.

Gli avvisi di cui agli articoli 41, 42 e 43 sono pubblicati conformemente alle specifiche tecniche di pubblicazione di cui all'allegato XX, punto 1, lettere a) e b).

3. Gli avvisi redatti e trasmessi per via elettronica, secondo la forma e le modalità di trasmissione di cui all'allegato XX, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dal loro invio.

Gli avvisi non trasmessi per via elettronica, secondo la forma e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato XX, punto 3, sono pubblicati entro 12 giorni dal loro invio. Tuttavia, in casi eccezionali e in risposta a una domanda dell'ente aggiudicatore, gli avvisi di gara di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), sono pubblicati entro cinque giorni, purché l'avviso sia stato inviato mediante fax.

4. Gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dall'ente aggiudicatore; il testo pubblicato in tale lingua originale è l'unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

Le spese di pubblicazione degli avvisi da parte della Commissione sono a carico della Comunità.

5. Gli avvisi e il loro contenuto non possono essere pubblicati a livello nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione.

Gli avvisi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi trasmessi alla Commissione o pubblicati su un profilo di committente conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, primo comma, ma fanno menzione della data della trasmissione dell'avviso alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente.

Gli avvisi periodici indicativi non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stata inviata alla Commissione la comunicazione che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; essi fanno menzione della data di tale trasmissione.

6. Gli enti aggiudicatori devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi.

7. La Commissione rilascia all'ente aggiudicatore una conferma della pubblicazione dell'informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione. Tale conferma vale come prova della pubblicazione.

8. Gli enti aggiudicatori possono pubblicare, conformemente ai paragrafi da 1 a 7, avvisi relativi ad appalti non soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dalla presente direttiva.

Sezione 2

Termini

Articolo 45

Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, gli enti aggiudicatori tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.

2. Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 52 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

3. Nelle procedure ristrette e in quelle negoziate precedute da una gara si applicano le seguenti disposizioni:

a) il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, in risposta a un avviso pubblicato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), o a un invito degli enti aggiudicatori a norma dell'articolo 47, paragrafo 5, è, di regola, di almeno 37 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso o dell'invito, e non può comunque essere inferiore a 22 giorni se l'avviso è inviato alla pubblicazione con mezzi diversi da quello elettronico o dal fax, o a 15 giorni, se l'avviso viene inviato con tali mezzi;

b) il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purché tutti i candidati dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte;

c) se è impossibile pervenire a un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, l'ente aggiudicatore fissa un termine che, di regola, è di almeno 24 giorni e comunque non inferiore a 10 giorni dalla data dell'invito a presentare un'offerta.

4. Se gli enti aggiudicatori hanno pubblicato un avviso periodico indicativo di cui all'articolo 41, paragrafo 1, in conformità all'allegato XX, il termine minimo per la ricezione delle offerte nella procedura aperta è, di regola, di almeno 36 giorni e comunque non inferiore a 22 giorni a decorrere dalla data di invio dell'avviso.

Tali termini ridotti sono ammessi a condizione che l'avviso periodico indicativo contenesse, oltre alle informazioni richieste nell'allegato XV A, parte I, tutte le informazioni richieste nell'allegato XVA, parte II, sempreché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso e che l'avviso sia stato inviato alla pubblicazione non meno di 52 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione dell'avviso di gara di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c).

5. Qualora gli avvisi siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell'allegato XX, punto 3, i termini per la ricezione delle domande di partecipazione alle procedure ristrette e negoziate, e per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte, possono essere ridotti di sette giorni.

6. Tranne nel caso di un termine fissato consensualmente secondo il paragrafo 3, lettera b), è possibile un'ulteriore riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte, ristrette e negoziate quando l'ente aggiudicatore offre, dalla data di pubblicazione dell'avviso con cui si indice la gara, ai sensi dell'allegato XX, un accesso libero, diretto e completo per via elettronica al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare. Nell'avviso deve essere indicato il sito Internet presso il quale la documentazione è accessibile.

7. Nel caso delle procedure aperte, l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 15 giorni dalla data di invio dell'avviso di gara.

Se, tuttavia, l'avviso di gara non viene trasmesso mediante fax o per via elettronica, l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte in una procedura aperta inferiore a 22 giorni dalla data di invio dell'avviso di gara.

8. L'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione della domanda di partecipazione, in risposta a un avviso pubblicato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c) o in risposta a un invito degli enti aggiudicatori a norma dell'articolo 47, paragrafo 5, inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso o dell'invito.

Nel caso di procedure ristrette o negoziate, e tranne nel caso di un termine fissato consensualmente a norma del paragrafo 3, lettera b), l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 10 giorni dalla data dell'invito a presentare un'offerta.

9. Qualora, per qualunque motivo i capitolati d'oneri, i documenti o le informazioni complementari, seppure richiesti in tempo utile, non siano stati forniti entro i termini di cui agli articoli 46 e 47, o qualora le offerte possano essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco di documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte, sono prorogati di conseguenza, tranne nel caso di un termine fissato consensualmente a norma del paragrafo 3, lettera b), in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.

10. Una tabella che riepiloga i termini previsti dal presente articolo figura all'allegato XXII.

Articolo 46

Procedure aperte: capitolati d'oneri, documenti e informazioni supplementari

1. Nelle procedure aperte, qualora l'ente aggiudicatore non offra per via elettronica, conformemente all'articolo 45, paragrafo 6, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a ogni documento complementare, i capitolati d'oneri e i documenti complementari sono inviati agli operatori economici entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda, purché

questa sia stata presentata in tempo utile prima della data di presentazione delle offerte.

2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri sono comunicate dagli enti aggiudicatori o dai servizi competenti almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Articolo 47

Inviti a presentare offerte o a negoziare

1. Nel caso delle procedure ristrette e delle procedure negoziate gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare. L'invito ai candidati contiene:

- una copia del capitolato d'oneri e dei documenti complementari, oppure
- l'indicazione che il capitolato d'oneri e i documenti complementari di cui al primo trattino sono accessibili, quando sono messi direttamente a disposizione per via elettronica conformemente all'articolo 45, paragrafo 6.

2. Qualora il capitolato d'oneri e/o documenti complementari siano disponibili presso un ente diverso dall'ente aggiudicatore responsabile della procedura di aggiudicazione, l'invito precisa l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri e detti documenti e, se del caso, il termine ultimo per la presentazione di tale richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma dovuta per ottenere detti documenti. I servizi competenti inviano senza indugio la documentazione in questione agli operatori economici non appena ricevuta la richiesta.

3. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri o sui documenti complementari sono comunicate dagli enti aggiudicatori o dai servizi competenti almeno sei giorni prima del termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte.

4. L'invito contiene, inoltre, almeno quanto segue:

- a) se necessario, l'indicazione del termine per chiedere la documentazione complementare nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma eventualmente da versare per ottenere tali documenti;
- b) il termine ultimo per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
- c) un riferimento all'avviso di gara pubblicato;
- d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare;

e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto se non compaiono nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazioni con cui si indice la gara;

f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto oppure, all'occorrenza l'ordine di importanza di tali criteri, se queste informazioni non figurano nell'avviso di gara, nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato d'oneri.

5. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico indicativo, gli enti aggiudicatori invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa.

L'invito comprende almeno tutte le seguenti informazioni:

- a) natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;
- b) tipo di procedura: ristretta o negoziata;
- c) eventualmente, data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;
- d) indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande per essere invitati a formulare un'offerta nonché la lingua o le lingue autorizzate per la loro presentazione;
- e) indirizzo dell'ente che aggiudica l'appalto e fornisce le informazioni necessarie per ottenere il capitolato d'oneri e gli altri documenti;
- f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;
- g) importo e modalità di versamento delle somme dovute per ottenere la documentazione relativa alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;
- h) forma dell'appalto oggetto della gara: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o più d'una fra queste forme;
- i) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiono nell'avviso indicativo o nel capitolato d'oneri o nell'invito a presentare offerte o a partecipare a una trattativa.

Sezione 3

Comunicazioni e informazioni

Articolo 48

Norme applicabili alle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni di cui al presente titolo possono avvenire, a scelta dell'ente aggiudicatore, per posta, mediante fax o per via elettronica, conformemente ai paragrafi 4 e 5, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al paragrafo 6 o mediante una combinazione di tali mezzi.

2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e da non consentire agli enti aggiudicatori di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

4. Gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso.

5. Le seguenti norme sono applicabili ai dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione:

- a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi per la ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione sono conformi alle esigenze dell'allegato XXIV;
- b) gli Stati membri possono, in conformità dell'articolo 5 della direttiva 1999/93/CE, esigere che le offerte elettroniche siano accompagnate da una firma elettronica avanzata conformemente al paragrafo 1 di detto articolo;
- c) gli Stati membri possono introdurre o mantenere sistemi di accreditamento facoltativo miranti a ottenere livelli più perfezionati di prestazione di servizi di certificazione per questi dispositivi;
- d) gli offerenti o i candidati si impegnano a presentare, entro la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione, i documenti, certificati e dichiarazioni di cui all'articolo 52, paragrafi 2 e 3, e agli articoli 53 e 54 qualora non esistano in formato elettronico.

6. Alla trasmissione delle domande di partecipazione si applicano le regole seguenti:

- a) le domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti possono essere presentate per iscritto o per telefono;
- b) qualora siano presentate per telefono, le domande di partecipazione devono essere confermate per iscritto prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione;
- c) gli enti aggiudicatori possono esigere che le domande di partecipazione presentate mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica, ove ciò sia necessario a scopo di prova legale. L'ente aggiudicatore deve precisare, nell'avviso con cui si indice la gara di cui all'articolo 47, paragrafo 5, ogni richiesta in tal senso, unitamente al termine per l'invio della conferma per lettera o per via elettronica.

Articolo 49

Informazione di coloro che hanno chiesto una qualificazione, dei candidati e degli offerenti

1. Gli enti aggiudicatori informano gli operatori economici partecipanti, quanto prima possibile, delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro o all'aggiudicazione dell'appalto o all'ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, compresi i motivi dell'eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale vi è stata indizione di gara, o di riavviare la procedura, o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione; tale informazione è comunicata per iscritto dietro richiesta rivolta agli enti aggiudicatori.

2. Su richiesta della parte interessata, gli enti aggiudicatori comunicano quanto prima possibile:

- ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della sua candidatura,
- ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 34, paragrafi 4 e 5, i motivi della loro decisione di non equivalenza o della loro decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o requisiti funzionali,
- ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o delle parti dell'accordo quadro.

Il termine per tali comunicazioni non può in alcun caso essere superiore a quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta.

Tuttavia, gli enti aggiudicatori possono decidere di non comunicare alcune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto, o alla conclusione dell'accordo quadro o all'ammissione in un sistema dinamico di acquisizione indicate al primo comma

qualora la diffusione di tali informazioni possa ostacolare l'applicazione della legge, essere contraria all'interesse pubblico o ledere legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati, o dell'operatore economico cui è stato aggiudicato l'appalto, oppure arrecare pregiudizio alla leale concorrenza tra operatori economici.

3. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione devono informare i richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro un congruo termine.

Se la decisione sulla qualificazione richiede più di sei mesi a decorrere dal deposito della relativa domanda, l'ente aggiudicatore comunica al richiedente, entro due mesi da tale deposito, le ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.

4. I richiedenti la cui qualificazione è respinta vengono informati di tale decisione e delle sue motivazioni quanto prima e in ogni caso entro quindici giorni dalla data della decisione. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

5. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione possono porre fine alla qualificazione di un operatore economico solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 53, paragrafo 2. L'intenzione di porre fine alla qualificazione è preventivamente notificata per iscritto all'operatore economico, almeno quindici giorni prima della data prevista per porre fine alla qualificazione, con indicazione della ragione o delle ragioni che giustificano l'azione proposta.

Articolo 50

Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati

1. Gli enti aggiudicatori conservano le informazioni appropriate relative ad ogni appalto atte a permettere loro di giustificare in seguito le decisioni riguardanti quanto segue:

- a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione degli appalti;
- b) il ricorso a procedure non precedute da una gara, a norma dell'articolo 40, paragrafo 3;
- c) la non applicazione dei capi da III a VI del presente titolo in virtù delle deroghe previste dal capo II del titolo I e dal capo II del presente titolo.

Gli enti aggiudicatori prendono gli opportuni provvedimenti per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.

2. Le informazioni sono conservate per almeno quattro anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto, affinché, durante tale periodo, l'ente aggiudicatore possa fornire alla Commissione le necessarie informazioni, qualora questa le richieda.

CAPO VII

Svolgimento della procedura

Articolo 51

Disposizioni generali

1. Ai fini della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti, gli enti aggiudicatori:

- a) se hanno stabilito norme e criteri di esclusione degli offerenti o candidati ai sensi dell'articolo 54, paragrafi 1, 2 o 4, escludono gli operatori economici in base a detti criteri;
- b) selezionano gli offerenti e i candidati secondo le norme e i criteri oggettivi stabiliti in base all'articolo 54;
- c) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con indizione di gara riducono, se del caso, il numero dei candidati selezionati in conformità delle lettere a) e b) e applicando le disposizioni dell'articolo 54.

2. Quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione e al fine di selezionare i partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti specifici oggetto della gara, gli enti aggiudicatori:

- a) qualificano gli operatori economici conformemente alle disposizioni dell'articolo 53;
- b) applicano a tali operatori economici qualificati le disposizioni del paragrafo 1 che sono pertinenti in caso di procedure ristrette o negoziate.

3. Gli enti aggiudicatori verificano la conformità delle offerte presentate dagli offerenti così selezionati alle norme e ai requisiti applicabili alle stesse e aggiudicano l'appalto secondo i criteri di cui agli articoli 55 e 57.

Sezione 1

Qualificazione e selezione qualitativa

Articolo 52

Mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni

1. Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, nel decidere sulla qualificazione o nell'aggiornare i criteri e le norme, gli enti aggiudicatori non possono:

- a) imporre condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;
- b) esigere prove o pezzi d'appoggio già presenti nella documentazione valida già disponibile.

2. Quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare la rispondenza dell'operatore economico a determinate norme di garanzia della qualità, gli enti aggiudicatori si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi conformi alle serie di norme europee relative alla certificazione.

Essi riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Essi accettano anche altre prove di misure equivalenti di garanzia della qualità presentate dagli operatori economici.

3. Per gli appalti di lavori e di servizi e solo in determinati casi, per accertare la capacità tecnica dell'operatore economico, gli enti aggiudicatori possono chiedere che l'operatore economico indichi i provvedimenti di gestione ambientale che egli sarà in grado di applicare in occasione della realizzazione dell'appalto. In tali casi, se gli enti aggiudicatori chiedono l'esibizione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che l'operatore economico si conforma a talune norme di gestione ambientale, esse si riferiranno all'EMAS o alle norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi conformi alla normativa comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione.

Gli enti aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti di organismi di altri Stati membri. Essi accettano anche altre prove di provvedimenti equivalenti di gestione ambientale fornite dagli operatori economici.

Articolo 53

Sistemi di qualificazione

1. Gli enti aggiudicatori possono, se lo desiderano, istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici.

Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione provvedono affinché gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.

2. Il sistema di cui al paragrafo 1 può comprendere vari stadi di qualificazione.

Esso è gestito in base a criteri e norme di qualificazione oggettivi, definiti dall'ente aggiudicatore.

Quando tali criteri e norme comportano specifiche tecniche, si applica il disposto dell'articolo 34. Tali criteri e norme possono all'occorrenza essere aggiornati.

3. I criteri e le norme di qualificazione di cui al paragrafo 2 possono includere i criteri di esclusione di cui all'articolo 45 della direttiva 2004/18/CE alle condizioni stabilite in detto articolo.

Se l'ente aggiudicatore è un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto a), tali criteri e norme comprendono i criteri di esclusione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE.

4. Se i criteri e le norme di qualificazione di cui al paragrafo 2 comportano requisiti sulla capacità economica e finanziaria dell'operatore economico, questi può far valere, se necessario, le capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. In tal caso, egli deve provare all'ente aggiudicatore di disporre di tali mezzi per tutto il periodo di validità del sistema di qualificazione esibendo, ad esempio, l'impegno di tali soggetti a tal fine.

Alle stesse condizioni, un gruppo di operatori economici di cui all'articolo 11 può fare valere le capacità dei partecipanti al gruppo o di altri soggetti.

5. Se i criteri e le norme di qualificazione di cui al paragrafo 2 comportano requisiti sulle capacità tecniche e/o professionali dell'operatore economico, questi può far valere, se necessario, le capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. In tal caso, egli deve provare all'ente aggiudicatore di disporre di tali mezzi per tutto il periodo di validità del sistema di qualificazione esibendo, ad esempio, l'impegno di tali soggetti a mettergli a disposizione i mezzi necessari.

Alle stesse condizioni, un gruppo di operatori economici di cui all'articolo 11 può fare valere le capacità dei partecipanti al gruppo o di altri soggetti.

6. I criteri e le norme di qualificazione di cui al paragrafo 2 sono resi disponibili, a richiesta, agli operatori economici interessati. Gli aggiornamenti di tali criteri e norme sono comunicati agli operatori economici interessati.

Se un ente aggiudicatore ritiene che il sistema di qualificazione di taluni enti od organismi terzi risponda ai propri requisiti, comunica agli operatori economici interessati il nome di tali enti od organismi.

7. Viene conservato un elenco degli operatori economici; esso può essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione è valida.

8. Nel quadro dell'istituzione e gestione di un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori osservano in particolare le disposizioni dell'articolo 41, paragrafo 3, concernenti l'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'articolo 49, paragrafi 3, 4 e 5 riguardanti la comunicazione agli operatori economici che hanno fatto domanda di qualificazione, dell'articolo 51, paragrafo 2, concernenti la selezione dei partecipanti quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di

un sistema di qualificazione, nonché dell'articolo 52 sul mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni.

9. Se viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.

Articolo 54

Criteri di selezione qualitativa

1. Gli enti aggiudicatori che fissano criteri di selezione in una procedura aperta, devono farlo secondo regole e criteri oggettivi che vanno resi disponibili agli operatori economici interessati.

2. Gli enti aggiudicatori che selezionano i candidati ad una procedura di appalto ristretta o negoziata devono farlo secondo regole e criteri oggettivi da essi definiti che vanno resi disponibili agli operatori economici interessati.

3. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate, i criteri possono fondarsi sulla necessità oggettiva, per l'ente aggiudicatore, di ridurre il numero dei candidati a un livello che corrisponda a un giusto equilibrio tra caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia dell'esigenza di garantire un'adeguata concorrenza.

4. I criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 possono comprendere quelli di esclusione elencati all'articolo 45 della direttiva 2004/18/CE.

Se l'ente aggiudicatore è un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i criteri e le norme di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo comprendono i criteri di esclusione elencati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE.

5. Se i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 comportano requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria dell'operatore economico, questi può, se necessario e per un determinato appalto, fare valere le capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. In tal caso, egli deve provare all'ente aggiudicatore di disporre dei mezzi necessari esibendo, ad esempio, l'impegno di tali soggetti a tal fine.

Alle stesse condizioni, un gruppo di operatori economici di cui all'articolo 11 può fare valere le capacità dei partecipanti al gruppo o di altri soggetti.

6. Se i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 comportano requisiti relativi alle capacità tecniche e/o professionali dell'operatore economico, questi può, se necessario e per un appalto determinato, fare valere le capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. In tal caso, egli deve provare all'ente aggiudicatore di disporre dei mezzi necessari all'esecuzione dell'appalto, esibendo, ad esempio, l'impegno di tali soggetti di mettergli a disposizione i mezzi necessari.

Alle stesse condizioni, un gruppo di operatori economici di cui all'articolo 11 può fare valere le capacità dei partecipanti al gruppo o di altri soggetti.

Sezione 2

Aggiudicazione degli appalti

Articolo 55

Criteri di aggiudicazione degli appalti

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, i criteri su cui gli enti aggiudicatori si basano per aggiudicare gli appalti sono i seguenti:

a) quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'ente aggiudicatore, diversi criteri collegati con l'oggetto dell'appalto in questione, quali i termini di consegna o di esecuzione, il costo di utilizzazione, l'economicità, la qualità, il carattere estetico e funzionale e le caratteristiche ambientali, il pregio tecnico, il servizio post vendita e l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento e i prezzi; oppure

b) esclusivamente il prezzo più basso.

2. Fatte salve le disposizioni del terzo comma, nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a), l'ente aggiudicatore precisa la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra un minimo e un massimo deve essere appropriato.

Se, a giudizio dell'ente aggiudicatore, la ponderazione non è possibile, per motivi che possono essere dimostrati, l'ente aggiudicatore indica i criteri in ordine decrescente di importanza.

Tale ponderazione relativa o tale ordine di importanza sono precisati all'occorrenza nell'avviso con cui si indice la gara, nell'invito a confermare l'interesse di cui all'articolo 47, paragrafo 5, nell'invito a presentare offerte o a negoziare o nel capitolato d'onori.

Articolo 56

Ricorso alle aste elettroniche

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per gli enti aggiudicatori di ricorrere ad aste elettroniche.

2. Nelle procedure aperte, ristrette o negoziate precedute da una gara gli enti aggiudicatori possono decidere che l'aggiudicazione di un appalto sarà preceduta da un'asta elettronica quando le specifiche del contratto possono essere fissate in maniera precisa.

Alle stesse condizioni si può ricorrere all'asta elettronica anche in occasione dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 15.

L'asta elettronica riguarda:

a) unicamente i prezzi quando l'appalto viene attribuito al prezzo più basso;

b) oppure i prezzi e/o i valori degli elementi dell'offerta indicati nel capitolato d'onori quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Gli enti aggiudicatori che decidono di ricorrere ad un'asta elettronica lo indicano nel bando di gara.

Il capitolato d'onori comporta, tra l'altro, le seguenti informazioni:

a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili ed espressi in cifre o in percentuali;

b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dalle specifiche dell'oggetto dell'appalto;

c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;

d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica;

e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;

f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento.

4. Prima di procedere all'asta elettronica gli enti aggiudicatori effettuano una prima valutazione completa delle offerte conformemente al (ai) criterio(i) di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.

Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi e/o dei nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione pertinente per il collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.

5. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 55, paragrafo 2, primo comma.

L'invito precisa altresì la formula matematica che determinerà, durante dell'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o nel capitolato d'oneri; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un determinato valore.

Qualora siano autorizzate le varianti, per ciascuna variante è fornita una formula separata.

6. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, gli enti aggiudicatori comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Essi possono anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purché sia previsto nel capitolato d'oneri. Gli enti aggiudicatori possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla fase dell'asta. Tuttavia in nessun caso essi possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.

7. Gli enti aggiudicatori dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:

- a) indicano nell'invito a partecipare all'asta la data e l'ora preventivamente fissate;
- b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi. In questo caso gli enti aggiudicatori precisano nell'invito a partecipare all'asta il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica;
- c) quando il numero di fasi dell'asta fissato nell'invito a partecipare all'asta è stato raggiunto.

Quando gli enti aggiudicatori hanno deciso di dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi della lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b), l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta.

8. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, gli enti aggiudicatori aggiudicano l'appalto ai sensi dell'articolo 55, in funzione dei risultati dell'asta elettronica.

9. Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, quale sottoposto a indizione di gara mediante la pubblicazione dell'avviso di bando di gara e quale definito nel capitolato d'oneri.

Articolo 57

Offerte anormalmente basse

1. Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'ente aggiudicatore, prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione.

Dette precisazioni possono riguardare in particolare:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, del metodo di prestazione del servizio o del procedimento di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità delle forniture, dei servizi o dei lavori proposti dall'offerente;
- d) il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui deve essere effettuata la prestazione;
- e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato.

2. L'ente aggiudicatore verifica, consultando l'offerente, detti elementi costitutivi tenendo conto delle giustificazioni fornite.

3. L'ente aggiudicatore che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per tale motivo unicamente se consulta l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'ente aggiudicatore, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando l'ente aggiudicatore respinge un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione.

Sezione 3

Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi

Articolo 58

Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi

1. Il presente articolo si applica a offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi con cui la Comunità non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità agli appalti di tali paesi terzi. Esso fa salvi gli obblighi della Comunità o degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi.

2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta se la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽¹⁾, supera il 50% del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. Ai fini del presente articolo, i software impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti.

3. Salvo il disposto del secondo comma, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 55, viene preferita l'offerta che non può essere respinta a norma del paragrafo 2. Il valore delle offerte è considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3%.

Tuttavia, un'offerta non è preferita ad un'altra in virtù del primo comma, se l'ente aggiudicatore, accettandola, è tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, con conseguente incompatibilità o difficoltà tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.

4. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei paesi terzi di cui al paragrafo 2, sono esclusi i paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio ai sensi del paragrafo 1, è stato esteso il beneficio della presente direttiva.

5. La Commissione presenta al Consiglio una relazione annuale, per la prima volta nel secondo semestre del primo anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva, sui progressi compiuti nei negoziati multilaterali o bilaterali relativi all'accesso delle imprese della Comunità agli appalti dei paesi terzi nei settori contemplati dalla presente direttiva, su ogni risultato che detti negoziati abbiano consentito di conseguire e sull'applicazione effettiva di tutti gli accordi conclusi.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare, alla luce di questi sviluppi, le disposizioni del presente articolo.

Articolo 59

Relazioni con i paesi terzi per quanto riguarda gli appalti di lavori, forniture e servizi

1. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni difficoltà d'ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dalle proprie imprese nell'ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in paesi terzi e da esse riferita.

2. La Commissione riferisce al Consiglio entro il 31 dicembre 2005, e successivamente a intervalli periodici, sull'apertura degli appalti di servizi nei paesi terzi e sullo stato di avanzamento dei negoziati condotti in proposito con tali paesi, segnatamente in seno all'OMC.

3. La Commissione, intervenendo presso il paese terzo in oggetto, si adopera per ovviare ad una situazione in cui constatata, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 oppure in base ad altre informazioni, che riguardo all'aggiudicazione di appalti di servizi un paese terzo adotta i seguenti comportamenti:

a) non concede alle imprese della Comunità un accesso effettivo comparabile a quello accordato dalla Comunità alle imprese di tale paese terzo;

b) non concede alle imprese della Comunità il trattamento riservato alle imprese nazionali o possibilità di concorrenza identiche a quelle di cui godono le imprese nazionali, oppure

c) concede alle imprese di altri paesi terzi un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese della Comunità.

4. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni difficoltà, di fatto o di diritto, incontrata dalle proprie imprese mentre tentavano di ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in paesi terzi, da esse riferita e dovuta all'inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate nell'allegato XXIII.

5. Nelle circostanze di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può in qualsiasi momento proporre al Consiglio di decidere di sospendere o limitare, per un periodo da determinare nella relativa decisione, l'aggiudicazione di appalti di servizi a:

a) imprese soggette alla legislazione del paese terzo in questione;

b) imprese legate alle imprese di cui alla lettera a), la cui sede sociale si trovi nella Comunità ma che non hanno un legame diretto ed effettivo con l'economia di uno Stato membro;

c) imprese che presentano offerte aventi per oggetto servizi originari del paese terzo in questione.

Il Consiglio delibera quanto prima a maggioranza qualificata.

La Commissione può proporre tali misure di propria iniziativa o dietro richiesta di uno Stato membro.

6. Il presente articolo fa salvi gli obblighi della Comunità nei confronti dei paesi terzi derivanti da accordi internazionali in materia di appalti pubblici, in particolare nel quadro dell'OMC.

TITOLO III

NORME APPLICABILI AI CONCORSI DI PROGETTAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI

Articolo 60

Disposizione generale

1. Le regole relative all'organizzazione di un concorso di progettazione sono conformi al paragrafo 2 del presente articolo e agli articoli 61 e da 63 a 66 e sono rese disponibili a quanti siano interessati a partecipare al concorso.

2. L'ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non può essere limitata:

a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso,

b) dal fatto che i partecipanti, secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge il concorso, dovrebbero essere persone fisiche o persone giuridiche.

1) ai concorsi indetti nei casi previsti agli articoli 20, 21 e 22, per gli appalti di servizi;

2) ai concorsi indetti per esercitare nello Stato membro interessato un'attività in merito alla quale l'applicabilità dell'articolo 30, paragrafo 1 sia stata stabilita da una decisione della Commissione o il suddetto paragrafo sia considerato applicabile, conformemente al paragrafo 4, secondo o terzo comma, o al paragrafo 5, quarto comma, di tale articolo.

Articolo 61

Soglie

1. Il presente titolo si applica ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato, IVA esclusa, sia pari o superiore a 499 000 EUR. Ai fini del presente paragrafo, la «soglia» è il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione e/o versamenti ai partecipanti.

2. Il presente titolo si applica a tutti i concorsi di progettazione in cui l'importo totale dei premi di partecipazione ai concorsi e dei pagamenti versati ai partecipanti sia pari o superiore a 499 000 EUR.

Ai fini del presente paragrafo la «soglia» è il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 3, qualora l'ente aggiudicatore non escluda tale aggiudicazione nell'avviso di concorso.

Articolo 62

Concorsi di progettazione esclusi

Il presente titolo non si applica:

Articolo 63

Norme in materia di pubblicità e di trasparenza

1. Gli enti aggiudicatori che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un avviso di concorso. Gli enti aggiudicatori che abbiano organizzato un concorso ne comunicano i risultati con un avviso. Tale avviso di concorso contiene le informazioni indicate nell'allegato XVIII e l'avviso sui risultati di un concorso di progettazione contiene le informazioni indicate nell'allegato XIX in base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

L'avviso sui risultati di un concorso di progettazione è trasmesso alla Commissione entro due mesi dalla chiusura del medesimo e nei modi che essa definisce secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2. Al riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono mettere in rilievo nel trasmettere tali informazioni, riguardo al numero di progetti o piani ricevuti, all'identità degli operatori economici e ai prezzi proposti nelle offerte.

2. L'articolo 44, paragrafi da 2 a 8 si applica anche agli avvisi relativi ai concorsi di progettazione.

Articolo 64

Mezzi di comunicazione

1. L'articolo 48, paragrafi 1, 2 e 4 si applica a tutte le comunicazioni relative ai concorsi di progettazione.

2. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da garantire l'integrità dei dati e la riservatezza di qualsiasi informazione trasmessa dai partecipanti al concorso e da non consentire alla commissione giudicatrice di prendere visione del contenuto dei piani e dei progetti prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

3. Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti si applicano le seguenti regole:

a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di piani e progetti per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti devono essere conformi ai requisiti dell'allegato XXIV;

b) gli Stati membri possono introdurre o mantenere sistemi di accreditamento facoltativo al fine di migliorare il livello della prestazione di servizi di certificazione relativamente ai suddetti dispositivi.

Articolo 65

Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice

1. Per organizzare i concorsi di progettazione, gli enti aggiudicatori applicano procedure conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2. Quando ai concorsi di progettazione è ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, gli enti aggiudicatori stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare ai concorsi di progettazione, si tiene

comunque conto della necessità di garantire un'effettiva concorrenza.

3. La commissione giudicatrice è composta unicamente di persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede la stessa qualifica o una qualifica equivalente.

Articolo 66

Decisioni della commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri.

2. Essa esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima ed unicamente sulla base dei criteri specificati nell'avviso di concorso.

3. Essa iscrive la classifica dei progetti in un verbale firmato dai suoi membri e redatto in base ai meriti di ciascun progetto, contenente inoltre le osservazioni ed eventuali punti che richiedano di essere chiariti.

4. L'anonimato deve essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice.

5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti.

6. È redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.

TITOLO IV

OBBLIGHI STATISTICI, COMPETENZE D'ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 67

Obblighi statistici

1. Gli Stati membri fanno pervenire alla Commissione ogni anno, nelle forme stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2, un prospetto statistico sul valore totale, ripartito per Stato membro e per ogni categoria di attività cui si riferiscono gli allegati da I a X, degli appalti aggiudicati che non raggiungono le soglie di cui all'articolo 16 ma che, a prescindere dalle soglie, sarebbero disciplinati dalla presente direttiva.

2. Per le categorie di attività di cui agli allegati II, III, V, X e IX, gli Stati membri fanno pervenire alla Commissione, nelle forme stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2, un prospetto statistico sugli appalti aggiudicati entro il 31 ottobre 2004, per l'anno precedente e prima del 31 ottobre di ogni anno. Il prospetto statistico contiene le

informazioni necessarie alla verifica della corretta applicazione dell'accordo.

Le informazioni di cui al primo comma non riguardano gli appalti aventi per oggetto i servizi della categoria 8 dell'allegato XVII A, i servizi di telecomunicazione della categoria 5 dell'allegato XVII A le cui voci nella nomenclatura CPV sono l'equivalente dei numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 o i servizi elencati all'allegato XVI B.

3. Le modalità d'applicazione previste ai paragrafi 1 e 2 sono stabilite in modo da garantire quanto segue:

a) la possibilità di escludere, a fini di semplificazione amministrativa, gli appalti di minore importanza, senza nuocere all'utilità delle statistiche;

b) il rispetto del carattere riservato delle informazioni trasmesse.

Articolo 68

Comitato consultivo

1. La Commissione è assistita dal Comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dall'articolo 1 della decisione 71/306/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in seguito denominato «il Comitato».
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 69

Revisione delle soglie

1. La Commissione procede alla verifica delle soglie di cui all'articolo 16 ogni due anni dal 30 aprile 2004, e procede, se necessario, al migliaio di euro inferiore rispetto al dato risultante da tale calcolo, per assicurare il rispetto delle soglie in vigore previste dall'Accordo ed espresse in diritti speciali di prelievo.

Il calcolo del valore di tali soglie è basato sulla media del valore giornaliero dell'euro espresso in diritti speciali di prelievo durante i 24 mesi che terminano l'ultimo giorno del mese d'agosto precedente la revisione che ha effetto dal 1° gennaio. Il valore delle soglie in tal modo rivedute è arrotondato, se necessario, al migliaio di euro inferiore rispetto al dato risultante da tale calcolo, per assicurare il rispetto delle soglie in vigore previste dall'Accordo ed espresse in diritti speciali di prelievo.

2. In occasione della revisione prevista dal paragrafo 1, la Commissione allinea, secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2, le soglie di cui all'articolo 61 (concorsi di progettazione) alla soglia riveduta relativa agli appalti di servizi.

Il controvalore delle soglie fissate a norma del paragrafo 1 nella valuta nazionale degli Stati membri non partecipanti all'Unione monetaria è soggetto, di regola, a revisione ogni due anni, a decorrere dal 1° gennaio 2004. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media del valore giornaliero di tali valute espresso in euro durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1° gennaio.

3. Le soglie rivedute di cui al paragrafo 1, il loro controvalore in valute nazionali e le soglie allineate di cui al paragrafo 2, sono pubblicati dalla Commissione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea all'inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.

⁽¹⁾ GU L 185 del 16.8.1971, pag. 12. Decisione modificata dalla decisione 77/63/CEE (GU L 13 del 15.1.1977, pag. 15).

Articolo 70

Modificazioni

La Commissione può modificare, secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2 quanto segue:

- a) l'elenco degli enti aggiudicatori di cui agli allegati da I a X in modo che rispondano ai criteri di cui agli articoli da 2 a 7;
- b) le modalità di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e di distribuzione degli avvisi di cui agli articoli 41, 42, 43 e 63;
- c) le modalità di riferimento specifico a voci particolari della nomenclatura CPV negli avvisi;
- d) i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all'allegato XVII lasciando immutato il campo di applicazione «ratione materiae» della presente direttiva, e le modalità di riferimento, negli avvisi, a voci particolari della suddetta nomenclatura all'interno delle categorie di servizi elencate in detti allegati;
- e) i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all'allegato XII, lasciando immutato il campo di applicazione «ratione materiae» della presente direttiva e le modalità di riferimento a voci particolari della suddetta nomenclatura negli avvisi;
- f) l'allegato XI;
- g) le modalità di trasmissione e pubblicazione dei dati di cui all'allegato XX per motivi di progresso tecnico o di ordine amministrativo;
- h) le modalità e caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronica di cui ai punti a), f) e g) dell'allegato XXIV;
- i) ai fini di semplificazione conformemente all'articolo 67, paragrafo 3, le modalità di applicazione e di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e distribuzione dei prospetti statistici di cui all'articolo 67, paragrafi 1 e 2;
- j) le modalità tecniche dei metodi di calcolo di cui all'articolo 69, paragrafo 1 e paragrafo 2, secondo comma.

Articolo 71

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 31 gennaio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri possono accordarsi un termine supplementare di 35 mesi dalla scadenza del termine di cui al primo comma ai fini dell'attuazione delle disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 6 della presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Le disposizioni dell'articolo 30 sono applicabili dal 30 aprile 2004.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 72

Meccanismi di controllo

Conformemente alla direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni⁽¹⁾, gli Stati membri assicurano l'applicazione della presente direttiva tramite meccanismi efficaci, accessibili e trasparenti.

A tal fine essi possono, tra l'altro, designare o istituire un'agenzia indipendente.

Articolo 73

Abrogazione

La direttiva 93/38/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione di cui all'allegato XXV.

I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XXVI.

Articolo 74

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 75

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 31 marzo 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

D. ROCHE

⁽¹⁾ GU L 209 del 24 luglio 1992, pag. 1. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

ALLEGATO I

ENTI AGGIUDICATORI NEI SETTORI DEL TRASPORTO O DELLA DISTRIBUZIONE DI GAS O ENERGIA TERMICA

Belgio

- Distrigaz/NV Distrigaz
- Enti locali e intercomunali, per questa parte delle loro attività

Danimarca

- Enti di distribuzione del gas o di energia termica in base a un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 della lov om varmemeforsyning, cfr. decreto n. 772 del 24 luglio 2000.
- Enti di trasporto di gas naturale in base ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 10 della lov nr. 449 del 31 maggio 2000 om naturgasforsyning (relativa all'approvvigionamento di gas naturale).
- Enti di trasporto di gas in base ad autorizzazione rilasciata ai sensi del bekendtgørelse nr. 141 af 13. marts 1974 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter (posa di condotte sulla piattaforma continentale per il trasporto di idrocarburi).

Germania

- Enti locali, organismi di diritto pubblico o loro consorzi o imprese pubbliche, per la distribuzione di gas o di energia termica o la gestione di reti di approvvigionamento generale, ai sensi dell'articolo 3 della Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) del 24 aprile 1998, modificata da ultimo con legge del 10 novembre 2001.

Grecia

- « μ (. . .) . », per il trasporto e la distribuzione di gas ai sensi della legge 2364/95, modificata dalle leggi 2528/97, 2593/98 e 2773/99.

Spagna

- Enagas, S.A.
- Bahía de Bizkaia Gas, S.L.
- Gasoducto Al Andalus, S.A.
- Gasoducto de Extremadura, S.A.
- Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.
- Regasificadora del Noroeste, S.A.
- Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.
- Transportista Regional de Gas, S.A.
- Unión Fenosa de Gas, S.A.
- Bilbogas, S.A.
- Compañía Española de Gas, S.A.
- Distribución y Comercialización de Gas de Extremadura, S.A.
- Distribuidora Regional de Gas, S.A.
- Donostigas, S.A.
- Gas Alicante, S.A.

- Gas Andalucía, S.A.
- Gas Aragón, S.A.
- Gas Asturias, S.A.
- Gas Castilla — La Mancha, S.A.
- Gas Directo, S.A.
- Gas Figueres, S.A.
- Gas Galicia SDG, S.A.
- Gas Hernani, S.A.
- Gas Natural de Cantabria, S.A.
- Gas Natural de Castilla y León, S.A.
- Gas Natural SDG, S.A.
- Gas Natural de Alava, S.A.
- Gas Natural de La Coruña, S.A.
- Gas Natural de Murcia SDG, S.A.
- Gas Navarra, S.A.
- Gas Pasaia, S.A.
- Gas Rioja, S.A.
- Gas y Servicios Mérida, S.L.
- Gesa Gas, S.A.
- Meridional de Gas, S.A.U.
- Sociedad del Gas Euskadi, S.A.
- Tolosa Gas, S.A.

Francia

- Société nationale des gaz du Sud-Ouest (trasporto di gas)
- Gaz de France, istituita con la loi n° 46-628 dell'8 aprile 1946 modificata sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, che ne regola anche il funzionamento
- Enti per la distribuzione di elettricità di cui all'articolo 23 della loi n° 46-628 dell'8 aprile 1946 modificata sur la nationalisation de l'électricité et du gaz
- Compagnie française du méthane (trasporto di gas)
- Enti locali, o loro consorzi, per la distribuzione di energia termica

Irlanda

- Bord Gáis Éireann
- Altri enti che possono ottenere una licenza per l'esercizio dell'attività di distribuzione o trasmissione di gas naturale dalla Commission for Energy Regulation ai sensi delle disposizioni del Gas Acts 1976 to 2002.

- Enti titolari di una licenza ai sensi dell'Electricity Regulation Act 1999 che in qualità di operatori di «Combined Heat and Power Plants» distribuiscono energia termica.

Italia

- SNAM Rete Gas SpA, S.G.M. e EDISON T. e S. per il trasporto di gas.
- Enti per la distribuzione di gas, disciplinati dal testo unico delle leggi sull'assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e dal D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902.
- Enti per la distribuzione dell'energia termica al pubblico, richiamati dall'art. 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308 — Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.
- Enti locali, o loro consorzi, per l'erogazione di energia termica al pubblico.

Lussemburgo

- Société de transport de gaz SOTEG S.A.
- Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.
- Service industriel de la Ville de Dudelange.
- Service industriel de la Ville de Luxembourg.
- Enti locali, o loro consorzi, per la distribuzione di energia termica.

Paesi Bassi

- Enti operanti nel settore del trasporto o distribuzione di gas sulla base di una (vergunning) concessa dalle amministrazioni locali ai sensi della Gemeentewet.
- Enti locali e provinciali per il trasporto o la distribuzione del gas ai sensi della Gemeentewet e della Provinciewet.
- Enti locali, o loro consorzi, per l'erogazione di energia termica al pubblico

Austria

- Enti responsabili del trasporto o della distribuzione di gas ai sensi della Energiewirtschaftsgesetz dRGBI I S 1451-1935 o della Gaswirtschaftsgesetz, BGBl. I Nr. 121/2000, nella versione aggiornata.
- Enti responsabili del trasporto o della distribuzione di calore ai sensi del Gewerbeordnung, BGBl. Nr. 194/1994, nella versione aggiornata.

Portogallo

- Enti per il trasporto e la distribuzione del gas ai sensi dell'articolo 1 del Decreto-Lei n. 8/200, dell'8 febbraio, tranne i punti ii) e iii) della lettera b) del paragrafo 3 del suddetto articolo.

Finlandia

- Enti pubblici o d'altro genere che gestiscono una rete di trasporto di gas e che distribuiscono o trasportano gas su licenza ai sensi del capitolo 3, punto 1 o del capitolo 6, punto 1 della maakaasumarkkinalaki/naturgasmarknadslagen (508/2000); e enti municipali o imprese pubbliche che producono, trasportano o distribuiscono calore o forniscono calore a reti.

Svezia

- Enti di trasporto o distribuzione di gas o energia termica in virtù di una concessione rilasciata ai sensi della lagen (1978:160) om vissa rörledningar.

Regno Unito

- Un ente pubblico di trasporto del gas quale definito all'articolo 7, paragrafo 1 del Gas Act 1986
- Una persona riconosciuta titolare di un'impresa di fornitura di gas ai sensi dell'articolo 8 del Gas (Northern Ireland) Order 1996
- Un ente locale che mette a disposizione o gestisce una rete fissa che fornisce o fornirà un servizio al pubblico in relazione alla produzione, al trasporto o alla distribuzione di energia termica
- Una persona titolare di una licenza rilasciata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), dell'Electricity Act 1989 che include le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, di detta legge
- The Northern Ireland Housing Executive

—

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ONLINE

ALLEGATO II

ENTI AGGIUDICATORI NEI SETTORI DELLA PRODUZIONE, DEL TRASPORTO O DELLA DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITÀ

Belgio

- SA Electrabel/NV Electrabel
- Società comunali e intercomunali, per tale parte delle loro attività
- SA Société de Production d'Electricité/NV Elektriciteitsproductie Maatschappij

Danimarca

- Enti di produzione di energia elettrica in virtù di una licenza concessa ai sensi dell'articolo 10 della lov om elforsyning, cfr. decreto n. 767 del 28 agosto 2001.
- Enti di trasporto di energia elettrica in virtù di una licenza concessa ai sensi dell'articolo 19 della lov om elforsyning, cfr. decreto n. 767 del 28 agosto 2001.
- Enti responsabili del sistema in virtù di una licenza concessa ai sensi dell'articolo 27 della lov om elforsyning, cfr. decreto n. 767 del 28 agosto 2001.

Germania

- Enti locali, organismi di diritto pubblico o loro consorzi o imprese pubbliche, per la distribuzione di energia elettrica o la gestione di reti di approvvigionamento generale, ai sensi dell'articolo 3 della Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) del 24 aprile 1998, modificata da ultimo con legge del 10 novembre 2001.

Grecia

- « μ . », istituita con legge 1468/1950 relativa all'istituzione della e che opera ai sensi della legge 2773/1999 e del Decreto presidenziale 333/1999.
- « . » denominata « . », basata sull'articolo 14 della legge 2773/1999 e sul Decreto presidenziale 328/2000 (268).

Spagna

- Red Eléctrica de España, S.A.
- Endesa, S.A.
- Iberdrola, S.A.
- Unión Fenosa, S.A.
- Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.
- Electra del Viesgo, S.A.
- Otras entidades encargadas de la producción, transporte y distribución de electricidad en virtud de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico y su normativa de desarrollo.

Francia

- Électricité de France, istituita e operante ai sensi della loi 46/628 dell'8 aprile 1946 modificata sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
- Enti di distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo 23 della loi 46-628 dell'8 aprile 1946 modificata sur la nationalisation de l'électricité et du gaz
- Compagnie nationale du Rhône

Irlanda

- The Electricity Supply Board
- ESB Independent Energy [ESBIE – fornitura di energia elettrica]
- Synergen Ltd. [generazione di energia elettrica]
- Viridian Energy Supply Ltd. [fornitura di energia elettrica]
- Huntstown Power Ltd. [generazione di energia elettrica]
- Bord Gáis Éireann [fornitura di energia elettrica]
- Fornitori e produttori di energia elettrica titolari di licenza ai sensi dell'Electricity Regulation Act 1999

Italia

- Società del Gruppo Enel alle quali sono state conferite le attività di produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità, ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni.
- Altre imprese operanti sulla base di concessioni ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Lussemburgo

- Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg (CEGEDEL), di produzione o distribuzione dell'energia elettrica ai sensi della convenzione dell'11 novembre 1927 concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg, approvata dalla loi del 4 gennaio 1928.
- Le autorità locali preposte al trasporto o alla distribuzione dell'energia elettrica.
- Société électrique de l'Our (SEO).
- Syndicat de communes SIDOR.

Paesi Bassi

- Enti operanti nel settore della distribuzione di elettricità sulla base di una vergunning concessa dalle amministrazioni provinciali ai sensi della Provinciewet.

Austria

- Enti che gestiscono una rete di trasmissione o distribuzione ai sensi della Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I Nr. 143/1998, nella versione aggiornata, o ai sensi delle leggi sull'industria elettrica dei nove Länder federali.

Portogallo

- **NORMATIVE DI BASE**
 - ELECTRICIDADE DE PORTUGAL (EDP), istituita ai sensi del Decreto-Lei 182/95, del 27 luglio e redazione conforme al Decreto-Lei n. 56/97 del 14 marzo.
 - EMPRESA ELÉCTRICA DOS AÇORES (EDA), che opera ai sensi del Decreto-Legislativo Regional n. 15/96/A, del 1° agosto.
 - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA (EEM), che opera ai sensi del Decreto-Lei n. 99/91 e del Decreto-Lei n. 100/91, entrambi del 2 marzo.

— PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

- Enti produttori di elettricità ai sensi del Decreto-Lei n. 183/95, del 27 luglio, con redazione conforme al Decreto-Lei n. 56/97, del 14 marzo, modificato dal Decreto-Lei n. 198/2000, del 24 agosto.
- Produttori indipendenti di energia elettrica, ai sensi del Decreto-Lei n. 189/88, del 27 maggio, con redazione conforme ai Decreti-Lei n. 168/99, del 18 maggio, n. 313/95, del 24 novembre, n. 312/2001, del 10 dicembre e n. 339-C/2001, del 29 dicembre.

— TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

- Enti che trasportano l'elettricità ai sensi del Decreto-Lei n. 185/95, del 27 luglio, con redazione conforme al Decreto-Lei n. 56/97, del 14 marzo.

— DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

- Enti che distribuiscono elettricità ai sensi del Decreto-Lei n. 184/95, del 27 luglio, con redazione conforme ai Decreti-Lei n. 56/97, del 14 marzo, n. 344-B/82, del 19 settembre, n. 297/86 del 19 settembre e n. 341/90, del 30 ottobre.

Finlandia

- Enti municipali e imprese pubbliche che producono elettricità e enti responsabili della manutenzione delle reti di trasporto o distribuzione di elettricità e del trasporto di elettricità o della rete elettrica su licenza in conformità della sezione 4 o della sezione 16 della sähkömarkkinalaki/elmarknadslagen (396/1995).

Svezia

- Enti di trasporto o distribuzione di energia elettrica in virtù di una concessione rilasciata in base alla ellagen (1997:857).

Regno Unito

- Una persona titolare di una licenza ai sensi dell'articolo 6 dell'Electricity Act 1989
- Una persona titolare di una licenza ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'Electricity (Northern Ireland) Order 1992

ALLEGATO III

ENTI AGGIUDICATORI NEI SETTORI DELLA PRODUZIONE, DEL TRASPORTO O DELLA DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE

Belgio

- Aqinter
- Società comunali e intercomunali, per tale parte delle loro attività
- Société wallonne des Eaux
- Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

Danimarca

- Enti di distribuzione d'acqua di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del lov bekendtgørelse nr. 130 om vandforsyning ecc. del 26 febbraio 1999.

Germania

- Enti di produzione o distribuzione di acqua ai sensi degli Eigenbetriebsverordnungen o delle Eigenbetriebsgesetze dei Länder (Kommunale Eigenbetriebe).
- Enti di produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle Gesetze über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit der Länder.
- Enti di produzione d'acqua soggetti alla Gesetz über Wasser- und Bodenverbände del 12 febbraio 1991, modificata da ultimo il 15 maggio 2002.
- Enti (Regiebetriebe) di produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle Kommunalgesetze e, in particolare, delle Gemeindeverordnungen der Länder.
- Società istituite in virtù dell'Aktiengesetz del 6 settembre 1965, modificata da ultimo il 19 luglio 2002, o della GmbH-Gesetz del 20 aprile 1892, modificata da ultimo il 19 luglio 2002, o che hanno lo statuto giuridico di una Kommanditgesellschaft, e che producono o distribuiscono acqua in base a un contratto speciale con le autorità regionali o locali.

Grecia

- « . . . » (« . . . » o « . . . »). La struttura giuridica della compagnia è disciplinata dalle seguenti normative, legge 2190/1920, 2414/1996 e congiuntamente dalle disposizioni della legge 1068/80 e della legge 2744/1999.
- « . . . » (« . . . ») disciplinata dalle disposizioni della legge 2937/2001 (GU 169) e della legge 2651/1998 (GU 248)
- « μ 890/1979 » (« . . . »), che opera ai sensi della legge
- « μ 1069/80 del 23 agosto 1980 » che producono e distribuiscono l'acqua ai sensi della legge
- « μ . . . » che operano ai sensi del decreto presidenziale 410/1995, in applicazione del codice dei comuni.
- « μ . . . » che operano ai sensi del decreto legge 410/1995, in applicazione del codice dei comuni.

Spagna

- Mancomunidad de Canales de Taibilla.

— Otras entidades públicas integradas o dependientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales que actúan en el ámbito de la distribución de agua potable.

— Otras entidades privadas que tienen concedidos derechos especiales o exclusivos por las Corporaciones locales en el ámbito de la distribución de agua potable.

Francia

— Enti territoriali e enti pubblici locali che esercitano un'attività di produzione o di distribuzione di acqua potabile

Irlanda

— Enti di produzione o distribuzione di acqua ai sensi del Local Government [Sanitary Services] Act 1878 to 1964.

Italia

— Soggetti incaricati della gestione del servizio idrico nelle sue varie fasi, ai sensi del testo unico delle leggi sull'assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902 nonché del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento da 112 a 116.

— Ente autonomo acquedotto pugliese istituito con R.D.L. 19 ottobre 1919, n. 2060.

— Ente acquedotti siciliani istituito con leggi regionali 4 settembre 1979, n. 2/2 e 9 agosto 1980, n. 81.

— Ente sardo acquedotti e fognature istituito con legge 5 luglio 1963, n. 9.

Lussemburgo

— Servizi degli enti locali per la distribuzione d'acqua.

— Consorzi di enti locali di produzione o distribuzione di acqua, istituiti con la loi del 23 febbraio 2001 concernant la création des syndicats de communes, modificata e completata dalla loi del 23 dicembre 1958 e dalla loi del 29 luglio 1981 e con la loi del 31 luglio 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre.

Paesi Bassi

— Enti di produzione o distribuzione di acqua ai sensi della Waterleidingwet

Austria

— Comuni e raggruppamenti di comuni competenti per la produzione, il trasporto e la distribuzione di acqua potabile ai sensi delle Wasserversorgungsgesetze dei nove Länder federali.

Portogallo

— SISTEMI COMUNALI PLURIMI — Imprese che associano lo Stato o altri enti pubblici, con posizione maggioritaria nel capitale sociale, e imprese private ai sensi del Decreto-Lei n. 379/93, del 5 novembre. È consentita l'amministrazione diretta da parte dello Stato.

— SISTEMI COMUNALI — Comuni, associazioni di comuni, servizi municipalizzati, imprese con capitale interamente pubblico o in maggioranza pubblico o imprese private, ai sensi del Decreto-Lei n. 379/93, del 5 novembre e della legge n. 58/98, del 18 agosto.

Finlandia

- Autorità di fornitura d'acqua che rientrano nella sezione 3 della vesihuoltolaki/lagen om vattenjänster (119/2001).

Svezia

- Enti locali e aziende municipali che producono, trasportano o distribuiscono acqua potabile in virtù della lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

Regno Unito

- Un'impresa designata quale water undertaker o sewerage undertaker ai sensi del Water Industry Act 1991
- Una water and sewerage authority istituita dall'articolo 62 del Local Government etc (Scotland) Act 1994
- The Department for Regional Development (Northern Ireland)

ALLEGATO IV

ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI

Belgio

- Société nationale des Chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Danimarca

- Danske Statsbaner
- Enti di cui alla legge n. 1317 del 20 dicembre 2000 om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne.
- Ørestadsselskabet I/S

Germania

- Deutsche Bahn AG.
- Altri enti che forniscono servizi ferroviari pubblici ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della Allgemeine Eisenbahngesetz del 27 dicembre 1993, modificata da ultimo il 21 giugno 2002.

Grecia

- «Ο μ μ . . . » (« »), in conformità della legge 2671/98
- « . . » in conformità della legge 2366/95

Spagna

- Ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF)
- Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE).
- Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
- Eusko Trenbideak (Bilbao).
- Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. (FGV).
- Ferrocarriles de Mallorca.

Francia

- Société nationale des chemins de fer français e altre reti ferroviarie pubbliche, di cui alla loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 del 30 dicembre 1982, titolo II, capitolo 1
- Réseau ferré de France, ente pubblico istituito dalla loi n° 97-135 del 13 febbraio 1997

Irlanda

- Iarnród Éireann[Irish Rail]
- Railway Procurement Agency

Italia

- Ferrovie dello Stato SpA.
- Trenitalia SpA.

- Enti, società e imprese che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.
- Enti, società e imprese che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata a norma dell'art. 4 della legge 14 giugno 1949, n. 410 — Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.
- Enti, società e imprese o autorità locali che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata a norma dell'art. 14 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 — Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.
- Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 — Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 9 — modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e dall'articolo 45 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

Lussemburgo

- Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

Paesi Bassi

- Enti aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari

Austria

- Österreichische Bundesbahnen,
- Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH sowie
- Enti competenti per la fornitura di servizi di trasporto ai sensi della Eisenbahngesetz, BGBl. n. 60/1957, nella versione aggiornata.

Portogallo

- CP — Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., ai sensi del Decreto — Lei n.109/77, del 23 marzo,
- REFER, E.P., ai sensi del Decreto-Lei n.104/97, del 29 aprile,
- RAVE, S.A., ai sensi del Decreto-Lei n. 323-H/2000, del 19 dicembre,
- Fertagus, S.A., ai sensi del Decreto-Lei n.189-B/99, del 2 giugno,
- Metro do Porto, S.A., ai sensi del Decreto-Lei n. 394-A/98, del 15 dicembre, modificato dal Decreto-Lei n.261/2001, del 26 settembre,
- Normetro, S.A., ai sensi del Decreto-Lei n. 394-A/98, del 15 dicembre, modificato dal Decreto-Lei n. 261/2001, del 26 settembre,
- Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A., ai sensi del Decreto-Lei n.15/95, dell'8 febbraio,
- Metro do Mondego, S.A., ai sensi del Decreto-Lei n.10/2002, del 24 gennaio,
- Metro Transportes do Sul, S.A., ai sensi del Decreto-Lei n. 337/99, del 24 agosto,
- Camere municipali e enti comunali che prestano servizi di trasporto ai sensi del Decreto-Lei n.159/99, del 14 settembre,

- Autorità pubbliche e imprese pubbliche che prestano servizi di trasporto ferroviario ai sensi del Decreto-Lei n.10/90, del 17 marzo,
- Imprese private che prestano servizi di trasporto ferroviario ai sensi del Decreto-Lei n. 10/90, del 17 marzo, quando sono titolari di diritti speciali o esclusivi.

Finlandia

- VR Osaakeyhtiö/VR Aktiebolag

Svezia

- Enti pubblici che prestano servizi ferroviari ai sensi del förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar e della lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.
- Enti pubblici regionali e locali che assicurano le comunicazioni ferroviarie regionali e locali in virtù della lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik.
- Enti privati che effettuano servizi ferroviari in virtù di una autorizzazione accordata ai sensi del förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar, se tali autorizzazioni sono conformi all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva.

Regno Unito

- Railtrack plc
- Eurotunnel plc
- Northern Ireland Transport Holding company
- Northern Ireland Railways Company Limited

ALLEGATO V

ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI URBANI, DEI SERVIZI TRAMVIARI, FILOVIARI E DI AUTOBUS

Belgio

- Société des Transports intercommunaux de Bruxelles/Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel
- Société régionale wallonne du Transport e relative società di gestione (TEC Liège-Verviers, TEC Namur-Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)/ Société régionale wallonne du Transport en haar exploitatiemaatschappijen (TEC Liège-Verviers, TEC Namur-Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)
- Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)
- Società di diritto privato che beneficiano di diritti speciali o esclusivi

Danimarca

- Danske Statsbaner
- Enti che forniscono servizi pubblici d'autobus (almindelig rutekørsel) in base ad autorizzazione rilasciata ai sensi del lov bekendtgørelse nr. 738 del 22 dicembre 1999 om buskørsel.
- Ørestadsselskabet I/S

Germania

- Enti che forniscono servizi pubblici autorizzati di trasporto su brevi distanze in virtù della Personenbeförderungsgesetz del 21 marzo 1961, modificata da ultimo il 21 agosto 2002.

Grecia

- « . . . » (« »), che sono stati fondati e operano ai sensi del decreto legge 768/1970 (273), della legge 588/1977 (148) e della legge 2669/1998 (283).
- « . . . » (« »), che sono stati fondati e operano ai sensi della legge 352/1976(147) e della legge 2669/1998(283).
- « . . . » (« »), 2175/1993 (211) .2669/1998 (283)
- « . . . » (« »), che è stato fondato e opera ai sensi della legge 2175/1993 (211) e della legge 2669/1998 (283)
- « . . . » che è stato fondato e opera ai sensi della legge 1955/1991
- « . . . » (« »), che è stato fondato e opera ai sensi del decreto 3721/1957, del decreto legge 716/1970, della legge 866/79 e della legge 2898/2001 (71).
- « . . . » (« »), che opera ai sensi della legge 2963/2001 (268)
- « . . . » , denominate rispettivamente « . . . » e « . . . » , che operano ai sensi della legge 2963/2001 (268)

Spagna

- Entidades que prestan servicios públicos de transporte urbano con arreglo a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y correspondiente legislación autonómica en su caso.
- Entidades que prestan servicios públicos de autobuses con arreglo a la disposición transitoria tercera de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Francia

- Enti aggiudicatori che forniscono servizi di trasporto pubblico, in virtù dell'articolo 7-II della loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 del 30 dicembre 1982
- Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français e altri enti che forniscono servizi di trasporto in base ad autorizzazione rilasciata dal Syndicat des transports d'Ile-de-France in virtù dell'ordonnance n° 59-151 del 7 gennaio 1959 modificata e relativi decreti applicativi concernenti l'organizzazione dei trasporti di passeggeri nella regione Ile-de-France
- Réseau ferré de France, ente pubblico istituito dalla loi n° 97-135 del 13 febbraio 1997

Irlanda

- Iarnród Éireann[Irish Rail]
- Railway Procurement Agency
- Luas[Dublin Light Rail]
- Bus Éireann[Irish Bus]
- Bus Átha Cliath[Dublin Bus]
- Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico in base alle disposizioni del Road Transport Act 1932, modificato.

Italia

- Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto pubblico per ferrovia, sistemi automatici, tramvia, filovia e autobus o che gestiscono le relative infrastrutture a livello nazionale, regionale e locale.

Essi sono, ad esempio:

- Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico in base a concessione rilasciata ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 — Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata) — art. 1, modificata dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771.
- Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi dell'art. 1, n. 4 o n. 15, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 — Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.
- Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 — Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 — modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e dall'art. 45 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
- Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi dell'art. 113 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con legge 18 agosto 2000 n. 267 — modificato dall'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
- Enti, società e imprese che operano in base a concessione rilasciata a norma dell'art. 242 o 256 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.
- Enti, società e imprese e autorità locali che operano in base a concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 4 della legge 14 giugno 1949, n. 410 — Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.
- Enti, società e imprese che operano in base a concessione rilasciata ai sensi dell'art. 14 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 — Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

Lussemburgo

- Chemins de fer du Luxembourg (CFL).
- Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg.
- Transports intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette (TICE).
- Le imprese di autobus, che operano ai sensi del règlement grand-ducal del 3 febbraio 1978 concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées.

Paesi Bassi

- Enti di trasporto pubblici ai sensi del capo II (Openbaar vervoer) della Wet Personenvervoer

Austria

- Enti competenti per la fornitura di servizi di trasporto ai sensi della Eisenbahngesetz, BGBl. n. 60/1957, nella versione aggiornata, o della Kraftfahriniengesetz, BGBl. I Nr. 203/1999, nella versione aggiornata.

Portogallo

- Metropolitano de Lisboa, E.P., ai sensi del Decreto — Lei 439/78, del 30 dicembre,
- Camere municipali, servizi comunali e imprese comunali, previste dalla Lei n. 58/98, del 18 agosto, che forniscono servizi di trasporto ai sensi della Lei 159/99, del 14 settembre,
- Autorità pubbliche e imprese pubbliche che forniscono servizi di trasporto ferroviario ai sensi della Lei 10/90, del 17 marzo,
- Imprese private che forniscono servizi di trasporto ferroviario ai sensi della Lei 10/90, del 17 marzo, allorché sono titolari di diritti speciali o esclusivi,
- Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 98° del Regulamento de Transportes em Automóveis (Decreto n. 37272, del 31 dicembre del 1948,
- Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico ai sensi della Lei n. 688/73, del 21 dicembre,
- Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico ai sensi del Decreto — Lei n. 38144, del 31 dicembre del 1950.

Finlandia

- Enti che forniscono servizi regolari di trasporto con autocorriere nel quadro di una licenza speciale o esclusiva a titolo della laki luovutuksesta henkilöliikenteestä tiellä/lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991), autorità municipali di trasporto e imprese pubbliche che forniscono servizi di trasporto pubblico di autocorriere, ferrovia o ferrovia sotterranea, o che mantengono una rete ai fini di fornire detti servizi di trasporto.

Svezia

- Enti che prestano servizi ferroviari o tramviari urbani in virtù della lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik e della lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.
- Enti pubblici o privati che prestano un servizio di filobus o di autobus in virtù della lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik e della yrkestrafiklagen (1998:490).

Regno Unito

- London Regional Transport
- London Underground Limited

- Transport for London
- Una filiale della Transport for London ai sensi della section 424(1) del Greater London Authority Act 1999
- Strathclyde Passenger Transport Executive
- Greater Manchester Passenger Transport Executive
- Tyne and Wear Passenger Transport Executive
- Brighton Borough Council
- South Yorkshire Passenger Transport Executive
- South Yorkshire Supertram Limited
- Blackpool Transport Services Limited
- Conwy County Borough Council
- Una persona che fornisce un servizio locale a Londra quale definito nella section 179(1) del Greater London Authority Act 1999 (servizio di autobus) ai sensi di un accordo sottoscritto dalla Transport for London di cui alla section 156(2) di detta legge o ai sensi di un accordo di filiale di trasporto quale definito dalla section 169 di detta legge
- Northern Ireland Transport Holding Company
- Una persona titolare di una licenza di servizio stradale ai sensi della section 4(1) del Transport Act (Northern Ireland) 1967 che lo autorizza a fornire un servizio regolare quale previsto da detta licenza

ALLEGATO VI

ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI POSTALI

BELGIO

De Post/La Poste

DANIMARCA

Post Danmark, jf. Lov nr. 569 om Post Danmark A/S af 6. juni 2002.

GERMANIA

—

GRECIA

μ . fondate con decreto legge 496/70 e che operano ai sensi della legge 2668/98 (ELTA)

SPAGNA

Correos y Telégrafos, S.A.

FRANCIA

La Poste

IRLANDA

An Post plc

ITALIA

Poste Italiane SpA.

LUSSEMBURGO

Entreprise des Postes et Télécommunications Luxembourg

PAESI BASSI

—

AUSTRIA

Österreichische Post AG

PORTOGALLO

CTT — Correios de Portugal

FINLANDIA

SVEZIA

Posten Sverige AB

Posten Logistik AB

BLSI-I AB

DPD Nordic AB

DPD Sverige AB

Falcon Air AB

Hultbergs Inrikes Transporter AB (HIT)

Posten Express AB

Posten Logistik AB

Poståkeriet Sverige AB

SwedeGiro AB

TAB

—

REGNO UNITO

—

—

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO VII

ENTI AGGIUDICATORI NEI SETTORI DELLA RICERCA ED ESTRAZIONE DI PETROLIO O DI GAS

Belgio

—

Danimarca

— Enti ai sensi delle seguenti leggi:

— Lov om Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 11. juni 2002.

— Lov om kontinentalsoklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 1. maj 1979.

Germania

— Enti di cui alla Bundesberggesetz vom 13. August 1980.

Grecia

— « . . . », ai sensi della legge 2593/98 riguardante la ristrutturazione della e delle imprese sussidiarie, statuto e altre disposizioni pertinenti.

Spagna

— BG International Limited Qunum, Asesores & Consultores, S.A.

— Cambria Europe, Inc.

— CNWL oil (España), S.A.

— Compañía de investigación y explotaciones petrolíferas, S.A.

— Conoco limited.

— Eastern España, S.A.

— Enagas, S.A.

— España Canadá resources Inc.

— Fugro — Geoteam, S.A.

— Galioil, S.A.

— Hope petróleos, S.A.

— Locs oil compay of Spain, S.A.

— dusa oil Ltd.

— Murphy Spain oil company

— Onemppm España, S.A.

— Petroleum oil & gas España, S.A.

— Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.

— Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.

— Taurus petroleum, AN.

- Teredo oil limited
- Unión Fenosa gas exploración y producción, S.A.
- Wintersahll, AG
- YCI España, L.C.
- Otras entidades que operan en virtud de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de hidrocarburos y su normativa de desarrollo.

Francia

- Enti di prospezione ed estrazione di petrolio o di gas ai sensi del codice minerario e dei relativi testi di applicazione, in particolare il décret n° 95-427 del 19 aprile 1995

Irlanda

- Enti titolari di un'authorisation, license, permit o concession per la prospezione o estrazione di petrolio e di gas in forza dei seguenti atti:
 - Continental Shelf Act 1968
 - Petroleum and Other Minerals Development Act 1960
 - Licensing Terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development 1992
 - Petroleum (Production) Act (NI) 1964.

Italia

- Enti titolari di un'autorizzazione, di un permesso, di una licenza o di una concessione per la prospezione o estrazione di petrolio e di gas o per lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale in forza dei seguenti atti:
 - legge 10 febbraio 1953, n. 136;
 - legge 11 gennaio 1957, n. 6, modificata dalla legge 21 luglio 1967, n. 613;
 - legge 9 gennaio 1991, n. 9;
 - decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625;
 - legge 26 aprile 1974, n. 170, modificata dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Lussemburgo

—

Paesi Bassi

- Enti ai sensi della Mijnbouwwet (per 1 januari 2003)

Austria

- Enti competenti per la prospezione o l'estrazione di petrolio o gas ai sensi della Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999, nella versione aggiornata.

Portogallo

Enti ai sensi del

- Decreto-Lei n. 109/94, del 26 aprile e Portaria n. 790/94, del 5 settembre;
- Decreto-Lei n. 82/94, del 24 agosto e Despacho n. A-87/94, del 17 gennaio.

Finlandia

—

Svezia

- Enti che beneficiano di una concessione per la prospezione o l'estrazione di petrolio o di gas in virtù della minerallagen (1991:45) o che hanno ottenuto un'autorizzazione ai sensi della lagen (1966:314) om kontinentalsökeln.

Regno Unito

- Una persona che opera in virtù di una licenza rilasciata ai sensi del Petroleum Act 1998 o di effetto equivalente
- Una persona titolare di una licenza ai sensi del Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964

—

ALLEGATO VIII

ENTI AGGIUDICATORI NEI SETTORI DELLA PROSPEZIONE ED ESTRADIZIONE DI CARBONE E DI
ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI

Belgio

—

Danimarca

- Enti di prospezione o estrazione del carbone o altri combustibili solidi ai sensi della lov bekendtgørelse nr. 569 del 30 giugno 1997.

Germania

- Enti di prospezione o estrazione del carbone o altri combustibili solidi ai sensi della Bundesberggesetz del 13 agosto 1980.

Grecia

- « μινωική εταιρεία άνθρακος », impresa pubblica di prospezione o estrazione di carbone o altri combustibili solidi ai sensi del codice minerario del 1973, modificato dalla legge del 27 aprile 1976.

Spagna

- Alto Bierzo, S.A.
- Antracitas de Arlanza, S.A.
- Antracitas de Gillon, S.A.
- Antracitas de La Granja, S.A.
- Antracitas de Tineo, S.A.
- Campomanes Hermanos, S.A.
- Carbones de Arlanza, S.A.
- Carbones de Linares, S.A.
- Carbones de Pedraforca, S.A.
- Carbones del Puerto, S.A.
- Carbones el Tunel, S.L.
- Carbones San Isidro y María, S.A.
- Carbonifera del Narcea, S.A.
- Compañía Minera Jove, S.A.
- Compañía General Minera de Teruel, S.A.
- Coto minero del Narcea, S.A.
- Coto minero del Sil, S.A.
- Empresa Nacional Carbonifera del Sur, S.A.
- Endesa, S.A.

- Gonzalez y Diez, S.A.
- Hijos de Baldomero García, S.A.
- Hullas del Coto Cortés, S.A.
- Hullera Vasco-leonesa, S.A.
- Hulleras del Norte, S.A.
- Industrial y Comercial Minera, S.A.
- La Carbonifera del Ebro, S.A.
- Lignitos de Meirama, S.A.
- Malaba, S.A.
- Mina Adelina, S.A.
- Mina Escobal, S.A.
- Mina La Camocha, S.A.
- Mina La Sierra, S.A.
- Mina Los Compadres, S.A.
- Minas de Navaleo, S.A.
- Minas del Principado, S.A.
- Minas de Valdeloso, S.A.
- Minas Escucha, S.A.
- Mina Mora primera bis, S.A.
- Minas y explotaciones industriales, S.A.
- Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A.
- Minera del Bajo Segre, S.A.
- Minera Martín Aznar, S.A.
- Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.
- Muñoz Sole hermanos, S.A.
- Promotora de Minas de carbón, S.A.
- Sociedad Anónima Minera Catalano-aragonesa.
- Sociedad minera Santa Bárbara, S.A.
- Unión Minera del Norte, S.A.
- Union Minera Ebro Segre, S.A.
- Viloría Hermanos, S.A.
- Virgilio Riesco, S.A.
- Otras entidades que operan en virtud de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y su normativa de desarrollo.

Francia

- Enti di prospezione ed estrazione di carbone e altri combustibili solidi ai sensi del code minier e dei relativi testi di applicazione, in particolare il décret n° 95-427 del 19 aprile 1995

Irlanda

- Bord na Mona plc. set up and operating pursuant to the Turf Development Act 1946 to 1998.

Italia

- Carbosulcis SpA.

Lussemburgo

—

Paesi Bassi

—

Austria

- Enti competenti per la prospezione o l'estrazione di carbone o di altri combustibili solidi ai sensi della Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999, nella versione aggiornata.

Portogallo

- Empresa Nacional de Urânio.

Finlandia

- Enti che beneficiano di una concessione speciale per l'esplorazione o l'estrazione di combustibili solidi a titolo della laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta/lagen om rätt att överlata statlig fastighetsförmögenhet (...).

Svezia

- Enti che beneficiano di una concessione per la prospezione e l'estrazione di carbone o di altri combustibili solidi in virtù della minerallagen (1991:45) o della lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter o che hanno ottenuto un'autorizzazione ai sensi della lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Regno Unito

- Un operatore titolare di licenza (ai sensi del Coal Industry Act 1994)
- The Department of Enterprise, Trade and Investment (Northern Ireland)
- Una persona che opera in virtù di una licenza di prospezione, una concessione mineraria, una licenza mineraria o un permesso minerario quali definiti dalla section 57(1) del Mineral Development Act (Northern Ireland) 1969

ALLEGATO IX

ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI PORTUALI MARITTIMI O INTERNI O ALTRI TERMINALI

Belgio

- Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen
- Havenbedrijf van Gent
- Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen
- Port autonome de Charleroi
- Port autonome de Namur
- Port autonome de Liège
- Port autonome du Centre et de l'Ouest
- Société régionale du Port de Bruxelles/Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel
- Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen

Danimarca

- Porti, quali definiti all'articolo 1 della lov nr. 326 del 28 maggio 1999 om havne.

Germania

- Porti marittimi appartenenti, in toto o in parte, agli enti territoriali (Länder, Kreise, Gemeinden).
- Porti interni soggetti alla Hafenordnung in virtù delle Wassergesetze dei Länder.

Grecia

- « μ μ μ » (« »), ai sensi della legge 2688/99
- « μ μ Α μ » (« »), ai sensi della legge 2688/99
- « μ μ μ » (« ») ai sensi della legge 2932/01
- « μ μ μ » (« ») ai sensi della legge 2932/01
- « μ μ μ » (« ») ai sensi della legge 2932/01
- « μ μ μ μ » (« »), ai sensi della legge 2932/01
- « μ μ μ » (« »), ai sensi della legge 2932/01
- « μ μ μ » (« »), ai sensi della legge 2932/01
- « μ μ μ » (« »), ai sensi della legge 2932/01
- « μ μ μ » (« »), ai sensi della legge 2932/01
- « μ μ μ » (« »), ai sensi della legge 2932/01
- « μ μ μ » (« »), ai sensi della legge 2932/01
- « μ μ μ » (« »), ai sensi della legge 2932/01
- «O μ μ μ » (« »), ai sensi della legge 2932/01
- Altri porti disciplinati dal Decreto presidenziale 649/ 1977. (Sorveglianza organizzazione del funzionamento e controllo amministrativo dei porti).

Spagna

- Ente público Puertos del Estado
- Autoridad Portuaria de Alicante
- Autoridad Portuaria de Almería — Motril
- Autoridad Portuaria de Avilés
- Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
- Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
- Autoridad Portuaria de Baleares
- Autoridad Portuaria de Barcelona
- Autoridad Portuaria de Bilbao
- Autoridad Portuaria de Cartagena
- Autoridad Portuaria de Castellón
- Autoridad Portuaria de Ceuta
- Autoridad Portuaria de Ferrol — San Cibrao
- Autoridad Portuaria de Gijón
- Autoridad Portuaria de Huelva
- Autoridad Portuaria de Las Palmas
- Autoridad Portuaria de Málaga
- Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra
- Autoridad Portuaria de Melilla
- Autoridad Portuaria de Pasajes
- Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
- Autoridad Portuaria de Santander
- Autoridad Portuaria de Sevilla
- Autoridad Portuaria de Tarragona
- Autoridad Portuaria de Valencia
- Autoridad Portuaria de Vigo
- Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa
- Otras entidades Portuarias de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y Valencia.

Francia

- Port autonome de Paris instituito con la loi n° 68-917 del 24 ottobre 1968 relative au port autonome de Paris

- Port autonome de Strasbourg istituito dalla convention del 20 maggio 1923 entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port, approvata dalla loi del 26 aprile 1924
- Porti autonomi disciplinati dagli articoli L. 111-1 e seguenti del code des ports maritimes
- Porti non autonomi disciplinati dagli articoli R. 121-1 e seguenti del code des ports maritimes
- Porti gestiti dalle autorità regionali o dipartimentali che operano in base a concessione rilasciata dalle autorità regionali o dipartimentali a norma dell'articolo 6 della loi n° 83-663 del 22 luglio 1983 complétant la loi n° 83-8 del 7 gennaio 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l'État
- Voies navigables de France, ente pubblico soggetto alle disposizioni dell'articolo 124 della loi n° 90-1168 del 29 dicembre 1990 modificata

Irlanda

- Porti disciplinati dagli Harbours Acts 1946 to 2000
- Porto di Rosslare Harbour gestito ai sensi degli Fishguard and Rosslare Railways and Harbours Acts 1899.

Italia

- Porti statali e altri porti gestiti dalle Capitanerie di Porto a norma del Codice della navigazione, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
- Porti autonomi (enti portuali) istituiti con leggi speciali a norma dell'art. 19 del Codice della navigazione, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Lussemburgo

- Port de Mertert, istituito e disciplinato dalla loi modificata del 22 luglio 1963 relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle.

Paesi Bassi

- Enti aggiudicatori nel settore delle attrezzature per porti marittimi, porti fluviali o altri terminali

Austria

- Porti per la navigazione interna parzialmente o totalmente di proprietà dei Länder e/o dei Gemeinden.

Portogallo

- APDL — Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A, ai sensi del Decreto — Lei n. 335/98, del 3 novembre 1998;
- APL — Administração do Porto de Lisboa, S.A, ai sensi del Decreto — Lei n. 336/98, del 3 novembre 1998;
- APS — Administração do Porto de Sines, S.A, ai sensi del Decreto — Lei n. 337/98, del 3 novembre 1998;
- APSS — Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A, ai sensi del Decreto — Lei n. 338/98, del 3 novembre 1998;
- APA — Administração do Porto de Aveiro, S.A, ai sensi del Decreto — Lei n. 339/98, del 3 novembre 1998;
- IPN — Instituto Portuário do Norte, ai sensi del Decreto — Lei n. 242/99, del 28 giugno 1999;
- ICP — Instituto Portuário do Centro, ai sensi del Decreto — Lei n. 243/99, del 28 giugno 1999;
- IPS — Instituto Portuário do Sul, ai sensi del Decreto — Lei n. 244/99, del 28 giugno 1999;
- IDN — Instituto da Navegabilidade do Douro, ai sensi del Decreto — Lei n. 138-A/97, del 3 giugno.

Finlandia

- Porti operanti a titolo dell'aliquota comunale delle tariffe portuali e dei diritti di navigazione (955/76) e porti istituiti su licenza a titolo della sezione 3 dell'aliquota comunale delle tariffe portuali e dei diritti di navigazione (1156/1994).
- Saimaan kanavan hoitokunta/Förvaltningsnämnden för Saima kanal

Svezia

- Impianti portuali e terminali ai sensi della legge (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn e del förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal.

Regno Unito

- Un'autorità locale che gestisce un'area geografica per quanto riguarda gli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali utilizzati dai vettori per via marittima o via navigabile interna
- Un'autorità portuale ai sensi della section 57 del Harbours Act 1964
- British Waterways Board
- Un'autorità portuale ai sensi della section 38(1) del Harbours Act (Northern Ireland) 1970

ALLEGATO X

ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI AEROPORTUALI

Belgio

- Belgocontrol
- Brussels International Airport Company
- Luchthaven van Deurne
- Luchthaven van Oostende
- SA Brussels South Charleroi Airport
- SA Société de Développement et de Promotion de l'Aéroport de Bierset

Danimarca

- Aeroporti che operano in base ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, *lla lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse n. 543 del 13 giugno 2001.*

Germany

- Aeroporti quali definiti all'articolo 38, paragrafo 2, punto 1, della Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung del 19 giugno 1964, modificata da ultimo il 21 agosto 2002.

Grecia

- « _____ » (« _____ »), che opera in base al decreto legge 714/70, modificata dalla legge 1340/83, e la cui organizzazione è disciplinata dal Decreto presidenziale 56/89, modificato successivamente.
- La compagnia « _____ μ _____ » con sede a Spata, che opera ai sensi della legge 2338/95 « _____ μ _____ . » _____ μ _____ »).
- « _____ » ai sensi del Decreto presidenziale 158/02 « _____ , _____ μ _____ , _____ , _____ μ _____ » (_____ μ 137)

Spagna

- Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

Francia

- Aerodromi gestiti da enti pubblici in virtù degli articoli L. 251-1, L.260-1 e L. 270-1 del code de l'aviation civile
- Aerodromi gestiti nel quadro di una concessione rilasciata dallo Stato in virtù dell'articolo R.223-2 del code de l'aviation civile
- Aerodromi gestiti in virtù di un'ordinanza prefettizia di autorizzazione di occupazione temporanea
- Aerodromi istituiti da un ente pubblico e oggetto di una convenzione contemplata dall'articolo L. 221-1 del code de l'aviation civile

Irlanda

- Aeroporti di Dublin, Cork e Shannon gestiti da Aer Rianta–Irish Airports.
- Aeroporti che operano in base a una public use licence rilasciata in base all'Irish Aviation Authority Act 1993 modificato dall'Air Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998, e nei quali i servizi aerei di linea sono effettuati con aeromobili per il trasporto pubblico di passeggeri, posta e merci.

Italia

- AAAVTAG.
- Enti di gestione per leggi speciali.
- Enti che gestiscono impianti aeroportuali in base a concessione rilasciata a norma dell'art. 694 del c.n., R.D. 30 marzo 1942, n. 327.
- R.A.I. Registro Aeronautico Italiano.

Lussemburgo

- Aéroport du Findel.

Paesi Bassi

- Aeroporti civili gestiti a norma degli articoli 18 e seguenti del Luchtvaartwet

Austria

- Enti competenti per l'allestimento degli aeroporti ai sensi della Luftfahrtgesetz, BGBl. Nr. 253/1957, nella versione aggiornata.

Portogallo

- ANA — Aeroportos de Portugal, S.A., istituita ai sensi del Decreto — Lei n. 404/98, del 18 dicembre;
- NAV — Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., istituita ai sensi del Decreto — Lei n. 404/98, del 18 dicembre.
- ANAM — Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S.A., istituita ai sensi del Decreto — Lei n. 453/91, dell'11 dicembre;

Finlandia

- Aeroporti gestiti dal «Ilmailulaitos/Luftfartsverket» o da un'impresa municipale o pubblica a titolo dellailmailulaki/-luftfartslagen(281/1995).

Svezia

- Aeroporti pubblici che operano ai sensi della luftfartslagen (1957:297).
- Aeroporti privati che operano in base a licenza di gestione rilasciata ai sensi della suddetta legge se la licenza corrisponde ai criteri dell'articolo 2, paragrafo 3, IIa direttiva.

Regno Unito

- Un'autorità locale che gestisce un'area geografica per quanto riguarda gli impianti aeroportuali o altri terminali utilizzati dai vettori aerei
- Un'operatore aeroportuale ai sensi dell'Airports Act 1986 che gestisce un aeroporto nel rispetto dell'economic regulation di cui alla Part IV di detto Act
- Highland and Islands Airports Limited
- Un'operatore aeroportuale ai sensi dell'Airports (Northern Ireland) Order 1994

ALLEGATO XI

ELENCO DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 30, PARAGRAFO 3

A. TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI GAS O DI ENERGIA TERMICA

Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 12 giugno 1998, concernente norme comuni per il mercato del gas naturale ⁽¹⁾

B. PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITÀ

Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ⁽²⁾

C. PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE

—

D. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI

—

E. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI URBANI, DEI SERVIZI TRAMVIARI, FILOVIARI E DI AUTOBUS

—

F. ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI POSTALI

Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio ⁽³⁾

G. RICERCA ED ESTRAZIONE DI PETROLIO O DI GAS

Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ⁽⁴⁾

H. PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI CARBONE O DI ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI

—

I. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI PORTUALI MARITTIMI O INTERNI O ALTRI TERMINALI

—

J. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI AEROPORTUALI

—

—

⁽¹⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/39/CE (GU L 176 del 5.7.2002, pag. 21).

⁽⁴⁾ GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.

ALLEGATO XII

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA b) ⁽¹⁾

NACE ⁽¹⁾					
Sezione F			Costruzione		Codice CPV
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
45			Costruzioni	Questa divisione comprende: Nuove costruzioni, restauri e riparazioni correnti	45 000 000
	45.1		Preparazione del cantiere edile		45 100 000
		45.11	Demolizioni e sterri	Questa classe comprende: — demolizione di edifici e di altre strutture — sgombero dei cantieri edili — movimento terra: scavo, riporto, spianamento e rusatura dei cantieri edili, scavo di trincee, rimozione di roccia, abbattimento con esplosivo, ecc. — preparazione del sito per l'estrazione di minerali: rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e dei siti minerari Questa classe comprende inoltre: — il drenaggio dei cantieri edili — il drenaggio di terreni agricoli e forestali	45 110 000
		45.12	Trivellazioni e Perforazioni	Questa classe comprende: — trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili nonché per le indagini geofisiche, geologiche e similari Questa classe non comprende: — la trivellazione di pozzi per l'estrazione di petrolio o di gas, cfr. 11.20 — la trivellazione di pozzi d'acqua, cfr. 45.25 — lo scavo di pozzi, cfr. 45.25 — la prospezione di giacimenti di petrolio e di gas, le indagini geofisiche, geologiche e sismiche, cfr. 74.20	45 120 000
	45.2		Costruzione completa o parziale di edifici e opere di ingegneria civile		45 200 000

⁽¹⁾ In caso di interpretazione divergente tra CPV e NCE, si applica la nomenclatura NACE.

NACE (¹)					
Sezione F			Costruzione		Codice CPV
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
		45.21	Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile	<p>Questa classe comprende:</p> <p>lavori di costruzione o edili di qualsiasi tipo</p> <p>la costruzione di opere di ingegneria civile:</p> <p>ponti (inclusi quelli per autostrade so- praelevate), viadotti, gallerie e sottopas- saggi</p> <p>condotte, linee di comunicazione ed elet- triche per grandi distanze</p> <p>condotte,</p> <p>linee di comunicazione ed elettriche ur- bane; lavori urbani ausiliari</p> <p>il montaggio e l'installazione in loco di opere prefabbricate.</p> <p>Questa classe non comprende:</p> <p>le attività dei servizi connessi all'estrazio- ne di petrolio e di gas cfr. 11.20</p> <p>il montaggio di opere prefabbricate com- plete con elementi, non di calcestruzzo, fabbricati in proprio cfr. 20, 26 e 28</p> <p>lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazio- ni sportive cfr. 45.23</p> <p>i lavori di installazione dei servizi in un fabbricato cfr. 45.3</p> <p>i lavori di rifinitura degli edifici cfr. 45.4</p> <p>le attività in materia di architettura e di ingegneria cfr. 74.20</p> <p>la gestione di progetti di costruzione cfr. 74.20</p>	45 210 000
		45.22	Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici	<p>Questa classe comprende:</p> <p>la costruzione di tetti</p> <p>la copertura di tetti</p> <p>lavori di impermeabilizzazione</p>	45 220 000
		45.23	Costruzione di strade campi di aviazione e impianti sportivi	<p>Questa classe comprende:</p> <p>la costruzione di strade, autostrade, stra- de urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni</p> <p>la costruzione di strade ferrate</p> <p>la costruzione di piste di campi di avia- zione</p> <p>lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazio- ni sportive</p> <p>la segnaletica orizzontale per superfici stradali e la delineazione di zone di parcheggio</p> <p>Questa classe non comprende:</p> <p>i lavori preliminari di movimento terra cfr. 45.11</p>	45 230 000

NACE (¹)					
Sezione F			Costruzione		Codice CPV
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
		45.24	Costruzione di opere idrauliche	Questa classe comprende: la costruzione di: idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse, ecc. dighe e sbarramenti lavori di dragaggio lavori sottomarini	45 240 000
		45.25	Altri lavori speciali di costruzione	Questa classe comprende: lavori di costruzione edili e di genio civile da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacità o attrezzature particolari: lavori di fondazione, inclusa la palificazione perforazione e costruzione di pozzi d'acqua, scavo di pozzi posa in opera di strutture metalliche non fabbricate in proprio piegatura di ossature metalliche posa in opera di mattoni e pietre montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro, proprie o prese in locazione costruzione di camini e forni industriali Questa classe non comprende: il noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio cfr. 72.32	45 250 000
	45.3		Installazione dei servizi in un fabbricato		45 300 000
		45.31	Installazione di impianti elettrici	Questa classe comprende: l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: cavi e raccordi elettrici sistemi di telecomunicazione sistemi di riscaldamento elettrico antenne d'uso privato impianti di segnalazione d'incendio sistemi di allarme antifurto ascensori e scale mobili linee di discesa di parafulmini, ecc.	45 310 000

NACE (¹)					
Sezione F			Costruzione		Codice CPV
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
		45.32	Lavori d'isolamento	Questa classe comprende: l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di materiali isolanti per l'isolamento termico, acustico o antivibrazioni Questa classe non comprende: lavori di impermeabilizzazione cfr. 45.22	45 320 000
		45.33	Installazione di impianti idraulico-sanitari	Questa classe comprende: l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: impianti idraulico-sanitari raccordi per il gas impianti e condotti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione o condizionamento dell'aria sistemi antincendio Questa classe non comprende: l'installazione di impianti di riscaldamento elettrico cfr. 45.31	45 330 000
		45.34	Altri lavori di installazione	Questa classe comprende: l'installazione di sistemi di illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di accessori ed attrezzature non classificati altrove	45 340 000
	45.4		Lavori di rifinitura degli edifici		45 400 000
		45.41	Intonacatura	Questa classe comprende: lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura	45 410 000
		45.42	Posa in opera di infissi in legno o in metallo	Questa classe comprende: l'installazione, da parte di ditte non costruttrici, di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili, in legno o in altro materiale completamenti di interni come soffitti, rivestimenti murali in legno, pareti mobili, ecc. Questa classe non comprende: la posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno cfr. 45.43	45 420 000

NACE (*)					
Sezione F			Costruzione		Codice CPV
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
		45.43	Rivestimento di pavimenti e di muri	Questa classe comprende: la posa in opera, l'applicazione o l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti moquette e rivestimenti di linoleum, gomma o plastica per pavimenti rivestimenti alla veneziana, in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri carta da parati	45 430 000
		45.44	Tinteggiatura e posa in opera di vetrate	Questa classe comprende: la tinteggiatura interna ed esterna di edifici la verniciatura di strutture di genio civile la posa in opera di vetrate, specchi, ecc. Questa classe non comprende: la posa in opera di finestre cfr. 45.42	45 440 000
		45.45	Altri lavori di completamento degli edifici	Questa classe comprende: l'installazione di piscine private la pulizia a vapore, la sabbiatura, ecc. delle pareti esterne degli edifici altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. Questa classe non comprende: le pulizie effettuate all'interno di immobili ed altre strutture cfr. 74.70	45 450 000
	45.5		Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore		45 500 000
		45.50	Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore	Questa classe non comprende: il noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione senza manovratore cfr. 71.32	45 500 000

(*) Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio del 9 ottobre 1990 relativo alla nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1).

ALLEGATO XIII

INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI DI GARA

A. PROCEDURE APERTE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
2. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro).

Categoria del servizio ai sensi dell'allegato XVII A o XVII B e sua descrizione (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).

Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di leasing, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.

4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.

5. Per le forniture e i lavori:

a) Natura e quantità dei prodotti da fornire (numero/numeri di rimando alla nomenclatura). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, il calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l'entità delle prestazioni, e le caratteristiche generali dell'opera (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).

b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti di esse.

Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti.

c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

6. Per i servizi:

a) Natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti.

b) Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione.

c) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

d) Indicare se le persone giuridiche siano tenute a indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale responsabile della prestazione del servizio.

e) Indicare se i prestatori di servizi possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

7. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.

8. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.

9. a) Indirizzo presso cui possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari.
b) Eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma necessaria per ottenere tali documenti.
10. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte indicative quando si tratta dell'istituzione di un sistema di acquisizione dinamico.
b) Indirizzo cui esse vanno spedite.
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
11. a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte.
b) Data, ora e luogo di tale apertura.
12. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
13. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
14. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.
15. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l'operatore economico aggiudicatario dovrà soddisfare.
16. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta.
17. Eventualmente, condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto.
18. Criteri definiti all'articolo 54 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta.
19. Eventualmente, il riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente», cui si riferisce l'appalto.
20. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
21. Data di invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore.
22. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio).
23. Altre informazioni pertinenti.

B. PROCEDURE RISTRETTE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
2. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro).

Categoria del servizio ai sensi dell'allegato XVII A o XVII B e sua descrizione (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).

Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di leasing, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.

4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.

5. Per le forniture e i lavori:

a) Natura e quantità dei prodotti da fornire (numero/numeri di rimando alla nomenclatura). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l'entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera (numero/numeri di rimando alla nomenclatura).

b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti di esse.

Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti.

c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

6. Per i servizi:

a) Natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti.

b) Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione.

c) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

d) Indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio.

e) Indicare se i prestatori possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

7. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.

8. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.

9. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.

10. a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione.

b) Indirizzo cui esse vanno spedite.

c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

11. Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte.

12. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.

13. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

14. Informazioni riguardanti la situazione propria dell'operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.
15. Criteri definiti all'articolo 55 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta.
16. Eventualmente, condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto.
17. Eventualmente, il riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente», cui si riferisce l'appalto.
18. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
19. Data di invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore.
20. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio).
21. Altre informazioni pertinenti.

C. PROCEDURE NEGOZiate

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
2. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti e se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi) indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro).

Categoria del servizio ai sensi dell'allegato XVII A o XVII B e sua descrizione (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).

Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di leasing, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.

4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.

5. Per le forniture e i lavori:

- a) Natura e quantità dei prodotti da fornire (numero/numeri di rimando alla nomenclatura). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l'entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera (numero/numeri di rimando alla nomenclatura).

- b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti di esse.

Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti.

- c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

6. Per i servizi:
- a) Natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti.
 - b) Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione.
 - c) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
 - d) Indicare se le persone giuridiche siano tenute a indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale responsabile della prestazione del servizio.
 - e) Indicare se i prestatori possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
7. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.
8. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.
9. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.
10. a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione.
- b) Indirizzo cui esse vanno spedite.
 - c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
11. Eventualmente, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.
12. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
13. Informazioni riguardanti la situazione propria dell'operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.
14. Criteri definiti all'articolo 54 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta.
15. Eventualmente, nomi e indirizzi di operatori economici già selezionati dall'ente aggiudicatore.
16. Eventualmente, la data o le date di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
17. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto.
18. Eventualmente, il riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente», cui si riferisce l'appalto.
19. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
20. Data di spedizione del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.
21. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio).
22. Altre informazioni pertinenti.

D. AVVISO DI GARA SEMPLIFICATO NELL'AMBITO DI UN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE ⁽¹⁾

1. Paese dell'ente aggiudicatore.
2. Denominazione e indirizzo elettronico dell'ente aggiudicatore.
3. Riferimento della pubblicazione del bando di gara sul sistema di acquisizione dinamico.
4. Indirizzo elettronico in cui sono disponibili il capitolato d'oneri e i documenti complementari relativi al sistema dinamico di acquisizione.
5. Oggetto dell'appalto: descrizione secondo il(i) numero(i) di riferimento alla nomenclatura «CPV» e quantità o entità dell'appalto da aggiudicare.
6. Termine per la presentazione delle offerte indicative.

⁽¹⁾ In vista dell'ammissione al sistema, per poter partecipare successivamente all'indizione dell'appalto specifico.

ALLEGATO XIV

INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI SULL'ESISTENZA DI UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
2. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
3. Oggetto del sistema di qualificazione (descrizione dei prodotti, servizi o lavori, o loro categorie, che vanno acquistati con tale sistema — numero/numeri di rimando alla nomenclatura).
4. Requisiti che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione in base al sistema e metodi di verifica di ciascuna di tali condizioni. Se la descrizione dei requisiti e dei metodi di verifica è voluminosa e si basa su documenti cui gli operatori economici interessati hanno accesso, una sintesi dei requisiti e dei metodi principali e un riferimento a tali documenti sarà sufficiente.
5. Periodo di validità del sistema di qualificazione e formalità da espletare per il suo rinnovo.
6. Menzione del fatto che l'avviso è utilizzato come mezzo di indizione di gara.
7. Indirizzo presso cui è possibile ottenere ulteriori informazioni e la documentazione relativa al sistema di qualificazione (se l'indirizzo è diverso da quello di cui al punto 1).
8. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
9. Criteri, se noti, definiti all'articolo 55 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare.
- 10 Altre eventuali informazioni.

ALLEGATO XV A

A INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI PERIODICI

I. RUBRICHE DA COMPILARE IN OGNI CASO

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore o del servizio presso cui si possono ottenere ulteriori informazioni.
2. a) Per gli appalti di forniture: natura e quantità o valore delle prestazioni o dei prodotti da fornire, numero/numeri di riferimento alla nomenclatura.
b) Per gli appalti di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera o dei lotti relativi all'opera, numero/numeri di riferimento alla nomenclatura.
c) Per gli appalti di servizi: importo totale previsto in ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato XVII A, numero/numeri di riferimento alla nomenclatura.
3. Data di invio dell'avviso o di invio dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente».
4. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio).
5. Altre eventuali informazioni.

II. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SE L'AVVISO FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE DELLA GARA O CONSENTE UNA RIDUZIONE DEI TERMINI DI RICEZIONE DELLE CANDIDATURE O DELLE OFFERTE

6. Indicazione del fatto che i fornitori interessati devono far conoscere all'ente aggiudicatore il loro interesse per lo/gli appalto/i.
7. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
8. Termine ultimo per la ricezione delle domande per ottenere un invito a presentare un'offerta o a negoziare.
9. Natura e quantità dei prodotti da fornire o caratteristiche generali dell'opera o categoria del servizio ai sensi dell'allegato XVII A e sua descrizione; indicare se si prevedono uno o più accordi quadro. Indicare tra l'altro eventuali opzioni per acquisti complementari e il calendario provvisorio per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche il calendario provvisorio dei successivi bandi di gara.
10. Indicare se si tratta di acquisto, leasing, locazione, acquisto a riscatto o di una combinazione tra tali possibilità.
11. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di inizio.
12. Indirizzo cui le imprese interessate devono manifestare per iscritto il proprio interesse.
Termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni d'interesse.
Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.
13. Requisiti di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e tecniche che i fornitori devono soddisfare.
14. a) Data provvisoria, se nota, di inizio delle procedure di aggiudicazione dello/degli appalto/i.
b) Tipo di procedura di aggiudicazione (ristretta o negoziata).
c) Importo e modalità di versamento delle somme da pagare per ottenere la documentazione relativa alla consultazione.

15. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione del/degli, appalto/i.
16. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
17. Criteri, se noti, definiti all'articolo 55 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a manifestare il proprio interesse di cui all'articolo 46, paragrafo 3 o nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare.

ALLEGATO XV B

INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE NEL
«PROFILO DI COMMITTENTE» DI UN AVVISO PERIODICO INDICATIVO, CHE NON FUNGE DA MEZZO DI
INDIZIONE DI UNA GARA

1. Paese dell'ente aggiudicatore
2. Nome dell'ente aggiudicatore
3. Indirizzo internet del «profilo di committente» (URL)
4. Numero/numeri di rimando alla nomenclatura

—

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO XVI

INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI

I. Informazioni per la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹⁾.

1. Nome e indirizzo dell'ente aggiudicatore.
2. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi e numero/numeri di riferimento alla nomenclatura; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro).
3. Indicazione succinta del tipo e della quantità di prodotti, lavori o servizi forniti.
4. a) Forma di indizione della gara (avviso relativo al sistema di qualificazione, avviso periodico, bando di gara).
b) Riferimento della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
c) Nel caso di appalti aggiudicati senza indizione di gara, indicare la pertinente norma dell'articolo 40, paragrafo 3, o dell'articolo 32.
5. Procedura di aggiudicazione dell'appalto (procedura aperta, ristretta o negoziata).
6. Numero di offerte ricevute.
7. Data di aggiudicazione dell'appalto.
8. Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità effettuati ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 3, punto j).
9. Nome e indirizzo del/degli operatore/i economico/i.
10. Indicare, eventualmente, se l'appalto è stato o può essere subappaltato.
11. Prezzo pagato o prezzo dell'offerta più elevata e di quella più bassa di cui si è tenuto conto nell'aggiudicazione dell'appalto.
12. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
13. Informazioni facoltative:
 - valore e percentuale dell'appalto che è stata o può essere subappaltata a terzi.
 - criterio di aggiudicazione dell'appalto.

II. Informazioni non destinate ad essere pubblicate

14. Numero di appalti aggiudicati (quando un appalto è stato suddiviso tra più fornitori).
15. Valore di ciascun appalto aggiudicato.
16. Paese d'origine del prodotto o del servizio (origine comunitaria o non comunitaria e, in quest'ultimo caso, ripartizione per paese terzo).
17. Criteri di attribuzione utilizzati (offerta economicamente più vantaggiosa, prezzo più basso).

⁽¹⁾ Le informazioni delle rubriche 6, 9 e 11 sono considerate informazioni non destinate alla pubblicazione se l'ente aggiudicatore ritiene che la loro pubblicazione possa pregiudicare un interesse commerciale sensibile.

18. Indicare se l'appalto è stato aggiudicato a un offerente che presentava una variante ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1.
19. Indicare se vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse, in base all'articolo 57.
20. Data di invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore.
21. Nel caso di appalti aventi per oggetto servizi di cui all'allegato XVII B, accordo dell'ente aggiudicatore per la pubblicazione dell'avviso (articolo 43, paragrafo 4).

—

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO XVII A ⁽¹⁾

SERVIZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31

Categorie	Denominazione	Numero di riferimento CPC ⁽¹⁾	Numero di riferimento CPV
1	Servizi di manutenzione e riparazione	6112, 6122, 633, 886	da 50100000 a 50982000 (eccetto 50310000 a 50324200 e 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0)
2	Servizi di trasporto terrestre ⁽²⁾ , inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta	712 (eccetto 71235), 7512, 87304	da 60112000-6 a 60129300-1 (eccetto 60121000 a 60121600, 60122200-1, 60122230-0), e da 64120000-3 a 64121200-2
3	Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta	73 (eccetto 7321)	da 62100000-3 a 62300000-5 (eccetto 62121000-6, 62221000-7)
4	Trasporto di posta per via terrestre ⁽²⁾ e aerea	71235, 7321	60122200-1, 60122230-0 62121000-6, 62221000-7
5	Servizi di telecomunicazione	752	da 64200000-8 a 64228200-2, 72318000-7, e da 72530000-9 a 72532000-3
6	Servizi finanziari: a) servizi assicurativi b) servizi bancari e finanziari ⁽³⁾	ex 81, 812, 814	da 66100000-1 a 66430000-3 e da 67110000-1 a 67262000-1 ⁽³⁾
7	Servizi informatici ed affini	84	da 50300000-8 a 50324200-4, da 72100000-6 a 72591000-4 (eccetto 72318000-7 e da 72530000-9 a 72532000-3)
8	Servizi di ricerca e sviluppo ⁽⁴⁾	85	da 73000000-2 a 73300000-5 (da 73200000-4, 73210000-7, 7322000-0)
9	Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili	862	da 74121000-3 a 74121250-0
10	Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica	864	da 74130000-9 a 74133000-0, e 74423100-1, 74423110-4
11	Servizi di consulenza gestionale ⁽⁵⁾ e affini	865, 866	da 73200000-4 a 73220000-0, da 74140000-2 a 74150000-5 (eccetto 74142200-8), e 74420000-9, 74421000-6, 74423000-0, 74423200-2, 74423210-5, 74871000-5, 93620000-0

⁽¹⁾ In caso di interpretazione divergente tra CPV e CPC, si applica la nomenclatura CPC.

Categorie	Denominazione	Numero di riferimento CPC ⁽¹⁾	Numero di riferimento CPV
12	Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi	867	da 74200000-1 a 74276400-8, e da 74310000-5 a 74323100-0, e 74874000-6
13	Servizi pubblicitari	871	da 74400000-3 a 74422000-3 (eccetto 74420000-9 e 74421000-6)
14	Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari	874, 82201 à 82206	da 70300000-4 a 70340000-6, e da 74710000-9 a 74760000-4
15	Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto	88442	da 78000000-7 a 78400000-1
16	Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi	94	da 90100000-8 a 90320000-6, e 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0

⁽¹⁾ Nomenclatura CPC (versione provvisoria), utilizzata per definire l'ambito di applicazione della direttiva 93/38/CEE.

⁽²⁾ Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

⁽³⁾ Ad esclusione dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni aggiudicatrici per loro uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni.

⁽⁴⁾ Ad esclusione dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni aggiudicatrici per loro uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni.

⁽⁵⁾ Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.

ALLEGATO XVII B

SERVIZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 32

Categorie	Denominazione	Numero di riferimento CPC	Numero di riferimento CPV
17	Servizi alberghieri e di ristorazione	64	da 55000000-0 a 55524000-9, e da 93400000-2 a 93411000-2
18	Servizi di trasporto per ferrovia	711	60111000-9, e de 60121000-2 a 60121600-8
19	Servizi di trasporto per via d'acqua	72	da 61000000-5 a 61530000-9, e da 63370000-3 a 63372000-7
20	Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti	74	62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 62450000-1, da 63000000-9 a 63600000-5 (eccetto 63370000-3, 63371000-0, 63372000-7), e 74320000-2, 93610000-7
21	Servizi legali	861	da 74110000-3 a 74114000-1
22	Servizi di collocamento e reperimento di personale ⁽¹⁾	872	da 74500000-4 a 74540000-6 (eccetto 74511000-4), e da 50000000-2 a 95140000-5
23	Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati	873 (tranne 87304)	da 74600000-5 a 74620000-1
24	Servizi relativi all'istruzione, anche professionale	92	da 80100000-5 a 80430000-7
25	Servizi sanitari e sociali	93	74511000-4, e da 85000000-9 a 85323000-9 (eccetto 85321000-5 e 85322000-2)
26	Servizi ricreativi, culturali e sportivi	96	da 74875000-3 a 74875200-5, e da 92000000-1 a 92622000-7 (eccetto 92230000-2)
27	Altri servizi		

⁽¹⁾ Esclusi i contratti di lavoro.

ALLEGATO XVIII

INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI DI CONCORSI DI PROGETTAZIONE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax degli enti aggiudicatori e del servizio cui possono venir richiesti i documenti complementari.
2. Descrizione del progetto (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura)
3. Tipo di concorso: aperto o ristretto.
4. Nel caso di concorsi aperti, termine ultimo per la presentazione dei progetti.
5. Nel caso di concorsi ristretti:
 - a) Numero di partecipanti auspicato, o margini di variazione accettati;
 - b) eventualmente, nomi dei partecipanti già selezionati;
 - c) criteri di selezione dei partecipanti;
 - d) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.
6. Eventualmente, indicare se la partecipazione è riservata a una particolare professione.
7. Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti.
8. Eventualmente, nomi dei membri della giuria selezionati.
9. Indicare se la decisione della giuria sia vincolante per l'ente aggiudicatore.
10. Eventualmente, numero e valore dei premi.
11. Eventualmente, indicare gli importi pagabili a tutti i partecipanti.
12. Indicare se gli autori dei progetti premiati abbiano diritto all'attribuzione di appalti complementari.
13. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione dei ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
14. Data di invio dell'avviso
15. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
16. Altre informazioni pertinenti.

ALLEGATO XIX

INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI SUI RISULTATI DEI CONCORSI DI PROGETTAZIONE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax degli enti aggiudicatori.
2. Descrizione del progetto (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura)
3. Numero totale dei partecipanti.
4. Numero dei partecipanti esteri.
5. Vincitore/i del concorso.
6. Eventualmente, premio o premi.
7. Altre informazioni.
8. Riferimento all'avviso di concorso.
9. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
10. Data di invio dell'avviso.
11. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

ALLEGATO XX

CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE

1. Pubblicazione degli avvisi

- a) Gli avvisi di cui agli articoli 41, 42, 43 e 63 devono essere trasmessi dagli enti aggiudicatori all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nella forma richiesta dalla direttiva 2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, che sostituisce l'allegato IV della direttiva 93/36/CEE, gli allegati IV, V e VI della direttiva 93/37/CEE, gli allegati III e IV della direttiva 92/50/CEE, modificate dalla direttiva 97/52/CE, nonché gli allegati da XII a XV, XVII e XVIII della direttiva 93/38/CEE, modificata dalla direttiva 98/4/CE, (relativa all'utilizzazione di modelli uniformi per la pubblicazione degli avvisi) ⁽¹⁾. Anche gli avvisi periodici indicativi previsti all'articolo 41, paragrafo 1, pubblicati nel profilo di committente quale previsto al punto 2, lettera b), devono rispettare questa forma, come l'avviso che annuncia tale pubblicazione.
- b) Gli avvisi di cui agli articoli 41, 42, 43 e 63 sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee o dagli enti aggiudicatori qualora si tratti di avvisi di preinformazione pubblicati nel profilo di committente ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1.
- Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici possono divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicandole nel loro «profilo di committente» come specificato al punto 2, lettera b).
- c) L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee conferma all'ente aggiudicatore la pubblicazione di cui all'articolo 44, paragrafo 7.

2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive

- a) Gli enti aggiudicatori sono incoraggiati a pubblicare integralmente su Internet il capitolato d'oneri e i documenti complementari.
- b) Il «profilo di committente» può contenere gli avvisi periodici, di cui all'articolo 41, paragrafo 1, informazioni sugli inviti a presentare offerte in corso, sulle commesse programmate, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni altra utile informazione come punti di contatto, numeri telefonici e di fax, indirizzi postali ed elettronici (e mail).

3. Forma e modalità di trasmissione di avvisi per via elettronica

La forma e le modalità di trasmissione degli avvisi per via elettronica sono accessibili all'indirizzo Internet: <http://si-map.eu.int>.

(1) GU L 285 del 29.10.2001, pag. 1, e GU L 214 del 9.8.2002, pag. 1.

ALLEGATO XXI

DEFINIZIONE DI TALUNE SPECIFICHE TECNICHE

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1. a) «specifiche tecniche», nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l'accessibilità per i disabili) e la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità.
- b) «specifiche tecniche», nel caso di appalti pubblici di lavori, l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute in particolare nei capitolati d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati dagli enti aggiudicatori. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale, la progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l'accessibilità per i disabili) la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo e metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, nonché i processi e i metodi di produzione. Esse comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'ente aggiudicatore può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione all'opera finita e ai materiali o alle parti che la compongono;
2. «norme», le specifiche tecniche approvate da un organismo riconosciuto avente funzioni normative, la cui osservanza non è in linea di massima obbligatoria, ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, che rientrano in una delle seguenti categorie:
 - norma internazionale: una norma adottata da un organismo internazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico;
 - norma europea: norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico;
 - norma nazionale: norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico.
3. «omologazione tecnica europea», la valutazione tecnica favorevole sull'idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali di costruzione, secondo le caratteristiche intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e il suo uso. L'omologazione europea è rilasciata dall'organismo designato a questo scopo dallo Stato membro;
4. «specifiche tecniche comuni», le specifiche tecniche elaborate secondo una procedura riconosciuta dagli Stati membri e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
5. «riferimento tecnico», qualunque prodotto, diverso dalle norme ufficiali, elaborato dagli organismi europei di normalizzazione secondo procedure adattate all'evoluzione delle necessità di mercato.

ALLEGATO XXII

TABELLA RIASSUNTIVA DEI TERMINI PREVISTI DALL'ARTICOLO 45

Procedure aperte

Termine per il ricevimento delle offerte – senza avviso periodico indicativo

Termine	Invio elettronico dell'avviso	Capitolato d'oneri disponibile per via elettronica	Invio elettronico e capitolato d'oneri «elettronico»	Effetto paragrafo 7 primo capoverso	Effetto paragrafo 7 secondo capoverso
52	45	47	40	Nessuno	Nessuno

Con pubblicazione di un avviso periodico indicativo

A: termine in generale	Invio elettronico dell'avviso	Capitolato d'oneri disponibile per via elettronica	Invio elettronico e capitolato d'oneri «elettronico»	Effetto paragrafo 7 primo capoverso	Effetto paragrafo 7 secondo capoverso
36	29	31	24	Nessuno	Nessuno
B: termine minimo	Invio elettronico dell'avviso	Capitolato d'oneri disponibile per via elettronica	Invio elettronico e capitolato d'oneri «elettronico»	Effetto paragrafo 7 primo capoverso	Effetto paragrafo 7 secondo capoverso
22	15	17	10	Il termine di 10 giorni è portato a 15 giorni	Il termine di 17 giorni è portato a 22 giorni

Procedure ristrette e negoziate

Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione

Termine generale	Invio elettronico dell'avviso	Capitolato d'oneri disponibile per via elettronica	Invio elettronico e capitolato d'oneri «elettronico»	Effetto paragrafo 8 primo capoverso	Effetto paragrafo 8 secondo capoverso
37	30	non applicabile (n.a.)	n.a.	Nessuno	n.a.

Termine minimo	Invio elettronico dell'avviso	Capitolato d'oneri disponibile per via elettronica	Invio elettronico e capitolato d'oneri «elettronico»	Effetto paragrafo 8 primo capoverso	Effetto paragrafo 8 secondo capoverso
22	15	n.a.	n.a.	Nessuno	n.a.
Termine minimo	Invio elettronico dell'avviso	Capitolato d'oneri disponibile per via elettronica	Invio elettronico e capitolato d'oneri «elettronico»	Effetto paragrafo 8 primo capoverso	Effetto paragrafo 8 secondo capoverso
15	8	n.a.	n.a.	Il termine di 8 giorni è portato a 15 giorni	n.a.

Termine per il ricevimento delle offerte

A: termine in generale	Invio elettronico dell'avviso	Capitolato d'oneri disponibile per via elettronica	Invio elettronico e capitolato d'oneri «elettronico»	Effetto paragrafo 8 primo capoverso	Effetto paragrafo 8 secondo capoverso
24	n.a.	19	n.a.	n.a.	nessuno
B: termine minimo	Invio elettronico dell'avviso	Capitolato d'oneri disponibile per via elettronica	Invio elettronico e capitolato d'oneri «elettronico»	Effetto paragrafo 8 primo capoverso	Effetto paragrafo 8 secondo capoverso
10	n.a.	5	n.a.	n.a.	Il termine di 5 giorni è portato a 10 giorni
C: termine fissato di comune accordo	Invio elettronico dell'avviso	Capitolato d'oneri disponibile per via elettronica	Invio elettronico e capitolato d'oneri «elettronico»	Effetto paragrafo 8 primo capoverso	Effetto paragrafo 8 secondo capoverso
	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

ALLEGATO XXIII

DISPOSIZIONI INTERNAZIONALI DI DIRITTO DEL LAVORO AI SENSI DELL'ARTICOLO 59,
PARAGRAFO 4

- Convenzione 87 sulla libertà d'associazione e la tutela del diritto di organizzazione;
 - Convenzione 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo;
 - Convenzione 29 sul lavoro forzato;
 - Convenzione 105 sull'abolizione del lavoro forzato;
 - Convenzione 138 sull'età minima;
 - Convenzione 111 sulla discriminazione nell'ambito del lavoro e dell'occupazione;
 - Convenzione 100 sulla parità di retribuzione;
 - Convenzione 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile.
-

ALLEGATO XXIV

REQUISITI RELATIVI AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, DELLE DOMANDE DI QUALIFICAZIONE, O DEI PIANI/PROGETTI NEI CONCORSI

I dispositivi di ricezione elettronica delle offerte/domande di partecipazione, delle domande di qualificazione e dei piani/progetti devono almeno garantire, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, quanto segue:

- a) le firme elettroniche relative alle offerte/domande di partecipazione, alle domande di qualificazione, e all'invio di piani/progetti sono conformi alle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- b) l'ora e la data esatta della ricezione delle offerte/domande di partecipazione, delle domande di qualificazione e dei piani/progetti possono essere stabilite con precisione;
- c) si può ragionevolmente garantire che nessuno possa avere accesso ai dati trasmessi in base ai presenti requisiti prima della scadenza dei termini specificati;
- d) in caso di violazione di questo divieto di accesso, si può ragionevolmente garantire che la violazione sia chiaramente rilevabile;
- e) solo le persone autorizzate possono fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;
- f) solo l'azione simultanea delle persone autorizzate deve permettere l'accesso alla totalità o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di qualificazione, della procedura di aggiudicazione dell'appalto o del concorso;
- g) l'azione simultanea delle persone autorizzate deve dare accesso ai dati trasmessi solo dopo la data specificata;
- h) i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti devono restare accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne conoscenza.

⁽¹⁾ Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).

ALLEGATO XXV

TERMINI DI RECEPIMENTO E DI ATTUAZIONE

Direttiva	Termine di recepimento	Termine di attuazione
93/38/CEE (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84)	1.7.1994	Spagna: 1.1.1997 Grecia e Portogallo: 1.1.1998
98/4/CE (GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 1)	16.2.1999	Grecia e Portogallo: 16.2.2000

ALLEGATO XXVI

TABELLA DI CONCORDANZA ⁽¹⁾

Presente direttiva	Direttiva 93/38/CEE	
Articolo 1, par. 1	Articolo 1, par. 1, 1ª frase	
Articolo 1, par. 2, lettera a)	Articolo 1, par. 4, 1ª frase	Adattato
Articolo 1, par. 2, lettera b), 1ª frase	Articolo 1, par. 4, lettera b), 1ª frase	Modificato
Articolo 1, par. 2, lettera b), 2ª frase	Articolo 14, par. 10, 2ª frase	Adattato
Articolo 1, par. 2, lettera c), 1° comma	Articolo 1, par. 4, lettera a)	Adattato
Articolo 1, par. 2, lettera c), 2° comma		Nuovo
Articolo 1, par. 2, lettera d), 1° comma	Articolo 1, par. 4, lettera c), prima parte	Adattato
Articolo 1, par. 2, lettera d), 2° comma	Articolo 1, par. 4, 2° comma	Adattato
Articolo 1, par. 2, lettera d), 3° comma		Nuovo
Articolo 1, par. 3, lettera a)		Nuovo
Articolo 1, par. 3, lettera b)		Nuovo
Articolo 1, par. 4	Articolo 1, par. 5	Adattato
Articolo 1, par. 5		Nuovo
Articolo 1, par. 6		Nuovo
Articolo 1, par. 7, 1° comma	Articolo 1, par. 6, in fine	Modificato
Articolo 1, par. 7, 2° comma		Nuovo
Articolo 1, par. 7, 3° comma	Articolo 1, par. 6, 1ª frase	Adattato
Articolo 1, par. 8		Nuovo
Articolo 1, par. 9, lettere a) c)	Articolo 1, par. 7	Adattato
Articolo 1, par. 9, lettera d)	Articolo 1, par. 16	Adattato
Articolo 1, par. 10		Nuovo
Articolo 1, par. 11		Nuovo
Articolo 1, par. 12		Nuovo
	Articolo 1, paragrafi 14 e 15	Soppresso
Articolo 2, par. 1, lettera a)	Articolo 1, par. 1	
Articolo 2, par. 1, lettera b)	Articolo 1, par. 2	

⁽¹⁾ L'indicazione «adattato» segnala una nuova formulazione del testo senza che venga mutata la portata del testo della direttiva abrogata. I mutamenti della portata di quanto disposto dalla direttiva abrogata sono invece segnalati dall'indicazione «modificato».

Presente direttiva	Direttiva 93/38/CEE	
Articolo 2, par. 2	Articolo 2, par. 1	Adattato
Articolo 2, par. 3	Articolo 2, par. 3	Modificato
Articolo 3, par. 1	Articolo 2, par. 2, lettera a)iii)	Adattato
Articolo 3, par. 2	Articolo 2, par. 5, lettera b)	Adattato
Articolo 3, par. 3	Articolo 2, par. 2, lettera a)ii)	Adattato
Articolo 3, par. 4	Articolo 2, par. 5, lettera a)	Adattato
Articolo 4, par. 1	Articolo 2, par. 2, lettera a)i)	Adattato
Articolo 4, par. 2	Articolo 6, par. 2	Adattato
Articolo 4, par. 3	Articolo 2, par. 5, lettera a)	Adattato
Articolo 5, par. 1	Articolo 2, par. 2, lettera c)	Modificato
Articolo 5, par. 2	Articolo 2, par. 4	Modificato
Articolo 6	Nuovo	
Articolo 7	Articolo 2, par. 2, lettera b)	
	Articolo 2, par. 2, lettera d)	Soppresso
Articolo 8	Articolo 2, par. 6	Modificato
Articolo 9	Nuovo	
Articolo 10	Articolo 4, par. 2	Modificato
Articolo 11, par. 1, 1° comma	Articolo 33, par. 2	
Articolo 11, par. 1, 2° comma	Articolo 33, par. 3	Modificato
Articolo 11, par. 2	Articolo 33, par. 1	Modificato
Articolo 12	Articolo 42a	
Articolo 13, par. 1	Articolo 4, par. 3	
Articolo 13, par. 2	Articolo 4, par. 4	Modificato
Articolo 14	Articolo 5	
Articolo 15	Nuovo	
Articolo 16	Articolo 14, par. 1	Modificato
Articolo 17, par. 1	Articolo 14, par. 2 e par. 6	Modificato
Articolo 17, par. 2	Articolo 14, par. 13	Adattato
Articolo 17, par. 3	Articolo 14, par. 9	Modificato
Articolo 17, par. 4	Articolo 14, par. 11	Adattato

Presente direttiva	Direttiva 93/38/CEE	
Articolo 17, par. 5	Articolo 14, par. 12	Adattato
Articolo 17, par. 6, lettera a), 1° comma	Articolo 14, par. 10, 3ª frase	Modificato
Articolo 17, par. 6, lettera a), 2° comma	Articolo 14, par. 10, 2° comma, 2ª frase	Adattato
Articolo 17, par. 6, lettera a), 3° comma	Articolo 14, par. 10, 2° comma, 3ª frase	Modificato
Articolo 17, par. 6, lettera b), 1° comma	Articolo 14, par. 10, 2° comma, 1ª frase	Modificato
Articolo 17, par. 6, lettera b), 2° comma	Articolo 14, par. 10, 2° comma, 2ª frase	Adattato
Articolo 17, par. 6, lettera b), 3° comma		Nuovo
Articolo 17, par. 7	Articolo 14, par. 7	Modificato
Articolo 17, par. 8	Articolo 14, par. 8	
Articolo 17, par. 9	Articolo 14, par. 4	Modificato
Articolo 17, par. 10	Articolo 14, par. 3	Modificato
Articolo 17, par. 11	Articolo 14, par. 5	
Articolo 18		Nuovo
Articolo 19	Articolo 7	
Articolo 20	Articolo 6, par. 1 e par. 3	Adattato
Articolo 21	Articolo 10	
Articolo 22, lettera a)	Articolo 12, 1	Modificato
Articolo 22, lettera b)	Articolo 12, 2	
Articolo 22, lettera c)	Articolo 12, 3	
Articolo 23, par. 1	Articolo 1, par. 3	
Articolo 23, par. 2	Articolo 13, par. 1, 1° comma, lettere a) e b)	Modificato
Articolo 23, par. 3, 1° comma, lettera a)	Articolo 13, par. 1, 1° comma in fine	Modificato
Articolo 23, 1° comma, lettere b) e c)		Nuovo
Articolo 23, par. 3, 2° comma		Nuovo
Articolo 23, par. 3, 3° comma	Articolo 13, par. 1, 2° comma	Modificato
Articolo 23, par. 4, lettera a)	Articolo 13, par. 1, 1° comma, lettera b)	Modificato
Articolo 23, par. 4, lettera b)		Nuovo
Articolo 23, par. 4 in fine		Nuovo

Presente direttiva	Direttiva 93/38/CEE	
Articolo 23, par. 5	Articolo 13, par. 2	Modificato
Articolo 24, lettera a)	Articolo 1, par. 4,c) i)	
Articolo 24, lettera b)	Articolo 1, par. 4,c) iii)	
Articolo 24, lettera c)	Articolo 1, par. 4,c) iv)	Modificato
Articolo 24, lettera d)	Articolo 1, par. 4,c) v)	
Articolo 24, lettera e)	Articolo 1, par. 4,c) vi)	
	Articolo 1, par. 4,c) ii) e Allegato XVI A, nota 2	Soppresso
Articolo 25	Articolo 11	Modificato
Articolo 26, lettera a)	Articolo 9, par. 1,a	Adattato
Articolo 26, lettera b)	Articolo 9, par. 1,b	Adattato
	Articolo 9, par. 2	Soppresso
	Articolo 3, par. 1	Soppresso
Articolo 27	Articolo 3, par. 2	Modificato
	Articolo 3, paragrafi 3-5	Soppresso
Articolo 28		Nuovo
Articolo 29		Nuovo
Articolo 30		Nuovo
	Articolo 8	Soppresso
Articolo 31	Articolo 15	Adattato
Articolo 32	Articolo 16	
Articolo 33	Articolo 17	
Articolo 34	Articolo 18 e Articolo 34, par. 4	Modificato
Articolo 35	Articolo 19	Adattato
Articolo 36, par. 1	Articolo 34, par. 3	Modificato
Articolo 36, par. 2		Nuovo
Articolo 37	Articolo 27	Modificato
Articolo 38		Nuovo
Articolo 39, par. 1	Articolo 29, par. 1	Modificato
Articolo 39, par. 2	Articolo 29, par. 2	
Articolo 40, par. 1	Articolo 4, par. 1	

Presente direttiva	Direttiva 93/38/CEE	
Articolo 40, par. 2 e par. 3	Articolo 20, par. 1 e par. 2	
Articolo 41, par. 1, 1° comma	Articolo 22, par. 1	Modificato
Articolo 41, par. 1, dal 2° al 6° comma		Nuovo
Articolo 41, par. 2	Articolo 22, par. 4	
Articolo 41, par. 3	Articolo 30, par. 9	Adattato
Articolo 42, par. 1	Articolo 21, par. 1	
Articolo 42, par. 2		Nuovo
Articolo 42, par. 2, lettere a) e b)	Articolo 21, par. 2, a e b	Adattato
Articolo 42, par. 2, lettera c), 1ª frase	Articolo 22, par. 3, 1ª frase	
Articolo 42, par. 2, lettera c), 2ª frase	Articolo 22, par. 3, 2ª frase	
Articolo 43, par. 1	Articolo 24, par. 1	Modificato
Articolo 43, par. 2	Articolo 24, par. 2	Adattato
Articolo 43, par. 3	Articolo 24, par. 3, dalla 1ª alla 3ª frase	Adattato
Articolo 43, par. 4	Articolo 24, par. 3, 4ª frase	Adattato
Articolo 43, par. 5	Articolo 24, par. 4	Adattato
Articolo 44, par. 1		Nuovo
Articolo 44, par. 2		Nuovo
Articolo 44, par. 3, 1° comma		Nuovo
Articolo 44, par. 3, 2° comma, 1ª frase	Articolo 25, par. 3, 1ª frase	Modificato
Articolo 44, par. 3, 2° comma, 2ª frase	Articolo 25, par. 3, 2ª frase	Adattato
Articolo 44, par. 4, 1° comma	Articolo 25, par. 2	Modificato
Articolo 44, par. 4, 2° comma	Articolo 25, par. 4	
Articolo 44, par. 5	Articolo 25, par. 5	Modificato
Articolo 44, par. 6	Articolo 25, par. 1	
Articolo 44, par. 7		Nuovo
Articolo 44, par. 8		Nuovo
	Articolo 25, par. 3, 3ª frase	Soppresso
Articolo 45, par. 1		Nuovo
Articolo 45, par. 2	Articolo 26, par. 1, 1° comma, 1ª frase	

Presente direttiva	Direttiva 93/38/CEE	
Articolo 45, par. 3	Articolo 26, par. 2	Adattato
Articolo 45, par. 4	Articolo 26, par. 1, 2ª e 3ª frase	Adattato
Articolo 45, paragrafi 5-8		Nuovo
Articolo 45, par. 9	Articolo 28, par. 3	Modificato
Articolo 45, par. 10		Nuovo
Articolo 46, par. 1	Articolo 28, par. 1	Modificato
Articolo 46, par. 2	Articolo 28, par. 2	Modificato
Articolo 47, par. 1, 1ª frase	Articolo 28, par. 4, 1ª frase	
Articolo 47, par. 1, 2ª frase, 1º trattino		Nuovo
Articolo 47, par. 1, 2ª frase, 2º trattino	Articolo 28, par. 4, 2ª frase	Modificato
Articolo 47, par. 2		Nuovo
Articolo 47, par. 3	Articolo 28, par. 2	Modificato
Articolo 47, par. 4, lettere a)-d)	Articolo 28, par. 4, lettere a)-d) e f)	Adattato
	Articolo 28, par. 4, lettera f)	Soppresso
Articolo 47, par. 4, lettera e)	Articolo 28, par. 4, lettera e)	Modificato
Articolo 47, par. 4, lettera f)		Nuovo
Articolo 47, par. 5, lettere a)-h)	Articolo 21, par. 2, lettera c)	Adattato
Articolo 47, par. 3, i		Nuovo
Articolo 48, par. 1	Articolo 28, par. 6, 1ª e 2ª frase e 1º trattino	Modificato
Articolo 48, par. 2		Nuovo
Articolo 48, par. 3	Articolo 28, par. 6, 2º e 4º trattino	Modificato
Articolo 48, par. 4		Nuovo
Articolo 48, par. 5		Nuovo
Articolo 48, par. 6	Articolo 28, par. 5	Modificato
Articolo 49, par. 1	Articolo 41, par. 3	Modificato
Articolo 49, par. 2, 1º comma	Articolo 41, par. 4, 1º comma	Modificato
Articolo 49, par. 2, 2º comma	Articolo 41, par. 2, 2º comma	Adattato
Articolo 49, par. 3	Articolo 30, par. 4	

Presente direttiva	Direttiva 93/38/CEE	
Articolo 49, par. 4	Articolo 30, par. 6	Modificato
Articolo 49, par. 5	Articolo 30, par. 8	Modificato
Articolo 50, par. 1	Articolo 41, par. 1	Modificato
Articolo 50, par. 2	Articolo 41, par. 2	
Articolo 51	Nuovo	
Articolo 52, par. 1	Articolo 30, par. 5	Modificato
Articolo 52, par. 2	Articolo 32	Modificato
Articolo 52, par. 3		Nuovo
Articolo 53, par. 1	Articolo 30, par. 1	
Articolo 53, par. 2	Articolo 30, par. 2	Modificato
Articolo 53, par. 3		Nuovo
Articolo 53, par. 4		Nuovo
Articolo 53, par. 5		Nuovo
Articolo 53, par. 6	Articolo 30, par. 3	
Articolo 53, par. 7	Articolo 30, par. 7	
Articolo 53, par. 8		Nuovo
Articolo 53, par. 9	Articolo 21, par. 3	
	Articolo 21, par. 5	Soppresso
Articolo 54, par. 1		Nuovo
Articolo 54, par. 2	Articolo 31, par. 1	
Articolo 54, par. 3	Articolo 31, par. 3	Adattato
Articolo 54, par. 4, 1° comma	Articolo 31, par. 2	Adattato
Articolo 54, par. 4, 2° comma		Nuovo
Articolo 54, par. 5		Nuovo
Articolo 54, par. 6		
Articolo 55, par. 1	Articolo 34, par. 1	
Articolo 55, par. 2	Articolo 34, par. 2	Modificato
	Articolo 35, par. 1 e par. 2	Soppresso
Articolo 56	Nuovo	
Articolo 57, par. 1 e par. 2	Articolo 34, par. 5, 1° e 2° comma	Modificato

Presente direttiva	Direttiva 93/38/CEE	
Articolo 57, par. 3	Articolo 34, par. 5, 3° comma	Modificato
Articolo 58), par. 1 e par. 2	Articolo 36, par. 1 e par. 2	
Articolo 58, par. 3	Articolo 36, par. 3 e par. 4	Adattato
Articolo 58, par. 4 e par. 5	Articolo 36, par. 5 e par. 6	
Articolo 59, par. 1, par. 2, par. 3, par. 5 e par. 6	Articolo 37	Adattato
Articolo 59, par. 4		Nuovo
Articolo 60, par. 1	Articolo 23, par. 3	
Articolo 60, par. 2	Articolo 23, par. 4	
Articolo 61, par. 1 e par. 2	Articolo 23, par. 1 e par. 2	Modificato
Articolo 62, par. 1	Articolo 6, par. 1, Articolo 12	Modificato
Articolo 62, par. 2		Nuovo
Articolo 63, par. 1, 1° comma	Articolo 21, par. 4	Modificato
Articolo 63, par. 1, 2° comma	Articolo 24, par. 1 e par. 2, 2ª frase	Adattato
Articolo 63, par. 2	Articolo 25	Modificato
Articolo 64		Nuovo
Articolo 65, par. 1	Articolo 4, par. 1	Adattato
Articolo 65, par. 2	Articolo 23, par. 5	
Articolo 65, par. 3	Articolo 23, par. 6, 1° comma	
Articolo 66	Articolo 23, par. 6, 2° comma	Modificato
Articolo 67	Articolo 42	Modificato
	Articolo 39	Soppresso
Articolo 68, par. 1	Articolo 40, par. 5	Modificato
Articolo 68, par. 2		Nuovo
Articolo 68, par. 3		Nuovo
Articolo 69, par. 1, 1° comma	Articolo 14, par. 15, 1ª frase	Modificato
Articolo 69, par. 1, 2° comma	Articolo 14, par. 15, 2ª frase	Modificato
Articolo 69, par. 2, 1° comma		Nuovo
Articolo 69, par. 2, 2° comma	Articolo 14, par. 14, 1ª e 2ª frase	Modificato
Articolo 69, par. 3	Articolo 14, par. 14, 3ª frase e par. 15, 3ª frase	Adattato
Articolo 70, par. 1, lettera a)	Articolo 40, par. 1	Modificato

Presente direttiva	Direttiva 93/38/CEE	
Articolo 70, par. 1, lettera b)	Articolo 40, par. 2	Adattato
Articolo 70, par. 1, lettera c)	Articolo 40, par. 3	Modificato
Articolo 70, par. 1, lettera d)	Articolo 40, par. 3	Modificato
Articolo 70, par. 1, lettera e)		Nuovo
Articolo 70, par. 1, lettere f), g) e h)		Nuovo
Articolo 70, par. 1, lettera i)	Articoli 40, par. 2 e 42, par. 2	Adattato
Articolo 70, par. 1, lettera j)	Articolo 14, par. 16	Adattato
	Articolo 40, par. 4	Soppresso
	Articolo 43 e Articolo 44	Soppresso
Articolo 71		Nuovo
Articolo 72		Nuovo
Allegato I	Allegato III	Adattato
Allegato II	Allegato II	Adattato
Allegato III	Allegato I	Adattato
Allegato IV	Allegato VI	Adattato
Allegato V	Allegato VII	Adattato
Allegato VI		Nuovo
Allegato VII	Allegato IV	Adattato
Allegato VIII	Allegato V	Adattato
Allegato IX	Allegato IX	Adattato
Allegato X	Allegato VIII	Adattato
Allegato XI		Nuovo
Allegato XII	Allegato XI	Adattato
Allegato XIII, A-C	Allegato XII	Modificato
Allegato XIII, D		Nuovo
Allegato XIV	Allegato XIII	Modificato
Allegato XV, A	Allegato XIV	Modificato
Allegato XV, B		Nuovo
Allegato XVI	Allegato XV	Modificato
Allegato XVII A	Allegato XVI A	Modificato
Allegato XVII B	Allegato XVI B	Adattato

Presente direttiva	Direttiva 93/38/CEE	
Allegati XVIII e XIX	Allegati XVII e XVIII	Modificato
Allegato XX, punto 1.a)		Nuovo
Allegato XX, punto 1.b)	Articolo 25, par. 2	Modificato
Allegato XX, punto 1.c)		Nuovo
Allegato XX, punti 2 e 3		Nuovo
Allegato XXI, punto 1	Articolo 1, par. 8	Modificato
Allegato XXI, punto 2, 1ª frase	Articolo 1, par. 9	Adattato
Allegato XXI, punto 2, 1° trattino		Nuovo
Allegato XXI, punto 2, 2° trattino	Articolo 1, par. 10	Modificato
Allegato XXI, punto 2, 3° trattino		Nuovo
Allegato XXI, punto 3	Articolo 1, par. 12	Modificato
Allegato XXI, punto 4	Articolo 1, par. 11	
	Articolo 1, par. 13	Soppresso
Allegato XXII		Nuovo
Allegato XXIII		Nuovo
Allegato XXIV		Nuovo
Allegato XXV		Nuovo
Allegato XXVI		Nuovo

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 2261/98 della Commissione, del 26 ottobre 1998, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 292 del 30 ottobre 1998)

A pagina 235, codice NC 2834 21 00, nella quarta colonna:

anziché: «6»,

leggi: «5,5».

A pagina 553:

codice NC 7603 10 00, nella quarta colonna:

anziché: «5,1»,

leggi: «5»;

codice NC 7603 20 00, nella quarta colonna:

anziché: «5,3»,

leggi: «5».

A pagina 555, codice NC 7610 10 00, nella quarta colonna:

anziché: «6,2»,

leggi: «6».

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale	€ 397,47
		- semestrale	€ 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale	€ 284,65
		- semestrale	€ 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale	€ 67,12
		- semestrale	€ 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale	€ 166,66
		- semestrale	€ 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale	€ 64,03
		- semestrale	€ 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale	€ 166,38
		- semestrale	€ 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale	€ 776,66
		- semestrale	€ 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale	€ 650,83
		- semestrale	€ 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 86,00

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 55,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 318,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 183,50
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85
I.V.A. 20% inclusa	

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 188,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 175,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50
I.V.A. 4% a carico dell'Editore	

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 0 4 0 6 0 7 *

€ 14,40